DELL'ISTITUZIONE DE' GIURATI PER GIUSEPPE PISANELLI

Giuseppe Pisanelli, Marianna De_Marinis

DELL' ISTITUZIONE

DE' GIURATI

PER

G. PISANELLI

DELL' ISTITUZIONE

DE' GIURATI

DELL' ISTITUZIONE

DE' GIURATI

PER

GIUSEPPE PISANELLI

(Seconda edizione)

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO GHIO
1868

A

MIA MADRE

—

INDICE

CAPO III.

CAPO IV.

CAPO V.

DICHIARAZIONE DELL'AUTORE.

Il Mittermaier, dettando un benevolo articolo su questo mio libro, segnalò alcune lacune ch'io avrei voluto colmare. Perciò ne ho indugiata la ristampa. Ora vedo che per compiere quel mio desiderio dovrei indugiarla ancora, ed intanto a me preme che non sia più oltre ritardata.

Parecchi di coloro che hanno trattato in questi ultimi tempi del giurì, mi hanno fatto l'onore di notare come questo mio scritto contribuisse a raccomandarlo e a farlo introdurre nelle istituzioni del nostro paese.

Ora a me giova ricordare con quali condizioni io richiedeva l'attuazione del giurì in Italia.

Sarei stato lietissimo di non doverlo ricordare; ma quando in molte parti d'Italia si susurra contro i verdetti de'giurati, quando nell'animo di coloro stessi che aveano accolta con favore questa istituzione si è già insinuato il dubbio e il sospetto,

importa agli avversari e a' fautori del giurì, importa al bene del paese esaminare se l'esperienza fatta finora abbia avvalorate le felici o le sinistre previsioni.

Non è agevole apprezzare esattamente i resultati dell'esperienza. Mancano ancora gli studi statistici necessari, e quando pur ci fossero, la novità della istituzione, la brevità del tempo e le circostanze straordinarie in mezzo alle quali è stata recata in atto, impedirebbero un sicuro giudizio.

Nondimeno tutti ne giudicano, e quando si voglia manifestare una opinione, è indispensabile tener conto di siffatti giudizi.

La maggior parte ne giudica sul fondamento di impressioni singolari; taluni hanno assistito a un giudizio, altri, e sono i più, hanno udito parlare di un altro giudizio. Questo maggior numero condanna il giurì.

Che cosa si potrebbe opporre a tale condanna? Certo a cotesti giudici si potrebbe dire: che i verdetti ingiusti sono quelli che fanno impressione e pe' quali si mena rumore; che spesso un verdetto, il quale ha l'apparenza dell'ingiustizia, si trova ben scandagliato giustissimo; che una istituzione nuova, attuata in un paese scosso da un rivolgimento politico, non può dar buoni frutti. Ma non avete voi avvertito, si potrebbe dire a cotesti giudici, con quanto stento, per le medesime cagioni,

procedono le amministrazioni de' comuni, delle province, tutte le pubbliche amministrazioni, l'amministrazione dello Stato? E siete voi certi, si potrebbe aggiungere, che la stessa amministrazione della giustizia, ove non sia stata costretta dall'urto opposto di privati interessi a rimanere nella sua via, non abbia talvolta straripato? E nelle stesse cause civili, quando al privato interesse ha fatto contrasto un interesse generale, quello di una pubblica amministrazione, siete sicuri che l'azione della magistratura permanente non abbia talvolta fallito?

Questo ed anche altro si potrebbe dire; ma tutto ciò può forse appagare la ragione, non quieta la coscienza. Degli altri affari, delle altre liti, si può credere l'opinione pubblica incompetente, non così dei giudizi pronunziati da'giurati. Un verdetto, riprovato dall'opinione pubblica, v'inquieta e vi turba.

E la ragione stessa se ne commuove quando si pensa che l'ingiustizia non deriva da cagioni accidentali, ma da un vizio intrinseco alla istituzione de' giurati.

Assai diverso dal giudizio de' molti è quello di coloro che, per ragione di ufficio, hanno seguito dappresso il corso di questa istituzione. Basti il ricordare le relazioni scritte da due magistrati che con intelligenza, con affetto, con vigore hanno per più anni dirette le Corti di Assise in queste province meridionali, Giovanni de Nardis e Teseo de

Lectis.[1] Mi si permetta pure riprodurre un brano del discorso pronunziato da un magistrato che, dirigendo per più anni l'ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte d'appello di Napoli, ha mostrato in tutti i suoi atti quella serenità e maturità di giudizio che ha renduta la sua voce autorevole presso tutti. Ecco le sue parole:

« È già un quinquennio, anzi è un quinquennio « e sei mesi che si è fra noi inaugurata la istituzione « de'giurati, ed in condizioni per essa non prospere.

« Ad una rivoluzione pacifica eran succedute « sanguinolenti reazioni provocate da odii di parti, « da errori, da passioni, da malvagi istinti. Il paese « corso da bande con a capo un soldato del disciolto « esercito borbonico, o un evaso da galera, depre- « dando, uccidendo, stuprando, incendiando, man- « giando, nuovi antropofagi, umana carne e seppel- « lendo i vivi. La licenza creduta libertà. I servigi « pubblici disordinati. La magistratura sciolta e ri- « composta; rotte le tradizioni, lo spirito di corpo « e di disciplina da formarsi. Nuove le leggi; un « cumulo immenso di processi, e non pochi com- « prendendo da 30 a 100 accusati.

[1] *De' lavori della Corte di Assise ordinaria del Circolo di Napoli nell' anno 1867.* Relazione letta all'udienza di apertura della prima Sessione del 1868 dal Consigliere Presidente Comm. Gio. Antonio De Nardis. — *De' lavori della Corte di Assise di Bari.* Resoconto presentato all'udienza del 17 agosto 1868 dal Presidente Teseo De Lectis.

« Questo era lo stato del paese, della magistra-
« tura e della giustizia quando era istituito il giurì.

« Su che si fondava?—Sul patriottismo della ma-
« gistratura, sul senno del paese; e l'una e l'altro
« risposero sì bene che i più ne hanno maravigliato.

« Dopo il primo anno venni qui con gioia a ma-
« nifestarvi che il giurì era riuscito, che anche come
« istituzione giudiziaria era da preferire al giudice
« permanente.

« Nel secondo, nel terzo, nel quarto anno affer-
« mai lo stesso — Oggi, e sono cinque anni, la mia
« convinzione è la medesima, e più profonda. Io
« spero anzi che con lo studio delle giornaliere ma-
« nifestazioni del giurì si formi intorno a ciò una
« pubblica coscienza che ne imponga la sua esten-
« sione anche a' giudizi per delitti.

« Che cosa principalmente si rimprovera al giurì
« considerato sotto l' aspetto di una istituzione giu-
« ridica?—In materia politica è uno strumento po-
« tente di vendetta. È sempre una sorgente d' im-
« punità e di indulgenze, fa un continuo abuso delle
« circostanze attenuanti; questa è l' accusa che noi
« troviamo dovunque detta, scritta e diffusa per le
« stampe.

« In Francia il numero delle assoluzioni prima
« del 1832 era molto considerevole, per la eccessiva
« severità della legge penale; si elevava sino al 46
« per 100. Introdotto il principio delle circostanze

« attenuanti, questa proporzione andò gradatamente
« diminuendo. — Nel 1851 è stata del 33 per 100;
« nel 1832 del 31, nel 1833 del 27, nel 1854 e
« 1855 del 25, ed ha continuato così nel 1861,
« 1862, 1863.

« Nel nostro distretto il primo anno, cioè il 1863,
« la proporzione fu in media del 40 per 100, cioè
« il 31 pel circolo di Napoli, il 29 per quello di
« Terra di Lavoro, il 51 per quello di Principato
« Citeriore, il 28 per quello di Principato Ulteriore,
« il 55 per quello di Benevento, ed il 49 per quello
« di Molise.

« La proporzione più bassa fu quella del circolo
« di Avellino, il 28 per 100; la più alta quella del
« circolo di Benevento il 55 per 100; viene appresso
« quello di Salerno, il 51; segue quello di Campo-
« basso il 40. Vi fu una ragione speciale. Venne in
« questi circoli giudicata buona parte delle reazioni
« avvenute in sullo scorcio del 1860, 1861 prima
« cioè e dopo il plebiscito e l'espugnazione di Ca-
« pua e Gaeta. In alcune vi fu solo reato politico;
« in altre vi fu mistura di reati comuni: i capi eran
« morti e contumaci; i presenti, contadini per lo
« più e dediti al lavoro da lungo tempo in carcere.
« Le politiche passioni non fecero velo al giudizio
« de'giurati. La loro vendetta fu l'assoluzione; i
« pochi condannati non tardarono ad essere resti-
« tuiti alle loro famiglie dalla Sovrana Clemenza.

« Nel 1864 si discese dal 40 al 28 per 100, cioè
« il 32 nel circolo di Napoli, il 20 in quello di
« Terra di Lavoro, il 25 in quello di Salerno, il 27
« in quello di Avellino, il 28 in quello di Beneven-
« to, ed il 36 in quello di Molise.

« Nel 1865 si discese ancora più, al 25 per 100,
« cioè il 25 in Napoli, il 27 in Santamaria, il 31 in
« Salerno, l'11 in Avellino, il 17 in Benevento, il
« 32 in Campobasso.

« Nel 1866 la proporzione fu del 22; cioè in Na-
« poli il 26, in Santamaria il 20, in Salerno il 28,
« in Avellino il 23, il 13 in Benevento, il 16 in
« Molise.

« Nel 1867 si è mantenuta al 22 per 100, cioè
« il 26 in Napoli, il 14 in Santamaria, il 31 in Sa-
« lerno, il 20 in Avellino, il 27 in Benevento, ed
« in Campobasso il 16.

« Chi non si rallegra di questi risultati, chi non
« ne trae argomento a meglio sperare per l'avve-
« nire, se in condizioni morali e politiche sfavore-
« voli vediamo un sì rapido progresso, e così note-
« vole nella via della perfezione?

« Io mi congratulo col paese, mi congratulo con
« gli onorevoli presidenti delle Corti di Assise, alla
« cui intelligente ed operosa direzione è dovuto
« tanto risultato.

« Tanto più che la maggior parte delle assolu-
« zioni ha avute le sue scuse legittime: in alcuni

« casi la sezione di accusa temendo di dare la im-
« punità ad un colpevole e produrre uno scandalo,
« lo ha inviato a giudizio solenne dove sperava che
« si facesse luce più chiara, speranza che rimase
« frustrata: in altri casi la discussione ha dissipato
« o attenuato quelle sinistre previsioni che nascono
« dalla istruzione preparatoria, ed in altri ha potuto
« credersi bastante punizione la detenzione pre-
« ventiva, le inquietudini e la pubblicità del di-
« battimento.

« Si è detto qui ed altrove che la magistratura
« permanente sia facile ne' convincimenti, poco
« umana, poco moderata. L'abitudine indurisce il
« suo cuore, preoccupata dal bisogno sociale non
« discende nell'animo dell'imputato per esplorare
« le intime cagioni del reato, le tentazioni, le lotte
« sostenute e misurarne il dolo. Ebbene. Confron-
« tiamo i verdetti de' giurati colle decisioni delle
« nostre gran Corti Criminali.

« Ho consultato il quadro statistico generale
« sull'amministrazione della giustizia penale nelle
« province meridionali per l'anno 1851 comparata
« ne'risultamenti generali con quei del precedente
« decennio, ossia degli anni 1831 al 1838 e 1849
« al 1850, stampato in Napoli il 1853. Vi ho letto
« che la proporzione de'liberati dalle Gran Corti
« criminali, con pubblico dibattimento, nel 1831 fu
« del 30 per 100, nel 1832 del 27, nel 1833 del

« 29, nel 1834 del 26, nel 1835 del 25, nel 1836
« del 26, nel 1837 del 23, nel 1838 del 24, nel
« 1849 del 21, nel 1850 del 22, nel 1851 del 28.

« Il termine medio decennale, non compreso il
« 1851, è il 25 per 100. Osservate che i magistrati,
« i quali presedevano al dibattimento e vi giudica-
« vano, erano nel maggior numero gli stessi che
« aveano pronunziata l'accusa, cioè già prevenuti
« contro l'accusato: che queste G. C. criminali erano
« state istituite al 1809; aveano già 40 anni di vita;
« e che il 1849 e il 1850, anni ne'quali la propor-
« zione discese alla cifra più bassa del decennio,
« al 21 e al 22 per 100, seguì quella feroce rea-
« zione sì memorabile nella storia del nostro paese.

« Dunque il giurì è stato severo quanto le G. C.
« criminali.

« Direte che le mie conclusioni sieno troppo af-
« frettate, che dissimuli e le accuse mutilate, e
« l'ammissione continua delle circostanze attenuan-
« ti, d'onde se non l'impunità completa, n'è deri-
« vata una quasi impunità?

« Io non dissimulo, ma non esagero. Sì; vi sono
« state accuse mutilate: ne'reati di sangue lo stesso
« fatto è stato estimato a beneficio del colpevole tre
« volte, come scusante, come attenuante e come
« parziale vizio di mente. Le circostanze attenuanti
« sono state ammesse con facilità. Qualche verdetto
« ha fatto maraviglia, ha fatto scandalo.

c

« Ma la maggior parte di questi verdetti che si « attribuiscono ad errore, a leggerezza, a rigiro, a « debolezza, a parzialità del giurì, non trovano una « giustificazione, una scusa, nelle condizioni pro- « prie delle cause e del dibattimento?

« Se tutti voi vi aveste assistito, dividereste la « mia opinione, ch' è quella de' Presidenti delle « Corti di Assise.

« Anche una prova è nelle vostre sentenze.

« Studiate queste sentenze colle quali avete ap- « plicata la pena a' dichiarati colpevoli dal giurì; « esaminate in quanti casi si è applicato il massimo « della pena, in quanti il medio, ed in quanti il « minimo. Non il massimo mai o quasi mai; raris- « simamente il medio, e quasi sempre o il minimo « o quella latitudine ch' è tra il medio e il minimo. « Se i verdetti fossero stati erronei, se fossero stati « il prodotto di favori e di seduzioni, se si fosse « abusato delle circostanze attenuanti, non avreste « applicato la pena nel massimo o nel medio del « grado, latitudine che vi è stata concessa, fra le « altre ragioni, per riparare a qualche fallo del giurì?

« Paragonate la giustizia correzionale ch'è tutta « amministrata dalla magistratura inamovibile; rag- « guagliatene i risultati nelle deliberazioni, nell'am- « missione delle scusanti delle attenuanti, e dite « poi se l' indulgenza sia tutta da un lato e la ne- « cessaria severità tutta dall' altro.

« Guardiamoci dunque d'imputare al giurì ciò
« che se fosse una debolezza sarebbe debolezza di
« tutti e de' tempi ne' quali siamo.

« Sì; qualche verdetto ha destata la meraviglia,
« ha fatto scandalo, ma solo la giustizia divina è
« indefettibile: è dell' umanità l' errore. Studiamo
« i difetti del giurì ma solo per conoscerne le cause
« e ripararli.

« Il giurì esprime il giudizio del paese, bisogna
« dunque che larga sia la sua base popolare. Questa
« regola però ha i suoi limiti nella natura delle cose.

« Il giurì è il paese, ma il paese atto a giudicare,
« a partecipare ad una delle operazioni più delicate
« della mente umana. Intelligenza e moralità, que-
« ste sono le basi fondamentali di un buono ordi-
« namento del giurì.

« La difficoltà è di riconoscere in ciascuno che si
« elige a giurato l'esistenza di questa doppia qualità.

« La legge del 17 febbraio 1861 dava al Sindaco
« la facoltà di formare la lista generale degli indi-
« vidui ne' quali concorrono i requisiti necessari
« per essere eletti giurati, aver l'età di 30 anni,
« saper leggere e scrivere, essere elettore politico.
« Una commissione municipale sceglieva in questa
« lista un individuo per ogni 400 abitanti—Questa
« lista scelta era ridotta di un quarto dalla com-
« missione provinciale, e da un altro quarto dal
« Prefetto in consiglio di Prefettura.

« Se la lista ridotta già alla metà eccedesse il nu-
« mero de' giurati necessari per l'esercizio annuale,
« l' eccesso si eliminava per sorteggio fatto dal
« Presidente del Tribunale.

« Io vi notai nell' assemblea generale del 7 gen-
« naio 1865 tutti i difetti delle liste annuali che ci
« venivano inviate. La classe più ricca, più istruita,
« più morale profittando dell'autorità che da queste
« sue doti le veniva, si faceva dalle commissioni
« municipali escludere dalle liste. Queste commis-
« sioni troppo vicine agl' interessi sociali non guar-
« davano gl'interessi generali che esse compromet-
« tevano con la compiacente loro opera.

« La legge del 1865 ha modificato il sistema.
« La lista generale formata non più dal Sindaco
« ma dalla Commissione Municipale deve compren-
« dere tutti coloro ne' quali concorrono i requisiti
« necessari per essere eletti giurati. È stata dunque
« tolta ad esse la facoltà di ridurla ad un individuo
« per ogni 400 abitanti

« La Commissione Provinciale per via di elimina-
« zione riduce alla metà il numero degl'inscritti ecce-
« dente quello de'giurati assegnati a ciascun circolo:
« il Prefetto elimina l' altra metà e così si forma la
« lista annuale de' giurati, eccitato ogni sorteggio.

« Può dubitarsi. se essendo troppo elevate le
« Commissioni Provinciali e le Prefetture, ed occu-
« pate in gravi faccende, possono procedere a quel

« minuto esame ch'è necessario per fare una ra-
« gionevole ed osservata eliminazione.

« Il 1867 è stato il primo anno che il giurì di
« sezione sia stato estratto dalla lista annuale for-
« mata secondo la legge del 1865 — Abbiamo mi-
« gliorato? — In alcuni casi sì, in altri no.

« Si sono avuti de' giurati analfabeti, giurati in-
« dulgenti pe' rei perchè non incapaci di far lo stesso
« di cui il reo era accusato o almeno di voler lo
« stesso in condizioni pari. »[1]

Ecco il fatto grave e tristo. Io mi associo a tutte le osservazioni del Proc. Gen. Mirabelli. Rimangono da esse pienamente confutate le volgari accuse che si portano contro il giurì. Ma quando, ciò nonostante, si giunge a confessare che nel giurì entrano talvolta persone incapaci e poco degne, tutte le osservazioni apologetiche del giurì, non bastano a rassicurare l'animo de' cittadini. Ha fatto il legislatore quanto poteva per tener lontane dall'ufficio di giurato le persone meno degne o incapaci? — Non lo credo. Quindi è avvenuto che il sospetto sul giurì, già diffuso nella coscienza pubblica, si sia pure insinuato nelle menti elevate, quantunque non ignare de' resultati di quella istituzione.

[1] *Intorno all' amministrazione della giustizia per l' anno 1867, nel distretto della Corte di appello di Napoli.* Relazione del Proc. Gen. del Re Senatore del Regno, Com. GIUSEPPE MIRABELLI alla generale adunanza del dì 8 gennajo 1868.

Due esimii magistrati, il Procurator Generale della Corte di cassazione di Napoli[1] e il Procurator Generale della Corte di cassazione di Firenze,[2] manifestavano il dubbio da cui il giurì era circondato; ed il secondo di essi accennava a' mezzi legislativi che reputava opportuni per rimuovere i pericoli, ricordando cortesemente ch'erano già stati da me proposti.

E veramente nel libro che ora metto nuovamente a stampa, raccomandando il giurì, avea in pari tempo raccomandato quei temperamenti che valessero a premunire l'Italia dagli errori e da'danni avvenuti in altri paesi: e per un istante ebbi la speranza che i miei voti sarebbero stati compiuti.

Mentre discutevasi, nel Parlamento Subalpino, in occasione della legge sull'assassinio politico, la quistione della costituzione del giurì, il conte di Cavour, Presidente del consiglio de' ministri, mi fece l' onore d' invitarmi per discorrere intorno all'ordinamento del giurì. Dopo una discussione di parecchie ore, egli mi disse: le vostre proposte incontreranno una grave difficoltà, la mancanza di

[1] *Dei doveri del Magistrato ne' liberi Stati.* Prolusione recitata nella tornata de' 7 gennajo 1868 dal Senatore Giuseppe Vacca Proc. Gen. del Re presso la C. di cassazione di Napoli.

[2] *Rendimento di conto dell' amministrazione della giustizia nell' anno 1867,* presentato all'Assemblea Generale della Corte di cassazione di Firenze il dì 1 gennajo 1868 dal Cav. gran croce Raffaele Conforti Proc. Gen. del Re.

esempi, ma io son persuaso che se i legislatori italiani le accoglieranno, avranno ben presto imitatori.

Crebbero le mie speranze quando due, tra i più eminenti pubblicisti della Camera Subalpina, il conte Terenzio Mamiani e il professor Pescatore, si fecero a propugnare il sistema delle categorie, da me proposto.[1] Ma la discussione su questo grave argomento fu troncata prima che si venisse a qualunque deliberazione.

I ministri del 1859, usando de'pieni poteri, stabilirono la istituzione de'giurati, ma a modo francese, e così fu propagata nel Regno d'Italia.

Mi parve debito tacere finchè l'esperienza non ci avesse ammaestrati; e quando mi fu indispensabile parlare, quando nella Camera elettiva, il 17 dicembre 1863, il deputato Brofferio propose una riforma sull'ordinamento del giurì, io combattei quella proposta come prematura e inopportuna, e la Camera la respinse.

Sono ora passati cinque anni, e nessuno, io spero, potrà accusarmi d'intemperanza se, ripubblicando il mio libro, dichiaro che le mie opinioni sono anche oggi quelle stesse che avea già manifestate nel 1856.

Napoli, 28 dicembre 1868.

[1] *Atti del Parlamento Subalpino, Camera di Deputati* — aprile 1858.

L'istituzione dei giurati, raccomandata dal plauso dei popoli che la possedettero, è divenuta argomento della critica dei più insigni pubblicisti di questo secolo. Da alcuni è stata violentemente combattuta, da altri difesa con ardore. Tra questi opposti pareri, l'opinione dei legislatori si è mostrata d'ordinario perplessa ed incerta; ma il giurì, come scorto da un fato superiore al giudizio degli uomini, ha proceduto quasi inconsapevole dei clamori che gli si facevano intorno, ed installatosi dovunque sono stati introdotti gli ordini liberali, fa segno di propagarsi in ogni parte del mondo civile.

Or questa sua irresistibile tendenza, aiutata dal favor popolare, e d'altra parte le contrarietà che ha provate, i dissentimenti dei dotti e l'incessante vicenda delle disposizioni legislative, fanno presupporre ad un tempo i pregi di questa istituzione ed i difetti delle leggi che la recarono in atto.

Questo è il concetto che si affaccia alla mente di chiunque riguarda di lontano il giurì; ma dovendolo noi studiare da vicino, vedremo, come anche meglio la piena cognizione di esso avvalori quel concetto e lo mostri corrispondente al vero.

Conoscere un'istituzione importa avere una piena notizia della origine e della sua successiva esplicazione, cioè della sua storia. Questa soltanto può metterci in grado di raggiungere i principii da cui essa procede, di apprenderne la verace indole, di estimare con giusto criterio le leggi che la regolano, di scorgerne l'avvenire.

La storia del giurì, cominciata coi primi giudizi, quasi uniformi presso tutti i popoli, ha proseguito il suo corso senza interruzione in Inghilterra, e si è continuata in Francia. Dalla prima di queste nazioni il giurì si è diramato in America; e dall'altra, nel Belgio, in Grecia, nel Portogallo, in Ginevra. Adunque sul giurì inglese e francese debbono rivolgersi principalmente le nostre ricerche. Col sussidio dei risultamenti ch'esse ci porgeranno, esploreremo la sua vera indole, noteremo i pregi e i difetti che inchiude, e ci faremo in ultimo a proporre quei temperamenti che ci si mostreranno consentanei alla sua origine ed alla sua natura, accomodati ad avvalorarne i pregi e a correggerne le imperfezioni.

Pertanto sarà questo nostro lavoro diviso in cinque capi. I due primi son destinati a porre in chiaro il cammino che sinora ha fatto questa istituzione; gli altri quello ch'essa dovrà percorrere. Ecco l'importante quistione che incombe all'età presente; ed a risolver la

quale, insiem con l' Inghilterra e la Francia, son chiamati tutti quei popoli che adottarono il giurì; ed ora anche questa prediletta parte d' Italia, che finalmente entra anch' essa nel possesso di sì nobile istituzione. Più grave anzi è il carico di quelli che giungono ultimi in questo arringo, il giudizio dei quali è soccorso dagli esperimenti e dagli errori di coloro che li precedettero; ed io confido che, anche in questa parte di progressi civili, l' Italia non fallirà al suo debito.

CAPO I.

DEL GIURÌ INGLESE.

La podestà giudiziaria, che negli inizii degli umani consorzi può scorgersi perfino negl' impeti della vendetta privata, confusa a tutti gli altri poteri, s'incarna da principio in quelle rudimentali radunanze, nelle quali si concreta la prima sintesi delle ragioni sociali; poscia trapassa nello Stato, quindi è conferita al popolo; e da ultimo, quando la società abbia raggiunto quell' alto grado d' incivilimento a cui è destinata, è ripigliata da ciascun cittadino; il quale, usandola contro sè stesso, compie volontario gli obblighi a cui si giudica soggetto; se reo, si pente; se dubita, transige. Così anche gli ordini giudiziari procedono su quella medesima via ch' è fatalmente segnata a tutte le istituzioni sociali; in capo alla quale scorgesi l'uomo individuo, cioè l' uomo isolato, rozzo, debole, che disparendo in appresso, per lungo tempo assorbito dalle varie forme della comunanza civile, si ripresenta all'altro estremo di essa come uomo-socio, cioè ricco di tutte le ragioni sociali, civile, potente.

Ma questo corso dei pubblici poteri non si svolge in ogni luogo nel medesimo modo; ed il cammino che han seguito in Inghilterra è stato di gran lunga diverso da quello che han tenuto nella maggior parte del continente d'Europa. Qui l'aristocrazia e la monarchia sono state successivamente per lunga pezza nel possesso esclusivo di tutti i diritti politici; alla partecipazione dei quali, solo al cadere del passato secolo, fu assunta l'universalità dei cittadini, fino a quel tempo esclusa quasi affatto da ogni comunicazione sociale. Nell'Inghilterra, per contrario la universalità dei cittadini si mantenne nel possesso dei diritti politici e concorse sempre con gli ordini privilegiati, nelle cui mani si accentrava la più cospicua parte del potere, alla gestione dei pubblici negozi. Di ciò fu precipua causa il gran numero dei piccoli baroni, detti cavalieri, la più parte dei quali teneva in feudo le terre del demanio privato del principe, per molte vicende colà estesissimo. Costoro non sì potenti da uguagliarsi agli altri baroni, signori dei grandi feudi, e in dignità pari al principe, non potevano partecipare insiem con essi al diritto politico privilegiato. Ma abbastanza forti, e pel loro numero e per le libere possessioni di cui godevano, per non essere sopraffatti e soggiogati dall'alta aristocrazia, potettero conservare un diritto politico, che fu necessariamente comune, cioè a beneficio di tutti i cittadini. Così accadde che in Inghilterra si mantenessero costantemente, l'uno accanto dell'altro, temperandosi a vicenda, quegli elementi che nel Continente furono in perpetua lotta, e dei quali spesso l'uno fu soffocato dall'altro; l'elemento monarchico, l'aristocratico e il

democratico, di cui furono primi rappresentanti appunto quei minori patrizi che si dissero cavalieri. E quindi avviene che colà si osservi quella graduale ed incessante esplicazione degli ordini sociali, che avvalorata dalla salda tempra dei felici abitatori di quel regno, rende stabile l'acquisto di ogni incremento civile, agevole ed immancabile ogni ulteriore progresso, e porge il maraviglioso spettacolo di veder congiunti insieme, nel seno della medesima società, senza turbarsi, ed ugualmente pregiati, ciò che nella vita dei popoli vi ha di più antico e ciò che vi ha di più nuovo.

Queste brevi considerazioni sono sufficienti a renderci ragione del processo che ha avuto in Inghilterra la potestà giudiziaria e la istituzione dei giurati. Or perchè questa sia meglio raffigurata, distingueremo il presente capo in due sezioni: discorreremo nella prima dell'origine e del corso del giurì, e nella seconda delle sue speciali determinazioni.

SEZIONE I.

Della origine e del corso del Giurì inglese.

La natura di questo lavoro non comporta una esposizione minuta de' fatti da cui ebbe origine il giurì inglese, e di tutte le particolari vicende alle quali andò soggetto. Ma essendo necessario e sufficiente al mio scopo di ritrarre la verace indole di cotesta istituzione, basterà descriverne per sommi capi la genesi e gl'incrementi.[1]

[1] Un libro assai utile intorno alla storia del giurì

È cosa naturale e fatto costante che, ne' primi tempi della società, il vincolo della famiglia importi tale sodalizio tra i suoi membri, che tutti si credano in diritto di vendicare le offese arrecate ad uno di essi, e che tutti parimente sieno stimati responsabili degli oltraggi che uno di loro avesse commessi.[1] Questa responsabilità famigliare è forse, ne'tempi in cui il potere sociale si mostra assai fiacco ed inesperto, il solo freno contro le private violenze. In una legge di Etelredo era pertanto stabilito che se l'omicida fuggisse, la sua famiglia (*moegas*) pagasse la metà del *virgildo*.

Ma il freno della sola famiglia diveniva insufficiente, tosto che il consorzio civile si accresceva e si moltiplicavano le relazioni sociali. Però vediamo in alcuni popoli, e segnatamente presso gli Anglo-Sassoni, il sodalizio della famiglia allargarsi sino a comprendere i vicini: i quali, legati tra loro per intima comunanza di vita e maggior conformità di costumi, costituivano d'ordinario una specie di consorteria, a cui si dava nome di *gilda*.

In una legge di Alfredo s'incontra la prima menzione della gilda, prescrivendosi che se un uomo, privo di parenti paterni, uccidesse un altro uomo, i parenti

inglese, e del quale io mi sono giovato, è stato pubblicato a Londra nel 1852; *History of Trial by jury, by* William Forsyth.

[1] *Suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui, quam amicitias necesse est.....Luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfactionem universa domus.* Tacito, *De mor. germ., XII.*

materni pagassero un terzo del virigildo, ed un altro terzo i compaghi di gilda; e s'ei non avesse parenti materni, i compaghi di gilda pagassero la metà. Parimente i compaghi di gilda aveano diritto a riscuotere una parte della composizione.[1]

Con questi fatti s'iniziava il sistema della mutua garentia, che venuto in uso presso tutte le genti germaniche, ebbe ancora, siccome affermano tutti gli scrittori, maggior forza e più tenacemente si mantenne tra gli Anglo-Sassoni. In esso, a mio avviso, è la prima radice di molte felici istituzioni di cui ha goduto e gode il popolo inglese.

Or il detto sistema si trova compiutamente sviluppato al tempo di Eduardo il Confessore; e le leggi intitolate *leges Eduardi Confessori* ci forniscono intorno ad esso sufficienti ragguagli. Distinte per decine le famiglie tra cui avea luogo la mutua garentia, essa importava che se taluno commettesse un'offesa, i componenti delle altre nove famiglie erano obbligati a farlo sottostare al risarcimento. Però quando uno di loro avesse compiuto un delitto, i soci della gilda aveano il debito di arrestarlo e presentarlo alla giustizia, e se lo reputavano innocente, doveano dichiararlo tale con giuramento; ove fosse condannato, erano astretti a pagare la composizione; se fuggisse, doveano giurare di non aver avuta alcuna partecipazione alla fuga; non

[1] *Si quis occidat hujusmodi qui parentes non habent, compositionis medietas solvatur regi et medietas gildonibus.* Leg. Alfr. Chron. BROMTON apud TWSDEN, pag. 825.

provando ciò, pagavano una somma proporzionata all'offesa. È ancora nelle dette leggi statuito che se fra un mese ed un giorno non si scovrisse l'uccisore di una persona, il centinajo, nel cui circondario fosse avvenuto l'omicidio, era obbligato a pagare una somma di 46 marchi, de' quali 40 al re e 6 a' parenti dell' ucciso.

La decuria, ch'era la più piccola riunione tra cui correva la garentia, dicevasi *teothing:* ad essa sovrastava un capo detto *teothings-ealdor*. Non è ben chiaro quale ingerenza prendesse costui nelle contese che sorgevano tra i membri della decuria; ma è certo che li capitanasse nella guerra. Associazione più ampia era la centuria, detta *hundrede,* composta di dieci decurie, ossia di cento famiglie, legate tra loro col vincolo di mutua responsabilità. Il capo della centuria era detto *undredes-ealdor,* ovvero *gerefa.* Era come il presidente della corte della centuria, la quale si teneva almeno ogni mese. Ci era inoltre una corte della contea o distretto, che si riuniva due volte l'anno, o straordinariamente, se l'occasione il domandasse, detta *scir-gemot.* Si convocavà da un capo *(shire-reeve),* che la presedeva, assistito dal vescovo. Ivi si decidevano le quistioni di quelli ascritti a diverse centurie. Ci era in ultimo una corte suprema, quella del re, preseduta da lui stesso.

Chi pone in riscontro i varii documenti che ci forniscono le notizie de' primi giudizi, può di leggieri confondersi, se invece di attignerne il concetto comune, voglia fermarsi troppo intentamente sulle peculiari circostanze di ciascuno di essi. Certo queste sono assai varie; ma in mezzo a tanta varietà, traluce apertamente il sistema generale ond'era in tali tempi

amministrata la giustizia, e che, eccetto le diversità accidentali, si trova corrispondente a quello che han seguito nella loro origine la maggior parte delle nazioni.

Raccoglievasi di tempo in tempo sotto l'impero di un capo, assistito talvolta da altre persone, un placito, nel quale intervenivano tutti gli uomini liberi della centuria o della contea. Quivi si definivano e si terminavano le controversie private.

Ma quali erano gli ufficii di chi convocava e reggeva il placito, e degli altri che concorrevano in esso? Siffatta interrogazione è possibile a' giorni nostri, in cui vediamo ben distinte le parti che ciascuno prende nei giudizi; ma ne' tempi di cui ragioniamo, erano esse così vaghe e confuse, come l'istinto da cui traevano origine e norma. Quindi accade che alcuni scrittori, appoggiandosi a qualche peculiare documento, affermino che gli uomini liberi i quali intervenivano nei placiti tenessero l'ufficio di giudici, che altri scrittori pensassero che essi fossero accusatori, ed altri infine testimoni. Essi erano tutto ciò se si vuole, e forse anche più, ma certo non rappresentavano nessuno di quegli ufficii, de' quali mancava allora perfino il concetto distinto. Onde erra grossolanamente chi, raffigurando in quei placiti le odierne corti di assise, attribuisce al capo di essi il potere medesimo che hanno oggidì i presidenti di tali corti, e ravvisa in coloro che v'intervenivano i moderni giurati. Ma è assai malagevole, nel valutare i fatti da noi remoti, di scompagnarci dai tempi in cui viviamo; e quindi spesso ci accade di travisarli.

Indubitato è non pertanto che i rettori di quelle

adunanze rappresentavano un' idea diversa da quella che era rappresentata da coloro ond' erano composte. I primi convocavano il placito, lo reggevano, lo scioglievano, facevano eseguirne le deliberazioni; i secondi acclamavano la reità o l' innocenza di taluno, dichiaravano chi de' litiganti avesse ragione.[1] Oltre a ciò i primi procedevano con una qualità speciale che li rannodava a quell' ordine di persone da cui eran tutti governati, i secondi con la sola qualità di cittadini. Per quelli bastava che fosse loro impartito il potere che li rendeva abili all' ufficio che tenevano, niente importando la loro origine, gli altri doveano essere i *vicini* di coloro ch' erano in lite.

Sicchè il capo del placito rappresentava la forza sociale, l' elemento universale ed invariabile, e gli altri la coscienza del vicinato, l' elemento locale e mutabile di ciascun giudizio.

Innanzi di proceder oltre ad esporre i mutamenti ai quali fu soggetta questa primitiva forma con cui si amministrò la giustizia, è opportuno rammentare le prove che ne' varii tempi furono usate nei giudizi.

Ne' primordi di ogni società, avvolti gli uomini nel turbine di una guerra incessante, e vivendo in uno stato d' isolamento, era quasi impossibile che avessero fede nei detti altrui, ed era parimente assai malagevole che

[1] *Comes quidam ex genere Francorum, cognomine Dotto, congregata non minima moltitudine Francorum, in urbe Torndeo, ut erat illi injunctum, ad dirimendas resederat actiones. Tunc praesentatus est quidam reus, quem omnis turba acclamabat dignum esse morte.* Bouquet, 3,533.

taluno conoscesse i fatti di un altro. Quindi la necessità di mezzi di prova straordinari, cioè dei duelli; i quali costituivano il primo modo con cui gli uomini aveano posto fine alle loro controversie. Onde, intervenuto il giudice tra i contendenti, quando fu necessaria una prova, si ebbe ricorso a quello stesso mezzo ch'essi prima aveano usato per finire la contesa. Come in appresso le idee religiose ammansarono la ruvidezza primitiva, e spinsero gli uomini ad adorare un Essere superiore, ed a credere che da' suoi cenni fossero governate tutte le cose terrene, fu ne' giudizi invocata l'autorità divina con gli esperimenti del ferro rovente, dell'acqua calda, ed altri simiglianti. Non pertanto accanto a queste nuove maniere di prove, si mantenne ancora l'antica, cioè il duello; ma anche questo fu improntato da' nuovi pensieri, e divenne anch'esso il simbolo d'un giudizio di Dio. Cresciute le relazioni tra gli uomini, e destati ne' loro animi, mercè l'afflato della religione, i sensi di benevolenza, cominciò a venire in uso la testimonianza; la quale pure fu intanto adoperata, in quanto, munita da cerimonie religiose, si credette accompagnata dall'autorità divina. Avendo invero in quei tempi, in cui gli uomini eran tanto corrivi a vendicarsi, grande efficacia il timore della vendetta divina, fu di leggieri pensato che non avrebbe ardito di mentire chi testimoniando invocasse sopra di sè il giudizio di Dio.

Anche introdotto questo nuovo mezzo di prova, non si dileguarono in un tratto gli antichi, ma durarono lunga pezza, benchè via via declinassero. Egli sembra intanto che dapprima la testimonianza

degli uomini non versasse sopra i fatti che davano luogo alla disputa, ma sul carattere dell'accusato e sulla credibilità de'suoi detti. Era invero più agevole trovar persone, le quali avessero una conoscenza generica della vita e del costume di un uomo, che testimoni informati precisamente de'speciali fatti intorno a'quali si volgeva il giudizio. Or ciò erano appunto i *laudatores* de'romani, ed i *compurgatori* che intervenivano nei giudizi germanici: quelli, accompagnando e lodando l'accusato, testificavano con la loro presenza essere impossibile che un uomo a cui pro si levavano tanti e si ragguardevoli personaggi fosse reo; i compurgatori attestavano con giuramento la fede che meritava l'accusato. Costui giurava sulla propria innocenza, dicendo: *In nome del Signore io sono innocente, di fatto e di consiglio, del delitto di cui sono accusato.* I compurgatori aggiungevano: *In nome del Signore il giuramento che M. ha dato è chiaro ed ei non ha spergiurato.* [1] Se un sufficiente numero di compurgatori fosse venuto in sostegno dell'accusato, egli era assolto.

Certamente i compurgatori furono primamente chiamati dall'accusato; ma in appresso, per evitare gli spergiuri, s'introdusse l'uso che fossero scelti dal suo avversario, tra i vicini e i parenti di quello, ovvero dal capo della contea. Talvolta ancora ciascuno de'due litiganti menava con sè i suoi compurgatori, e chi ne avea

[1] Un antico scrittore forense napolitano, il CARAVITA (*Rit. 28*) porge il medesimo concetto de'sacramentali, designando con questo nome coloro i quali, avendo uno de'litiganti giurato, *jurant se credere quod ille talis verum juravit.*

più e più autorevoli, guadagnava la lite. Onde il loro numero era qualche fiata sterminato, ma d'ordinario di dodici.[1]

Come la compurgazione era una nuova maniera di prova, assai più mite e più benigna delle precedenti, così in alcuni casi ne' quali si mostrava più manifesta la reità dell'accusato, era negata, e si facea ricorso agli antichi mezzi di prova. Ciò avveniva quando il reo fosse stato colto in flagranza, o allorchè l'accusa era avvalorata dal giuramento di molte persone, il che dicevasi *vorath,* o se l'accusato fosse stato chiarito un'altra volta spergiuro, o quando non era uomo libero. In questi e in altri casi simiglianti, non potea l'accusato purgarsi altramente se non col duello e con l'ordalia. Sebbene il valore delle asserzioni de' compurgatori si appoggiava, secondo l'opinione di quei tempi, al timore di oltraggiare la Divinità, invocandola in testimonio del falso, avea però al tempo stesso un altro ragionevole fondamento nelle istituzioni degli Anglo-Sassoni,

[1] *Tandem veniens Ægeluinus Alderman ad Grantebrucge habuit ibi grande placitum civium et Hundrebanorum—Historia Eliensis,* 1,34.

Questo era anche il numero definito dalle legislazioni germaniche: *Si qualiscumque causa inter homines liberos evenerit, et sacramentum dandum fuerit, si usque ad XX solidos fuerit causa ipsa aut amplius, ad Evangelia sancta juret cum XII aliis suis, idest sacramentalibus. Ita ut VI illi nominentur ab illo qui pulsat, et septimus sit qui pulsatur, et quinque quales voluerit reus, liberos tamen, ut sint XII.—Leg. Rothar,* c. 364.—*Et cum XII sacramentalibus juret, cum quinque nominatis et septem advocatis.* — Leg. Alam. tit. 77.

cioè nella mutua garentia della quale abbiamo innanzi ragionato; perocchè a causa di quella si esercitava fra i vicini una reciproca sorveglianza, che rendeva assai gravi le loro dichiarazioni sul conto del vicino.

A' sacramentali succedono i testimoni, cioè quelli che sono informati de' fatti sui quali si muove la disputa, e che vengono in giudizio narratori di tali fatti. Ed anche di questa maniera di prova v'ha esempio nelle leggi Anglo-Sassoni. Anzi in una legge del 924 vedesi ordinato, che in ogni distretto si nominassero coloro che doveano presenziare a' contratti che si faceano nei mercati.

Fu sentito primamente il bisogno di assicurare una prova a tali contratti, poichè si combinavano tra gente che trovavasi straordinariamente raccolta in un medesimo luogo. Le testimonianze delle persone destinate a presenziare a siffatte convenzioni erano *conclusive;* il che ha fatto supporre a Phillips ch'essi fossero giudici e non testimoni. L'utilità di coteste testimonianze era evidente, ed in breve se ne sparse l'uso. Quindi si eseguivano i pagamenti e si conchiudevano i contratti in presenza di testimoni;[1] i quali erano sempre scelti nel vicinato. I matrimonii, il nascimento, la morte

[1] *Dederunt ei eandem pecuniam apud Brandune coram testimonio totius Hundreti in quo illa terra jacet.*—Hist. Eliens., I. 46.—*Postea vero evoluto tempore, et defuncto rege Ædgaro visus est idem Leonricus, subdola calliditate omnem conventionem, quam cum Episcopo fecerat, annullare si posset, sed* legales viri *Ædricus Rufus et Leonricus de Berle, et Sivirthus vecors,* qui huic rei intererant et testes fuerant, *cum convictum reddiderunt.*—Hist. Eliens., I, 6.

si provava con le dichiarazioni de' vicini ch' erano intervenuti in tali atti.

Queste furono le varie prove alle quali di mano in mano presso gli Anglo-Sassoni, e presso tutti gli altri popoli, si ebbe ricorso nei giudizi. Indarno nondimeno si spererebbe di trovare nella storia de' fatti così distinta la loro successiva esplicazione come l' abbiamo noi rappresentata. In ogni ordine di cose i nuovi istituti s' intrecciano agli antichi, e chi si rimane alle apparenze, non scorge nel mondo che un caos inestricabile. Spesso accadrà di vedere adoperati al tempo stesso la maggior parte di quei mezzi di prova ed anche tutti insieme, o fatto ricorso al duello, quando già era in uso la testimonianza. Ma non pertanto, poichè ciascuna di tali prove s' informava d' un principio più ragionevole della precedente, e al suo apparire, come attestano pure i fatti, l' altra, se non cessava del tutto, visibilmente declinava, così diviene inoppugnabile il loro graduale sviluppamento. A capo di questo si trova il duello, ed all' altro estremo la testimonianza.

Siffatta avvertenza ci spiega come talvolta si vedessero non solo il duello, ma anche le altre prove adoperate ne' giudizi tenuti dagli Anglo-Sassoni sotto la primitiva forma de' placiti, ed in quelli che ebbero luogo posteriormente. Così, benchè ai tempi di Glanvill già fosse in uso la testimonianza, pure talvolta si terminava la lite col duello.

Ora finchè innanzi a' placiti la controversia si definiva mercè il duello e le ordalie, sebbene l' ufficio dei vicini che intervenivano non fosse bene scolpito, anzi

perchè li comprendeva tutti insieme, non potea confondersi con altri, non essendo possibile la confusione senza distinzione; ma quando si cominciò ad adoperare i compurgatori ed i testimoni, tutti quei vicini che accorrevano nei placiti parvero talora anch'essi compurgatori e testimoni, e nei compurgatori e nei testimoni si raffiguravano talvolta i vicini che convenivano al giudizio. Di che fu segnatamente cagione il fatto che i compurgatori ed i testimoni erano anch'essi sortiti dal vicinato, poichè da' soli vicini si poteva sperare una certa notizia dell' indole del litigante, e probabilmente non altri che i vicini potevano dare ragguagli intorno a' fatti che si volevano chiarire.[1] Questa perplessità si è insinuata anche negli antichi documenti, e quindi ha spesso abbagliato la mente degli scrittori. In effetto come fu dapprima ottenuto, per speciale grazia, di scolparsi con l' ordalia o coi compurgatori, invece di venire al duello, ed in alcuni casi non mai concesso, così da parecchi documenti si dimostra che il giudizio del vicinato non si conseguiva talvolta se non mercè ricorso al principe e col pagamento di una certa somma, ed in qualche caso si negava, costringendo l'accusato a sostenere il duello. Ciò avveniva, dice Bracton, nel caso di segreto avvelenamento, perchè il vicinato non potea saperne nulla, o quando taluno fosse stato trovato sopra un uomo ucciso col coltello alla mano.[2]

[1] Anche i nostri scrittori ricordavano questa presunzione: *Vicini præsumuntur habere scientiam rerum suorum vicinorum.* SOLA, p. 233.

[2] *Mortem dedicere non poterit, et hacc est constitutio*

Da tali documenti si sarebbe indotto a credere che i vicini non intervenivano altramente ne' placiti che per fornire le prove; ma quando si considera ch' essi vi assistettero e prima, quando cioè tutta la prova si ricavava dal duello, e poi, quando cioè, meglio designandosi col tempo il loro ufficio, fu distinto affatto da quello dei testimoni, è da conchiudere che quei documenti erano viziati anch'essi da quella incertezza che naturalmente era ingenerata nelle menti di molti dalle condizioni innanzi descritte.

Certa cosa è che anche quando si sentì il bisogno di far ricorso alle testimonianze per chiarire il vero, i vicini furono testimoni e giudici, per modo che le loro attestazioni, anche secondo la mente degli scrittori dei tempi posteriori, traevano autorità dalla condizione del vicinato, che in sè racchiudeva tutti quegli uffici, e non già dalla speciale conoscenza ch' essi potevano avere de' fatti della causa. Onde Glanvill dice: *Stabit veredicto visineti;* e quando indica la sentenza così si esprime: *Secundum dictum visineti judicabitur* (*Tract. de leg.*, lib. II, cap. 6, § 4, lib. XIII, cap. 7, § 2).

Ma il concorso del vicinato ne' giudizi dovea necessariamente, col progresso della società, assumere forme diverse da quelle avute prima. Da una parte, cresciuti i consorzi civili e moltiplicate le faccende sociali, era impossibile, e sarebbe stato certamente nocevole alle comuni utilità, che tutti gli abitanti di

antiqua, in quo casu non est opus alia probatione. — Lib. III, c. 18.

una contrada venissero a' giudizi. La divisione de' carichi e degli ufficii sociali è così necessaria nell' ordinamento politico, come la divisione del lavoro all' incremento della ricchezza. E d' altra parte l' istituzione del vicinato, importantissima nel nascimento della società, perde di mano in mano il suo primitivo valore. Destinata a rannodare tra loro le varie parti della civil comunanza, cessa il suo còmpito e scade quando questa congiunzione è avvenuta.

Onde troviamo negli antichi scrittori dipinti con colori vivacissimi i benefici effetti del vicinato e i diritti e i doveri de' vicini, mentre nelle odierne società nessuno vi bada.

Era dunque inevitabile che col progresso del tempo, non già tutti gli uomini liberi, ma alcuni soli di essi concorressero a' giudizi, e che a ciò si stimassero abili tutti i cittadini, fossero o no del vicinato. Questo fu l' indirizzo che prese l' amministrazione della giustizia in tutto il Continente. Dapertutto agli uomini liberi, che accorrevano ne' placiti, successero gli Scabini, i Giudici, i Ratimburghi; ed a questa legge indeclinabile e provvidenziale furono soggetti i giudizi in Inghilterra.

Cotesto nuovo avviamento si cominciò a manifestare sotto i re Normanni. Assai discorde è l' opinione degli scrittori intorno a' cangiamenti apportati da' detti re alle antiche leggi degli Anglo-Sassoni; e con errore alcuni hanno affermato che i Normanni rimutarono tutta la legislazione, e che da essi furono introdotte in Inghilterra la maggior parte delle istituzioni delle quali oggi godono gl' Inglesi, e che sono loro invidiate

dalle altre nazioni (Bernardi, *Des orig. du dr. franc.*, ch. VI). Opinione assai avventata è cotesta, ed è più giusto il dire che non furono dalla conquista mutate sostanzialmente le consuetudini preesistenti. Di ciò anzi non può cader dubbio quando si rammenti che Guglielmo, non contento del titolo di Conquistatore, reclamò pure la corona come erede di Eduardo il Confessore, e quando si volga l'occhio al preambolo dei suoi statuti, nel quale è detto: esser quelle le leggi e i costumi che il re Guglielmo garentiva al popolo d'Inghilterra, ed esser le stesse di quelle che il re Eduardo suo cugino avea dato prima di lui.[1]

Il provvedimento più notevole preso da Guglielmo, quanto a' giudizi, fu la creazione de' giustizieri, perchè impartissero la giustizia in tutto il regno;[2] ma le forme ond' era amministrata si mantennero le stesse. Con lo stabilimento de' giustizieri si scolpiva più nettamente l'ufficio di coloro che presiedevano le corti di giustizia, in modo consentaneo a quello che ne abbiamo detto innanzi. Mercè siffatti ufficiali invero, diramati per tutto il territorio del regno, la definizione di ogni controversia locale si rannodava all' amministrazione generale della giustizia, al vasto concetto dello Stato e del potere collettivo.

Si notano pure a' tempi di Guglielmo alcuni giudizi

[1] *Ces sont les leis e les costumes que le reis Witt grantad al pople de Engleterre apres le cunquest de la terre; içeles meimes que li reis Edward sun cusin, tint devant lui.*

[2] *Misit autem dehinc rex potentissimus justitiarios per unamquamque scyram.* Hunting. 18, Will. I.

ne' quali non concorre l'intero vicinato, ma un certo numero di persone soltanto.[1] Il che ha fatto dire a parecchi che il giurì era già pienamente stabilito a quei tempi. Ma considerando le cose a questo modo, con pari

[1] Ecco alcuni di tali giudizi:

In un mandato di Guglielmo all'arcivescovo Lanfranco e al conte Galfrido ingiungeva loro di citare tutti gli uómini delle contee ch' erano stati presenti al giudizio delle terre della chiesa d'Ely, tenuto innanzi l'ultima partenza della regina. Agli uomini delle contee doveano essere aggiunti alcuni baroni; e quando l'assemblea fosse riunita, parecchi (*plures*) inglesi doveano essere scelti tra quelli che conoscevano chi possedeva le terre disputate al tempo della morte di Eduardo il confessore, perchè testimoniassero con giuramento (*jurando testentur*).

In un altro famoso placito in cui l'arcivescovo di Cantorbery reclamava alcune terre, i fatti disputati erano definiti dagli uomini di tutta la contea che il re citò perchè fossero presenti, *specialmente da quei nativi inglesi i quali erano meglio versati nelle antiche leggi e costumi*. L'assemblea fu occupata tre interi giorni per questa causa (*ea causa totus comitatus per tres dies fuit ibi detentus*). Fu giudicato (*fuit ibi diracionatum, et etiam a toto comitato concordatum et judicatum*) che l'arcivescovo di Cantorbery possedeva le terre libere da ogni servitù al modo stesso che il re tenea le sue terre.

Abbiamo notizia d'un altro giudizio, agitatosi sotto lo stesso regno di Guglielmo, tra lo scheriffo Pichot e l'arcivescovo Gandulfo; e su questo giudizio segnatamente si fondano coloro i quali affermano che l'odierno giurì erasi già formato ai tempi di Guglielmo il Conquistatore.

Esso è il seguente: Pichot sceriffo di Cambridge pretendeva alcune terre come appartenenti al re, e Gandulfo asseriva esser proprietà della Chiesa. Entrambi reclamarono al re, il quale ordinò che si riunissero

ragione, potrebbe affermarsi ch'esso esisteva anche prima. Noi ci contenteremo di dire invece che i provvedimenti dati in alcuni casi, sotto il regno di Guglielmo, accennavano più prossimamente alla istituzione del giurì, quale essa apparisce ne' tempi posteriori.

tutti gli uomini della contea, perchè la disputa fosse terminata con un giudizio. Ottone, vescovo di Bayeux, presiedeva la corte. I membri del comitato giurarono di dire il vero; ma temendo il potere dello sceriffo, decisero ingiustamente a favore del re. Ottone, non essendo di ciò soddisfatto, dimandò di scegliere dall'intero numero di quelli dodici persone (*duodecim de melioribus comitatus*), le quali avessero a confermare con giuramento il giudizio che tutti aveano dato. Fu ciò fatto. Le dodici persone scelte si allontanarono per poco dalla corte, e ritornate, giurarono che il giudizio dato da tutti era giusto e vero. Poco appresso un monaco, visitando Gandulfo, lo certificò che l'intera assemblea avea spergiurato, perocchè egli riscosse le rendite di quelle terre per la Chiesa. Gandulfo andò ad Ottone, e questi, dopo aver esaminato egli stesso il monaco, chiamò a sè uno di coloro che aveano preso parte al giudizio, il quale confessò di avere spergiurato, e praticato altrettanto con altri, ordinò una nuova corte, ove convocò i principali baroni del regno. Questa decise che coloro i quali aveano primamente giudicato aveano spergiurato, e le terre furono restituite a Gandulfo. PALGRAVE scrisse che il *giurì* nella causa di Gandulfo dette un *verdetto* contrario a Gandulfo (*Eng. Comm.*, I, 253); TURNER non potersi contestare che il giurì esisteva a'tempi del Conquistatore, essendo ciò provato dal processo tra Gandulfo e lo sceriffo Pichot (*History of the Anglo-Saxons*, vol. I, p. 535); e quindi molti altri han ripetuto le medesime cose. FORSYTH osserva che tra le persone scelte da Ottone in quella causa e l'odierno giurì non ci sia altra corrispondenza fuori quella del numero di 12, e che quelle prestaron l'ufficio di veri compurgatori (pag. 89).

Durante quel regno, ed anche appresso, il concorso ne' giudizi di un ristretto numero di persone, si mostra come un fatto eccezionale, nè ben determinato; ma esso di mano in mano si consolidava ed acquistava forme meno vaghe. Recherò pochi fatti a conferma di ciò.

Ci ha notizia di un mandato del principe Guglielmo figlio di Enrico I, indirizzato allo sceriffo di Kent, col quale gli è ingiunto di riunire gli uomini probi perchè dichiarassero il vero intorno ad una disputa; e fu giudicato, secondo i loro detti *(sicut recognitum fuit per probos homines comitatus)*.

Nell'anno 1121 Enrico I ordinò che una querela dei monaci di S. Stefano fosse portata innanzi ai giudici e decisa dall'affermazione *di quattro corporazioni del vicinato*. Nel giorno stabilito, sedici persone giurarono che avrebbero affermato il vero, e dichiararono che le terre contese appartenevano all'Abazia.

Nel regno di Enrico II si ha un altro mandato, diretto a Riccardo de Lucy, di prendere una ricognizione intorno ad una causa *per mezzo dei giuramenti di uomini legali della centuria*.

Tutti gli esempi qui innanzi riferiti provano che nella conquista normanna, e durante i primi cento anni

In ogni modo essendo stata quella scelta di dodici uomini un mezzo a cui straordinariamente ebbe ricorso il vescovo Ottone, per verificare la esattezza di un giudizio già dato, senza che si abbia notizia d'essere stato usato altra volta, nè prima nè poi, non si può in nessun modo raffigurare in esso quella istituzione che fu ed è l'ordinario modo onde le liti sono terminate in Inghilterra.

che la seguirono, i giudizi aveano preso quello speciale indirizzo a cui abbiamo accennato. Si reggevano da un capo, ecclesiastico o civile, che insieme ad altri giudici costituiva la corte, e concorrevano in essi gli uomini della centuria o della contea in cui era surta la disputa. Senonchè, di mano in mano, invece di convocare tutti gli uomini liberi della centuria e della contea, s'introdusse l'uso di sceglierne alcuni soltanto, i quali tenevano le veci di tutti. Questi erano detti *i migliori del comitato, probi uomini, uomini legali.*

Abbiamo avvertito da quali supreme cagioni era prodotto questo nuovo indirizzo; ond'era esso infallantemente destinato ad un maggiore e più certo esplicamento. Or lo sviluppo e la determinazione di questo nuovo sistema dovea naturalmente improntare l'amministrazione della giustizia della forma del giudizio per giurati; e questa forma noi troviamo già stabilita ai tempi di Enrico II nella magna assisa.

Ecco la forma della magna assisa: un'ordinanza era indirizzata allo sceriffo, ingiungendogli di convocare quattro cavalieri del vicinato. Costoro, prestato giuramento, sceglievano dodici cavalieri esperti delle leggi, tra quelli i quali potevan meglio conoscere il fatto *(qui melius veritatem sciant)*, e sul giuramento di costoro era terminata la disputa. Si citava il convenuto per udire la elezione dei dodici giurati, ed egli potea ricusarne taluno, adducendone le ragioni. Quando i giurati erano scelti, venivano ammoniti di comparire nella corte per testificare con giuramento il diritto dei litiganti, ed essi giuravano che non direbbero il falso

e che parlerebbero per propria conoscenza; dal che Glanvill inferisce ch'erano quelli veri testimoni. Se dichiaravano tutti di non aver conoscenza alcuna dei fatti in disputa, erano scelti altri in loro vece.[1] Se taluni dicevano aver conoscenza dei fatti, altri no, gli ultimi erano allontanati, e convocati altri in loro vece, fino a che non si trovassero dodici che conoscessero i fatti e si accordassero tra loro. Di maniera che, se i giurati scelti non erano unanimi, se ne aggiungevano tanti fino a che dodici di essi si accordassero in favore dell'una o dell'altra parte. Ciò dicevasi *afforzare l'assisa.* Questo sistema, che si teneva nelle cause di dispossesso, prova che si reputava necessario che la materia in disputa fosse determinata dalle uniformi dichiarazioni di dodici persone, ma che l'unanimità non era obbligatoria.

Dalla legge civile, perchè un fatto si avesse per provato, si richiedeva l'attestazione di due testimoni, e in qualche caso anche di un numero maggiore. Onde dimandare l'unanimità di dodici persone, era lo stesso che stabilire il numero che dalla legge era stimato

[1] *Assisa venit recognitura si Adam de Greinvill et Willielmus de la Folie dissaisaverunt injuste et sine judicio Willielmum de Weston de libero tenemento suo in Suto, post primam coronationem Domini Regis. Juratores dicunt quod* non viderunt *unquam alium saisitum de tenemento illo, nisi Willielmum de la Folie. Et quod nesciunt si Willielmus de la Folie dissaisisset eum inde vel non. Consideratum est quod* alii juratores eligantur qui melius sciant rei veritatem. *Dies delatus est eis ad diem Mercurii.— Plac. Ab. 11. Willesir;* FORSYTH, p. 127.

necessario perchè fossero reputate concludenti le testimonianze nelle quistioni di possesso delle terre. Non è agevole assegnare la ragione per la quale si stimasse necessario quel numero,[1] potendosi soltanto argomentare che ciò dipendesse dallo stato della giurisprudenza e dalle condizioni generali della società. Dodici erano coloro che amministravano la legge agl'Inglesi ed ai Brettoni; dodici seniori erano incaricati di denunziare alla giustizia i colpevoli; dodici era l'ordinario numero dei compurgatori. E però è da credere che una lunga consuetudine avea ingenerato il sentimento che questo numero fosse necessario per determinare la credibilità di quelle genti e stabilire la certezza di alcuni fatti.

Finchè, per conseguire l' unanime attestazione di dodici persone, si ebbe ricorso all' espediente di *afforzare* l' assisa, l' unanimità era procacciata senza costringimento; ma quel partito non poteva essere che transitorio. Esso significava il primo momento in cui avveniva la surrogazione di un determinato numero di persone a tutti gli uomini liberi del centinajo e della contea. Se non concorreva più a determinare il fatto una gran moltitudine di gente, dovea pure giudicarsi necessario un certo numero; ed era naturale che se anche questo ristretto numero di persone si sperimentasse mancante, se ne richiamassero dalla comunanza quante occorrevano per completare il numero di dodici reputato bisognevole per definire il fatto disputato. Ma

[1] Alcuni scrittori, seguendo l'opinione di Somers, affermano che il numero di dodici fosse stabilito per analogia con quello degli Apostoli.

siccome la surrogazione d' un numero limitato di persone ad una moltitudine indeterminata, diveniva sempre più importante e ricisa, così, non potendosi più far ricorso al mezzo di afforzar l' assisa, e stimandosi sempre indispensabile l'uniforme attestazione di dodici persone, necessariamente dovea stabilirsi l' obbligo della unanimità. Ciò non potette parere scevro d' ogni inconveniente, e come indizio della perplessità che ingenera quell' ordine di cose, troviamo negli antichi tempi, benchè assai di rado, violata la regola dell'unanimità, e dichiarata concludente la maggioranza, puniti i membri della minoranza; talvolta limitato ad undici il numero dei voti necessari per la formazione del verdetto, e punito il dodicesimo dissenziente. Si giustifica dagli antichi scrittori la pena inflitta alla minoranza, avvertendo che se sette o più persone affermavano positivamente con giuramento di aver visto nel possesso di una terra una certa persona o i suoi antecessori, potevasi ragionevolmente presumere che gli altri vicini avessero anche conoscenza del medesimo fatto, e che perciò, rifiutandosi di concorrere al verdetto della maggioranza, eran rei di contumacia, se non di spergiuro. Ma tutti cotesti espedienti non attecchirono, ed ai tempi di Edoardo III fu deciso formalmente che un verdetto pronunziato da un numero minore di 12 giurati fosse nullo, e che la corte dovesse menar seco i giurati finchè non si accordassero. Dichiareremo in appresso per quali ragioni si sia insino ad ora mantenuta nella giurisprudenza inglese la regola intorno all' unanimità dei giurati.

La unanime attestazione dei giurati era concludente,

ed ecco la forma della sentenza: « *Assisa venit recognoscendum si Robertus filius Walteri injuste et sine judicio dissaisavit Isabel de Benninton de libero tenemento suo in Benninton infra assisam. Juratores dicunt quod non dissaisavit eum ita. Judicium Robertus teneat in pace; et Isabel pro falso clamore sit in misericordia (Rotuli Curiae Regis).*

La prima menzione di un giudizio per assisa occorre nelle costituzioni di Clarendon, dell' anno 1164, ove è provveduto che alcune dispute fossero determinate innanzi al primo giustiziero del Regno col verdetto di dodici uomini legali (*recognitione duodecim legalium hominum*).

Era poi uno degli articoli della magna carta (1215), che i processi legali non avessero a tener dietro alla corte ambulatoria del re, ma dovessero discutersi nelle contee ove erano le terre disputate. Per la qual cosa il re mandava in ciascuna contea, quattro volte all'anno, due giustizieri; i quali, con quattro cavalieri della contea, convocavano le assise. In queste non erano citati altri, fuorchè i giurati e le parti (*nisi juratores et duae partes*).

Dapprima la magna assisa non fu usata in altre quistioni che in quelle del ricupero delle terre, delle quali fosse stato spogliato l' attore, o nei richiami intorno lo stato civile; ma poichè il processo che serbavasi nelle altre cause non era sostanzialmente diverso, e l'assisa altro anzi non era che una forma più scolpita della *jurata*, così man mano la detta forma si estese pure a tutte le altre controversie.[1]

[1] È assai difficile determinare con esattezza il vero

Quanto ai reati abbiamo già detto che, per l'istituzione della mutua garentia, i vicini fossero in obbligo di presentare i malfattori alla giustizia, e com'essi stessi concorressero a dichiarare la reità o la innocenza dell'accusato. Ma per le ragioni innanzi discorse questi obblighi che incombevano dapprima a tutti i vicini, ricaddero in appresso sopra alcune persone soltanto. Le costituzioni di Clarendon (1164) ritrassero questo mutamento. Fu in esse prescritto che se, avvenuto un reato, si credesse che nessuno volesse accusare il reo, lo sceriffo, sulla richiesta del vescovo, avea il debito di far giurare dodici uomini legali del vicinato, alla

senso dell'espressione che s'incontra frequentemente negli antichi scrittori inglesi: Assisa *vertitur in juratam*. Le seguenti maniere di dire che si trovano nei medesimi scrittori, provano che veramente dovea correre qualche differenza tra l'assisa e la giurata: *Utrum recognitio procedere debeat in modum assisae, vel juratae.* — *Capienda erit assisa in modum assisae; secus vero si in modum juratae.* (Bracton, IV, c. 19; Fleta, IV, c. 9). — L'opinione più probabile sembra questa: che si dicesse di mutarsi *l'assisa* in *jurata*, quando le quistioni che si portavano innanzi ad essa erano fuori la primitiva competenza dell'assisa. Così se cadesse disputa intorno a terre o case consacrate, non ci potea essere per queste l'azione pel possesso, non essendo le dette cose capaci di proprietà; e quindi tal controversia portata innanzi l'*assisa*, la facea mutare in *jurata*. *Cadit assisa et non breve, et vertitur assisa in juratam ad inquirendum de trasgressione, si facta fuerit in re sacra, quia nulla ibi est dissaisina ut per juratam emendetur trasgressio.* (Fleta, IV, c. 14). Questa opinione è confortata dalla considerazione, che allargatasi la competenza dell'assisa, è venuta meno la distinzione tra essa e la giurata.

presenza del detto vescovo, e costoro dovean dichiarare il vero secondo la loro coscienza.[1]

Quella dichiarazione avea gran valore, ma nelle dette costituzioni non vedesi estimata con precisione, e dai fatti posteriori sembra che in essa fosse ancora confuso insiem con l'accusa il giudizio.

In un parlamento tenuto a Clarendon, sotto il regno di Enrico II, fu statuito che se fosse alcuno accusato di omicidio, furto, incendio, fellonia, col giuramento di dodici cavalieri del centinajo, o, in difetto di cavalieri, col giuramento di dodici uomini liberi e legali, era sottoposto all'esperimento dell'acqua, e se gli riusciva contrario, gli si dovesse tagliare un piede. Ma ancora quando l'esperimento aveva un esito favorevole, ove si trattasse di omicidio o fellonia, era obbligato ad esulare dal regno. Ciò dimostra che la dichiarazione dei dodici cavalieri o dei dodici uomini liberi e legali della contrada *(per patriam)*, era accusa, perchè dava luogo ad un esperimento e significava ad un tempo un giudizio, poichè bastava, almeno nei reati maggiori, a far cacciare in bando l'accusato, anche quando un esperimento lo avesse chiarito innocente.

In questo procedimento può già riconoscersi l'assisa; ma perchè meglio si recasse in atto e si determinasse era sufficiente sottrarlo all'arbitrio dello sceriffo,

[1] *Et si tales fuerint qui culpantur, quod non velit vel non audeat aliquis eos accusare, vicecomes requisitus ab episcopo, faciet jurare duodecim legales homines de vicineto, seu de villa, coram episcopo quod vide veritatem secundum coscientiam suam manifestabant— Const. Claren.*, art. VI.

rendendolo regola costante per tutti i giudizi penali. Ciò fu tentato coi nuovi ordinamenti di Riccardo I nel 1194 e condotto a compimento nel 1272 sotto il regno di Edoardo I. Fu allora prescritto che il baglivo, per facilitare il giro delle giustizie, doveva scegliere quattro cavalieri, i quali eleggevano dodici dei migliori uomini (*duodecim de melioribus*) di ciascun baliaggio. Costoro aveano l'incarico di presentare alla giustizia tutti quelli che avessero commessi delitti, e di denunziare ogni caso di morte sospetta.[1]

Quindi ciascun di loro prestava il seguente giuramento: *Udite questo, o giustizieri, che io dirò il vero di tutto ciò che voi mi dimanderete da parte del re, ed eseguirò fedelmente il mio ufficio. Così Dio mi aiuti.*

Allora ponevasi nelle loro mani una lista in cui erano indicati tutti i delitti dei quali i giustizieri aveano avuto notizia (*capitula coronae*), ed interrogati intorno a ciascuno di tali delitti, doveano rispondere con verità ed esattezza. Erano essi detti *juratores*, o *jurata patriae*.

Ecco stabilita fermamente l'assisa. Può dirsi che l'ufficio di accusatore si fosse a quel tempo già distinto dall'ufficio di giudice, poichè l'obbligo che hanno i *juratores* di denunziare i delitti è sceverato da quello di rispondere alle interrogazioni del giustiziere; ma per verità rimangono ancor essi congiunti nelle stesse

[1] Ecco la formola di siffatta denunzia: *Juratores dicunt quod in bosco Cesterhunt fuit quidam homo inventus occisus et nescitur quis fuerit.* (*Rotuli Curiae Regis*).

persone. Ma siffatta distinzione, benchè ideale, preludeva con sicurezza alla separazione reale di quei due poteri, tanto tra loro diversi. Quindi, chiarendosi di mano in mano la incompatibilità di quei due ufficii, naturalmente avvenne col progresso del tempo, come meglio vedremo in appresso, che si stabilisse un doppio ordine di *juratores,* cioè dodici per accusare, ed altrettanti per determinare i fatti dei quali era taluno accusato.

Quando l'uso dell'assisa si sparse e diventò generale, esso dovette necessariamente agevolare anche la distinzione, raccomandata dalla ragione, fra l'ufficio di giurato e quello di testimone.

I vicini, come abbiamo dimostrato, concorrendo al giudizio, determinavano con le loro dichiarazioni il fatto. Però riguardandole come testimonianze, si poteva affermare, come pure si solea, ch'esse erano *conclusive,* nè avrebbe errato chi stimandole come un giudizio, lo avesse detto autorevole. Ci era adunque ad un tempo in esse il testimone ed il Giudice.[1] Or era importante che questi due ufficii, uno richiesto da un bisogno logico e l'altro da un bisogno politico, si segregassero; al che contribuì efficacemente la nuova forma dei giudizi. Era naturale, come abbiam notato, il pensare che il vicino potesse aver notizia della vita e dei fatti de' litiganti meglio di ogni altro; ma allorchè

[1] Quindi negli antichi scrittori la dichiarazione dei giurati si chiama talvolta *attestatio* (*auditis eorum attestationibus*), ed egualmente *testimonium* o *veredictum*, GLANVILL, *Tract. de leg.*, II, c. 6, 4; V. c. 4; IX, c. 11, § 2.

non concorrevano più al giudizio tutti i vicini, ma alcuni soltanto, anzi allorchè quei pochi che venivano al giudizio non eran propriamente scelti dal vicinato, ma da un distretto giudiziario a cui apparteneva il litigante, era facile ad avvenire e a prevedere che altri, fuori di quelli che intervenivano come *juratores*, avessero la conoscenza dei fatti, e che a costoro mancasse. Quindi abbiam visto come in tali casi si aggiungessero ai giurati altre persone le quali avessero tale conoscenza. Questo sistema fa supporre per verità che non si fossero scorti ancora come ripugnanti l'ufficio di giudice e quello di testimone; nondimeno la distinzione era implicitamente contenuta nell'ordinamento dell'assisa. Onde facendosi più chiaro il concetto dei detti ufficii, dovea necessariamente quella distinzione più ricisamente scolpirsi nei fatti.

Ciò avvenne, ma gradatamente, ed in mezzo a quelle incertezze che accompagnano sempre ogni innovazione e che rivelandosi nell'ordine dei fatti, confondono spesso il giudizio di coloro che si fanno a valutarli. Però non è facile determinare con precisione per quali vie si operasse nelle leggi la detta distinzione; nè per verità questa conoscenza è di grande importanza. Le vie indicate dagli scrittori possono essere vere o false, senza che ciò scemi in nessun modo la verità dei principii su cui si fonda la istituzione dei giurati, e la sua successiva esplicazione. Esse appartengono a quella parte accidentale e transitoria del diritto, nel campo della quale si deve entrare con molto sospetto, e con la persuasione che la sentenza più probabile dee tenersi per più fondata.

Ecco quali fatti, secondo pensa Forsyth, han potuto dare occasione alla distinzione tra i giurati e i testimoni. La regola che il verdetto dell'assisa e della giurata si fondasse sulla conoscenza personale di coloro che la costituivano avea qualche eccezione. Nei tempi di Glanvill il modo di provare un atto di cui s'impugnava l'esecuzione, era il combattimento, ed uno di coloro ch'erano intervenuti nell'atto era il campione di chi ne dimandava l'esecuzione. Allorchè il duello cadde in disuso, le dispute intorno agli atti, nei quali erano intervenuti testimoni, si determinavano con le loro dichiarazioni, e l'opinione generale è ch'essi erano inchiusi nel giurì e formassero parte della lista. Forsyth riferisce due antichi statuti, i quali confermano questo fatto (p. 150). Da ciò egli deduce che cotesti testimoni, dapprima uniti coi giurati, probabilmente si distinsero da essi in appresso e che di qua prese origine la separazione tra i giurati e i testimoni. Forse è stato così, ma io ripeto non esser per nulla importante definire con precisione il modo occasionale e contingente onde venne in luce un provvedimento. Ciò può tornare giovevole a certificare il fatto o a chiarirne la cagione; ma il fatto intorno a cui ragioniamo è indubitato, e la cagione è manifesta. I documenti riportati da Forsyth, dai quali si dimostra che i testimoni degli atti facessero parte del giurì, mi sembrano importanti perchè essi provano che non la conoscenza dei fatti fosse stata la condizione sostanziale del giurì, anche quando si credeva che il verdetto dovesse poggiare sopra la detta conoscenza; che però siffatta credenza era ancora abbastanza forte per operare che la dichiarazione dei testimoni intanto

potesse avere autorità, in quanto essi fossero stati aggiunti ai giurati.

Ci sono due capitoli di Fleta intorno alle prove degli atti, nei quali i *testes* si trovano chiaramente distinti dalla *patria,* dai *juratores* e *recognitores.* Così: *Si testes et juratores dicant quod cartam illam numquam viderunt.* — *Cum autem testes et recognitores in curia comparuerint.* — *Probari enim poterit carta alio modo quam per testes et per patriam, sicut per collationem sigillorum (De fide cartarum,* c. 33; *De probatione cartarum,* c. 34). Nelle ordinanze indirizzate allo Sceriffo per citare i giurati era anche avvertito di citare i testimoni. Eccone il tenore:

Rex vicecomiti salutem.

Summone etc. A. B. etc., testes nominatos in carta quam D. in curia nostra protulit etc. Et praeterea tot et tales tam milites quam liberos et legales homines de visineto, quod sint coram, etc. ad recognoscendum super sacramentum suum si, etc.

Dalla trascritta ordinanza è provato che i giurati eran distinti dai testimoni, sebbene non sia manifesto se questi facessero, o no, parte del giurì. La loro presenza era necessaria, e certo cotesta separazione esisteva ai tempi di Edoardo III; perocchè sebbene negli annali di quel tempo si trova frequentemente usata dagli scrittori la frase: *i testimoni erano aggiunti all'assisa,* pure si distinguono da quella. In effetto in un passaggio nel quale occorrono le dette espressioni, si legge che un testimone era ricusato come parente del litigante; ma la ricusa fu rigettata per la ragione: *che il verdetto non sarebbe dato dai testimoni, ma*

dai giurati dell'assisa (Phillips, *Des pouvoirs et des obligat. des jurys*); e si riconosceva che quando il verdetto era contro le testimonianze, la parte perdente poteva accusare i giurati.

Sebbene l'ufficio di testimone si fosse distinto da quello di giurato, nondimeno per molto tempo rimasero nella pratica quelle regole che derivavano dall'antico stato di cose. Così per lunga stagione fu ancor stimato che i giurati avessero a pronunziare secondo la loro personal conoscenza, e che fossero scelti tra coloro ch'erano più vicini al luogo della disputa. Fortescue, il quale era lord cancelliere nel regno di Enrico VI, descrive il giurì in modo quasi affatto corrispondente a quello che vedesi al presente; se non che dalle parole di Fortescue si ricava che i giurati poggiavano il loro verdetto sulla conoscenza personale, e che perciò erano scelti tra le persone più vicine al luogo in cui era accaduto il fatto che dava occasione al giudizio. (*De Laud. Leg. Angl.*). Ci sono parecchi esempi in cui il processo fu annullato perchè i giurati non erano stati scelti dalla parrocchia più vicina al luogo del delitto. Da ciò seguiva la regola che in qualche caso i giurati potessero dare il verdetto senza ascoltar testimoni, poggiandolo alla propria conoscenza, e l'altra che gli abilitava a pronunziare contro le testimonianze. Al mantenimento di queste regole contribuiva la facoltà che avea la parte perditrice di accusare i giurati quando il loro verdetto non fosse stato conforme al vero; perocchè il giurato che per personali notizie era convinto della falsità delle testimonianze, potea temere che seguendole, si troverebbe esposto ad una

grave accusa. Ma poichè era più pericoloso concedere ai giurati la facoltà di non tener conto delle prove che offrivano i litiganti, che costringerli ad attenervisi, così di mano in mano cadde la regola che i giurati dovessero pronunziare secondo la loro conoscenza, e venne meno la facoltà dei litiganti di accusarli per verdetti contrarii al vero.

Quindi s'introdusse il costume che quando un giurato avesse avuta notizia di fatti importanti, innanzi di giurare egli doveva rivelarli alla corte. A questo punto la distinzione tra il giurato e il testimone era nettamente scolpita; e la giurisprudenza, formolando le regole che ne seguivano, stabiliva che il verdetto de' giurati dovesse poggiare sopra le prove offerte e discusse innanzi la corte. Il qual nuovo principio, importante garentia di pubblica sicurezza, si abbracciò così tenacemente alla istituzione del giurì, che se in altri tempi fu potuto annullare un giudizio perchè i giurati non erano stati scelti dal luogo più prossimo alla causa, cioè perchè si presumeva che altri avessero potuto esser meglio informati, oggi si annullerebbe invece il giudizio, se il magistrato dicesse a' giurati ch'essi possono dispensarsi di esaminare le prove arrecate da' litiganti e pronunziare secondo la propria conoscenza. E quando sgombrò il concetto che i giurati avessero a giudicare secondo la propria conoscenza, necessariamente si dileguò la regola che si dovessero scegliere fra i più prossimi vicini.

Gli atti legislativi dimostrano evidentemente questa graduale trasformazione del giurì. Da uno statuto, pubblicato sotto il regno di Enrico VIII, era prescritto

che lo sceriffo dovesse inviare almeno sei persone del centinaio, e con altro statuto di Elisabetta fu provveduto che non si accettasse su questo punto niuna ricusa per questa ragione, se tra i giurati ce ne fossero due della centuria. Nel quinto anno del regno di Anna fu stabilito che in tutti i processi che si sarebbero agitati nella corte di Westminster, i giurati potevano eleggersi da tutta la contea, e questo provvedimento da uno statuto di Giorgio II, rinnovato da Giorgio IV, fu esteso a tutte le corti del regno. Nondimeno gli scrittori inglesi, tenacissimi delle loro tradizioni, non hanno mai cessato di raccomandare che i giurati si scelgano tra i vicini; benchè tutti riconoscano che non sarebbe pertanto nullo un giudizio al quale non avessero preso parte gli abitanti del vicinato.

Sicchè, raccogliendo in brevi parole le cose sinora esposte, possiam dire che chiunque discorra con la mente la storia de'giudizi inglesi, li vedrà dapprima celebrati in un placito, convocato e retto da un capo, e composto dal concorso di tutti i vicini, la voce de'quali esprimeva ad un tempo l'accusa, la testimonianza, il giudizio, e si diceva *veredictum visineti.* Vedrà in appresso quel capo mandato dal re, procedere con norme certe, investito cioè di una parte di quel potere che sovrastava a tutto il regno, ed incaricato di fare adempiere e di osservare egli stesso i decreti di una volontà autorevole in tutto lo Stato; e concorrere insieme con esso alcuni solamente de' cittadini, cioè i *migliori,* i *probi,* gli *esperti in legge,* il cui ufficio, man mano sciogliendosi dagli altri co' quali era prima confuso, si risolve in ultimo in quello di giudice. Essi non sono

i vicini de' litiganti, ma i loro concittadini, e la loro voce è il giudizio della patria, *jurata patriae.*[1]

Le leggi che ritraggono il corso di siffatta istituzione, aiutate da maggiori studi e dall'esperienza, via via

[1] Questa continua e graduale esplicazione del giurì, non avvertita dagli scrittori, ha confuso le loro menti quando si sono messi a voler determinare il tempo preciso in cui era nata quella istituzione. Basta in effetto notare l'incertezza che s'incontra, intorno a questo punto, negli stessi scrittori inglesi, i quali dovrebbero esserne meglio informati, per persuadersi della poca fede che meritano le opinioni di quei pubblicisti di altre parti d'Europa, i quali non dubitano di poter definire il vero tempo in cui il giurì inglese venne in luce. Adam dichiara « che in Inghilterra il giurì si appoggia ad una tradizione così antica, che non se-ne possa in nessun modo conoscere la origine » (*Treatise on Trial by juriy in civil causes*). — Blakstone afferma che sia « un giudizio stato usato in Inghilterra da tempo immemorabile, e che sembra essere stato coevo col suo primo civile governo. » Ed aggiunge: Esser certo che il giurì era in uso fra le più antiche colonie sassoni « (*Comm.*, III, 23). Turner dice parimenti che il giudizio per giurati era nei costumi degli Anglo-Sassoni. (*Hist. of the Anglo-Saxons.* III, 223. — Altri scrittori per contrario attribuiscono la istituzione del giurì a' Normanni, e riportano la sua costituzione al tempo della conquista. Così pensano Ducange, Hükes, e con più abbondanti ragioni si sforzano di provare Reeves *(Hist. of the English. Law.* I, c. 1; II, c. 2), e Stephen (*Comment.*, III, 349). Palgrave asserisce che di un tribunale di testimoni giurati, scelti dalle corti popolari e destinati a definire a chi spettasse la proprietà, vi sieno tracce nel periodo Anglosassone; ma che nelle cause criminali il giurì sembra essere stato sconosciuto fino ai tempi del conquistatore *(Rise and Progress of Engl. common wealth,* I, 256). Spelman dichiarava apertamente essere incerto se l'origine del giurì si dovesse

sempre meglio la definiscono. Or quali sono le ultime determinazioni di cui l'hanno esse improntata? Come è ordinato e composto il giurì? Quali sono i diritti ed i doveri de' giurati? Stimiamo necessario per fornire una idea compiuta di questa istituzione, rispondere a tali dimande.

ripetere dal sistema giudiziale de' Sassoni o de' Normanni (*Gloss.* v. *Jurata*). Ebbene in questa incertezza di un uomo dottissimo, e nella discordanza in cui cadono tutti gli altri scrittori, è la miglior prova del nostro assunto. Tutte le opinioni sin qui riferite possono considerarsi come vere e come false ad un tempo, secondochè il nome di giurì si voglia attribuire piuttosto ad un punto che ad un altro di quel graduale sviluppamento delle istituzioni giudiziarie che avevano gli Anglo-Sassoni, e le quali, modificandosi di mano in mano, pervennero a quella forma in cui oggi le vediamo. Certo è possibile precisare un tempo in cui la detta forma acquistò più consistenza ed una fattura meglio corrispondente alla odierna; ma ciò non importa che il giurì nacque allora; e chi vinto dalle apparenze lo afferma, vede tosto affacciarglisi alla mente molti fatti che ripugnano all'opinione già presa, e, s'è sincero, dee dichiarare, come fece Spelman, la perplessità dell'animo suo.

SEZIONE II.

Della determinazione del Giurì inglese.

Perchè riesca più chiara l'esposizione che qui imprendiamo, sarà essa distribuita nelle sue principali parti, che verremo distintamente descrivendo ne' seguenti paragrafi.

I.

Della formazione del Giurì.

Abbiamo già ricordato come, allorchè si cominciò a surrogare alla piena riunione de' cittadini un determinato numero di essi, lo sceriffo era incaricato di scegliere quattro cavalieri, i quali dovevano eleggere per giurati dodici cavalieri o dodici uomini probi ed esperti in legge. L'integrità e la sufficienza de'giurati, secondo questo sistema, veniva garentita dalla confidenza che si aveva nello sceriffo e ne'quattro cavalieri da lui eletti. In appresso cadde in desuetudine l'uso di scegliere i quattro cavalieri, e lo sceriffo nominava direttamente i giurati; e per evitare la corruzione, uno statuto di Eduardo III prescriveva di sceglierli tra le persone più agiate e più degne della pubblica fiducia. Di mano in mano furono dalla pratica meglio determinate le condizioni de'giurati; e più chiaramente sono state definite nell'atto de' 22 giugno 1825, ch'è oggi in vigore.[1] Per

[1] Le disposizioni intorno al giurì inglese si trovavano sparse in 85 statuti, i quali erano gli uni dagli altri e più ancora dalla pratica abrogati, modificati, spiegati.

esser dunque giurato, secondo il detto atto, è necessario avere 21 anno almeno, e non più di 60;[1] possedere una terra che dia una rendita di 10 lire sterline, o tenere a colonia, per 21 anno almeno, una terra che renda 20, o pagare l' imposta de' poveri, o abitare una casa che abbia almeno 15 finestre.[2] Sebbene avessero le dette condizioni, pure non possono esser notati sulle liste e sono dispensati dal servigio di giurati i procuratori, i giudici delle corti di Westminster; tutti coloro che sono addetti alla chiesa e che sono astretti agli ordini sacri; tutti i membri del fòro che esercitano effettualmente il loro ufficio; tutti i membri del collegio reale de' medici di Londra; tutti i chirurghi, membri di uno de' collegi reali di Londra, di Edimburgo o di Dublino, i quali esercitano realmente la loro professione; tutti i domestici che servono nella casa del re, de' suoi eredi e successori, ed altri moltissimi, come può vedersi nell'art. 2 dell' atto 22 giugno 1825.

In ogni contea, *riding*, d'Inghilterra o del paese di Galles il *clerc of the peace*, nella prima settimana del

Nel 1825 Peel propose un nuovo statuto col quale furono confermati gli antichi in tutte quelle parti che erano ancora in uso, sanzionate le innovazioni introdotte dalla giurisprudenza e colmate molte lacune. Però io mi atterrò, nella esposizione che qui mi propongo di fare, al detto statuto, il quale ci lascia intravedere l'antica fattura del giurì, che non è stata da questo sostanzialmente alterata, e ci porge ad un tempo la notizia delle vere condizioni a cui è oggi pervenuta la detta istituzione.

[1] Prima si poteva essere giurato fino a 70 anni.

[2] Occorrono parecchie modificazioni ed eccezioni a coteste regole, come può vedersi nell'art. 1 e 50 dell'atto del 1825.

mese di luglio di ciascun anno, è obbligato di fare un *warrant* agli altri constabili o uffiziali corrispondenti di ciascun *hundred, lathe wapentake,* ingiungendo loro di commettere a' *churchwardens* e ispettori de' poveri delle varie parrocchie e agl' ispettori de' poveri de' varii *townships* la compilazione d' una lista nella quale fossero registrati i nomi di tutti coloro che possono essere giurati a'termini di legge. La detta lista debb'esser compiuta innanzi il primo dì del seguente settembre (Art. 5, 6, 7). Formata la detta lista, rimane affissa durante le tre prime settimane del mese di settembre sulla porta delle chiese, e approvata o corretta per le omissioni o aggiunzioni contrarie alla legge, in una riunione che appositamente terranno i giudici di pace negli ultimi sette giorni di settembre, sarà depositata presso lo sceriffo. A costui è indirizzato dal magistrato il *writ* di *venire facias juratores;* ed egli allora ricava dalla lista generale una seconda lista che dee comprendere non meno di 48 nomi, nè più di 72, eccetto che il magistrato, in alcune congiunture, non richiegga un numero maggiore o minore di giurati (Art. 15). I giurati eletti dallo sceriffo debbono essere avvertiti di presentarsi alla corte dieci giorni prima del dì in cui debbono colà riunirsi, e tre giorni prima, se si tratta d'un giurì speciale (Art. 17); e ciascuna delle parti, ne' sette giorni che precedono l'apertura del giudizio, ha il diritto di osservare i nomi de' giurati scelti dallo sceriffo (Art. 19).

Quando si è sul punto di giudicare una causa, il protonotario porrà in un' urna i nomi de' giurati indicati dallo sceriffo, e ne tirerà a sorte 12, da' quali sarà costituito il giurì (Art. 26).

Se uno o più di coloro il cui nome è venuto fuori dall' urna, sieno assenti, o legittimamente scusati, o ricusati, saranno surrogati con un nuovo tiraggio.

Colui ch' è debitamente citato come giurato, e non si presenta, senza allegare niuna giusta causa della sua assenza, è condannato al pagamento di un' ammenda. Se poi adduce una scusa, spetta al magistrato valutarne la ragionevolezza (Art. 51, 53, 54). Molteplici possono essere le cagioni di esenzione, ed esse sono determinate dalla legge. Così se sia stato messo nel novero de' giurati alcuno di coloro che si trovi nelle categorie escluse dalla legge e designate nell' art. 2, o se la persona il cui nome è stato sorteggiato, abbia tenuto l' ufficio di giurato nelle sessioni precedenti può rifiutarsi (Art. 42).

Il diritto di ricusa sembra sia stato in uso dal tempo in cui all' intero comitato si è sostituito un certo numero di persone. Glanvill ne parla come d' un diritto manifesto.[1] Or cotesto diritto si venne formolando nelle consuetudini inglesi in due distinte maniere, cioè o come ricusa generale che ha per oggetto di far respingere l' intera lista formata dallo sceriffo, o come ricusa speciale, la quale intende ad allontanare soltanto qualcuno de' giurati. La ricusa generale si fonda sopra ragioni d' incompetenza o di parzialità dell' uffiziale che ha compilata la lista; la speciale sopra ragioni personali a' giurati che si ricusano.

[1] *Excipi autem possunt juratores ipsi eisdem modis quibus et testes in curia Christianitatis juste repelluntur,* II, c. 12.

Ne' giudizi civili coteste ragioni debbono essere espresse e determinate: esse debbono essere tali da far presumere la parzialità del giurato, o la sua incapacità legale.[1]

Ne' giudizi penali, oltre la facoltà di poter ricusare come ne' giudizi civili, indefinitamente per cause determinate, comune all'accusatore ed all'accusato, costui può ancora ricusare un certo numero di giurati *perentoriamente;* così dicesi il ricusare senza allegar ragioni. Cotesto numero è di 35 nelle cause di alto tradimento, e di 20 nelle altre.

Se per l'assenza, la scusa o la ricusa de' giurati, non si ha più nella lista dello sceriffo un numero sufficiente per comporre il giurì, si completa dalle persone che assistono all' udienza, o prese dalla lista primitiva.

Quando in tal guisa il giurì è definitivamente costituito, i giurati prestano il giuramento, e si procede alla discussione della causa.[2]

[1] I motivi di ricusa pe' singoli giurati sono classati da Coke in quattro categorie: 1° *Propter honoris respectum*, come se un pari fosse stato inscritto tra i giurati; 2° *Propter defectum*, come se fosse alcuno de' giurati demente; 3° *Propter affectum*, allorchè il giurato fosse parente di uno dei litiganti; 4° *Propter delictum*, quando un giurato sia stato convinto d' un delitto che lo renda infame.

[2] Ecco una forma del giuramento: *Voi pronuncierete bene e sinceramente; voi farete una dichiarazione veritiera tra il nostro sovrano signore il re e l'accusato che vi è sottoposto, e voi renderete un verdetto conforme alla verità, secondo le prove che vi saranno date.*— Phillips, p. 373.

II.

Del Giurì di accusa.

Nelle cause penali, come abbiamo già notato, non si può spingere innanzi l'accusa senza una dichiarazione consentanea del gran-giurì. I giurati che occorrono all'uopo sono eletti dallo sceriffo sulla lista generale; ma per consuetudine la scelta cade sulle persone più importanti e più reputate. Lo sceriffo deve eleggerne 23. Non essendovi diritto di ricusazione contro il giurì di accusa, il numero di coloro che sono stati designati dallo sceriffo può ridursi per causa di assenza degli eletti o di legittima scusa. A qualunque numero ridotto, purchè non minore di 12, il giurì di accusa sarà validamente costituito, essendo questo solo necessario perchè un'accusa abbia corso, ch'essa sia convalidata dall'attestazione unanime di 12 giurati.

III.

Del Giurì speciale.

Egli sembra che avendo la giurisprudenza acquistate regole e forme più speciali, e sentito segnatamente in alcune controversie il bisogno che i giurati fossero uomini intelligenti, si cominciò ad invocare, in qualche caso, un *giurì costituito da persone elette*. Questo giurì è stato detto speciale. Si trova fatta una

dimanda per un giurì speciale nell'anno 1450. Nondimeno solamente negli statuti di Giorgio II s'incontra la prima ricognizione legislativa del detto giurì. In essi però se ne discorre come di un'usanza antica. —I membri del giurì speciale erano scelti da un uffiziale della corte fra i possessori di terre libere o *esquire;* e pagati da coloro che dimandavano il giurì speciale. — Ciò fece che una classe di gente miserabile e corrotta intendesse a mutare l'ufficio di giurato in mestiere: Phillips, ch'era nel 1817 uno de' sceriffi di Londra, indirizzava una lettera a sir A. Donald, querelandosi che i giurati *speciali* erano divenuti permanenti, essendochè venivano sempre nominate le stesse persone; e che ciò era contrario all'essenza dell'istituzione per giurati. Il lord dello scacchiere, rispondendo a Phillips, non negò gli abusi introdotti, ma s'ingegnava di scusarli.

Da ciò avvenne che siccome i giurati speciali ricevevano una ghinea, per disprezzo eran detti *guinea-man.* « Io ho conosciuto, dice uno scrittore citato da Rey, il *cocchiere* d'un personaggio ch'era stato fatto lord, pei servigi da lui renduti nell'amministrazione della giustizia. Il padrone investì i risparmi del suo servo all'acquisto d'un *free-hold* e ne fece di lui un legittimo *guinea-man* » (Rey, v. 2, pag. 55).

L'atto del 1825 ha riparato in parte agl'inconvenienti che si erano insinuati nella pratica del giurì speciale, avendo stabilito che anche i giurati speciali sieno sorteggiati. Ecco come si procede, giusta il detto atto, alla formazione del giurì speciale.

Ogni sceriffo deve ricavare dalla lista generale dei giurati i nomi di coloro che sono indicati in essa come

esquire, o di più alto grado, o banchieri o negozianti, e iscriverli per ordine alfabetico in una lista separata, la quale sarà intitolata lista de' giurati speciali (Art.31 dell' atto del 1825).

Ogni volta che una delle corti a ciò competente, ordinerà che un giurì speciale sia formato innanzi ad un suo uffiziale, costui indicherà il tempo e il luogo in cui sarà proceduto alla formazione del giurì; qui converranno le parti e il sotto-sceriffo, che recherà la lista del giurì speciale. Da questa lista saranno sorteggiati 48 nomi, e ciascuna delle parti avrà la facoltà di ricusarli immediatamente. Se la ricusa è stimata sufficiente dall' uffiziale destinato dalla corte, si trarranno a parte tanti altri nomi, quanti occorrono per completare il numero di 48; ove la lista del giurì speciale a ciò non bastasse, si sceglieranno gli altri, dal detto uffiziale, sulla lista generale. De' detti giurati ciascuna delle parti ne respinge 21; e così si riducono a 24. Possono le parti accordarsi per un giurì speciale. Ciascun giurato, che servirà in un giurì speciale, riceverà quel compenso che il giudice stimerà conveniente (Art. 33, 34).

IV.

Dei Giurì per gli stranieri.

Quando colui ch' è accusato d' un delitto qualunque è straniero, lo sceriffo invierà alla corte un numero di stranieri corrispondente alla metà del giurì, e se non ve ne saranno tanti nel luogo ove dee tenersi la corte,

invierà quei che vi si troveranno. I giurati stranieri non potranno esser ricusati per difetto di censo, ma si per le altre cagioni bastevoli a ricusare un nazionale (Art. 47).

V.

Delle attribuzioni dei Giurati.

L'istoria che noi abbiamo tessuta del giurì fa manifeste le vere ragioni che determinano l'indole delle sue attribuzioni.

Ci è accaduto altra volta di osservare, nè qui sarà superfluo di ripetere, come riportandoci col pensiero ai giudizi primitivi, essi ci si offrono spogli di quei sottili accorgimenti e di quelle intricate quistioni a cui conduce una svegliata intelligenza. Nè le condizioni sociali comportavano allora quelle dispute che sono oggi possibili. Pochi essendo gli oggetti della proprietà privata e scarse le relazioni tra gli uomini, qualche atto di violenza sulle persone o sulle cose, era l'unica cagione delle querele e de' piati de' cittadini; e come assai semplice era il subbietto delle dispute, semplice parimente era l'operazione de' giudici. Condannando ad una pena, ordinando la restituzione d'una terra, essi spedivano il loro incarico, e in tal maniera troncavano le contese e provvedevano alla tranquillità pubblica. Onde allorchè l'intera comunanza de' cittadini concorreva al giudizio, sia che per acclamazione o in altro modo esprimessero la propria opinione, il loro ufficio era

piano e spedito. Se noi ci facciamo ad esaminare la pronunciazione ch'essi rendevano ci sarà dato di vedere sciolte talvolta con essa molte e varie quistioni, senza la risoluzione delle quali non si potrebbe a' giorni nostri pervenire a quella sentenza, e che non pertanto erano certo lontanissime dal loro sguardo. Ma come, sviluppandosi l'intelligenza, si avvertono e si valutano molte cose che prima rimanevano inavvertite, e quindi sorgendo il dubbio, si sente il bisogno di far ricorso ad alcune prove, di praticare le opportune disamine, e di rendere una sentenza certa; l'operazione de' giudici diveniva di mano in mano più importante e più complicata. Per la qual cosa, se primamente la ragunanza di tutti i cittadini decideva in un tratto delle private contese, di poi, quando occorse la necessità delle prove, il giudizio ebbe un più lungo processo, acquistando maggior consistenza e meglio determinandosi gli atti da' quali era costituito. Però quando da una parte il potere governativo si era meglio raffermato e meglio ordinato; e d'altra parte un determinato numero di persone venivano surrogate all'intera ragunanza de' cittadini, l'ufficio della corte ci si rappresenta ancora più distinto da quello de' cittadini che insieme con essa concorrevano al giudizio. Costoro, siccome esperti della vita e delle pratiche dei loro vicini ed informati de' fatti del vicinato, attestavano o contraddicevano le allegazioni de' litiganti, e l'opinione ch'essi manifestavano definiva la lite; il magistrato la proclamava, e provvedeva che fosse eseguita. Questa è allora la parte di diritto che sembra più importante, e probabilmente la sola che si avverte.

Pertanto di grado in grado si distingue l' ufficio della corte da quello del giurato; ed attribuendosi a costui il solo carico di determinare il fatto disputato, l' altro toglie l' indirizzo del giudizio, l' applicazione di quelle massime che debbono regolarlo, e provvede alla sua esecuzione. Onde allorchè quelle massime che debbono governare i giudizi si svolgono, attribuendosi alla competenza del giudice, si mantiene al giurato la facoltà di definire il fatto. Non era invero possibile, facendo concorrere il popolo a' giudizi ch' egli vi prendesse altra parte, e quindi le regole; *ad quaestionem facti non respondent judices; ad quaestionem juris non respondent juratores.* Vedremo in appresso come erroneamente gli scrittori abbiano pensato, che questa regola, la quale è stata una conseguenza necessaria della partecipazione del popolo a' giudizi, sia invece la cagione della istituzione de' giurati; ma per ora dobbiamo rimanerci ad esaminarla per sè stessa, indipendentemente da ogni altra considerazione.

L' osservanza della regola innanzi accennata è stata più agevole ne' tempi andati di quello che sia al presente: onde negli antichi scrittori inglesi s' incontrano minori controversie, intorno alla separazione dell' ufficio del giudice da quello del giurato. Ecco in qual modo sono distinte da' giureconsulti inglesi le attribuzioni de' giurati da quelle del giudice. I giurati, dicono, debbono determinare il valore e i risultamenti della prova ch' è ad essi sottoposta: però spetta a' giurati definire tutti i fatti intorno a' quali si disputa. Appartiene al giudice sentenziare se la prova sia per legge ammissibile, dichiarare il suo valore legale, quante volte sia

stato questo stabilito dalla legge, sciogliere tutte le quistioni di diritto ed applicare la legge a' fatti ritenuti da' giurati.

Per quanto, a primo aspetto, cotesti insegnamenti sembrino piani, le difficoltà che v'incontrano coloro stessi che li danno, allorchè ne tentano l'applicazione, provano quanto scarso sussidio arrecano alla pratica de' giudizi.

Quando invero la legge abbia definiti gli elementi del contratto di vendita o del reato di frode, ed il giurì dovrà dire se ci ha vendita o frode, è indubitato che il suo verdetto implicherà necessariamente l'applicazione della legge. Raccomandano al giudice i giureconsulti inglesi d'instruire, in questi e in simiglianti casi, i giurati delle disposizioni di legge corrispondenti; ed affermano che questo si esegue nella pratica. Spesso avviene che lo stesso giurì sottoponga al magistrato i suoi dubbi per esserne rischiarato. Può ancora il giurì rimanersi a definire il fatto materiale, astenendosi di applicare ad esso la definizione legale. Questo dicesi *verdetto speciale*, per distinguerlo dal verdetto in cui si acchiude la risoluzione di tutte le controversie che si riferiscono al fatto, sebbene sieno quistioni di legge: questo secondo verdetto si dice *generale*. Ma se pure il sistema di scindere il convincimento intorno al fatto dalla stima giuridica di esso non fosse pericoloso, è rimedio inefficace quando dipende dal solo buon volere del giurì adottarlo o rifiutarlo.[1] Quale è intanto il rimedio allorchè

[1] Ecco un esempio di un verdetto speciale:
« E se sopra i fatti stabiliti nella maniera sopra

o il giudice trascura d'istruire i giurati intorno alle regole di diritto a cui debbono attenersi, o i giurati le manomettono? Noi risponderemo in appresso a siffatta dimanda; e sia sufficiente per ora il constatare, con l'autorità degli stessi scrittori inglesi che più caldeggiano la istituzione de' giurati, quanto sia mal sicura l'antica regola che il giurato deve rispondere alle sole quistioni di fatto ed il giudice a quelle di diritto. « Il verdetto speciale, scrive Phillips, è quello pel quale il giurì, invece di decidere la causa generalmente, determina soltanto il punto di fatto, e lascia indeciso il punto di diritto. Il giurì non è obbligato di rendere questa dichiarazione imperfetta; egli può decidere il punto di diritto, salvo la sua responsabilità se la decisione è erronea » (pag. 420).

« Io non posso negare, dice Forsyth, che in tutte le cause criminali i giurati hanno il potere di decidere ugualmente le quistioni di legge come quelle di fatto. Questa è una anomalia, ma può solamente occorrere quando essi dimenticano i loro doveri. La salvaguardia contro questa anomalia è il buon senso pratico. »

E quanto riesca incerta la pratica applicazione della detta regola, basterà a dimostrarlo questo solo

espressa, egli sembra ai giudici che quei fatti costituiscano un assassinio premeditato, allora il giurì dichiara sul suo giuramento che l'accusato è colpevole di assassinio premeditato; ma se sopra i medesimi fatti sembrerà a' giudici che quei fatti non costituiscano punto il misfatto così qualificato, allora il giurì dichiara che l'accusato non è colpevole di assassinio premeditato. » Grey, pag. 374. — Phillips riferisce (pag. 420) tutte le altre forme che può assumere il verdetto speciale.

esempio. Sa ognuno le lunghe dispute che si sono agitate in Inghilterra intorno alle attribuzioni del giurì nelle cause di *libello;* e ricorda ognuno l'atto di Fox, del 1797, inteso a porre fine alle precedenti controversie. Ora John Russell dice: « Per questo bill i giurati giudicano del fatto e della legge, spettando anche ad essi la quistione se lo scritto sia un libello. » E Forsyth osserva che l'opinione di Russell è inesatta, non già perchè non sia vero che nell' accusa per libello il giurato applica la legge; ma perchè questa medesima operazione deve fare il giurato giudicando di ogni altro delitto. « Il che, aggiunge lo stesso autore, è fatto chiaro dalla semplice lettura del detto bill, il quale uguaglia i giudizi per libello a tutti gli altri giudizi, e non proscioglie il giurato dall' osservanza delle regole di diritto che sono indicate dal giudice » (p. 290). Ma a noi accadrà altrove di discorrere ampiamente su questo punto.

VI.

Dei suffragi.

Per ritrarre l'indole del giurì inglese è opportuno aggiungere poche parole intorno ad una sua peculiar condizione, ch' è l' unanimità de' suffragi.

Non è essa dimandata nel giudizio di accusa, bastando per proseguire un giudizio penale contro l' accusato la sola maggioranza dei voti, ma è richiesta in ogni giudizio terminativo dato dai giurati. Abbiamo già fatto cenno all' origine di questa regola, onde qui ne

riguarderemo più dappresso l'efficacia. Ritenuto il principio che per provare un fatto controverso innanzi al giudice occorresse l'affermazione di dodici persone del vicinato, perchè fosse effettualmente determinato il loro numero, diveniva indispensabile stabilire la regola della unanimità. Ma evidentemente l'unanimità non poteva essere sempre spontanea, e sarebbe stata cosa strana il richiederla, senza fornire la corte del potere bisognevole per ottenere una dichiarazione unanime anche quando i giurati fossero discordi. Quindi accade di rinvenire sovente negli antichi scrittori inglesi la frase di *compellere ad concordiam* il giurì. Il mezzo che a ciò si usava era di lasciare i giurati *sine cibo et sine potu*, finchè non fossero stati concordi. Nessuno dubita dell'efficacia di questo mezzo; ma certamente molti avran dubitato della sincerità d'una opinione a cui il giurato era sforzato dalla fame o dalla sete. Ora forse non occorreranno più esempi simiglianti; poichè i giurati avranno fatto senno abbastanza per prevenire quegli strani esperimenti, accettando, pria d'esservi costretti dalla fame, un'opinione contraria a quella ch'essi hanno e che per lungo tempo avran tentato invano di far prevalere. Ma nondimeno anche oggi si può irridere alla legge che nelle cause civili dimanda l'unanimità; perocchè ognun vede che il legislatore non può reputare nel maggior numero de' casi di averla conseguita, senza far mostra di voler ingannare sè stesso. Quando coloro che allegano un'opinione contraria a quella della maggioranza, si saranno affaticati per un certo tempo a farla accettare, e stimeranno infruttuoso ogni altro tentativo, si piegheranno alla sentenza contraria, e quindi si dirà che il

giurì è stato unanime. Ma è questa unanimità reale, o solo apparente? E se è apparente, come non ci ha dubbio al mondo, si stimerà di poco momento il far portare ad un uomo la responsabilità di una opinione che non ha mai avuto, e di far pronunziare al giurato un giudizio contrario a quello che la propria coscienza gli suggerisce, quando egli è costretto a giurare di dare il suo verdetto secondo la sua coscienza?

Nondimeno non si può contraddire che la legge la quale dimanda l'unanimità nella pronunciazione dei giurati, garentisce una grande utilità: senza di che per vero non s'intenderebbe come avesse potuto per sì lungo tempo mantenersi. Essa assicura una piena discussione di tutte le opinioni. Le ragioni allegate dal giurato, che dissente dalla maggioranza, non possono esser trasandate con superbo disprezzo, quando alla maggioranza è pur bisognevole il voto della minoranza e deve sforzarsi di conseguirlo. Ma siffatto vantaggio potrebbe procacciarsi con temperamenti meno improvvidi. La regola della unanimità può non parer tale solamente nelle cause penali; perocchè potendosi fino ad un certo punto ritenere la discrepanza come prova del dubbio, sembra equo il dichiarare che senza l'unanime assenso de' giudici non vi sia piena certezza di reità, nè possa esservi condanna.

VIII.

Della revisione de' giudizi per giurati.

Il primo espediente a cui si rivolge la mente degli uomini, quando essi pensano a riparare le ingiustizie è quello di punirne gli autori: e noi abbiamo già ricordato che anticamente era data facoltà a' litiganti di accusare i giurati per un falso verdetto; quest'accusa si diceva *attaint*. Sottoponevasi ad un giurì composto di ventiquattro giurati; e se fosse stata trovata vera, i giurati convinti di falso verdetto, erano dichiarati infami, imprigionati per tutta la vita, i loro beni confiscati, le loro case bruciate. Coteste pene furono temperate dagli statuti di Enrico VII ed Enrico VIII; i quali sancirono la dichiarazione d'infamia e gravi ammende. Ma col processo del tempo si avverte che se il giurato ha pronunciato un verdetto ingiusto, ciò può derivare non solo da malvagio talento, ma anche da errore; e quando, migliorati i costumi, l'errore si dimostra più probabile causa d'una fallace sentenza, si scorge tutta l'inopportunità di mettere nelle mani de' litiganti un'arma formidabile contro i giurati; la quale riuscendo poco giovevole a chi l'usa, può rendere, con grave danno dei giudizi, ripugnanti i cittadini al nobile ufficio di giurati, e costoro titubanti e perplessi nell'esercizio del loro ministero.

Pertanto l'accusa contro i giurati cadde in desuetudine; di guisa che da due secoli non era stata mai più esercitata, quando l'atto del 1825 la dichiarò già estinta.

Impediti contro le persone de' giurati i reclami delle parti, aveano essi libero sfogo contro i loro atti. La legislazione inglese, procedendo assai lentamente in questa come in ogni altra parte, non ha ancora determinati e distinti con esattezza i mezzi co' quali si possono impugnare i giudicati; onde vi ha grande incertezza intorno a ciò, e molto è dato all' arbitrio del giudice. Nelle cause civili d'ordinario dipende dal magistrato a cui si ricorre consentire o rifiutare l' esame del richiamo; ma la giurisprudenza, che colà si osserva con molto scrupolo, ha inteso a determinare i casi ne' quali non può il magistrato rifiutare un nuovo esame della controversia. È notevole, per quanto si attiene al nostro scopo, che giusta la pratica inglese, la corte innanzi a cui ha proceduto un giurì civile, allorchè i giurati si sono allontanati da quelle regole di legge ch'ella ha loro dichiarate, ha facoltà di ordinare che la causa sia sottoposta ad un altro giurì. Laonde, nelle cause civili, è in potere della corte di garentire il litigante contro gli errori de' giurati.

Ne' giudizi penali la grazia del principe era il solo rimedio contro le ingiuste pronunciazioni de' giurati; e per uso costante le corti giudicatrici sottopongono alla umana considerazione del ministro degli affari interni ogni sentenza capitale, ed ogni altra della cui giustizia esse dubitano.

A somiglianza de' giudizi civili, si era pure introdotto l' uso nei giudizi penali che la corte stimando ingiusta la pronunciazione dei giurati, o persuadendosi di essere stata violata qualche legge, sospendesse la sua sentenza sul verdetto di colpabilità, rinviando

la causa ad un altro giurì. Cotesta pratica è stata in parte sanzionata da un recente statuto; il quale provvede che il giudice di pace, quando sia sorta nel corso del giudizio qualche grave quistione di legge, abbia la facoltà di sospendere l'esecuzione della sentenza, e di sottoporre la detta quistione alla corte del Banco o a quella dello Scacchiere. Ma come ognun vede ciò non costituisce un sistema generale per riparare le ingiuste pronunciazioni de' giurati, ed anche in que' soli casi in cui può verificarsi per legge, è commesso alla discrezione del giudice.

CAPO II.

DEL GIURÌ FRANCESE.

Per la Francia non è incerto, come in Inghilterra, il tempo in cui fu introdotto il giurì; poichè siffatta istituzione non si svolse in Francia per gradi e lentamente dalle antiche consuetudini, ma vi fu stabilita in un tratto, e compiutamente organata. Però vi apparve così determinata, come negli ultimi tempi soltanto si mostrava in Inghilterra. La dichiarazione de' giurati non fu mai in Francia la testimonianza del cantone o l'opinione del dipartimento, ma il *giudizio del paese*. Anzi, appunto perchè quella istituzione fu colà novellamente introdotta, ed atteso il maggiore sviluppo del diritto francese, più astratto e meglio determinato del diritto inglese, l'idea del giurì fu spinta in Francia ad una maggiore esplicazione, e recata in atto con forme più certe e meglio scolpite. Nondimeno sebbene, riguardando alle leggi, il giurì francese si mostri più innanzi del giurì inglese, pure non ha mai il primo conseguito quel pieno ed universale plauso che ha costantemente posseduto il secondo. Gli scrittori ne accusavano le leggi, e spesso sono state mutate. Pervenuti al potere, nel 1848, i repubblicani, composero essi una nuova legge a lor modo; poco appresso i medesimi autori di quella, maledicevano le sentenze del giurì. Ne accusavano il modo ond'era messa in esecuzione, ed anelavano ad una nuova riforma. Il più sicuro di tutti

i partiti, se fosse stato possibile, era di riformar gli uomini. Allorchè un'istituzione si è svolta gradatamente in mezzo ad un popolo, e si è in tal guisa connaturata con esso, trova nella educazione, nelle opinioni e nelle consuetudini di coloro che son destinati a rappresentarla, que' sostegni e que' temperamenti che l'avvalorano, la compiono, la rendono efficace ed autorevole, e che indarno possono procacciarsi con i soli ordinamenti di legge.

Seguiremo intanto nel discorrere del giurì francese il medesimo ordine serbato pel giurì inglese, e quindi distribuiremo il presente capo in due sezioni.

SEZIONE I.

Dello stabilimento del Giurì francese.

Nella famosa notte del 4 agosto, l'Assemblea nazionale francese avea votato per acclamazione l'annullamento delle giurisdizioni signorili, la soppressione della venalità degli uffici, lo stabilimento di una giustizia gratuita. Il decreto del dì 11 agosto sanzionò questi voti dell'assemblea.

La preeminenza degli antichi parlamenti, il loro potere politico, la resistenza che aveano talvolta opposta alla monarchia, la lotta sostenuta da essi contro la Chiesa, rappresentavano que' magistrati all'animo di coloro che anelavano al trionfo de' nuovi principii, come un'aristocrazia potente e pericolosa ch'era necessario di abbattere, ed essi furono mortalmente percossi. Diveniva pertanto necessario ricostituire un nuovo ordine

giudiziario; ed era inevitabile che in esso segnatamente si scolpissero que' principii da cui erano compresi gli animi di tutti, e che avendo lungamente agitato l'ordine politico, erano riusciti, in ultimo a sfasciarlo, l'uguaglianza civile, la libertà, e come garentia d'ogni beneficio, la partecipazione della nazione a' sommi poteri dello Stato.

Mà anche quando gli antichi istituti sono già vecchi e barcollanti, anche quando si rendono manifeste le basi su cui debbono innalzarsi i nuovi, se è agevole il distruggere, sarà sempre difficile l'edificare. Tanto ripugna all'umana natura il dipartirsi dalle sue consuetudini, e tanto anzi l'è impossibile adagiarsi in una condizione affatto difforme dalla precedente, che, quando anche si mostra nell'uomo più fiero il proposito di recidere il corso delle proprie tradizioni e rinnegare il passato, ponendosi a foggiare nuovi istituti, li cerca avidamente presso altri popoli, cioè nella storia; e intanto li accetta e durano, per quanto corrispondono alle proprie tradizioni: così, ingannando sè stesso, ricompone il suo passato, spoglio di quella parte ch'era già divenuta caduca, e sopra esso s'innestano le nuove propagini della civiltà. In tal guisa i Francesi, agitati e pieni di quella filosofia che avea inaugurata la rivoluzione, bestemmiando le tradizioni e maledicendo la storia, potettero per un istante accogliere il folle e temerario proposito di distruggere in un fiato tutte le credenze e le consuetudini, e stimarsi abili a creare un nuovo mondo civile; ma quando si misero all'opera, le istituzioni inglesi all'ombra delle quali gli abitatori di quel potente regno godevano da più tempo d'una

vera libertà, richiamarono principalmente i loro sguardi; e di quelle istituzioni, quella sola parte fu potuta introdurre nella Francia, ch'era corrispondente alle tradizioni e alle opinioni de' Francesi. Onde allorchè l'Assemblea nazionale imprese a rifare l'ordine giudiziario, la istituzione dei giurati, raccomandata dall'unanime voce degli scrittori inglesi, attirò le menti dei legislatori francesi. Intorno al giurì fu speso il maggior tempo che l'assemblea impiegò a discutere il nuovo ordinamento giudiziario; e di tutte le discussioni fatte su questo argomento, quelle sul giurì furono le migliori.

La proposta presentata da Bergasse agli 11 agosto 1789, sull'ordinamento giudiziario, benchè vaga ed incompleta, accennava a' giurati. Gli avvenimenti politici di quel tempo ne ritardarono la discussione. In appresso, rifatta e riordinata da Thouret, fu in parte sottoposta all'assemblea il 22 dicembre. Nella detta parte non era provveduto all'amministrazione della giustizia penale, ma nel rapporto che la precedeva dicevasi che in appresso sarebbe stata presentata una legge per la istituzione de'giurati in materia penale, aggiungendosi: « forse sarà opportuno che questa istituzione, ch'è domandata con istanza dal patriottismo, perchè acquisti stabilità sia indugiata dalla saggezza. » Ma molti membri dell'assemblea stimavano pericoloso ogni indugio, e reputavano che il giurì dovesse introdursi non solo nelle cause penali, ma ancora nelle civili. Quindi Thouret si affrettò a proporlo per le prime; ma parecchi, non essendo soddisfatti del suo lavoro, presentarono pur essi nuove proposte. Ciò fece Daport il dì 29 marzo 1790, e il 30 Chabroud.

Quasi uniformi tra loro queste proposte, differivano principalmente da quella di Thouret, perchè stabilivano la istituzione de' giurati per tutte le cause penali e civili.

Nelle discussioni che le seguirono, s'incontra, come era inevitabile, il vero mescolato al falso; ma ci sarà utile riassumerle brevemente. Così vedremo che molte opinioni erronee, che sono in voga a'dì nostri, non hanno neppure il merito della novità; e ci si faranno manifeste le vere ragioni per cui fu introdotta in Francia la istituzione de' giurati, delle quali parecchi scrittori si mostrano inconsapevoli.

Il concetto fondamentale della proposta di Duport era che la quistione di fatto dovesse distinguersi da quella di diritto; ed opinando egli che il bisogno d'introdurre ne'giudizi siffatta distinzione avesse causato la istituzione del giurì, dimandava che ogni giudizio fosse definito con l'intervento de' giurati.

A conforto delle sue opinioni allegava: che se il medesimo collegio fosse destinato a risolvere la quistione di fatto e quella di diritto, sarebbe spesso accaduto di vedersi data una sentenza contraria alla maggioranza de' voti; [1] che ogni giudizio è un sillogismo, del quale

[1] Ecco come lo stesso Duport spiegava questo suo concetto: « Ciascun giudice, manifestando la sua opinione, può esser determinato dalla verità dei fatti allegati, o dalla forza dei principii, cioè dalla legge. Un certo numero di giudici può esser determinato dal fatto, gli altri dalla legge; e intanto allorchè si raccolgono i voti, essendo obbligati ad abbracciare una delle due opinioni prevalenti, senza di che le quistioni sarebbero decise dalla maggioranza o dalla minoranza

il fatto è la maggiore, la legge la minore, e che bisogna esser d'accordo sulla prima innanzi di spingere più oltre il ragionamento. Qual uomo mai sarebbe così strano da proseguire a ragionare, quando gli fosse negata la maggiore? Eppure a questa stranezza si espone il giudice, forzandolo a risolvere ad un tempo tutte le quistioni; che distinta la quistione di fatto da quella

reale, il giudice che tenea per certo il fatto e dubbiosa la legge, e quello che credea manifesta la legge ed incerto il fatto, saranno messi nel medesimo novero, sebbene avessero opinione così diversa, com'è diverso il bianco dal nero; e il litigante che ha in suo favore la maggioranza nella quistione di diritto e la maggioranza nella quistione di fatto, perde la lite. Così per esempio: Pietro vorrà sottrarsi al pagamento d'un debito di suo avo, ed allega che suo padre ha rinunziato alla successione di suo avo, e di poi che i crediti contro lui dimandati non son legittimi. Paolo al contrario sostiene che non ci sia stata rinunzia e che il credito sia legittimo. Ecco due quistioni, una di fatto l'altra di diritto. Ci sieno 12 giudici: sette credono che manchi la rinuncia, ma quattro di costoro avvisano che il credito non sia legittimo. Gli altri cinque giudici stimano il credito legittimo, ma che ci sia stata rinuncia. Paolo dunque aveva sulla quistione di fatto sette giudici favorevoli, cinque contrarii, e sulla quistione di diritto otto favorevoli e quattro contrarii. Si raccolgono i voti: i quattro giudici i quali pensano che il credito non sia legittimo, ma che non ci sia stata rinunzia, e i cinque che pensano che il credito sia legittimo, ma che ci sia stata rinunzia, sono noverati insieme. Paolo perde la lite malgrado una maggioranza di voti nelle singole quistioni. » Ecco un altro esempio ricavato dalle materie penali: Pietro si querela de'termini ingiuriosi profferiti contro di lui da Paolo. Di quindici giudici nove portano opinione che la prova è concludente, ma cinque di essi pensano che

di diritto, non era conveniente commettere alla medesima persona la definizione di entrambe, non essendo da suporre che un uomo potesse applicare imparzialmente la legge ad un fatto che gli fosse sembrato dubbioso, mentre ciò torna agevole a colui che non avrà preso nessuna impressione del fatto a favore o contro l'accusato; che neppur conveniva affidare la determinazione del fatto e l'applicazione della legge a due persone appartenenti al medesimo ordine, essendo che agevolmente tra esse si propagano e divengono comuni gli errori ed i pregiudizi, nè la perfezione dell'ordinamento giudiziario potersi conseguire senza rendere impossibile quel solidazio che può stringersi tra i giudici per mantenere un pregiudizio o commettere una ingiustizia; che era pertanto indispensabile stabilire i giurati e i magistrati; che cotesti principii aveano uguale vigore ne' giudizi penali e ne' civili; che se la complicazione delle leggi impediva di prendere i giudici indistintamente da tutte le classi de' cittadini, ciò non potea valere per le quistioni di fatto, per le quali basta il buon senso, e che coloro che si trovano nelle medesime circostanze in cui sono le parti, possono

le parole di Paolo non esprimono una vera ingiuria. Gli altri sei giudici stimano ingiuriosi i termini, ma che non è punto provato che sieno stati profferiti da Paolo. Erano adunque a favore di Pietro nella quistione di fatto nove giudici contro sei: nella quistione di diritto dieci giudici contro cinque. Intanto i cinque che non riguardano le parole come ingiuriose, sebbene essi le giudicano provate, e i sei che le credono ingiuriose, ma non provate, si noverano insieme: ciò che importa undici voti contro quattro. Pietro perde la causa. »

risolverle anche meglio de'giudici; che i giurati definiscono le quistioni di fatto secondo il loro convincimento, mentrechè i giudici astretti a seguir la legge, debbono spesso far prevalere alla propria coscienza le assurde regole intorno al valore delle prove; che la istituzione de' giurati allontanerebbe da ogni giudizio la seduzione e la corruzione, impossibile pel giudice, il cui potere, limitato alla stretta applicazione della legge ad un fatto definito, rimane quasi privo di ogni arbitrio; impossibile pe' giurati appo i quali, per la brevità del tempo in cui tengono il loro ufficio, non hanno adito gl' intrighi de' litiganti, e da cui il diritto d'una libera ricusa rimuove ogni sospetto; che associando i cittadini all'amministrazione della giustizia, si fortificherebbe in essi il naturale sentimento del giusto, e si inspirerebbe ne' loro animi quella rigida probità, ch' è garentia efficace dell' adempimento di tutti i doveri, e della pratica di molte utili virtù; che la istituzione de' giurati era pure raccomandata dal bisogno di tutelare le libertà pubbliche, perocchè sottoponendo i tribunali al potere esecutivo, questo avrebbe di leggieri abusato della loro dipendenza a discapito della libertà, e facendoli indipendenti dal governo e dal popolo, diverrebbero essi stessi prepotenti e formidabili alle pubbliche libertà: onde era indispensabile che il popolo, confidando ad altri l'esercizio di que' diritti che non potea di per sè stesso esercitare, ritenesse il potere giudiziario in quella maniera in cui era possibile, circoscrivendo, col suo concorso ne' giudizi, l' ufficio del giudice tra limiti precisi e definiti. « In un paese, conchiudeva Duport, a noi vicino, e per lungo tempo il

solo libero in Europa, e in un altro che a' dì nostri ha acquistato la libertà, il giudizio per giurati nelle cause civili e criminali, è riguardato come il propugnacolo della libertà individuale. »

« Abbiate, aggiungea Chabroud, giurati e giudici di assise, e voi riformerete quella milizia spaventevole che circonda i tribunali; meno avvocati, meno procuratori, minor numero di citazioni, minor numero di processi. »

Le proposte di Duport e di Chabroud erano caldeggiate da molti membri dell'assemblea; onde surse il dubbio su quale delle tre proposte che si erano sottomesse alle sue deliberazioni dovesse aprirsi la discussione. Questo dubbio fu accresciuto dalla pubblicazione d'un opuscolo dell'abate Sieyès intitolato: *Prospetto d' un nuovo ordinamento della giustizia e della polizia in Francia.* Per troncare siffatte dubbiezze e per rendere ordinata la discussione, Barrère propose di stabilire una serie di quistioni principali intorno alle quali si sarebbe gradatamente deliberato. Questa proposizione fu accolta e decretata dall' assemblea il 31 marzo, e le due prime quistioni sottomesse alle deliberazioni dell'assemblea furono le seguenti:

1° Saranno stabiliti i giurati?

2° Saranno stabiliti nelle materie civili e nelle materie criminali?

Cominciò la discussione il dì 5 aprile. La maggioranza de' membri dell'assemblea opinava per lo stabilimento de' giurati, ma assai discordi erano le sentenze sul punto se quella istituzione dovesse pure estendersi ai giudizi civili; per modo che delle due quistioni

innanzi accennate, la seconda soltanto attirò le cure dell'assemblea. Alcuni parteggiavano per l'opinione di Duport e Chabroud, altri per quella di Thouret; e come abbiamo già riferito le principali ragioni su cui si poggiava la sentenza de'primi, così è ora necessario dare un breve ragguaglio delle considerazioni che mettevano innanzi i loro avversari; e tanto anzi è più importante aver notizia di queste, in quanto essendo state approvate dall'Assemblea, in esse son da cercare le vere ragioni che mossero gli animi de' legislatori francesi ad accogliere i giurati. A conseguire questo scopo basterà ricordare per sommi capi il discorso pronunciato da Thouret nella tornata del 6 aprile; il quale, tralasciando la quistione generale intorno allo stabilimento de' giurati, da pochissimi contraddetto, si fece a discutere soltanto se fosse opportuno introdurre questo sistema anche nelle materie civili.

Imprese dapprima l'illustre giureconsulto a mettere in sospetto gli animi de' suoi uditori contro quelle teoriche e quelle novità che avendo potenti attrattive, non fossero raccomandate nè dalle condizioni della legislazione, nè da quelle del paese, nè dall' opinione pubblica; e più accostandosi al suo argomento, osservò che gli Inglesi si lodavano principalmente del giurì sotto l'aspetto politico, riguardandolo come il più saldo propugnacolo delle loro libertà; che ciò era vero, poichè in Inghilterra i giudici erano scelti dal re, ma che questa considerazione non poteva avere in Francia uguale importanza, se si deliberasse che i giudici sarebbero stati scelti dal popolo; che riguardando la quistione sotto l'aspetto della più retta amministrazione della giustizia,

coloro che aveano osservato da vicino i giudizi inglesi, non se ne mostrarono in quanto a ciò molto soddisfatti, ed affermavano che l'ignoranza, l'inesperienza, i pregiudizi popolari, talvolta malignamente suscitati da potenti avversarii, e il difetto di quel tatto sicuro e chiaroveggente che si acquista con la consuetudine di giudicare, erano spesso cagione di gravi errori. Che il giurì, considerato come una garentia contro il costringimento che il giudice può imporre a certe opinioni e a certe azioni de' cittadini, abusando della sua autorità, cioè come garentia della libertà individuale, offriva un vantaggio sicuro ed inestimabile, essendo che gli antichi tribunali erano pervenuti a rendersi soggetti i cittadini mercè il diritto di vita e di morte ch'era nelle loro mani; che, abbattendo in Francia que' minacciosi tribunali, era necessario compiere l'emancipazione de' cittadini dalla magistratura, provvedendo che nessun giudice prepotesse sopra un cittadino con l'esercizio di un potere esclusivo sul suo onore e la sua vita, il che si ottiene mercè i giurati; che questa era la principale ragione, aliena affatto dalle risoluzioni che si poteano prendere per la medesima quistione ne' giudizi civili, la quale avea spinto il comitato a proporre i giurati nelle cause criminali; che inoltre si era pur considerato che per quanto il lungo esercizio era utile a formare un buon giudice nelle controversie civili, altrettanto era nocevole nelle cause criminali, attutendo nel magistrato quello scrupolo zelante, quella minuta diligenza nella ricerca del vero e quella solerzia diligente nell'esame delle prove, che sono vivissime in chiunque tenga per breve spazio di tempo l'ufficio di giudice; che

la sicurezza e la libertà individuale non sono punto minacciate dall'autorità de' magistrati civili, i quali, giudicando sopra interessi pecuniari, non potrebbero riuscire nè infesti alle libertà pubbliche, nè temibili a' privati cittadini; e d'altra parte, spogli d'ogni ingerenza politica, soggetti alla vigilanza della legislatura ed al giudizio degli elettori, non oserebbero abusare del loro potere; che se anche queste garentie non allontanassero ogni pericolo, non sarebbe meglio schivato istituendo i giurati, perocchè rimarrebbero sempre in potere del giudice le quistioni di dritto che sono le più importanti ne' giudizi civili, e l'indirizzo che debb' esser dato a' giurati nel risolvere le quistioni di fatto; che il mezzo di evitare i danni i quali derivano dalla confusione della quistione di fatto con quella di diritto consiste nella separazione delle dette due quistioni, il che propriamente si attiene alle regole che debbonsi prescrivere nella procedura, qualunque sia l'ordinamento e la composizione de' collegi giudiziari; che se il giurì presenta attuata nella pratica dei giudizi la teorica della separazione tra il diritto ed il fatto, ciò non prova l'impossibilità di pervenire a' medesimi risultamenti per altre vie; e se l'ordinanza del 1667 prescriveva doversi pronunziare innanzi sulle nullità e poi sul merito della causa, e ciò si praticava senza difficoltà, non era da credere che non si potesse prescrivere ai giudici di non risolvere le quistioni di diritto innanzi di aver definito il fatto, il che sperderebbe tutti quei pericoli e quei danni che porta la confusione di tali quistioni; che sarebbe troppo severo il dire che queste operazioni non potessero esser confidate alla medesima persona;

perocchè se nel criminale il giudice che avesse votato nella quistione di fatto a pro dell'accusato, con gran pena si indurrebbe a condannarlo quando si tratta di applicare la legge, nelle cause civili non accade altrettanto, ed il giudice che ha votato per la nullità di un atto, quando è per contrario stabilita la sua validità dall'avviso della maggioranza, non ha ritegno, nè preoccupazione nell'esaminarne il contenuto.

« Raccogliendo le osservazioni che ho svolte sinora, continuava a dire Thouret, mi sembra ch' esse stabiliscano quattro verità: la prima che l' utilità politica che dobbiamo noi aspettarci dalla istituzione dei giurati è infinitamente minore di quella ch'esse reca in Inghilterra; la seconda che l'utilità del giurì nell'amministrazione della giustizia civile, è dimostrata dai risultamenti pratici molto minore di ciò che la speculazione promette; la terza che i giurati, indispensabili ne' giudizi criminali per il mantenimento della libertà e della sicurezza individuale, sono affatto inutili nel civile per questo doppio oggetto, sia perchè il giudice non può acquistare un'autorità paurosa, sia perchè, se ciò fosse possibile, non sarebbe ostacolata dall'introduzione dei giurati; la quarta infine che l'urgente necessità di stabilire nei giudicati la forma di una separata deliberazione sul fatto e sul dritto, non fornisce una ragione assoluta ed inoppugnabile per adottare i giurati, essendo possibile di ottenere senza di essi quella separazione.

« Richiamiamo ancora alla nostra mente ciò che ho detto più innanzi intorno ai temperamenti che dimanda lo stato della legislazione francese, la difficoltà delle

circostanze presenti, e l'estrema suscettività dell'opinione pubblica in tutto quello che si attiene all'ordine giudiziario. Da tutte le osservazioni fatte io non ricavo che questa sola conchiusione, cioè che lo stabilimento generale dei giurati, applicato al civile ed al criminale, non è a noi raccomandato da una necessità così imperiosa e da un' utilità così evidente che sia d'uopo precipitarne l'esecuzione innanzi che le leggi sieno a quella istituzione accomodate, prima che l'opinione pubblica vi sia meglio apparecchiata, e prima che qualche peculiare esperimento dei vantaggi di questo metodo non abbia svegliato negli animi dei Francesi il desiderio di vederlo generalizzato.»

Barnave, che salì alla tribuna dopo che n'era disceso Thouret, insistendo sulla utilità di ostacolare gli abusi del potere giudiziario, che rendono i magistrati non meno formidabili nei giudizi civili che nei criminali, e sui vantaggi che sarebbero tornati alla giustizia, commettendo la definizione delle quistioni di fatto ai vicini dei litiganti, cioè, a coloro che meglio d'ogni altro poteano essere informati dei fatti e delle circostanze che gli accompagnano, richiedea che consacrandosi il principio di doversi ogni causa decidere per mezzo dei giurati, si fosse solo pei giudizi civili indugiata l'applicazione di quel principio.

Robespierre ricordava all'assemblea: « Che i giudici dei tribunali permanenti, investiti del terribile potere di giudicare, accoglieranno inevitabilmente uno spirito di parte, di tanto più temibile, in quanto congiungendosi all'orgoglio diviene dispotismo: esser sovente impossibile ottener giustizia contro i magistrati attaccandoli,

sia come cittadini, sia come giudici..... non esservi differenza a fare tra il civile e il penale; qui si tratta della persona e della vita dell'uomo, là del suo onore e della sua fortuna; se l'ordine giudiziario nel criminale è inabile per garentire la mia vita e il mio onore, sarà ugualmente insufficiente nei giudizi civili; ed io reclamo i giurati pel mio onore e per la mia fortuna..... Io conchiudo dicendo che differire sino al 1792 lo stabilimento dei giurati nei giudizi civili, vale forse la stessa cosa che rinunziarvi per sempre, ed aiutare il rinascimento degli spiriti aristocratici che oggi si mostrano pieni di quella sicurtà che avevano innanzi smarrita. Il tempo favorevole per una così bella istituzione era giunto: voi differite! Chi vi fa certi che questo tempo ritornerà? E se non siete di ciò sicuri, con qual diritto arrischiate voi la felicità del popolo?»

Differiva sostanzialmente dalle opinioni qui innanzi esposte quella dell'abate Sieyès, uomo d'ingegno acutissimo. « S'egli è vero, diceva Sieyès, che noi siamo uniti per la libertà, noi dobbiamo essere uniti ancora così pel giurì civile come pel giurì criminale; se al contrario noi non siamo degni della libertà, confessiamolo, ed in questo caso il giurì civile ed il criminale sono ugualmente prematuri.» Ma il giurì che voleva Sieyès era diverso dal giurì inglese. Egli osservava che sebbene fosse desiderabile che tutti i cittadini prendessero parte ai giudizi, pure, essendo ancora assai complicata la legislazione, nè l'istruzione abbastanza diffusa, era da commettere ad altro tempo il compimento di questo desiderio; ed ecco come, secondo i suoi pensieri, dovea comporsi il giurì: « Tutti gli uomini di legge saranno

chiamati a giudicare; onde segue che le decisioni saranno l'opera non solamente di coloro che, istruiti o no, siedono in qualità di giudici, ma di tutti coloro tra i legisti che la confidenza pubblica appellerà a partecipare a questo nobile uffizio. In tal guisa il corpo dei giurati sarà composto di membri meglio istruiti e più in grado di giudicare che gli antichi tribunali. Questa certezza è la conseguenza naturale della scelta fatta sopra la totalità degli uomini di legge. Introducendo nel giurì altre persone, oltre i legisti, sebbene sul principio in piccol numero, ciò produrrà un buon effetto. Aggiungete a queste considerazioni che nessuno potrebbe far parte del giurì se non fosse stato scelto dall'uomo del popolo, io voglio dire dal procuratore-sindaco; e infine che se tra gli antichi pratici o giudici ce ne fosse alcuno di cui si avesse a diffidare, quando anche non fossero stati allontanati precedentemente, saranno arrestati innanzi la porta del giurì dalla facoltà di ricusare conceduta ai litiganti. Sicchè noi dobbiamo ritenere come una verità dimostrata che un giurì bene organato è applicabile anche di presente ai giudizi civili, che non solamente esso è al coverto di tutte le difficoltà che gli si oppongono, ma ancora che la sua instituzione avrà sin d'ora innumerevoli vantaggi sugli antichi tribunali.»

Era agevole il riconoscere di quanto la proposta dell'abate Sieyès si dilungasse dalle precedenti, e come urtasse segnatamente le opinioni di Duport; onde costui non tardò ad esclamare: « Il *giurì* che propone l'abate Sieyès, non ha di comune con l'istituzione dei giurati che il solo nome. I giurati sono semplici cittadini, e l'abate Sieyès sostituisce ad essi la congrega di tutti i

legisti del regno, introducendo tra essi solo un piccolo numero di cittadini. I giurati debbono esser presi a sorte, e giusta l' abate Sieyès, essi sono scelti o dai cittadini, ma con elezione indiretta, o da un piccolo numero di elettori, anticipatamente conosciuti. I giurati definiscono le quistioni di fatto; al criminale essi dichiarano se l'accusato sia colpevole o non colpevole, il giudice applica la legge; secondo la proposta dell'abbate Sieyès le stesse persone determinano il fatto ad applicano la legge: sono dunque giudici e non giurati.

« È la distinzione delle attribuzioni, la distinzione del fatto dal diritto che costituisce i giurati . . . . Degli uomini a cui si conferisce l'ufficio di giudice, senza che ne abbiano il carattere, i doveri e la responsabilità; degli uomini che dopo di aver giudicato, vanno a confondersi nella società e si sottraggono agli sguardi di tutti; tali uomini, allorchè essi saranno chiamati a giudicare, non si stimeranno in nessun modo obbligati ad osservare la legge; niente potrà costringerveli; essi la tempereranno, la modificheranno, la foggeranno a lor modo in ciascuna causa; e questo è appunto il dispotismo, la confusione dei poteri, conferire ad un tempo al giudice l'obbligo di applicar la legge e la facoltà di crearla . . . . . Togliamo a' giudici ogni autorità superflua; ch'essi non possano creare un processo, definire i fatti che ne sono la base, ch' essi non possano mai nè decidere, nè condannare senza il precedente esame dei giurati, e sarà conseguito tutto quello che è necessario alla nostra libertà. Ma se in ciascun circondario voi non installerete un ufficiale destinato a mantenere l' uniforme esecuzione della legge e della volontà

generale, che abbia l'incarico non di spiegare, ma di applicare la legge, non ci sarà più nè governo, nè società, nè monarchia; la Francia non sarà più costituita che di Stati federali formati dai dipartimenti, dai distretti, dai cantoni, in ciascuno dei quali si stabilirà una speciale giurisprudenza, inspirata dai pregiudizi e dalle passioni locali... Si sa che in molti distretti il numero de' legisti non sarebbe sufficiente per formare il giurì. Bisognerebbe dunque accrescerlo; e pure tutti desiderano di vederlo diminuito. Si vuole riformare le leggi, semplificare le procedure, migliorare i costumi, e si spera ciò conseguire da coloro che ora dirigono i litigi, che difendono i litiganti, che giudicano!.. La vera istituzione dei giurati è il solo mezzo d' inspirare agli uomini costumi migliori, sentimenti umani, l'amore dell'uguaglianza e della fraternità, e quel carattere fiero e nobile che non si è alterato presso di noi se non quando, perduta l'istituzione del giurì, è a quella succeduto il regno degl'intrighi forensi.»

Anche da Thouret furono combattute, e con successo, le proposte di Sieyès; e quindi la quistione fu ricondotta a quei medesimi termini nei quali era stata messa. Il discorso di Tronchet chiuse questa solenne discussione, recando in essa le osservazioni che gli erano suggerite da una lunga esperienza e dal suo squisito giudizio; ed a noi giova ricordarle per sommi capi.

Dalle proteste colle quali Tronchet cominciò il suo discorso, si ricava ch'egli non partecipava a quel medesimo entusiasmo che mostrava la maggioranza dell'assemblea pei giurati nelle cause penali. « Se io non mi

oppongo direttamente, diceva egli, all' introduzione del giurì nelle cause penali, ciò avviene soltanto perchè non vi scorgo tutti gl' inconvenienti che ravviso in esso quando si voglia estendere alle controversie civili. » Onde assumendo solo di provare che sarebbe stato pericoloso di allargare il giurì ai giudizi civili, osservava, « Che il sistema inglese non era accettabile in Francia, perchè in Inghilterra ogni fatto era provato coi testimoni, e giusta la procedura inglese ogni quistione riducevasi ad un fatto unico ed assai semplice, mentre in Francia, essendo necessaria la prova scritta in ogni disputa che eccedesse il valore di lire 100, la stessa quistione di fatto implicava il più delle volte molte quistioni di diritto. Così disputandosi intorno ad una donazione, forse non si dubiterà che sia avvenuta, ma si vorrà sapere se il donante era capace, s' era capace il donatario, se i beni erano disponibili, qual' è la cosa donata, se la condizione si è avverata; che la compiuta separazione della quistione di fatto da quella di diritto era un sogno non effettuabile nella pratica; che la proposta dell' abate Sieyès evita i pericoli che s' incontrano commettendo a persone diverse la soluzione delle quistioni di fatto e di diritto, ma ch' era improvvido consiglio prescrivere che le medesime persone terrebbero l' ufficio di giudice e di avvocato; perocchè in tal guisa invece di allontanare dal giudice il pericolo della seduzione e della corruzione, gli si metterebbe così dappresso che molte volte soccomberebbe; che se la istituzione dei giurati sembrerà necessaria perchè si stima importante che il popolo eserciti da per sè stesso quei poteri in cui sia ciò possibile, e gli altri poteri per

mezzo dei suoi delegati, non potrà giammai esercitare direttamente il potere giudiziario, e gli sarà mestieri di delegarlo, e se i giurati sono suoi delegati, tali anche debbonsi reputare i giudici permanenti scelti da lui; che se il giurì garentisce l'imparzialità, di che pure alcuni scrittori inglesi si mostrano dubbiosi, non assicura ugualmente la sufficienza del giudice, condizione necessaria quanto la prima alla rettitudine dei giudizi; che la imparzialità e la sufficienza del giudice sono fatte certe da tre mezzi, l'elezione libera del popolo, la pubblicità dei giudizi e la responsabilità dei giudicanti; che un'associazione permanente di persone addette ad un tribunale ha un grande interesse a mantenere il decoro del tribunale medesimo, ma se per contrario una folla di giudici si alternerà in esso rapidamente succedendosi, senza essere stretti da nessun vincolo comune, verrà meno ogni emulazione e mancheranno i benefici effetti di quel sentimento di onore che abbraccia un collegio di giudici permanenti e si spande potente in ciascuno dei suoi membri: il giurì che ha cessato di giudicare non ha alcun interesse al successo ed alla riputazione del giurì che potrà succedergli. Il pubblico biasimerà una pronunciazione, quando il giurì che l'ha renduta è già sgombrato dal tribunale e quello che gli succede è indifferente a quel biasimo; che la libertà individuale e la libertà politica non potea correr nessun rischio dell'istituzione dei tribunali permanenti, nè sarebbe stato possibile che riacquistassero l'antico loro potere, quando i giudici erano scelti dal popolo, sempre dipendenti dal popolo e spogli d'ogni potestà politica.»

Gli applausi che riscosse il discorso di Tronchet dettero l'ultimo crollo alle proposte di Duport e di Sieyès, e facilitarono il trionfo dell'opinione di Thouret. Duport tentò pure un'altra volta di scongiurare la contrarietà dell'assemblea, ma indarno. Il 30 aprile 1790, il presidente proclamò i due seguenti decreti:

« L'assemblea nazionale ha decretato e decreta che nelle materie criminali saranno istituiti i giurati. »

« L'assemblea nazionale ha decretato e decreta che non si stabiliranno i giurati nelle materie civili. » (*Choix des rapports*, t. III.)

Nella medesima tornata i comitati di costituzione e di giurisprudenza furono incaricati di compilare senza indugio la legge pel procedimento coi giurati nei giudizi criminali. Presentata il 27 novembre, fu definitivamente votata il 16 settembre 1791. Il dì 29 vennero presentate da Beaumetz, ed approvate dall'assemblea, le istruzioni per facilitare l'intelligenza e l'applicazione della detta legge.

In occasione della proposta sull'ordinamento giudiziario fatta da Hérault de Séchelle, il 10 giugno 1793, in nome del comitato di salute pubblica, fu novellamente riprodotta la discussione per lo stabilimento del giurì nelle cause civili, ma indarno.

Calorosamente era esso sostenuto da Barrère: « Volgete i vostri sguardi, diceva egli, sui tribunali, e poi dite cosa essi vi sembrano. Pieni di spiriti aristocratici e pigri; tali essi sono. Ove si è ricoverato il moderantismo, ove si sono raccolti i nemici segreti della libertà? nei tribunali. Coloro che si oppongono alla repubblica non sono forse i legisti? cioè quella genia di

uomini sterili per la società, che non produce niente di giovevole, che imbratta molta carta su cui potrebbero scriversi utili pensieri, e che non serve ad altro che ad esasperare le famiglie, ad aguzzare le passioni, ad eccitare gl'interessi personali, preparando la divisione e la ruina della società.

« Come pensate voi di far scomparire questa turba di corvi giudiziari, questa folla di nemici clandestini della rivoluzione, senza distruggere il loro nido? I parlamenti furono sfasciati dall'assemblea costituente, ma ella ne sparse i rottami in tutti i distretti, e in tal guisa diffuse in tutta la repubblica gli abusi della giustizia e disseminò i suoi apostoli ed i suoi auguri in tutte le parti dell'impero. Stabilite i giurati civili e immantinente saranno renduti all'agricoltura, al commercio, alle utili professioni molti cittadini occupati insino ad ora in lavori privi d'ogni utilità... Coi tribunali pochi uomini giudicano perennemente dei loro cittadini e le ingiustizie rimangono impunite; coi giurati ciascun cittadino è a sua volta or giudice or giudicabile, e l'ingiustizia è più rara; coi tribunali le forme consumatrici opprimono il popolo, coi giurati una giustizia ambulatoria e scevra di forme impartirà giudizi meno dispendiosi, ed allora soltanto potremo noi veramente avere una giustizia gratuita, imparziale e popolare. »

Conchiudeva egli il suo discorso rammentando il seguente articolo della costituzione americana: *In tutte le discussioni di giustizia che riguardano la proprietà, l'antica maniera di procedere per giurati è la migliore salvaguardia dei diritti del popolo.*

Ma indarno si studiava Barrère di riscaldare gli animi

contro gli antichi tribunali ed a favore dei giurati. Quelli erano già stati disfatti, e tutte le liti venivano definite da giudici scelti dal popolo. Però la voce di chi patrocinava il giurì non si poteva più avvalorare di quegli odii sdegnosi che avea nudriti la fierezza e la prepotenza degli antichi magistrati, nè più era capace di quei vividi amori che avea potuto inspirare al suo primo apparire. Onde l'allargamento del giurì alle cause civili fu contrastato perfino dai novatori più arrischiati. « Ponete mente, dicea Robespierre, che se l'istituzione dei giurati vi è paruta importante altra volta, ciò non fu tanto per la sua natura, quanto a causa della condizione in cui noi eravamo. Giudicati, o piuttosto oppressi, da uomini che aveano comperato questo tristo privilegio dal dispotismo, dovette a noi sembrar sublime che la nomina dei nostri giudici fosse fatta da un uffiziale pubblico, il quale avea la confidenza del popolo; ma sieno oggi i nostri ragionamenti accomodati alle odierne condizioni. Se i vostri giurati non saranno nominati dal popolo, varranno meno dei giudici attuali, e se essi saranno nominati dal popolo, la loro istituzione non avrà altro vantaggio che di moltiplicare i giudici, creando giudici di fatto e giudici di diritto. »

Hérault de Séchelles, riproducendo gli argomenti di Thouret e di Tronchet, ricordava come nei giudizi civili la quistione di fatto si confondea con le quistioni di dritto. E così anche questa volta fu respinta la proposta del giurì nelle cause civili. Nè dopo di quel tempo si è più osato di sottoporla ad una seria discussione, sebbene qualche scrittore ne abbia mostrato e qualche altro ne mostri ancora vivo desiderio. Da ciò si può

inferire, quello che d'altra parte è pur chiaro da per sè stesso, che in Francia l'introduzione dei giurati nelle cause civili, invece di guadagnare nell'opinione pubblica, dopo l'istituzione del giurì penale, abbia invece scapitato. Fatto assai grave, soprattutto se si ragguagli ai mormorii che perfino in Inghilterra si sono recentemente mossi contro il giurì civile.

Installato in tal guisa il giurì in Francia, si è colà mantenuto saldo sin oggi, sebbene talvolta fosse stato fatto segno ai furori della rivoluzione o alle ire del dispotismo. La Convenzione pensò primamente di adagiare il giurì sopra basi più larghe; ma quando i tempi imperversarono fu quell'istituzione ipocritamente abusata. Appartiene alla politica giudicare quegli iracondi tribunali che sorsero in Francia nello scorcio del 1793, e trarne gl'insegnamenti opportuni; ma nella storia degli ordini giudiziari non rimane durevole di essi che una funesta ricordanza, e questa indelebile. Quando il terrore risospinse gli animi sbigottiti verso il passato, e Napoleone, console ed imperatore, assunse di restaurar lo spoglio delle antiche ingiustizie, l'istituzione dei giurati barcollò, minacciata ad un tempo dalle tradizioni, dalla cupidigia imperiale, dall'avversione della magistratura, dal desiderio di sicurezza e di quiete, che nelle moltitudini era succeduto all'amore della libertà. Molti danno merito del mantenimento del giurì alle insistenze di Treillard; e certamente Treillard, presentando la prima legge del codice d'istruzione criminale, lo difese con molto calore. Anche Ribord diceva: « Molti tribunali possono attestare che tanto prima dei giorni tempestosi pei quali siamo passati, quanto in appresso, il

giurì ha proceduto sempre bene e con giustizia. Ci ha molti giudici, i quali dichiarerebbero francamente che avversari del giurì innanzi d'essere stati testimoni o direttori dei suoi atti, essi ne hanno acquistato di poi un concetto favorevole, non perchè il giurì abbia scemato il loro lavoro, ma perchè son rimasti convinti che l'istituzione è buona per sè stessa, e che soltanto il suo ordinamento è difettoso. » Ma nè le assicurazioni di Ribord, nè le sollecitudini di Treillard avrebbero avuto successo, se il soffio della civiltà, che ancora spirava nel 1810, non avesse scampato il giurì dalle strette del dispotismo imperiale.

Luigi XVIII si presentava alla Francia come restauratore delle libertà Francesi, e così era da quella nazione accettato. Però non solo la reduce antica monarchia non osò di porre in dubbio l'istituzione dei giurati, ch'era comunalmente riguardata come garentia di libertà, ma si pensò anzi di renderla più liberale, e da questo proposito furono dettate tre leggi.

I successivi rivolgimenti politici, avvenuti in Francia, nel 30 e nel 48, favoreggiavano la libertà, e quindi anche il giurì; il nuovo impero trovò quella istituzione già fortemente radicata, nè d'altra parte avrebbe osato di sorpassare i limiti impostigli dal fondatore. Così il giurì, introdotto in Francia, vi si è costantemente mantenuto; e sebbene sia andato soggetto a varii mutamenti, pure essi non hanno gran fatto alterato il primo concetto e il primo metodo che gli fu improntato dall'assemblea francese. Quel concetto era stato tratto principalmente dalla legislazione inglese, e però fu in gran parte corrispondente a quello del giurì inglese.

Senonchè in Francia fu il giurì accomodato, più di quello che non era in Inghilterra, all'idea d'una magistratura; e quindi prese un aspetto più tecnico, più preciso. La più grave differenza tra il giurì francese e l'inglese e l'americano fu da principio ed è ancora in questo: che in Inghilterra ed in America il giurì si applica indistintamente nelle cause civili e penali; dovechè il giurì francese, instituito pei giudizi penali, non trapassò mai ai civili.

Ora volgiamoci a ricordare per sommi capi il modo come fu il giurì ordinato in Francia, e le mutazioni a cui andò soggetto.

SEZIONE II.

Della determinazione del Giurì francese.

I.

Della formazione del Giurì.

La costituzione del 1791 gittò le fondamenta dell'istituzione dei giurati; la legge del 29 settembre 1791 la ordinò. Giusta questa legge niuno poteva essere iscritto sulle liste del giurì *s'egli non riuniva le condizioni richieste per essere elettore*. Per essere elettore dimandavasi la qualità di *cittadino attivo*,[1] ed inoltre la

[1] Era cittadino *attivo* colui che nato o divenuto francese, dell'età di 25 anni, avesse avuto domicilio in una

proprietà o l'usufrutto di beni che avessero una rendita corrispondente al valore di 100, 150, 200 giornate di lavoro, secondo la varietà dei paesi, o che si tenesse in fitto una casa della medesima rendita.

Ecco intanto come procedevasi alla formazione delle liste. Tutti coloro che erano forniti delle dette condizioni aveano l'obbligo di farsi iscrivere, nel corso dell'anno, sino al mese di dicembre al più tardi, sopra un registro appositamente tenuto dall'amministrazione di ogni distretto, sotto pena di rimaner privi per due anni dell'eleggibilità e del suffragio per qualunque ufficio pubblico. Erano immuni da questa pena i settuagenarii e gli ecclesiastici, i quali potevano dispensarsi dall'officio di giurati, e coloro che avevano carichi pubblici incompatibili con l'ufficio di giurato, come gli uffiziali di polizia, i giudici, i commissarii del re, l'accusatore pubblico, i procuratori-sindaci delle amministrazioni e i deputati dell'assemblea nazionale.

In Inghilterra i giurati erano scelti dallo sceriffo; l'assemblea francese affidò siffatta scelta ai procuratori-generali-sindaci dei dipartimenti ed a' procuratori-sindaci dei distretti, sotto l'autorità dei direttori delle rispettive amministrazioni. In ciascun dipartimento era stata instituita un'amministrazione di 36 membri, ed in ogni distretto di dodici; ed ognuna delle dette amministrazioni era partita in due sezioni, una detta consiglio del dipartimento o del distretto, la quale si

città o cantone pel tempo definito dalla legge, pagasse una contribuzione almeno eguale al valore di tre giornate di lavoro, non fosse domestico salariato, e si trovasse iscritto sul ruolo delle guardie nazionali.

raccoglieva annualmente, e l'altra direttorio del dipartimento o del distretto, incaricata di spedire gli affari giornalieri. In ciascuna di quelle amministrazioni ci era un uffiziale ugualmente elettivo col titolo di *procuratore-sindaco del dipartimento* o di *procuratore-sindaco del distretto,* incaricato di vigilare le dette amministrazioni, di sussidiare del suo parere tutte le deliberazioni, di promuoverne l'esecuzione. A cotesti uffiziali era dunque affidata la scelta dei giurati. Sicchè la capacità elettorale era la base su cui si fondava la capacità d'esser giurato; ma tra gli elettori divenivano abili a quell'ufficio, solamente coloro i quali fossero stati eletti dall'uffiziale pubblico a ciò deputato.

« Egli è possibile, diceva Duport, che nell'avvenire tutti i cittadini possano essere iscritti; ma noi abbiamo pensato che oggi, conferendo indistintamente a tutti i cittadini la facoltà di giudicare, si sarebbe posta in pericolo l'istituzione dei giurati, e si sarebbe inspirata poca confidenza nei loro giudizi. D'altra parte, ammettendo solamente gli eleggibili alla legislatura, sarebbe rimasto escluso un gran numero di persone istruite e sufficienti per l'ufficio di giurato. È anzi opportuno tenersi lontano dalle classi estreme della società, quando si voglia scegliere persone immuni da forti passioni... Ma è pure indispensabile una scelta ed una specie di ricusa preliminare, usata da un pubblico uffiziale, la quale garentisca che il cittadino che giudica sia veramente fornito delle qualità necessarie all'uffizio che esercita. Alcune qualità in effetto sono a ciò indispensabili, nè si può transigere su di esse. Così è necessario che il giurato non sia un uomo sospetto. Or noi

abbiamo pensato ch'egli era importante che la lista fosse formata da una sola persona. Un corpo è atto a conservare, a sorvegliare; ma non è frenato da una responsabilità personale verso la legge e l'opinione pubblica; le distinzioni delicate che ci ha a fare per la scelta degli individui, gli sfuggono di leggieri. Nè ci ha inconveniente a confidare la formazione della lista dei giurati a un solo uffiziale, il quale abbia la fiducia dei suoi concittadini ed operi sotto i loro sguardi. »

Coteste ragioni allegate da Duport in sostegno delle proposte da lui fatte in nome dei comitati, erano state calorosamente combattute da Pétion e da Robespierre, i quali di accordo dimandavano che fosse riconosciuta in tutti i cittadini la capacità d' essere giurati, formandosi le liste dagli elettori di ciascun distretto. « L'ineguaglianza della fortuna, diceva il primo, dovrà dunque importare l'ineguaglianza dei diritti? Perchè un uomo non sarà ricco, non potrà occupare un ufficio? Avete voi il diritto di umiliare in tal guisa e di escludere la maggioranza dei cittadini? »

Robespierre protestava segnatamente contro l'attribuzione conferita ai procuratori-sindaci di formare la lista; poichè, soprattutto nei tempi di rivoluzione e di parti, diceva egli, niente è più pericoloso che mettere nelle mani d'un sol uomo il dritto di scegliere, il quale può essere di leggieri guidato dalle passioni ed abusato.

Cozales per contrario stimava insufficienti le garentie dimandate dai comitati, e richiedeva che, siccome in America, si stabilissero pel giurì le medesime condizioni che si reputavano necessarie alla legislatura: « Uno dei più ardenti difensori del giurì, diceva egli,

il signor Thouret, vi ha dimostrato che questo sistema scrollerebbe e perderebbe ogni dignità il giorno in cui si pagassero i giurati. Or io assumo ch' egli è impossibile d' imporre un ufficio gratuito a colui che non è proprietario. Voi non potete richiedere da un uomo che non ha che 50 lire di rendita, che sopporti le spese necessarie per recarsi da un luogo in un altro. Voi ponete l' istituzione dei giurati in contraddizione col bisogno più urgente del cittadino, quello di vivere. Potete voi confidare la più grande autorità, volete voi dare il diritto di disporre, a seconda del loro convincimento, della sorte di un accusato, ad uomini che non sieno indipendenti? Non confidate questo diritto tremendo che a quei soli cittadini, i quali lontani ad un tempo da un'eccessiva ricchezza e dalla povertà ed immuni dai vizii di quella e dai bisogni dell' altra, vivono in una felice mediocrità di fortuna, mallevadrice della loro virtù. Non dico io già che colui il quale possiede una certa agiatezza sia necessariamente più virtuoso; ma è da presumere ch' egli abbia avuto un' educazione più generosa, e che la pratica delle virtù gli sia stata più agevole. So bene che la virtù può congiungersi all' indigenza, ma quest' alleanza è più difficile. Nè il legislatore dee fare assegnamento sopra virtù difficili; nè una istituzione fondata sopra l' inverosimile, può essere solida e durevole. Se io osassi attenermi alle conseguenze che si potrebbero dedurre da questo principio, direi che per esser giurato sarebbe necessario avere 100 *pistoles* di rendita; ma siccome ciò si dilungherebbe di troppo dalla pubblica opinione, io conchiudo che non abbiansi ad ammettere per giurati altre

persone infuori di quelle che sono eleggibili alla legislatura, cioè quelle sole che pagano 50 lire d'imposta.»

In mezzo a siffatto conflitto di opinioni, l'assemblea si attenne alle proposte dei comitati, e i procuratori-sindaci rimasero incaricati di formare la lista dei giurati, ricavandola da quella degli elettori. Per la qual cosa fu ordinato che il procuratore-sindaco in ogni tre mesi avesse e formare una lista di trenta cittadini, scelti fra tutti gli eleggibili del distretto; dai quali, durante il trimestre, componevasi il giurì di accusa del distretto. Parimente il procuratore-generale-sindaco del dipartimento sceglieva tra gli eleggibili del dipartimento, iscritti sulla lista dei giurati, 200 cittadini. Cotesta scelta era limitata dalla sola condizione di non poter cadere due volte nel medesimo anno, senza loro consenso, sopra coloro che avessero un domicilio fuori del capo-luogo: essa dovea essere approvata dal direttorio del dipartimento.

Il primo dì di ciascun mese il presidente del tribunale criminale, alla presenza del commissario del re e di due uffiziali municipali, che prestavano giuramento di segreto, presentava la lista dei 200 giurati all'accusator pubblico, il quale avea la facoltà di ricusarne 20, senza allegar ragioni. Se egli non usava di questo suo diritto, tutti i nomi dei 200 giurati si ponevano in un'urna, e se ne avesse usato, quelli soli che rimanevano. Poscia si sorteggiavano i 12 giurati che doveano comporre il giurì, e tre altri come aggiunti. Quest'ultima lista era immantinente comunicata all'accusato, il quale tra 24 ore dovea proporre le sue ricuse. Avea egli facoltà di ricusarne sino a 20 senza addurre

motivi; al di là di questo numero ogni altra ricusa dovea essere motivata, ed era sottoposta al giudizio del tribunale criminale. Però se l'accusato esercitava la detta facoltà e fino a che non cessava, la lista dei giurati era completata da successivi tiraggi, i quali gli erano immantinente partecipati. Se anche fossero più gli accusati, essi non potevano ricusare, senza arrecar motivi, un numero maggiore di 20 giurati; per la qual cosa, se non si fossero accordati per esercitare unitamente il diritto di ricusa, ciascuno, secondo l'ordine che ad essi avrebbe dato il sorteggio, ricusava successivamente un giurato, fino al numero di 20. In ogni caso la lista dei 12 giurati e dei tre aggiunti, dovea essere definitivamente formata nel più breve spazio di tempo, e notificata ai giurati il giorno 5 del mese.

Istruiti costoro dell'iscrizione dei loro nomi sopra la lista dei 200, mercè l'invio che della detta lista si era ad essi fatto, dovevano tenersi apparecchiati a venire al tribunale sì tosto che sarebbero stati chiamati. Se nel giorno prefinito per la riunione dei giurati, ch'era il dì 15 d' ogni mese, mancasse uno o più di essi, il presidente del tribunale facea surrogare gli assenti con sorteggio, eseguito alla presenza del commissario del re e del pubblico, tra coloro ch'erano iscritti sulla lista dei duecento e dimoravano nella città in cui si raccoglieva il giurì, e sussidiariamente tra quei cittadini della medesima città che aveano la capacità elettorale. In tal guisa costituivasi il giurì ordinario.

Quando le idee che la rivoluzione avea messe in campo si esagerarono e la Convenzione concepì il proposito di recare in atto nel giro de' fatti quella uguaglianza

tra i cittadini che l' Assemblea costituente avea proclamata nell' ordine di diritto, stimando ingiusto che i soli censiti si tenessero abili ad esser giurati, riordinò la composizione del giurì. Pertanto col decreto de' 16 agosto 1793 e la legge nel 5 nevoso anno II, renduta sul rapporto di Merlin, fu abolita ogni distinzione tra i cittadini *attivi* e non *attivi*, e tutti i cittadini, di 25 anni compiuti, furono dichiarati elettori ed abili all' ufficio di giurato. E poichè conceduta a tutti siffatta capacità, avrebbe potuto tornare molesta a' poveri, se fossero stati costretti a tralasciare il loro giornaliero lavoro da cui traevano la sussistenza per prestare l' ufficio di giurati senza compenso alcuno, fu stabilito che ciascun giurato avea dritto ad una indennità di tre lire al giorno per tutto il tempo che esercitava il suo ufficio, e se egli dovea viaggiare, 15 soldi per ogni lega, ed altritanti per ritorno. Fu dichiarato che l' ufficio di giurato non era incompatibile con altri uffici, eccetto quelli di rappresentante del popolo, di giudice, di accusator pubblico, di uffiziale di polizia, di commissario nazionale o di agente nazionale presso l' amministrazione del distretto; solo i settuagenarii potevano dispensarsene.

L' esposte innovazioni ne portarono altre rispetto alla maniera onde dovea comporsi il giurì. Poichè tutti i cittadini erano capaci dell' ufficio di giurato, non era più mestieri ch' essi facessero iscrivere i loro nomi in un registro speciale, come innanzi. Ma appunto perchè si era dichiarato che tutti i cittadini erano capaci, mentrechè veramente non tutti possono esser sufficienti, furono nel fatto stabiliti tali modi per la composizione del giurì, pe' quali un numero assai ristretto di cittadini

era chiamato a partecipare a quell'ufficio. In ogni trimestre l'agente nazionale di ciascun distretto, il quale, giusta il decreto del 14 brumaio, avea surrogato il procuratore-sindaco, scegliendo un cittadino per ogni mille anime di popolazione, descriveva una lista dei cittadini che aveano domicilio nel distretto, e che egli, secondo le personali notizie e giusta gli schiarimenti che gli erano forniti dagli agenti nazionali comunali, stimava atti a compiere l'ufficio di giurati di accusa o di giudizio. Siffatta lista, dopo essere stata approvata dal direttorio del distretto, era stampata e inviata, dieci giorni prima del cominciamento del trimestre, a tutti coloro i cui nomi erano iscritti in essa, al direttore del giurì del distretto e al presidente del tribunale criminale.

Il 1° giorno di ciascun mese il presidente del tribunale criminale, per comporre il giurì giudicante, presentava all'accusatore pubblico, in presenza di due uffiziali municipali, che giuravano di custodire il segreto, le liste a lui indirizzate dagli agenti nazionali de' varii distretti del dipartimento. L'accusator pubblico avea il diritto di escluderne uno per ogni 10 senza addurne ragioni. I nomi che rimanevano erano messi nell'urna, e quindi venivasi al sorteggio, a cui, come pure per le ricuse dell'accusato e le scuse de' giurati, procedevasi conformemente alla legge del 16-29 settembre 1791. Si era voluto dare maggior larghezza alla istituzione de' giurati, e si era ottenuto un risultamento diverso; si vagheggiava una libertà sconfinata, e si fondava il dispotismo.

Però i detti ordinamenti non durarono lungo tempo, ed ecco i mutamenti che intorno alla composizione del

giurì furono indotti dalla costituzione dell'anno IV e dal codice del 3 brumaio. La lista dei giurati era formata ogni tre mesi dall'amministrazione dipartimentale, la quale sceglieva un giurato per ogni mille abitanti, tra i cittadini dell'età di 30 anni, che avessero le condizioni richieste per essere elettori; le quali erano le medesime di quelle dimandate dalla legge del 1791.

Ma più gravi cangiamenti furono apportati al giurì dal Consolato e dall'Impero. La costituzione dell'anno VIII garentiva l'istituzione de' giurati; ma la legge del 22 frimaio anno VIII riformò il corpo elettorale. I cittadini di ciascun circondario elettorale indicavano co' loro suffragi coloro che stimavano più atti a trattar gli affari pubblici, designando all'uopo un numero di persone corrispondente alla decima parte de' votanti; la lista che ne risultava dicevasi *comunale*. Coloro ch'erano iscritti sulle liste comunali di tutti i circondarii del dipartimento eleggevano di nuovo un numero eguale alla decima parte di essi; e da questa nuova scelta si costituiva la lista *dipartimentale*. Dalla prima lista si toglieva il giurì di accusa, dalla seconda il giurì giudicante. Nel discutersi la legge del 28 piovoso che affidava la elezione de' giurati al prefetto, surrogato agli antichi amministratori dipartimentali, il tribuno Ganilh osava mostrarsi non abbastanza certo delle vere intenzioni del governo, nè soddisfatto. « Io lo dimando, diceva egli, per l'onore del governo. La sua proposta conferisce o pur no al prefetto il diritto di formare le liste? Intorno a questo punto non deve correre inganno. Se l'intendimento del governo è stato che il prefetto avesse a formare le liste, noi dobbiamo sperare ch'egli

ritirerà la sua proposta; perocchè se voi concedete agli agenti del governo il diritto di formare le liste de' giurati, questa istituzione è annullata e la libertà civile è in pericolo. Se il governo nomina i giurati, non v' ha ragione perchè egli non possa nominare i membri del tribunale per ogni singolar giudizio, ed allora noi avremo commissioni invece di tribunali costituzionali.»

Il consigliere di Stato Roederer, imbarazzato da una interrogazione così stringente, balbettava una risposta inconcludente: « Dopo il 1791 non abbiamo mai avuto l'istituzione de' giurati nella sua purezza, i giurati non sono stati che uomini scelti da altri uomini. » Sarebbe lecito di sospettare che il consiglio di Stato napoleonico avesse creduto che un prefetto e i giurati scelti da lui sarebbero stati più che uomini; ma quello che veramente allora si credeva e si voleva era l'affievolimento del principio elettivo e l'accentramento de' poteri sociali.

Nondimeno gli attacchi che rispetto a' giurati incontrò siffatto proposito, condussero il governo ad una nuova proposta, che fu detta pure provvisoria, e adottata il 6 germinale anno VIII. Stabilì questa legge che il giudice di pace designasse sulle liste comunali e dipartimentali un numero di cittadini, triplo di quello che dovea esser fornito da ciascun cantone, e rinviasse la lista che ne sarebbe risultata al sotto-prefetto, il quale, dopo averla ridotta di un terzo, la passava al prefetto, che la riduceva ancora della metà, per sorteggio eseguito innanzi al consiglio di prefettura, e riunendo tutte le liste circondariali, così purificate, se ne formava una sola, da cui si alimentava il giurì.

Every, presentando la detta legge, protestava che il governo non avea mai pensato di confidare all'arbitrio di un sol uomo di costituire la lista de' giurati, per la formazione della quale non era certamente superfluo il concorso di parecchi uffiziali; che intanto lo stesso governo non risguardava come definitiva la legge che proponeva su questo argomento, e ch' egli richiamava l'attenzione di tutti gli uomini d'ingegno sopra una quistione a cui sino allora non si era data una soluzione soddisfacente. Non pertanto da quella legge, che non incontrò opposizione alcuna nel tribunato, fu regolata la elezione de' giurati fino alla pubblicazione del Codice d'istruzione criminale. Ricorderemo anche qui che il decreto del 16 maggio 1806, provvedendo intorno a' collegi elettorali, accresceva indirettamente la cava dei giurati. Nell'art. 1° di quel decreto era detto: « I « collegi elettorali si compongono, oltre de' membri e- « letti dalle assemblee del cantone, degli individui che « *noi aggiungiamo a detti collegi, de' membri della Le-* « *gione d'onore.* » In tal guisa il corpo elettorale potea essere aumentato arbitrariamente, e si accresceva del pari, benchè forse senza averlo pensato, il corpo dei giurati.

Giusta la teoria esposta nel consiglio di Stato da Barbié, come regola delle disposizioni del codice d' istruzion criminale, i membri del giurì avrebbero dovuto raccogliersi dalle classi più intelligenti della società. Queste erano: 1ª i proprietari; 2ª gli uomini di lettere e di scienze; 3ª i commercianti.

Or ecco in che modo fu applicata siffatta teorica coll'art. 382 del codice d'istruzione criminale. I giurati

sarebbero stati presi: 1° tra i membri de' collegi elettorali; 2° tra i trecento proprietari domiciliati nel dipartimento che pagavano un'imposta maggiore; 3° tra gli uffiziali dell'ordine amministrativo nominati dal re; 4° fra i dottori o licenziati di una delle quattro facoltà, di diritto, di medicina, di scienze e belle lettere, e i membri corrispondenti dell'Istituto e delle altre società scientifiche riconosciute dal governo; 5° tra i notai; 6° tra i banchieri, gli agenti di cambio, negozianti e mercatanti che pagassero la patente di una delle due prime classi; 7° tra gl'impiegati delle amministrazioni che avessero uno stipendio di 4,000 franchi almeno. Queste erano le categorie significate nel codice; ma è da notare che il governo avea la facoltà di aggiungere ai collegi elettorali quelle persone ch' egli stimasse, e che n' erano membri coloro che fossero insigniti della Legion d' onore. Oltre a ciò nell' art. 386 era pur detto che chiunque non fosse nelle categorie designate dalla legge, e desiderasse essere ammesso all' ufficio di giurato, poteva ottenerlo dimandandolo al prefetto, il quale ne avrebbe riferito al ministro.

Il prefetto formava la lista generale, inserendovi tutti coloro che erano compresi nelle dette categorie, e da essa toglieva, 15 giorni prima delle assise, 60 giurati. Il presidente delle assise riduceva questa lista a 36; allora il P. M. poteva ancora ricusare 9 giurati, l' accusato altritanti.

Le leggi elettorali del 1817 e 1820, aggrandendo il cerchio degli elettori, ebbero per conseguenza di allargare la base del giurì. Intanto molte voci si elevavano contro l'ordinamento dato al giurì dal codice d'istruzion

criminale. Si notava sopratutto che con le categorie determinate dal codice era esclusa dal giurì gran parte de' cittadini; che il diritto dato al prefetto di scegliere i 60 giurati privava i giudizi d'ogni garentia d'indipendenza verso il potere esecutivo; tanto più che essendo anche ammessi gli uffiziali amministrativi pagati dal governo, avrebbe potuto il prefetto agevolmente costituire un giurì di persone dipendenti dal potere esecutivo; ch'era incomportabile che non si commettesse alla sorte l'indicazione di quelli tra i 60 giurati che doveano con effetto giudicare, e che invece s'incaricasse di ciò anche un uffiziale pagato dal governo, il presidente delle assise; che se la lista doveasi presumere fatta e rifatta dal governo, sarebbe stato almeno da concedere all'accusato la scelta, fra i 36, de' dodici; ma allora soltanto veniva innanzi il sorteggio; che il potere dato al P. M. di ricusare 9 giurati era eccessivo; molto più perchè sperimentando egli la sua ricusa dopo quella dell'accusato, dovea riputarsi più larga.

De Serres prometteva, nella discussione della legge del 26 maggio 1819, di riordinare il giurì sopra principii più liberali. Questa promessa fu adempiuta con la legge de' 2 maggio 1827.—Ecco le principali disposizioni di questa legge riguardanti la composizione del giurì.

Essa dichiara eleggibili all'ufficio di giurati: 1° i membri de' collegi elettorali;[1] 2° gli uffiziali pubblici nominati dal re, i quali esercitano ufficii gratuiti; 3° gli uffiziali

[1] Era membro del collegio elettorale nel 1827 ogni Francese che godendo de' diritti civili e politici, avesse l'età di 30 anni compiuti, e pagasse 360 franchi di contribuzioni dirette.

dell' armata di terra e di mare in ritiro; 4° i dottori e licenziati di una o più facoltà di diritto, di scienze e di lettere, i dottori in medicina, i membri e corrispondenti dell' Istituto, e i membri di altre società scientifiche riconosciute dal re; 5° i notai, dopo tre anni di esercizio del loro ufficio.

Il 1° agosto di ogni anno il prefetto compilava una lista divisa in due parti. La prima era destinata a comprendere quelli della prima categoria; la seconda coloro che appartenevano alle rimanenti. Chiusa la detta lista il dì 30 settembre, il prefetto dovea ricavare da quella un' altra lista che comprendesse un quarto delle persone iscritte nella lista generale, purchè non eccedesse il numero di 300, e nel dipartimento della Senna di 500: da cotesta lista eran tratti coloro che doveano comporre il giurì nell' anno appresso. Onde trasmessa al presidente delle assise, costui, due giorni almeno prima dell' apertura delle assise, dovea trarre a sorte in pubblica udienza 36 nomi, i quali avrebbero costituito il giurì di tutta la sessione, ed oltre a ciò quattro giurati supplenti.—Procedevasi per le rimanenti operazioni com' era stabilito dal codice d' istruzion criminale; dopo cioè che la corte di assise avesse statuito sulle scuse proposte, e al completamento del numero de' giurati se vi fosse luogo, si ponevano in un' urna i nomi di tutti i giurati che rispondevano all' appello, e se ne traevano 12 che componevano il giurì. L' accusato ed il pubblico ministero aveano ugual diritto di ricusa, che doveano proporre sul punto in cui veniva fuori dall' urna il nome del giurato che volevano ricusare. Non erano obbligati ad allegare i motivi della

ricusa, la quale dovea arrestarsi allorchè rimanevano soli 12 giurati. — Fosse qualunque il numero degli accusati, il diritto di ricusa era sempre lo stesso. — Dopo il 1827 il censo elettorale fu ridotto a 200 franchi, e questa modificazione alterò di rimbalzo una delle categorie del giurì, introducendo in esso tutti i nuovi elettori. Questa sola modificazione fu recata alla legge del 1827 sino alla rivoluzione del 48.

Il giurì fu uno de' primi obbietti a cui rivolse le sue cure l'Assemblea nazionale che sorse dopo la caduta della monarchia Orleanese. La maggior parte degli scrittori censuravano acremente le leggi che governavano la composizione del giurì, accordandosi nel lamentare sopratutto l'angustia delle categorie del giurì e l'ingerenza del prefetto nella formazione delle liste. Quindi a ciò segnatamente intendea di apportar rimedio la legge del 7 agosto 1848; nè le menti dei nuovi legislatori repubblicani rimasero aliene da' pensieri a cui si era abbandonata la prima Repubblica francese. Però con la detta legge fu ordinato: che tutti i Francesi, dell'età di 30 anni, i quali godessero de' dritti civili e politici, salvo il caso d'incapacità o dispensa, fossero iscritti sulla lista. Incapaci eran dichiarati coloro che non sapessero leggere e scrivere, i domestici salariati, quelli a cui fossero stati tolti in tutto o in parte i diritti politici, i falliti non riabilitati, gl' interdetti, chi fosse sottoposto ad accusa o contumace, i condannati a pene afflittive o infamanti, o anche a pene minori per misfatto, furto, scrocco, abuso di confidenza, attentato ai costumi, usura, vagabondaggio. Poteano dispensarsi i settuagenari e coloro che vivessero col lavoro giornaliero.

La lista de' giurati dovea compilarsi in ciascun comune dal sindaco, sulla lista generale degli elettori; essa era permanente e rettificata tutti gli anni prima del 15 settembre; inviata da ciascun giudice al prefetto, il quale formava la lista dipartimentale.

Dalla detta lista generale si ricavava la lista annale, cioè quella da cui doveva trarsi il giurì pel corso di un anno. Questa comprendeva un giurato per ogni dugento abitanti; non pertanto il numero de' giurati non poteva eccedere 3000 pel dipartimento della Senna e 1500 negli altri dipartimenti. Oltre la detta lista, se ne dovea pure formare un'altra speciale ed annale, di giurati supplenti, scelti tra coloro che abitavano nel luogo ove si tenevano le assise.

I giurati che avrebbero dovuto esser compresi nella lista annale erano designati da una commissione composta da un consigliere generale del cantone, presidente della detta commissione, dal giudice di pace e da due membri del consiglio municipale. Ne' comuni divisi in più cantoni ci era una sola commissione; ma il numero de' membri di essa era vario secondo i luoghi. Nella città di Parigi la commissione era composta di 3 membri del consiglio municipale, designati dall'intero consiglio, dal sindaco, dagli aggiunti di circondario e dal giudice di pace.

Dalla lista annale si ricavava quella di ciascuna sessione. All'uopo, 10 giorni innanzi l'apertura di ogni sessione, il presidente in udienza pubblica traeva a sorte da quella 36 nomi, e 6 dalla lista supplementare.

In siffatta guisa fu dalla nuova Repubblica francese ordinata la composizione del giurì.

II.

Del Giurì di accusa.

Nella costituzione del 1791 era stabilito che nessun cittadino potesse sottoporsi a giudizio senza un' accusa ammessa da' giurati. La legge del 29 settembre 1791 ordinò quindi il giurì di accusa. Quale fosse stato lo scopo che si proposero i legislatori francesi istituendolo, è fatto manifesto dal rapporto di Duport e dalle istruzioni di Beaumets. Ecco un passo di coteste istruzioni in cui si cerca di precisare l' ufficio del giurì di accusa: « I giurati che debbono rendere una decisione in questa congiuntura, debbono farsi pienamente capaci dell' oggetto della loro missione; essi non debbono punto giudicare se l' imputato sia colpevole o no, ma solamente se il delitto di cui è accagionato sia di tal natura che possa sottoporsi ad un procedimento criminale, e se vi fossero prove sufficienti in appoggio dell' accusa. Essi comprenderanno facilmente lo scopo del loro ufficio, ricordando le ragioni che hanno determinato lo stabilimento di un giurì di accusa. Coteste ragioni hanno il loro fondamento nel rispetto per la libertà individuale. La legge, concedendo al ministero operoso della polizia il diritto d' imprigionare un uomo incolpato di un delitto, ha limitato cotesto potere al solo fatto dell' imprigionamento. Ma una mera prevenzione, che sovente ha potuto bastare per sostenere un uomo, non è sufficiente per privarlo della sua libertà durante la istruzione del processo, e sottometterlo ad

un giudizio criminale. La legge ha voluto schivare questo pericoloso inconveniente, e nel medesimo istante in cui un uomo è arrestato dalla polizia, esso trova i mezzi facili e pronti per ricuperare la libertà, s'egli non l'ha perduta che per un errore o un sospetto mal fondato, o se il suo imprigionamento è stato l'effetto di un intrigo, d'una violenza o dell'abuso di autorità. Egli è d'uopo che gli sia formalmente imputato un delitto grave; nè i meri sospetti o i semplici indizi, ma forti presunzioni ed un principio di prove concludenti possono solo determinare la decisione de' giurati per l'ammissione dell'accusa. Soltanto dopo questo esperimento, dopo che l'accusa è stata ammessa da un giurì di otto cittadini, può procedersi criminalmente contro l'imputato e sottoporsi a giudizio.»

Adunque la deliberazione del giurì di accusa non era richiesta come una prova della veracità dell'imputazione, la quale potesse divenir perfetta, aggiungendosi ad essa la sentenza uniforme del secondo giurì, ma come freno al potere di polizia e propugnacolo della libertà individuale. Insomma il giurì di accusa era ordinato piuttosto come garentìa degl' interessi sociali, che delle ragioni dell'imputato. Onde costui era tenuto lontano dal giudizio di accusa, e tutti gli atti si spedivano fuori la sua presenza e nel segreto. I giurati stessi, come vedremo or ora, doveano giurare di mantenere il segreto. « Due ragioni, era detto nelle istruzioni di Beaumets, rendono qui il segreto necessario, le quali non contrastano punto con la pubblicità della procedura posteriore che debb' essere la salvaguardia dell' accusato; poichè non si è giunto ancora a quella

parte del procedimento in cui si dee giudicare se l'accusato sia colpevole o pur no; allora tutto sarà pubblico, ma al presente si cerca solamente se debba farsi luogo all'accusa; ed il segreto è necessario per non farne avvertiti i complici dell'accusato, i quali potrebbero fuggire, e per non informare i parenti e gli amici dell'accusato del nome de' testimonî ch'essi potrebbero allontanare o sedurre prima che testimoniassero presso il giurì giudicante.»

Raccolti in effetto gli otto giurati, il direttore del giurì faceva innanzi tutto prestare da essi, alla presenza del commissario del re, il seguente giuramento: *Cittadini, voi giurate e promettete di esaminare con attenzione le testimonianze e i documenti che vi saranno presentati, e di custodire il segreto. Voi dichiarerete le vostre opinioni con lealtà sull' atto di accusa che vi sarà sottoposto; voi non vi lascerete muovere da nessun sentimento di odio o di malignità nè da timore o da affetto.* Ciascuno de' giurati dovea rispondere: *io lo giuro.*

Prestato il giuramento, il direttore del giurì esponeva a' giurati l'oggetto dell'accusa, e rammentava loro i doveri da cui erano stretti. Quindi si consegnava al giurì l'atto di accusa e tutti i documenti, eccetto le dichiarazioni scritte de' testimoni, i quali erano chiamati a deporre nuovamente al cospetto de' giurati, senza che questa volta le loro testimonianze si ponessero in iscritto. Compiuto l' esame testimoniale, i giurati si ritiravano per deliberare sotto la presidenza del più anziano di età. Se l'accusa era assentita dalla maggioranza de' giurati, il capo del giurì apponeva sull'atto di accusa la seguente formola: *La dichiarazione del*

giurì è: sì, vi è luogo.— Nel caso contrario egli scriveva: *La dichiarazione del giurì è: no, non vi è luogo.* Infine se il giurì opinava che vi fosse luogo ad un'accusa, ma diversa da quella che si era presentata, il capo de'giurati scriveva: *La dichiarazione del giurì è: non vi è luogo alla presente accusa.*—La dichiarazione del giurì veniva trasmessa dal loro capo al direttore del giurì, il quale era incaricato di mandarla ad esecuzione.

Così stette per parecchi anni il giurì di accusa, e fino alla legge del 7 piovoso, anno IX, non fu soggetto ad altri cangiamenti, oltre quelli che riguardavano la composizione del giurì in generale, e di cui abbiamo fatto cenno nel paragrafo precedente; ma la detta legge ferì direttamente il giurì di accusa. Destinato questo a frenare i trasmodamenti dello zelo degli uffiziali di polizia, dovea esso chiuder l'adito alle accuse imprudenti o calunniose, e lasciar libero il corso a quelle ch'erano ben fondate. Ma per fare ciò gli era indispensabile valutare gl'indizii e le prove innanzi ch'esse avessero ottenuto quel pieno esplicamento che d'ordinario ottengono solo nell'ultimo stadio del giudizio; onde il lavoro del giurì di accusa era assai malagevole, poichè doveva esso estimare non solo le prove già compiute, ma far pure ragione di quelle presunzioni e di quei germi di prova che fecondati da altre indagini avrebbero potuto mutarsi in prove positive, ed appercepire que'sottili legami da cui erano i fatti sottoposti al loro esame rannodati tra loro, o poteansi congiungere ad altri di facile accertamento. Per le quali operazioni, assai malagevoli per sè stesse, non potea

inspirare molta fiducia l'intelligenza di uomini non esercitati nelle pratiche giudiziarie, e d'ordinario sforniti d'ogni coltura, dall'imperizia de'quali potean esser di leggieri conculcate le ragioni della giustizia. Però presso il giurì di accusa la legge si era mostrata poco sollecita della difesa dell'accusato; quindi mentre i querelanti, i denunzianti, i testimoni erano ascoltati oralmente e potevano parlare senza timore d'esser contraddetti, l'accusato ed il suo difensore non erano uditi, e neppure si leggevano gl'interrogatorii di quello. Cosicchè parea ragionevole l'osservazione di coloro che, nella discussione della legge del 7 piovoso, anno IX, dicevano ch'era più equo ristabilire l'equilibrio tra i diritti dell'accusa e della difesa, sopprimendo l'udizione orale de'testimoni e del querelante, e disponendo che il giurì poggiasse il suo giudizio sopra la inquisizione scritta, e perciò ancora sull'interrogatorio dell'accusato. « Gl'imputati non vengono innanzi al giurì, dicea Tiessé, perchè ci verranno i testimoni? Se i primi intervengono co' loro interrogatorii, perchè i secondi debbono intervenire altramente che con le loro dichiarazioni scritte? Sopprimendo la udizione orale de' testimoni, ci ha parità nell' attacco e nella difesa, e l'incolpato avrà pure il vantaggio che anche il suo interrogatorio sia sottoposto alla conoscenza del giurì. » Chabot de l'Allier rispondeva che sostituendo le prove scritte alle discussioni orali, il giurì avrebbe proceduto nel vago, e non gli rimaneva a far altro che esprimere i risultamenti degli atti trasmessigli dal direttore del giurì; il che importava snaturare la istituzione de'giurati. Ciò era vero, ma d'altra parte, consentire che

fossero uditi i testimoni e i denunzianti, ed escludere l'accusato, non potea non parere ingiusto. Stabilire innanzi al giurì di accusa un dibattimento delle prove in contraddizione di tutte le parti, equivaleva a mutarlo in giurì giudicante; ed in ultimo la separazione della quistione di fatto da quella di diritto era ancora più malagevole al tempo in cui si dovea solo decidere sull'ammissibilità dell'accusa. Però con la detta legge fu provveduto che il giurì di accusa avesse a pronunziare sulle testimonianze raccolte dall'inquisitore, senza che i testimoni venissero nuovamente al suo cospetto.

Ciò preludeva all'annullamento del giurì di accusa; nè questo tardò molto. Parecchi affermavano che il giurì di accusa avea offerti risultamenti poco soddisfacenti, e lo stesso Ribord, il quale difendeva con calore la istituzione del giurì giudicante, dichiarava di non poter fare le medesime lodi al giurì di accusa. Quindi fu esso dal codice d'istruzion criminale soppresso; ma siccome pareva necessaria una garentia, contro lo zelo e gli errori degli uffiziali incaricati dell'inquisizione, la quale avesse impedito che venissero in luce, con grave turbamento de' cittadini, giudizi vani o calunniosi, così all'ufficio del giurì di accusa furono surrogate le *camere di accusa,* composte da magistrati. I testimoni, l'accusato e la parte civile non eran presenti al giudizio di accusa, il quale si rendeva in segreto, e sul processo inquisitorio. La camera di accusa ebbe inoltre il potere di dare al fatto una qualificazione più giusta, di ordinare novelle indagini. Dopo il giudizio di quella, il procurator generale era obbligato di presentare l'atto di accusa giusta la decisione della corte.

È notevole che dopo la pubblicazione del codice francese non si sia mai più tentato in Francia il ristabilimento del giurì di accusa, ed i lamenti che qualche pubblicista ha mosso per la sua soppressione non hanno avuto un' eco profonda nella pubblica opinione. Di che si ha una prova manifesta nel considerare ch' esso fu trascurato del tutto perfino quando, rinnovandosi la repubblica nel 1848, si evocarono tutte le memorie e le istituzioni della prima repubblica. È ancora notevole che sebbene l' istituzione de' giurati si sia già introdotta in una gran parte del continente europeo, pure il giurì di accusa non è stato accolto in nessun luogo. Questi fatti mi paiono assai gravi, e molto più gravi de' ragionamenti astratti che fanno taluni scrittori per dimostrarne la utilità.

III.

Del Giurì speciale.

Previdero i legislatori francesi che in alcuni casi non bastassero per dare un retto giudizio le conoscenze comunali ch' essi supponevano ne' giurati, e stabilirono il giurì speciale. Ma invece di lasciare all' arbitrio delle parti o de' magistrati la sua convocazione, come si costumava in Inghilterra, determinarono i casi ne' quali dovesse riunirsi. Questi erano i reati di falso, la fabbricazione o la distribuzione di false monete o falsi assegnati, la bancarotta fraudolenta, concussione, peculato, furto de' commessi o socii in materia di finanza commercio o banco.

L'istruzione per simiglianti reati appartenea al direttore del giurì, e quando occorreva di statuire intorno ad essi, il procuratore-sindaco sceglieva tra gli eleggibili del distretto sedici cittadini forniti delle conoscenze opportune per giudicare convenientemente del reato, e da quei sedici se ne traevano a sorte otto, i quali costituivano il giurì di accusa. Allorchè questa era ammessa, il procuratore-generale-sindaco formava alla sua volta una lista di 26 cittadini, dotati pure di conoscenze speciali relative alla natura del reato. L'accusator pubblico non avea facoltà di oppugnarla, ma all' accusato era concesso di chiedere al tribunale che fosse rigettata l'intera lista, perchè fatta con parzialità o per odio. Se questa ricusa generale era accolta, il vice-presidente del direttorio del dipartimento compilava una nuova lista di 26 persone, sulla quale potea nondimeno designare anche quelli stati iscritti nella prima. Da questa nuova lista o dall'altra, in difetto di ricusa, si traevano a sorte i 12 giurati giudicanti. Partecipati i loro nomi all'accusato, egli avea il medesimo diritto di ricusa che ne'casi ordinarii. Però se lo usava, la lista era completata con sorteggi successivi, fatti dapprima sulla lista de' 26, ed ove fosse esaurita, sopra la lista generale; di maniera che quando l' accusato consumava il dritto della ricusa perentoria, ricusandone 20, la metà del giurì era tolta dalla lista generale.

La legge del 5 nevoso, anno II, conferì all'agente nazionale del distretto le facoltà che prima aveva il procuratore-sindaco, e vietò che facessero parte della nuova lista que' giurati ch'erano stati iscritti nella

prima, se il tribunale avesse accolta la ricusa generale.

Giusta la costituzione dell'anno IV ed il codice del 3 brumaio, la lista pel giurì di accusa, negli affari sottoposti al giurì speciale, era formata dal commissario del potere esecutivo, e pel giurì giudicante dal presidente dell'amministrazione dipartimentale. Ma le dette leggi allargarono considerevolmente le attribuzioni del giurì speciale; perocchè fu stabilito che tutti gli affari, pe' quali dalle leggi del 1791 era dato il carico dell'istruzione al direttore del giurì fossero sottoposti ad un giurì speciale. Onde, oltre le cause innanzi ricordate, divenivano pure di sua competenza i misfatti relativi alle sussistenze, gli attentati contro il diritto delle genti, contro la libertà individuale e la libera circolazione delle sussistenze, la disobbedienza agli ordini del re, ai giudicati e agli atti delle altre autorità.

Quando i tempi divennero più burrascosi, ed i partiti politici credettero di far ricorso a mezzi straordinari per vincere i loro nemici, accanto al giurì speciale s'installarono pure tribunali e commissioni speciali. Il Direttorio avea creduto di non poter lottare altrimenti contro i gesuiti e i vandeisti che co' consigli di guerra. Ne' primi tempi del consolato, essendo minacciata la sicurezza delle campagne, il governo si era fatto abilitare, con la legge del 18 piovoso, anno IX, a stabilire in quei dipartimenti, ne' quali lo avrebbe stimato necessario, i tribunali criminali speciali.

Cotesti collegi erano composti d'un presidente e due giudici del tribunale criminale, di tre militari del grado almeno di capitano, di due cittadini forniti delle condizioni richieste per esser giudice: gli ultimi cinque

scelti dal primo console. Procedeva lo stesso tribunale all' inquisizione, e decideva preliminarmente della sua competenza; questa sola decisione era soggetta a ricorso.

Eran competenti siffatti tribunali a giudicare i misfatti de' vagabondi, gente senza credito, de' condannati a pene afflittive o infamanti, de' furti, violenze e vie di fatto sulle pubbliche vie, de' furti nelle campagne, commessi con effrazione da due persone armate, dei misfatti d' illecito arruolamento, incendio, falsa moneta, assassinii commessi da attruppamenti armati, delle minacce, eccessi e vie di fatto contro gli acquirenti de' beni nazionali, delle riunioni sediziose, della ribellione armata o intrapresa da più persone, del contrabbando accompagnato da attruppamento armato, e infine degli assassinii premeditati, ma di questi ultimi col concorso della giustizia ordinaria.

Istituendo siffatti tribunali si disse ch' essi sarebbero stati soppressi due anni dopo la pace generale; ma stabiliti in 32 dipartimenti, nell' anno XII, presero il titolo di *corti speciali della giustizia criminale*.

Un' altra legge del 23 fiorile, anno X, institui pure in ogni dipartimento una commissione speciale composta di un presidente e due giudici del tribunale criminale, del presidente e due giudici del tribunale civile, per giudicare tutti i reati di falso; e dove non erano tribunali speciali, sentenziavano pure di una parte de' reati attribuiti alla competenza di quelli, e giudicavano di tutti i misfatti in quei dipartimenti ne' quali il giurì fosse stato sospeso da qualche senatoconsulto; ma in questo caso, e pe' reati che non erano di loro special competenza, si dava il ricorso.

I tribunali speciali e le commissioni speciali, giusta le leggi da cui erano stati installati, doveano cessare due anni dopo che fosse stata conchiusa la pace; ma dal codice d'istruzion criminale che annullò il giurì speciale, e dalla legge del 20 aprile 1810 ottennero posto permanente nell'ordinamento giudiziario, col titolo di *corti speciali ordinarie* e *corti speciali straordinarie.*

La corte speciale ordinaria formava una sezione della corte di assise, ed era composta di un presidente e di quattro assessori, a cui si aggiungevano tre uffiziali di gendarmeria indicati dal ministro di guerra. La sessione trimestrale della corte speciale ordinaria si apriva il giorno seguente a quello in cui si chiudeva la sessione della corte di assise, e si sottoponevano al suo giudizio quelle cause che le erano indirizzate dalla camera di accusa. Le sue decisioni erano immuni da ricorso: ma la corte potea per gravi ragioni raccomandare il condannato alla clemenza dell'imperatore. La sua competenza era limitata a giudicare dei misfatti commessi da' vagabondi, da gente senza credito, da' condannati a pene afflittive o infamanti, de' misfatti di ribellione armata contro la forza pubblica, di contrabbando armato, di falsa moneta e di assassinii apparecchiati da attruppamenti armati.

Le corti speciali straordinarie sedevano ne' luoghi ov'erano le corti imperiali. e componevansi di un presidente e di sette consiglieri; surrogavano le corti di assise in quei dipartimenti in cui il giurì non era stato introdotto, o fosse stato sospeso, e dovunque l'imperatore, in vista della moltiplicità di alcuni misfatti, avesse creduto opportuno di istallarle. Le loro decisioni erano soggette al ricorso.

Una legge del 20 dicembre 1815 sostituì alle corti speciali le corti prevostali; ma questa legge fu eseguita fino al 1817 soltanto, nè mai più in appresso rinacquero i tribunali di eccezione.

IV.

Delle attribuzioni de' Giurati.

In Inghilterra e in America la regola generale è che le quistioni di fatto, in ogni maniera di giudizi, si debbano definire da' giurati. Le eccezioni sono rare, e dipendono in gran parte dagli usi della giurisprudenza, e dall' arbitrio de' magistrati. In Francia la competenza de' giurati, definita con precisione dalla legge, fu primamente ristretta in termini assai angusti, e sebbene col progresso del tempo si sia andata dilatando, essa è anche oggi molto lontana dall' ampiezza ch' ebbe sempre in Inghilterra e in America, e alla quale io credo che non giungerà mai. Come abbiamo già avvertito, il giurì non fu ammesso in Francia pe' giudizi civili; nè fu applicato a tutte le cause penali. Distinte le pene in afflittive o infamanti, correzionali e di polizia, e divisi i reati in tre rami corrispondenti al detto ordine di pene, si attribuì al giurì il giudizio de' soli reati soggetti a pene afflittive o infamanti; ed anche una parte di questi giudizi gli furono ritolti e dati, come abbiamo qui innanzi notato, a' tribunali ed alle corti speciali.

Gli amari ricordi de' giudizi agitati ne' tempi della rivoluzione fecero togliere al giurì la cognizione de' reati

politici. I compilatori del codice promettevano, quasi per allontanare ogni sospetto da'giurati: « ch'essi non si sarebbero occupati di delitti politici. » (Fauvre, *Exposé des motifs.*) E forse veramente giovò al mantenimento del giurì il tenere quasi nascosta la sua vera origine durante l'impero, allontanandosi dalla giurisdizione politica.[1] Ma quando la restaurata monarchia francese mostrò di favoreggiare le istituzioni liberali, non tardò il giurì a svelare la sua vera destinazione, e con le leggi del 17 e 26 maggio 1819, assumendo la giurisdizione de'reati di stampa, e facendosi in tal guisa scudo di questa, ch'è la leva d'ogni progresso, e la vigile sentinella di tutte le altre libertà, s'installò come esplicita garentia delle pubbliche franchigie. Siffatta conquista gli fu in appresso spesse volte contrastata; ma anche quando il numero de'voti gli si mostrò avverso, come accadde nel 1821, e parve che la legislazione indietreggiasse, la discussione che precedette i suffragi sparse tanta luce sulla salutare efficacia della istituzione de'giurati, diffuse siffattamente l'opinione della sua importanza, che dalle stesse sconfitte ella trasse novello vigore, ed ogni volta che si volle sottoporre i suoi titoli a nuovo esame, diramò sempre meglio le sue radici nella cosienza del popolo. Per la qual cosa, avvenuta la rivoluzione del 1830, il giurì potette mostrarsi senza alcun velo, e dalla legge degli 8 agosto 1830 gli fu conferito il giudizio de' reati politici.

Anche in Francia coloro che instituirono il giurì

[1] Fa la medesima osservazione Gauchy, *Du duel*, t. I, p. 335.

pensavano ch'esso non dovesse intendere ad altro che a definire il fatto; ma poichè era impossibile sceverare nettamente il fatto dal diritto, così anche in Francia il verdetto de' giurati comprese talvolta entrambe quelle quistioni. Quantunque però i legislatori francesi divisassero di assegnare al giurì, ch' essi costituivano, il medesimo computo del giurì inglese, nondimeno, non essendosi venuto formando di mano in mano con gli usi, i quali hanno sempre qualche cosa di vago e d'indefinito, ma creato da una legge certa e da quella regolato, acquistava forme più scolpite e più determinate. Onde il giurì francese non era incaricato vagamente di definire le controversie di fatto che potessero sorgere nel giudizio, ma sì di risolvere la quistione di fatto che era messa in campo dall'atto di accusa. « Ciò ch' è essenziale di non perder di vista, dicevasi nelle istruzioni di Beaumets, è che l'intiera deliberazione del giurì giudicante ha per base l'atto di accusa; a quest' atto i giurati debbono attenersi; la loro missione non ha per oggetto di ricercare i reati; essi sono invece chiamati per decidere se l'accusato è colpevole o nò del misfatto del quale gli si fa accusa. » Però era provveduto che se dalla pubblica discussione risultassero indizi che l' accusato fosse reo di un misfatto diverso da quello designato nell'atto di accusa, il presidente, di ufficio, lo rinviava innanzi al giurì di accusa; il che avveniva anche quando convinto colpevole del reato che gli era apposto, nel corso del dibattimento, si fosse scoverto autore di altri reati.

Abbiamo veduto come nella giurisprudenza inglese si sia introdotta la regola che i giurati debbano risolvere

la quistione sottoposta al giudizio non secondo la loro personale conoscenza, ma tenendo dietro alle prove arrecate innanzi alla corte. Or nella legislazione francese questa regola fu scolpitamente significata nella formola del giuramento che doveano prestare i giurati, invitandosi a giurare di *decidersi dappresso i carichi e i mezzi di difesa.*

Il criterio delle prove giusta la legislazione inglese e la francese è la coscienza del giurato; le diverse condizioni in cui erano e ancora sono quelle legislazioni intorno alle prove, fecero e fanno ancora, più ampii i poteri del giurato francese di quelli del giurato inglese. Alcune prove ed alcuni indizi sono ancora in Inghilterra estimati dalla legge; e però violerebbe la legge il giurato che li valutasse in modo diverso; dovechè in Francia, essendo stato rovesciato il sistema delle prove legali, la coscienza del giurato non è costretta da nessuna definizione legislativa. Furono anzi solleciti gli ordinatori del giurì francese di premunire i giurati contro le antiche regole concernenti le prove. Onde nelle istruzioni di Beaumetz, consacrate in questa parte, prima dall' art. 372 del codice de' delitti e delle pene, e poscia dall' art. 342 del codice d' istruzion criminale era detto: « I giurati debbono esaminare i documenti del processo, tra cui non sono da comprendere le dichiarazioni scritte de' testimoni, che non debbono essere trasmesse a' giurati, ma solamente l' atto di accusa, i processi verbali e gli altri documenti simiglianti. Sopra queste basi, e segnatamente sulle testimonianze e i dibattimenti che avranno luogo al loro cospetto, essi debbono fondare il loro personale convincimento, perocchè

qui il solo convincimento dee campeggiare; quello impone loro la legge di far manifesto, e al loro convincimento l'accusato e la società si confidano. La legge non dimanda ad essi conto de' mezzi co' quali si sia formata la loro convinzione; non prescrive loro le regole secondo le quali abbiano a valutare la pienezza e la sufficienza delle prove; ma ingiunge loro soltanto d'interrogare sè medesimi nel silenzio e nel raccoglimento, e di cercare nella sincerità della loro coscienza quale impressione hanno fatta sulla loro ragione le prove addotte contro l'accusato e i suoi mezzi di difesa. La legge non dice loro: *Voi terrete per vero ogni fatto attestato dal tale o tal altro numero di testimoni, o voi non riguarderete come sufficientemente stabilita ogni prova, che non sarà avvalorata da tanti testimoni o da tanti indizi.* Ella non fa ad essi che questa sola dimanda, la quale racchiude tutta la misura de' loro doveri: *Siete voi intimamente convinti?* »

Però ecco la formola del giuramento che i giurati doveano prestare: *Cittadini, voi giurate e promettete di esaminare con l'attenzione la più scrupolosa i carichi portati contro . . ., di non comunicare con persona fin dopo la vostra dichiarazione; di non porgere ascolto nè all' odio, nè alla malignità, nè alla paura o all' affezione; di decidere dappresso i carichi e i mezzi di difesa, e secondo la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento, con l' imparzialità e la fermezza che si addicono ad un uomo libero.*

Raffrontando questa formola con quella ch' è in uso in Inghilterra, si scorge chiaramente come l' ufficio del giurato fosse stato dalla legislazione francese più

ravvicinato a quello del giudice. Mentre invero il giurì inglese deve *fare un rapporto,* al giurato francese si dice ch'egli dee esaminare le pove e *decidere.* La quale verità anche meglio apparisce dal considerare la varia ingerenza che ha nel giurì inglese e nel francese il magistrato.

I magistrati inglesi, rappresentando al giurì i risultamenti della discussione, hanno il diritto di manifestare la loro opinione intorno alla qualificazione del reato; in Francia è ciò assolutamente vietato. In Inghilterra, dopo che i giurati hanno deliberato tra loro, trovandosi imbarazzati su qualche punto, si rivolgono al magistrato per dimandargli schiarimenti, o ricercarlo della sua opinione, e spesso sopra questa essi fondano la loro deliberazione. Accade ancora che il giurì inglese si rimanga talvolta ad accertare solamente con la sua deliberazione i fatti materiali, lasciando al magistrato il carico di qualificarli; il che dicono essi dare un *verdetto speciale,* affatto sconosciuto dalla legislazione francese. Il magistrato inglese si permette talvolta di chieder conto a' giurati dei motivi delle loro deliberazioni, e di biasimarli; e quando gli sembra che il giurì abbia renduta una deliberazione contraria ai risultamenti delle prove, egli può rappresentarli novellamente al giurì e sollecitarlo a ritrattare la sua dichiarazione. Il giurì non è obbligato a secondare le insinuazioni del magistrato, e può rimaner fermo nelle opinioni manifestate; ma se i giurati sono poco istruiti o di carattere debole, difficilmente resistono alla voce del magistrato (Rey, *Des instit. judic. de l'Anglet.,* t. II. p. 364). Or niente di tutto ciò è possibile in Francia,

ove le attribuzioni del giurì sono definite con precisione, e distinte da quelle del magistrato.

Insomma in Inghilterra il giurì ed il magistrato, messi nel seno d'una legislazione non ancora ridotta in codice, hanno maggiore arbitrio che il giurì ed il magistrato francese, le cui operazioni son regolate da un codice; e però il giurì inglese riceve ancora impulso e direzione dal magistrato, dovechè in Francia, essendo dalla legge ben distinti i contorni di queste due istituzioni, non vengono a contatto se non ne' casi e ne' modi dalla legge stessa determinati.

Anche il concetto de' magistrati che dovea dirigere i giurati nelle loro operazioni e regolare tutto il corso del giudizio, fu da' legislatori francesi esemplato sui magistrati inglesi, i quali per altezza di grado, per merito cospicuo, per l'importanza de' loro poteri, per la saggezza con cui d'ordinario ne usavano e ne usano, erano, ed anche oggi sono, in grande riputazione presso l'universale. « La società, diceva Duport, ritrae grande utilità da quei personaggi, i quali, incaricati di alti e importanti ufficii, sono costretti ad operare sotto gli occhi del pubblico, potendo essi salire in molta stima, ed acquistare molta fama o grande biasimo e disprezzo. » Ma non era possibile che i magistrati francesi s'innalzassero al medesimo grado e alla medesima dignità de' magistrati inglesi, quando in Francia si volea segnatamente spogliare la magistratura d'ogni prestigio e democratizzarla, e rendendosi accessibile indistintamente a tutte le classi dei cittadini, si creava un numero infinito di magistrati, si pagavano sottilmente, e si sottoponevano ad una legislazione, che regolando tutti

i loro atti, non lasciava ad essi altra gloria che quella di applicare la legge. Nondimeno l'ufficio del presidente delle corti di assise era per propria indole ribelle a quei vincoli ed a quella precisa determinazione con cui la legislazione francese intendea di combattere l'arbitrio de'magistrati; e perciò, sebbene esso non salisse mai all'altezza de' magistrati inglesi, fu sempre in Francia, come sarà dovunque, di grande importanza. Il presidente delle corti di assise era in effetto dalla legge francese incaricato di dirigere la pubblica discussione, ed essendo egli informato delle dichiarazioni antecedentemente rendute da' testimoni, e di tutti gli elementi del processo, potea misurare d'un guardo le relazioni di una testimonianza col complesso delle prove, spingere i testimoni e l'accusato a rendere le loro dichiarazioni esatte e precise, soccorrere all'obblio dell'accusa e della difesa. A lui parimente spettava mantenere all'accusatore, all'accusato, a' testimoni e a tutti coloro che prendeano parte al giudizio, i diritti a ciascun di loro conceduti dalla legge, ed impedire che travalicassero i loro poteri. Più efficace e più diretta autorità esercitava ancor egli sul giudizio del giurì, con l'incarico che gli dava la legge di mettere innanzi agli sguardi dei giurati, terminato il pubblico dibattimento, uno specchio fedele delle prove che si erano ventilate e delle ragioni arrecate dall'accusatore e dall'accusato, e proponendo loro le quistioni che doveano risolvere.

Còmpito assai malagevole è cotesto, segnatamente perchè il presidente dovrebbe, riassumendo i dibattimenti, obliare quasi sè stesso, e non far trapelare per nulla da qual parte inchina il suo animo.

Nondimeno si era ciò stimato necessario; perocchè, per quanta fiducia si avesse nel buon volere e nell'imparzialità de'giurati, non si poteva confidare ugualmente che il loro intelletto non rimanesse smarrito tra le discordanti voci de' testimoni e le contese delle parti, o che fosse abile a sceverare, fra tutte le quistioni ch'erano state agitate, quelle a cui era d'uopo di rivolgere ogni indagine, ed ordinare intorno ad esse le prove e le argomentazioni che dall'una parte e dall'altra si erano addotte.

Non parvero quasi bastanti a' legislatori francesi queste facoltà ond'essi investivano il presidente della corte di assise, e preoccupati dal concetto del magistrato inglese, pensarono di circondarlo pure di un potere arbitrario. Quindi dissero: *ch'egli potea prendere, sotto la responsabilità del suo onore e della sua coscienza, ogni misura che stimasse utile per scovrire il vero, incaricandolo la legge di adoperare tutto il suo potere per lo scovrimento della verità.* Fortunatamente questo potere innominato, e che non ha altri termini che quelli ch'esso si potrebbe imporre da sè medesimo, non riesce grandemente pauroso in una legislazione che provvede a tutto, ma basta per accrescere la baldanza del presidente, senza procacciargli quella venerazione di cui godono i magistrati inglesi. Più strana cosa è il vedere che quell'articolo delle leggi francesi sia stato copiato da alcune legislazioni, alle quali era alienissimo il concetto de' magistrati inglesi, ed adattato ai presidenti delle corti criminali.

Sebbene i legislatori francesi avessero pensato di arricchire di larghi poteri il presidente della corte di

assise, sentirono nondimeno la necessità di temperare il suo arbitrio nella posizione delle quistioni; e quindi gli era suggerito di prendere intorno a ciò l'avviso della corte, ed era fatto lecito all'accusator pubblico all'accusato ed a' suoi difensori, di presentare su questo punto quelle osservazioni che stimassero opportune.

Ecco intanto la teorica che stabilirono i legislatori francesi per la proposta delle quistioni. Credettero che per agevolare l'intelligenza de' giurati e la rettitudine de' loro giudizi, fosse utile di risolvere l'accusa nelle quistioni elementari che si potessero acchiudere in essa.

« Innanzi di cercare se l'accusato è colpevole, dicevasi nelle istruzioni di Beaumetz, debbono i giurati esaminare se il delitto è certo, poichè indarno si cercherebbe il delinquente se non esistesse il delitto. Allorchè essi son certi che il reato sia stato commesso, investigheranno se l'accusato sia o pur no convinto d'esserne stato l'autore. Ma la legge ha spinto ancora più innanzi la sua preveggenza, e come il principale elemento del reato è da cercare nella volontà di colui che lo commise, così ella ha disposto che i giurati, quando sieno certi del fatto materiale e dell'autore di esso, abbiano a ricercare la moralità del fatto e le circostanze che lo accompagnarono. Un delitto involontario o commesso senza intenzione di nuocere, non può esser soggetto a punizione. La legge quindi ordina ai giurati, allorchè si sono convinti che il delitto è stato commesso, e che l'accusato ne sia stato l'autore, di rendere ancora una terza dichiarazione sulle circostanze del fatto, sia per determinare se il delitto sia stato commesso volontariamente o involontariamente, sia per istabilire una diminuzione di colpabilità. »

Però fu disposto che il presidente dovesse proporre innanzi tutto la quistione sul delitto, poi quella sull'autore di esso, poscia la quistione intenzionale, e da ultimo le altre quistioni intorno alle circostanze che accompagnavano il delitto. Così trattandosi di un omicidio, la prima quistione da proporre era la seguente: *È stato commesso un omicidio nel giorno ... nel luogo ... sulla persona di ..?* — La seconda: *L'accusato è egli autore del suddetto omicidio?* — A siffatte quistioni doveano seguire tutte le altre di cui era capace la natura del reato, e dalla risoluzione delle quali potea risultare l'impunità dell'accusato o un accrescimento o una diminuzione di pena. Sicchè dopo le due quistioni riferite, poteva il presidente proporre ancora le seguenti: *L'accusato ha egli commesso l'omicidio involontariamente? — Lo ha egli commesso per negligenza o imprudenza? — Lo ha egli commesso volontariamente? — Lo ha egli commesso per legittima difesa? — Lo ha egli commesso perchè provocato? — Lo ha egli commesso con premeditazione? — Lo ha egli commesso col veleno? — Lo ha egli commesso per agevolare la consumazione di un altro reato?*

Allorchè il presidente proponeva varie quistioni, relative a' varii gradi di colpabilità, doveva disporle in maniera che quella più favorevole all'accusato precedesse le altre, e così di seguito, fino a quella che gli fosse meno favorevole.

Non era pertanto sempre necessario che i giurati dessero il loro voto sopra tutte le quistioni sottoposte alle loro deliberazioni. Così quelli tra essi i quali avessero votato negativamente sulla prima quistione,

non avevano l'obbligo di votare sulle altre, e se dopo di aver ammesso il fatto, dichiaravano di non constare d'esserne stato autore l'accusato, non doveano più spiegarsi sulle altre quistioni che riguardavano la volontà e le circostanze aggravanti o minoranti. Infine come le quistioni intenzionali doveano esser graduate in modo che la prima fosse la più favorevole all'accusato, la soluzione negativa della prima escludeva tutte le altre; di maniera che quando nelle quistioni riguardanti il reato, l'autore di esso, e la sua intenzione, il giurato avesse data una palla bianca, non avea a rendere altro voto. Però nelle quistioni susseguenti si noverava nondimeno il solo voto a favore dell'accusato, reputandosi che nel più fosse compreso il meno. Non era lo stesso pe' suffragi sulle quistioni risguardanti le circostanze materiali; perocchè il voto dato sopra alcuna di coteste circostanze, non essendo esse congiunte tra loro da nessuna relazione logica, non implicava un voto corrispondente sull'altra. Così nel reato di furto, dalla esclusione dell'effrazione, non si poteva inferire la esclusione della scalata; qualunque fosse stata l'opinione del giurato sulla prima quistione, dovea pur sempre votare sulla seconda.

L'esposto sistema rendeva, come vedremo in appresso, assai complicati i suffragi; e mentre l'assemblea costituente, adottandolo, avea creduto di semplificare le operazioni de' giurati e di facilitare il loro giudizio, l'esperienza dimostrò ch'esso intricava i voti de' giurati e spesso rendea contraddittorie le loro deliberazioni.

Ecco in effetto come si esprimeva Faure presentando gli articoli del codice d'istruzione criminale, da' quali era annullato quel sistema: « La necessità di proporre la quistione intenzionale sarebbe bastata per dar luogo in molte congiunture all'impunità del colpevole. Dacchè colui che ha commesso un'azione vietata dalla legge, non ha potuto ignorare che quell'azione era vietata, non è egli assurdo d'interrogare i giurati sull'intenzione che l'ha determinata? Quante volte non è accaduto che i giurati, non sapendo risolvere una quistione sì strana, han dato lo scandalo di far ritornare nella società colui che dovea esserne escluso per sempre? Sarà sufficiente citare un solo esempio. In una causa di fabbricazione di falsa moneta, il giurì dichiarò che il fatto constava, che l'accusato n'era convinto e che avea operato scientemente; ma che non avea operato col disegno di nuocere ad altri. Il colpevole fu messo in libertà. Non rimase pertanto ignorata la causa di siffatta deliberazione. Il giurì aveva detto a sè stesso: *Non è dubbioso che l'accusato si sia renduto colpevole d'un crimine, ma è probabile che vi sia stato determinato dall'intenzione di soccorrere a' proprj bisogni, piuttosto che dal proposito di compiere un'azione criminosa. Il suo vero disegno è per noi impenetrabile. Se ci avessero domandato solamente: è egli colpevole? noi avremmo risposto di sì, senza la menoma esitazione.* »

E per verità la risoluzione della quistione principale in tutte le singole quistioni elementari, dovea inevitabilmente dar luogo a molte dichiarazioni contraddittorie per parte del giurì, non essendo possibile che uomini inesperti a quelle esercitazioni, scorgessero

tutti i sottili legami che rannodavano le varie quistioni tra loro, e come la risoluzione di una di esse vincolasse il loro giudizio nella decisione di un'altra.

Onde Ribord, relatore della nuova legge, osservava: « La serie metafisica delle questioni che si debbono proporre, giusta la legge del 3 brumaio, anno IV, è troppo astratta pe' giurati. Sovente una quistione, la quale non è che la deduzione della precedente, gli gitta nell' imbarazzo e nella perplessità; e nell' incertezza di poter decidere positivamente una delle quistioni elementari, essi rendono dichiarazioni incoerenti e contraddittorie. Da un altro lato le quistioni divengono assai numerose quando sono molti gli accusati e varii i gradi della complicità. Allora, a prescindere che si consuma molto tempo per determinare e proporre le quistioni, la loro moltiplicità confonde lo spirito dei giurati ed è cagione di equivoci e di errori lamentabili ..... Quanto alla quistione intenzionale essa spesse volte trae in inganno la buona fede de' giurati, ed è causa della maggior parte degli errori che loro si rimproverano. Salvaguardia del colpevole che l'intrigo e la parzialità vogliano assoluto, fa le veci in Francia di que' luoghi di asilo che un abuso religioso o politico tien ancora aperti al reo in certi paesi ..... Senza dubbio non ci ha misfatto senza un disegno criminoso; ma il giurì renderà le sue dichiarazioni intorno a quello, rispondendo affermativamente o negativamente sulla quistione complessa. » Però il codice d'istruzione criminale stabilì che a' giurati si proponesse una quistione complessiva ne' seguenti termini: *L'accusato è colpevole di aver commesso tale omicidio,*

tal furto o tal altro misfatto, con tutte le circostanze comprese nel riassunto dell' atto di accusa?

Se dalla discussione fosse risultato che il reato era stato accompagnato da qualche circostanza aggravante, il presidente aggiungeva la seguente quistione: *L' accusato ha egli commesso il misfatto con tale o tal' altra circostanza?* Se l'accusato avesse allegato un fatto che la legge qualificava come scusa, si proponeva un' altra quistione: *Consta il tal fatto?*

Infine se l'accusato aveva un' età minore di anni 16, il presidente dovea proporre la seguente quistione: *L' accusato ha operato con discernimento?* in tal guisa nella risposta che rende il giurì alla prima interrogazione che gli è rivolta, è compresa la soluzione delle tre prime quistioni che la legge del 91 e del 3 brumaio ordinavano che fossero separatamente proposte; il che rende più spedite e più agevoli le deliberazioni del giurì.

Questo fu il sistema adottato dal codice d'istruzion criminale; nè di poi è stato mutato. Senonchè nella riforma del 1832 fu ingiunto al presidente che in ogni causa, dopo aver proposte le quistioni che risultavano dall' atto di accusa e da' dibattimenti, dovesse avvertire il giurì, a pena di nullità, che pensando di concorrere a favore del colpevole circostanze attenuanti, avea l' obbligo di farne la dichiarazione corrispondente.

Il codice penale francese (art. 463) facoltava il giudice ad attenuare le pene quante volte, giudicando de' delitti, trovasse il fatto accompagnato da circostanze *attenuanti*. Dalla discussione tenuta intorno al detto articolo si rilevava essersi i legislatori francesi

avveduti che le stesse ragioni da cui era suggerita quella disposizione pe' delitti, militavano pe' crimini. Non si poteva invero impugnare che come pe' delitti, cosi pure pe' crimini potevano concorrere circostanze *attenuanti,* ed avendo riguardo ad esse pe' primi soltanto, era lo stesso che dichiarare di non volere pe' secondi ciò che per quelli si era voluto, cioè che la pena fosse proporzionata alla colpa. Nonpertanto i legislatori francesi furono vinti dal pensiero che, essendo di varia indole le pene stabilite pe' crimini, la facoltà di applicare, pel concorso delle circostanze attenuanti, una pena inferiore di un grado a quella designata nel codice avrebbe talvolta sottoposto il reo ad una pena di natura diversa da quella prestabilita dalla legge: nè credevano essi che siffatto mutamento potesse commettersi all' arbitrio del giudice. « Spetta al solo sovrano, dicevano, di decidere, in materia di crimini, se verificandosi qualche circostanza attenuante, possa esser sufficiente per giustificare una commutazione di pena. La sola eccezione concessa al potere giudiziario è nel caso di scusa. »

Ma evidentemente siffatti ragionamenti poggiavano sulla fallace considerazione che il giudice il quale estimando il fatto sostituisce alla pena, conveniente alla forma esteriore di quello, un' altra pena che meglio corrisponda alla sua intima natura, eserciti un atto di clemenza, straripando per questo dal proprio ufficio. Ma il definire il fatto secondo la sua verace indole è ufficio di giudice; nè può ciò eseguirsi senza valutare tutti que' particolari, che solo per comodo della nostra intelligenza, noi segreghiamo dal fatto a cui

sono intrinseci, ma che non possono mai scindersi da esso nella valutazione giuridica, che deve farne il magistrato. Nonpertanto questa osservazione sarebbe stata forse insufficiente, se, rendendosi da una parte ogni dì più dolci i costumi e rimanendo dall'altro lato immobili le pene sancite, non si fosse già avvertita l'asprezza de' codici.

Però nella riforma del codice penale, fatta in Francia nel 1832, furono ammesse le circostanze attenuanti anche pe' crimini. « Questa disposizione dice un illustre giureconsulto francese, ha un doppio scopo: di temperare con una regola generale la penalità troppo rigorosa e qualche volta eccessiva del codice; di tener conto di certe circostanze del fatto, di certe sfumature di colpabilità, che il codice non ha prevedute, e che nondimeno, affinchè la pena sia giusta, debbono esser valutate » (Hélie Cod. pen. n. 4023).

Ma il primo di questi scopi poteva meglio raggiungersi con la riforma delle disposizioni del codice penale. Questa era la via più ragionevole, ma più ardua: fu invece prescelta la meno sapiente, perchè più facile.

V.

Dei Suffragi.

Le antiche ordinanze francesi, e segnatamente quelle del 1535, del 1549, del 1670 aveano sanzionato il principio che le sentenze criminali di condanna dovessero esser sostenute da un concorso di voti maggiore della semplice maggioranza; l'ultima delle dette ordinanze

dimandava due voci di più, e siccome il numero de' giudici era impari, la maggioranza dovea essere realmente di tre voci. Questa regola fu osservata in Francia fino a' tempi della rivoluzione.

Quando si volle ordinare il giurì, in quanto al giurì di accusa non ci fu dubbio per stabilire che le sue deliberazioni sarebbero state formate a semplice maggioranza. Pel giurì del giudizio, si affacciava naturalmente all' animo di tutti il sistema inglese. Ma Duport avvertì che sarebbe stato pericoloso richiedere l' unanimità dei giurati; perocchè, abbracciando questo partito, si terrebbe valida con effetto la decisione dalla semplice maggioranza; si correrebbe anzi il rischio di far prevalere talvolta anche l' opinione d' una minoranza pertinace e perfino di un solo giurato, se la minoranza o anche un solo giurato, sapessero sopportare la fame e la sete meglio di tutti gli altri. Però aggiungeva egli che la voce concorde di 10 fra 12 giurati poteasi reputare bastante per la condanna, e sufficientemente garentito l' accusato quando il solo dubbio di tre giurati allontanava dal suo capo la pena.

Robespierre avea combattuto la proposta di Duport, dimandando che non si potesse pronunziare una condanna senza la dichiarazione unanime de' giurati. Ma Barnave dimostrò con sode ragioni che la proposizione de' comitati era la più mite e più umana che si potesse fare, e che spingendosi più innanzi, si cadrebbe in un eccesso che potrebbe favorire qualche scellerato e nuocere alla società. Però fu definito che la deliberazione del giurì intorno a ciascuna quistione, contro l' accusato, non potesse stabilirsi senza il concorso di 10 voci.

Movendo dal principio che il giudizio del giurì dovesse fondarsi sull' evidenza di fatto, era più consentaneo richiedere l' unanimità; perocchè la discordanza tra i giurati porgeva grave argomento che mancasse quell' evidenza su cui soltanto si potea pensare legittimamente fondata la condanna. E quando si ponea da canto questo principio, e si rimanea contento ad un numero maggiore di voci, si apriva il varco a molti dubbi, a molte incertezze. Perchè sarebbero sufficienti dieci voti, e non già nove? perchè nove e non soli otto? Questi dubbi e queste incertezze sono segnalate dalle varie leggi che con straordinaria irrequietezza si successero in Francia intorno a questo punto.

Una legge del 30 frimaio, anno II, ridusse a sette voti la maggioranza necessaria per la deliberazione di colpabilità; il codice del 3 brumaio, anno IV, ristabilì le disposizioni della legge del 1791, dimandò cioè il concorso di dieci voti. Fu anche breve questo ritorno ad un provvedimento già altra volta sperimentato poco soddisfacente; ed una legge del 19 fruttidoro, anno V, prescrisse che i giurati, durante 24 ore, non potessero votare contro o a favore dell' accusato altramente che all' unanimità, e che, dichiarando dopo quello spazio di tempo di non aver potuto accordarsi, erano abilitati a rendere una sentenza a maggioranza di voci. Quando i compilatori del codice si fecero a provvedere su questo punto, Faure osservò che la legge del 19 fruttidoro, anno V, non avea fatto altro che stabilire, con un mezzo indiretto l' autorità della maggioranza, per cansare le troppo facili assoluzioni di cui era causa il codice di brumaio, richiedendo il concorso di dieci voti

per la dichiarazione di colpabilità. « L'unanimità, diceva egli, è quasi sempre il risultato dell'acquiescenza della minoranza alla maggioranza. Però le deliberazioni dei giurati in casi assai rari si sono prolungate al di là delle 24 ore. »

Quindi i compilatori del codice si avvisarono di statuire che per la dichiarazione di colpabilità era sufficiente l'uniformità di sette voci, e così fu definito. Se non che parve prudente consiglio indurre a questa disposizione qualche temperamento che assicurasse l'accusato contro i rischi di un convincimento arrischiato; e fu provveduto che in tutti i casi nei quali fosse stato dichiarato colpevole del fatto principale, a semplice maggioranza di voti, i giudici aveano l'obbligo di deliberare intorno alla medesima quistione, e se l'opinione della minoranza dei giurati fosse stata adottata dalla maggioranza dei giudici, di maniera che, raccogliendo il numero dei giudici presi insieme, prevaleva l'opinione favorevole all'accusato. La legge del 24 maggio 1821 dispose che allorchè la corte avesse dovuto deliberare intorno ad una dichiarazione renduta dal giurì, a semplice maggioranza, l'avviso favorevole all'accusato dovea prevalere ogni volta che fosse stato accolto dalla maggioranza dei giudici. In tal guisa un accusato, per l'assoluzione del quale avessero votato cinque giurati e tre giudici, era assolto, benchè riconosciuto colpevole da sette giurati e due giudici; dovechè secondo la legge precedente era d'uopo che all'opinione dei cinque giurati si riunissero quattro giudici. Laonde, mercè cotesta legge, la semplice maggioranza nella deliberazione dei giurati, era considerata

come una divisione di suffragi, che la corte era chiamata a troncare.

Avvenuta la rivoluzione del 1830, fu pensato di dare più larghe basi alle deliberazioni del giurì. Dupont de l'Eure fin dal 1° dicembre 1830, osservò che commettendo ai giudici l'esame della quistione di fatto, quando fosse stata risoluta dal giurì a semplice maggioranza, si confondevano i poteri del giudice di fatto con quelli del giudice del diritto, e ch'era ingiuriosa la prevalenza che la legge del 1821 attribuiva alla maggioranza della corte a discapito della maggioranza del giurì. Pertanto ei richiedeva l'abrogazione degli articoli 347 e 351 del codice d'istruzione criminale, del 2° § dell'articolo 341 e della legge del 24 maggio 1821, proponendo in loro vece la seguente legge: *La decisione del giurì si formerà contro l'accusato alla maggioranza di otto voti contro quattro, a pena di nullità.*

La Camera dei deputati andò più innanzi e avvisò che per la condanna dovessero concorrere nove voti; ma la Camera dei pari accolse la proposizione del governo formolandola nel seguente modo: *La decisione del giurì si formerà contro l'accusato alla maggioranza di più di sette voti.* Riportata la legge alla Camera dei deputati fu approvata, e pubblicata il dì 4 marzo 1831. Ma questa legge ebbe breve durata; perocchè modificata nel 1832, fu al tutto rifatta dalla legge del 9 settembre 1835, reclamata dal governo siccome necessaria per rendere più efficace l'azione della giustizia, e dare ai giurati, introducendo la segretezza dei voti, quella libertà di opinione che era importante soprattutto nei giudizi politici. Sicchè fu dalla detta legge prescritto

che i giurati sopra tutte le questioni avrebbero dato il loro voto a squittinio segreto, e che la dichiarazione del giurì si sarebbe formata, sopra ogni quistione, secondo la maggioranza de' suffragi. Fu ancora provveduto che dichiarato colpevole l'accusato dalla sola maggioranza di sette voti, la corte dovea soprassedere dall'applicazione della pena, quante volte la maggioranza dei giudici avesse opinato di rinviare la causa alla sessione seguente, perchè fosse stata nuovamente giudicata da un altro giurì. Avvenuta la rivoluzione del 1848, il governo provvisorio si affrettò a raddolcire questa parte della legislazione; e considerando: « Che la condanna pronunziata dal giurì a semplice maggioranza è una disposizione che riprovano ad un tempo la filosofia e l'umanità, e ch'è in opposizione perfetta con tutti i principii proclamati dalle nostre antiche assemblee nazionali, dispose nel seguente modo: *La condanna avrà luogo colla maggioranza di 9 voti: la decisione del giurì sarà espressa in questo tenore: sì l'accusato è colpevole alla maggioranza di più di otto voti.* »

VI.

Della revisione ne' giudizi per giurati.

Coloro che fondavano il giurì francese, non dubitarono che le sue decisioni dovessero essere immuni dall'appellazione; ma non credettero ad un tempo di impedire in ogni caso ch' esse fossero riesaminate; perocchè sebbene la legge del 1791, richiedendo come necessario il concorso di dieci voci per la condanna, avesse

efficacemente tutelato le ragioni dell'accusato, nondimeno ciò non rendeva assolutamente impossibile un improvvido convincimento. Il giurì manifestava le sue opinioni nel seno di un tribunale, innanzi a cui avea avuto luogo la discussione delle prove; e che perciò potea, senza indugio e con piena conoscenza, valutare la giustizia delle deliberazioni dei giurati. Quindi fu naturalmente pensato di attribuire a questo medesimo tribunale la facoltà di soprassedere dall' applicazione della pena, quante volte esso stimasse erronea la pronunciazione dei giurati. Pertanto, a non rendere vana la istituzione del giurì, dovea la legge determinare in quali casi potessero i giudici esercitare siffatto potere, e in qual modo si sarebbe proceduto ad un novello esame. Ciò fece la legge del 1791 statuendo che il tribunale potesse sospendere l'applicazione della pena, ove i giudici avessero uniformemente opinato che la pronunciazione dei giurati fosse erronea. Sicchè il voto unanime dei giudici avea soltanto l'efficacia d'invalidare le decisioni del giurì; e quando ciò si avverava, giusta la medesima legge, i tre giurati aggiunti si doveano riunire ai 12 giurati che aveano innanzi pronunziato, e rendere tutti insieme una nuova deliberazione; la quale, se rifermasse la prima, non poteva esser valida altramente che col concorso di quattro quinti dei votanti. Poteva ancora darsi luogo al riesame del giudizio pel ricorso in cassazione. Instituito questo collegio per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, non aveva ingerenza alcuna per sindacare il convincimento dei giurati; nondimeno, potendo annullare il giudizio, se nel corso di esso si fossero omesse o violate

le forme essenziali, l'annullamento importava di conseguenza il riesame della causa.

Nè qui torna inutile il ricordare come giusta i decreti interpetrativi del 1° brumaio e 28 nevoso, anno II, ci era omissione di forme essenziali e quindi nullità, allorchè il commissario del re o l'accusator pubblico non erano stati presenti agli atti nei quali la legge dimandava il loro intervento; allorchè i giurati aveano pronunciato intorno ad altri reati che quelli indicati nell'atto di accusa, o aveano omesso di pronunciare sopra quei reati ch'erano segnalati nell'atto di accusa; allorchè non si era convocato un giurì speciale nei casi in cui era ciò prescritto dalla legge; allorchè i direttori del giurì aveano divisi in più atti di accusa o varii crimini, dei quali era imputata la medesima persona e i documenti de' quali fossero stati ad essi recati nel medesimo tempo, o gli elementi e le circostanze d'un medesimo reato; allorchè, l'accusatore pubblico, l'accusato e i suoi difensori avendo richiesto l'adempimento d'una formalità qualunque determinata dalla legge, non fosse stata soddisfatta la loro dimanda; se avendo l'accusator pubblico richiesto l'annullamento di uno o più atti di procedura, fatti in contraddizione della legge, fossero stati nondimeno mantenuti; se si fosse tralasciato di pronunciare sopra alcune delle sue dimande; e infine in tutti i casi nei quali si trasandava una disposizione di legge stabilita sotto pena di nullità. Or quando la decisione era annullata dalla cassazione per alcuna delle ragioni qui riferite, la causa veniva rinviata ad un altro tribunale, e sottoposta alla decisione del giurì.

Che se poi nel primo giudizio non ci era stata

violazione delle forme essenziali, e nonpertanto la cassazione annullasse perchè i magistrati aveano fallacemente applicata la legge, innanzi al tribunale di rinvio si rinnovava soltanto questa parte del giudizio.

Anche il codice d'istruzion criminale vide l'opportunità di sospendere l'applicazione della legge ove i giudici avessero unanimi riprovata la decisione dei giurati; ma ordinò più convenientemente il riesame della causa. Non dispose che ai medesimi giurati, i quali aveano pronunziato, se ne aggiungessero tre altri; il che rendeva affatto inutile il riesame, se i primi giurati fossero stati unanimi; ma prescrisse che se tutti i giudici si mostrassero convinti di avere il giurì renduta una deliberazione erronea, poteano essi di ufficio soprassedere dall' applicazione della legge, e rinviare la causa, per essere novellamente esaminata all'altra sessione. Ma siffatto potere avea luogo nei soli casi in cui il giurì avesse dichiarata la colpabilità dell' accusato, non già se fosse stato assoluto; e cessava dopo il secondo esperimento. Di maniera che ove il nuovo giurì ripetesse la dichiarazione di colpabilità, i giudici aveano l'obbligo, qualunque fosse la loro opinione, di applicare la legge. Inoltre, siccome il codice ritenne sufficiente per la dichiarazione di condanna la sola maggioranza, così fu pure stabilito che se il giurì avesse data la dichiarazione di colpabilità col solo concorso di sette voci, i magistrati aveano il debito di deliberare sulla quistione di colpabilità, e i loro voti si sarebbero computati con quelli dei giurati. Abbiamo pure notato come in appresso bastasse all'assoluzione dell' accusato l'opinione favorevole della maggioranza

dei giudici. Sicchè quante volte si avverasse che la dichiarazione di colpabilità fosse renduta alla sola maggioranza di sette voti, era riesaminata, ma dal tribunale medesimo presso il quale aveva il giurì pronunciato. La legge del 1833 dispose invece che se la maggioranza dei giudici avesse riprovata la deliberazione di colpabilità vinta alla sola maggioranza di sette voci, fosse la causa rinviata per nuovo esame alla sessione seguente. Siffatti temperamenti erano conseguenza del principio che dava valore alla decisione di colpabilità anche quando fosse stata renduta dal giurì a semplice maggioranza; e però caddero e ricomparvero, come nella legislazione francese cadde e ricomparve quel principio. Costantemente si è poi mantenuto il ricorso alla cassazione, il quale, sebbene non possa portare la censura della deliberazione dei giurati, può nondimeno dar luogo ad un nuovo esame della causa, se nel giudizio siano state omesse o violate le forme essenziali (art. 408 e seg.).

Infine una dichiarazione di colpabilità pronunziata dai giurati può essere riesaminata nei casi in cui il codice francese stabilisce la revisione, cioè: 1° allorchè due accusati sieno stati condannati pel medesimo reato, e le due condanne sieno tra loro inconciliabili: 2° allorchè, condannato alcuno per omicidio, si rinvenga la persona che dicevasi morta; 3° quando, condannato alcuno per un reato, sieno stati di poi condannati per falsa testimonianza coloro che aveano deposto contro di lui. In questi casi si annulla dalla cassazione la condanna, ossia tanto la dichiarazione di colpabilità quanto l'applicazione della legge fatta dal

magistrato, anche quando si fossero esattamente osservate tutte le forme, e si sottopone la causa ad un nuovo esame.

Oltre siffatti rimedii, ci ha la grazia.

In tal guisa fu ordinato in Francia il giurì, e tali furono i precipui cangiamenti a cui fu esso soggetto, Tragittata sul continente l'istituzione dei giurati, attirò i pensieri della maggior parte dei pubblicisti di Europa, i quali si fecero ad esplorarne l'origine, a studiarne l'indole, a raccomandarla o a combatterla. Ma le loro discussioni furono preoccupate dal pensiero politico che, mescolandosi ad esse, le rese acerbe ed oscure. Non è già che il giurì non rampolli veramente da un sentimento politico; ma quando si giunge a coglierlo e a raffigurarlo con esettezza, nè si scevera da tutti quegli argomenti che possono ripetersi da un altro ordine di pensieri, si confondono insieme, con scapito del vero, ragioni e principii che vogliono esser distinti. E se questo è avvenuto ai dotti, gl'indotti, che sono più presti a sentenziare e meno abili a distinguere, non scorgevano nelle dispute intorno al giurì che una quistione puramente politica, ch'essi vedevano involta in quelle più ampie quistioni promosse e risolute dalla rivoluzione francese. Però gli amici di questa anelavano al giurì, e vi ripugnavano gli avversarii; e quel desiderio e quella ripugnanza si propagavano e si mostravano tanto accesi, per quanto si diffondevano ed erano ardenti le simpatie o le avversioni pei rivolgimenti francesi. Eppure, benchè nel corso d' un mezzo secolo abbiano imperato nella Francia, con vece alterna, tutte le parti politiche,

e che il governo di quella nazione sia passato più volte dalle mani di coloro che protestavano di amare la rivoluzione, in quelle di altri che sinceramente l'abborrivano, il giurì si è mantenuto sempre saldo, non ostante quella irrequietezza e quelle agitazioni onde sono state scosse e turbate tutte le altre istituzioni di quel paese; il che prova che il giurì era sorretto da una forza incrollabile e non peritura. Cotesto giudizio, significato dai fatti, è pure ribadito dalla ragione, quando attentamente si esplori l'indole del giurì e se ne misurino i vantaggi; e questo or noi ci proponiamo di fare. Ma innanzi d'intraprendere tali disamine sarà opportuno confutare alcune opinioni sull'origine del giurì, le quali tentano di adombrare la sua vera natura, ed impediscono a chi le abbraccia di raffigurarla nettamente.

APPENDICE

AI DUE CAPI PRECEDENTI.

Non ho creduto di passar sotto silenzio alcune opinioni affatto diverse da quelle che ho io manifestate intorno all'origine storica del giurì, e mi è sembrato conveniente di parlarne ora, perchè dopo di aver esposta la vera genesi di quella istituzione, saranno sufficienti al mio proposito poche parole.

Alcuni scrittori, persuasi dell'eccellenza del giurì ed ossequiosissimi della sapienza romana, han creduto che le si farebbe oltraggio attribuendo ad altri che a' legislatori di Roma il merito di aver fondata quella istituzione. Nè era ad essi malagevole trovare parecchi riscontri tra i giudizi che si celebravano a' tempi della romana repubblica e gli odierni ordinamenti sul giurì. E se si fossero rimasti ad indicare quei riscontri, senza pretendere d'inferirne che il giurì fosse a noi derivato dagl'istituti romani, sia perchè questi vivessero ancora nelle tradizioni popolari, sia perchè coloro che introdussero primamente nella moderna Europa i giurati ne togliessero il concetto dalle antiche leggi di Roma, avrebbero messa innanzi un'osservazione vera, ma incompiuta e non punto giovevole alla conseguenza che intendevano ricavarne. Non potrebbe invero negarsi la corrispondenza ch'è in molte parti tra i giurati e i *judices selecti,* sia che si consideri

la breve durata del loro ufficio, i modi usati per sceglierli, il potere del magistrato, la procedura innanzi ad essi osservata. E trapassando col pensiero dalle analogie che s' incontrano nella forma esterna di quelle istituzioni, alla loro indole intrinseca, si scorgeranno anche simiglianti nella loro intima natura, perocchè i *judices selecti* de' Romani rappresentavano il concorso de' cittadini ne' giudizi, e questo pure significa l' odierno giurì. Senonchè i giurati romani erano gli ultimi rappresentanti della cadente potestà del popolo, e chiudevano il primo ciclo della sovranità popolare, mentre gli odierni giurati rappresentano il risorgimento del potere sociale, ed aprono un nuovo ciclo della sovranità nazionale. Anzi riguardando l' istituzione de' giurati, si troverà che il giurì odierno si riscontra non solo co' giudizi de' Romani, ma ancora, salvo le peculiari differenze che corrono tra essi, coi primi giudizi degli Ebrei, degli Ateniesi, de' Germani e con quelli di tutti i popoli della terra nel primo periodo dello incivilimento.[1] Ma tra gli antichi e i nuovi giurati è interceduto un lungo intervallo di tempo, durante il quale, disfatte le primitive forme de' giudizi, sono state da altre, al tutto da quelle dissomiglianti, surrogate; le quali anch' esse si son dileguate per dar luogo a nuove esplicazioni. Per la qual cosa se

[1] Aignan in effetto, scrivendo la storia del giurì, afferma che la prima istituzione del giurì ha avuto luogo in Atene, la seconda in Roma, la terza in Germania, la quarta in Inghilterra, la quinta in America, la sesta in Francia; e secondo questo disegno egli conduce il suo lavoro (*Histoire du jury*).

affisando la virtù recondita e sostanziale degli antichi ordinamenti giudiziari, e notando come nel processo del tempo abbia mutato e rinnovato le sue forme, non è tolto di raffigurarla quand'essa, nell'odierno giurì, ripiglia una sembianza analoga a quella che avea nel suo primo apparire, e segnalare siffatta corrispondenza: allorchè da quella somiglianza di forme si deduce la derivazione de' nuovi giurati dagli antichi, si erra gravemente. Nè importa di tener lontano siffatto errore solo perchè travisa la origine storica de' giurati, ma ancora più perchè impedisce un retto giudizio di quella istituzione, e induce molti nel pericoloso concetto di cercare nell'antichità i principii che debbono regolare ed informare il moderno giurì. Eppure l'odierna istituzione de' giurati, com'è più vicina di tempo agli ordini giudiziari che meno le rassomigliano, è anche idealmente più congiunta con essi che con gli antichi; perocchè da questi solo di lontano e da quelli più prossimamente fu apparecchiata. Soltanto in Inghilterra, per condizioni del tutto peculiari al popolo inglese, si mantennero le forme primitive dei giudizi, e accomodandosi gradatamente a' nuovi bisogni della civiltà, si perpetuarono senza che mai fossero state interrotte. Però all'Inghilterra si volsero le menti de' legislatori, quando vollero iniziare il popolo nel possesso de' giudizi, e di là raccolsero la forma del giurì.

Ecco perchè noi dicemmo che la storia dell'odierno giurì non dee cercarsi altrove che nell'Inghilterra: forse avremmo meglio detto che dall'Inghilterra furono prese le forme de' giudizi, quando la forza della

civiltà anche nel continente sospinse il popolo a partecipare all'amministrazione della giustizia; ma non potendo dichiarare nelle prime linee che avevamo a scrivere sul giurì questo nostro concetto, ci contentammo di dire che l'istoria dell'odierno giurì era da cercare in quella del giurì inglese. Ora è chiaro il senso delle nostre parole, ed esso rende più manifesto l'errore di coloro i quali affermano che il giurì moderno sia a noi derivato da' Romani. Ciò potrebbe significare o che la forma degli antichi giudizi romani non fosse perita nell'Europa, o che spenta del tutto almeno non fosse la loro tradizione; di guisa che di poi quella tradizione e quelle forme si rinvigorissero e rifiorissero in un tratto; o che i legislatori, i quali primamente introdussero quella istituzione, ne togliessero l'idea dal diritto romano. Or coteste opinioni vengono meno quando si considera che non si ha notizia di altre tradizioni sopravvissute alla ruina del mondo romano, eccetto quelle del municipio e dell'impero, alle quali non potea congiungersi in nessun modo l'istituzione de' giurati; nè le opere scritte nel medio evo e gli altri documenti, che a quel tempo si riferiscono, ci consentono di sospettare d'essersi mantenuta la ricordanza degli antichi giurati. Che se veramente il giurì fu ereditato da' Romani, come si spiegherebbe che questo retaggio non fosse stato acquistato dalle genti ad essi più prossimamente congiunte, e lo avesse ottenuto invece quello fra tutti i popoli d'Europa che meno poteva vantare la parentela romana? Per molti secoli gli Italiani, gli Spagnuoli, i Francesi ignorarono affatto l'istituzione de' giurati, e pur essa fioriva in Inghilterra. Romana certamente era

quella sapienza civile che rifulgeva nell' editto pretorio e ne' responsi de' giureconsulti che lo commentarono, e di quella sapienza l' Italia se ne avvantaggiò più che le altre nazioni, e meno di tutte l'Inghilterra: onde sarebbe strano il supporre che il paese in cui i costumi latini e il diritto romano ebbero minor voga, fosse stato il solo che nondimeno ritrasse dal mondo romano una istituzione, che non apparve mai fra le genti in cui ebbero tanta autorità ed efficacia le tradizioni, e le leggi romane. Più strano ancora sarebbe il pensare che i legislatori inglesi o francesi attignessero il concetto del giurì dagli ordinamenti giudiziari di Roma; perocchè, a prescindere che i giudizi romani sono stati esplorati assai tardamente, io credo di aver dimostrato che il giurì inglese non usci dalla mente di nessun legislatore, ma da' costumi di quel popolo; i quali accompagnati da leggi corrispondenti, andarono di grado in grado fatturando quella istituzione nel modo come noi oggi la vediamo; e i legislatori francesi, quando sentirono il bisogno di mettere i giudizi nelle mani del popolo, non d' altronde che dall' Inghilterra tragittarono nella Francia le forme del giurì; del che si ha una prova assai manifesta ne' loro stessi discorsi.

È anche un grave errore il supporre che il giudizio de' pari avesse attenenza con l' istituzione de' giurati. Questa opinione, divenuta assai comune, dopo ch' è stata raccomandata dall' autorità di Blackstone, altera la vera storia del giurì, inducendo in essa fatti che non le appartengono, e quel ch' è peggio confonde il giudizio di chi si pone a scandagliare la vera indole del giurì. Blackstone ha osservato che il giudizio per giurati era

garentito dalla *magna carta,* perchè in essa si trova dichiarato che nessun uomo libero potesse essere molestato nella persona e nella proprietà: *nisi per legale judicium parium suorum, vel per legem terræ* (*Comment.,* III, c. 23); ma la medesima garentia s' incontra in leggi di epoca anteriore alla magna carta, cioè in quelle di Enrico primo, *Leges Henrici primi,* nelle quali è detto: *unusquisque per pares suos judicandus est et ejusdem provinciæ.* Le quali parole sembrano tolte dai Capitolari di Luigi IX re di Francia, ove non v' era l' istituzione de' giurati. E che nè la magna carta, nè le leggi di Enrico I accennassero punto a' giurati, si raccoglie da ciò, che alle dichiarazioni che costoro rendevano allora, e per molto tempo di poi, non fu mai applicata la parola *judicium,* usata solo per significare la decisione del magistrato; ed anzi ne' *Rotuli Curiæ Regis* il *verdetto* de' giurati è formalmente distinto dal *giudizio* della corte; il primo si trova espresso colle seguenti parole: *juratores dicunt,* e l' altro è appellato *judicium.* Glanvill quando parla dell' efficacia delle dichiarazioni de' giurati dice: *stabit veredicto visineti,* e quando indica la decisione della corte: *secundum dictum visineti judicabitur* (*Tract. de leg.,* II, 6, V, 4).

Il giudizio de' pari è una istituzione affatto feudale, la quale nasce con l' aristocrazia feudale, e muore con essa; dovechè il giurì, essendo una emanazione della comunanza civica, non può trarre sostegno dalla distinzione delle classi, ma dal suo contrario. Che se talvolta il giudizio de' pari è stato pure reclamato ed ottenuto dalle classi minori per l'ambizione ch'esse aveano di equipararsi alle classi maggiori; e se talvolta il

concetto del giudizio de' pari si è pure insinuato nel giurì, questi fatti accidentali non han potuto confondere due istituzioni essenzialmente distinte. Ciascuna di esse in effetto ha seguito il suo scopo, ed ha mantenute costantemente le proprie leggi. Per meglio avvertire la differenza che correa tra i pari ed i giurati, sarà sufficiente ricordare che i primi costituivano la corte de' pari, mentre i secondi non faceano parte della corte di assise: quelli giudicavano del dritto e del fatto, i giurati determinavano le sole dispute di fatto; la decisione dei pari era renduta secondo la maggioranza de' voti, nella dichiarazione de' giurati dovea concorrere l'unanimità de' suffragi. E chi non volesse addentrarsi in siffatte ricerche, potrebbe pure di leggieri persuadersi della verità del nostro assunto, volgendo un rapido sguardo alle istituzioni giudiziarie dell'Europa; perocchè egli noterebbe ben tosto come in tutte le parti di Europa sia stato in onore il giudizio de' pari,[1] senza ch'esse abbiano goduto al tempo stesso del giurì, privilegio de' felici abitatori dell'Inghilterra.

[1] In Napoli i pari intervennero persino in quelle sanguinose giunte di Stato che negli ultimi anni del passato secolo fecero inorridire l'Europa. Procedendosi contro Fabrizio Dentice duca di Accadia, il fisco richiedeva: *Demum respectu rubricati domini Fabritii Veruti Dentice, instat fieri consultationem pro destinatione parium curiae, qua destinatione facta, suam declarabit instantiam.* — Furono in effetto dal re destinati come pari il duca di Monteleone ed il principe di S. Nicandro. Arrighi, *Saggio stor.*, t. 3, p. 88.

CAPO III.

DELL'INDOLE DEL GIURÌ.

La storia del giurì contiene la conoscenza della natura di siffatta istituzione; ma esponendo i fatti onde essa è costituita, siam rimasti contenti ad accompagnarli di quelle sole osservazioni che ci parevano necessarie a ben comprenderli, e ci siamo di proposito astenuti da quelle più lunghe disamine ch'erano pure bisognevoli per mettere in luce la verace indole del giurì. A questo fine torna assai giovevole il discutere le varie opinioni degli scrittori; e non essendoci sembrato conveniente di cacciare nell'esposizione de' fatti tali discussioni, che avrebbero potuto renderla complicata di troppo e forse ottenebrarla, abbiam divisato di trattare di ciò distintamente. Però siffatta trattazione, mettendo capo nella storia del giurì, intenderà a porre in rilievo que' veri ch'essa acchiude intorno all'indole di cotesta istituzione.

È comunale sentenza che la istituzione de' giurati sia derivata dal proposito di distinguere ne' giudizi la quistione di fatto da quella di diritto, che a questo essa intenda, e che da quella distinzione ritragga la sua essenza. La quale opinione, tenuta come certa dal maggior numero, è stata pure accreditata dall'autorità di

molti scrittori, e perfino sancita da alcune legislazioni, che non designano altramente i giurati che come *giudici di fatto.*[1]

Io reputo non solo fallace ma anche grandemente pericolosa cotesta opinione; e però stimo necessario combatterla e mostrare com'essa non abbia fondamento nè nella storia, nè nella ragione.

Richiamando al pensiero la storia del giurì inglese, è agevole notare come fin dal tempo in cui fu scelto un certo numero di persone, le quali, rappresentando l'intera comunanza de' cittadini, partecipassero al giudizio, si dimandò che fossero elette tra coloro ch'erano meglio istruite nelle leggi. Così nel famoso placito tenuto pe' richiami dell'arcivescovo di Cantorbery, innanzi da noi ricordato, il re ordinò che a definire i fatti si citassero *specialmente quei nativi inglesi, i quali erano meglio versati nelle antiche leggi e ne' costumi;* nel mandato di Enrico II a Riccardo de Lucy era ordinato di far decidere una disputa dagli *uomini legali* della centuria; per la magna assisa si sceglievano 12 cavalieri *esperti nelle leggi;* nelle costituzioni di Clarendon è provveduto che alcune controversie sieno definite dal giustiziero col giudizio di 12 *uomini legali;* e che se nessuno avesse accusato il reo, lo sceriffo facesse giurare 12 *legali uomini del vicinato;* in tutte le ordinanze dirette allo sceriffo per convocare i giurati, gli era ingiunto di citare gli uomini *liberi e legali del*

[1] Il capo XI della Legge Sarda del 5 aprile 1848, con la quale fu primamente instituito il giudizio per giurati ne' reati di stampa, è intitolato: *De' giudici del fatto.*

vicinato. Questi fatti provano evidentemente che l'istituzione de'giurati non sia stata prodotta dal pensiero di voler separare la quistione di fatto da quella di diritto; perocchè, se ciò fosse, non si potrebbe intendere come fin dal suo nascimento si dimandasse ne' giurati la conoscenza delle leggi. Non inferisco da ciò che i primi ordinatori del giurì stimassero indegno dell'ufficio di giurato chiunque non fosse un giureconsulto; ma mi limito ad affermare, che ordinando il giurì, era lontano dalla loro mente il proposito di sceverare le quistioni di fatto da quelle di legge, quand' essi raccomandavano che fossero eletti giurati *gli uomini probi, i migliori del comitato, gli uomini legali.*

Nondimeno non è da contraddire che l'istituzione dei giurati portava per conseguenza quella separazione; onde la regola della giurisprudenza inglese che alle quistioni di diritto rispondono i giudici e alle quistioni di fatto rispondono i giurati; e quindi l'errore di assumere questa regola come fondamento della istituzione de' giurati e criterio delle loro attribuzioni. In questo errore cadde Duport, quand'egli nell'Assemblea francese reclamava il giurì come mezzo per introdurre nei giudizi la distinzione tra il fatto ed il diritto, allegando che non era possibile conseguire altramente una retta amministrazione della giustizia. Ma Thouret dimostrava con salde ragioni che l' utilità di separare la deliberazione intorno alla quistione di fatto da quella di diritto *non forniva una ragione assoluta ed inoppugnabile per adottare i giurati, essendo possibile di ottenere senza di essi quella separazione.* Thouret raccomandava pur egli il giurì nei giudizi penali, ma ripeteva da

altre considerazioni la utilità di quella istituzione; ed avendo l'Assemblea francese respinte le proposte di Duport ed accolte quelle di Thouret, non può esser dubbio che il giurì non fu accolto in Francia pel disegno di effettuare la detta distinzione, ma per altre ragioni che noi ricorderemo in appresso. E per verità non si potrebbe comprendere, se fosse vero che al giurì avesse dato nascimento il bisogno di discernere il fatto dal diritto, come non si sarebbe avuto ricorso ad un mezzo più spedito per raggiungere questo scopo, quello cioè di partire in due collegi il magistrato che innanzi assolveva tutte le quistioni. Come? Non si ha altro in mira che di sceverare il fatto dal diritto, e per questo si rovesciano gli antichi tribunali, si pone in movimento tutto il paese, si distolgono i cittadini dalle loro cure e si cacciano nelle corti, perchè giudichino insiem co'magistrati delle accuse criminali? Ma non sarebbe stato più facile e più espediente a questo fine dire agli antichi collegi giudiziari: alcuni di voi definiranno la quistione di fatto, ed altri la quistione di diritto? Per contrario egli è certo che questo trovato non si affacciò alla mente di nessuno de' legislatori francesi, e da nessuno fu proposto: il che dimostra che a stabilire il giurì non erano stimolati dal bisogno di separare il fatto dal diritto.

Chi ripete da quel concetto l'origine dei giurati, non guarda tutta la sproporzione che corre tra l'effetto e la causa che gli assegna. Quella causa sarebbe ad un tempo troppo tenue risguardo all'effetto che le si attribuisce, e questo assai limitato rispetto all'efficacia della causa; perocchè se da un lato egli è certo che con mezzi

assai più facili si potea stabilire la distinzione del fatto dal dritto, è parimente certo che appigliandosi alla istituzione de' giurati, come il modo più opportuno per recarla in atto, non si dovea limitare ad un solo genere di giudizi, come pure si è fatto. Era utile di portare ne' giudizi quella distinzione, segnatamente per schivare i danni a cui accennava Duport, ma i legislatori francesi pensarono che ad ovviarli bastasse d'ingiungere a' magistrati di deliberare prima sulla quistione di fatto e poi su quella di diritto. Così fu stabilito nelle cause civili, ed anche nelle cause penali, che non portavano a pena o inflittiva o infamante.

Non trasandarono adunque i legislatori francesi i benefizi che si poteano conseguire dal segregare la quistione di diritto da quella di fatto, ma credettero di conseguirli con altri ordinamenti che per mezzo dei giurati; e se ciò non ostante installarono per le cause criminali il giurì, furono a ciò sospinti da ben altre ragioni.

Nè l'opinione che noi combattiamo è soltanto contraddetta dalla storia, ma essa è pure combattuta dalla ragione e dalla pratica, che concordemente dimostrano impossibile ne' giudizi quella vantata separazione del fatto dal diritto, in grazia della quale dicesi instituito il giurì.

Di facile effettuazione la stimava Robespierre; ma quand' egli si faceva a dimostrare il suo assunto, i suoi ragionamenti provocarono le risa degli uditori —: « I fatti, diceva egli, sono sempre fatti: ogni quistione di fatto riguardante una vendita si volgerà sempre intorno a questo punto: *La vendita è stata fatta?* (mormorii). Io sento che in questo momento si confonde il

fatto col diritto. Qual è la natura della vendita? Ecco ciò che appartiene alla legge ed al giudice. Avete voi venduto? Questa quistione appartiene a' giurati. » — Noi scusiamo i mormorii dell' Assemblea; poichè noi stessi, leggendo cotesti ragionamenti, ci sentiamo sforzati ad un irrefrenabile sorriso. Come potrà il giurato rispondere affermativamente o negativamente alla dimanda: *Tizio ha venduto?* se non ha la notizia giuridica della vendita? Molte volte una convenzione ha le apparenze della vendita, e nondimeno è un contratto di diversa natura, come avviene ne' contratti pegnoratizi.

Ma tralascerò i giudizi civili, come quelli ne' quali meno si dubita della impossibilità di dividere la quistione di fatto da quella di diritto, e parlerò soltanto de' penali. In ogni giudizio penale occorrono quattro ricerche; la prima cade intorno al fatto materiale ch' è il subbietto del giudizio; la seconda intorno alla sua imputabilità morale; la terza sulla imputabilità giuridica; con la quarta s' investiga la pena stabilita dalla legge. Le tre prime indagini sono dimandate per l' avveramento della parte ipotetica della legge; l' ultima si riscontra con la sanzione ch' è in essa. Così quando la legge dice: l' *omicidio premeditato è punito di morte,* questo pronunziato può distinguersi in due parti, la prima delle quali si potrebbe tradurre nel seguente modo: *se alcuno commette un omicidio premeditato,* e l' altra così: *sarà punito di morte.* Or per affermare d' essersi verificata l' ipotesi della legge, è indispensabile convincersi: 1° che l' accusato abbia veramente ucciso un uomo; 2° che questa uccisione gli sia

moralmente imputabile, cioè ch' egli abbia operato scientemente e liberamente; 3° che siffatta azione, moralmente imputabile, corrisponda all'ipotesi della legge, cioè ch'essa sia pure giuridicamente imputabile. So bene che in alcune cause non è uopo instituire distintamente siffatte ricerche, o perchè i contendenti non pongono in controversia i punti a cui si riferiscono, o perchè una di essa implica, per giudizio di legge, la risoluzione dell'altra; ma da ciò non segue che possa dirsi avverata l'ipotesi della legge, senza l'affermazione esplicita o implicita di tutti quei requisiti. Spesso anzi accade che non si disputi sull'avvenimento del fatto materiale, perchè certissimo; ma non perciò potrebbe dirsi che il giudice abbia balìa di trasandare del tutto l'indagine che si riferisce a quello. Or a coloro che pretendono di sceverare il fatto dal diritto, noi domandiamo se il giudice del fatto dovrà, secondo il loro parere, assolvere tutte le tre indagini innanzi riferite, o si limiterà invece ad alcune di esse. Nel primo caso, come meglio mostreremo in appresso, non si sarà ottenuta la bramata separazione, e nell'altro può affermarsi altrettanto; e quando anche ciò non fosse, sarebbero tali i danni che nascerebbero da quella separazione, che vincerebbero a cento doppii i beni ch'essa promette. Supponete che al giurì si commetta soltanto di verificare il primo degli esposti requisiti, e che perciò egli debba rispondere a questa sola dimanda: *l'accusato ha egli ucciso Cajo?* Se i giurati risponderanno affermativamente, dovrà il magistrato verificare le altre condizioni necessarie per l'applicazione della pena; ma chi in questo caso oserebbe dir

seriamente che la quistione di fatto è sceverata da quella di diritto? Quale importanza avrebbe mai il giudizio de' giurati? Eccetto i casi ne' quali il dolo è presunto dalla legge, potrebbe dirsi che la parte più importante della quistione di fatto sarebbe risoluta dal magistrato. La uccisione di un uomo, considerata da per sè sola ed indipendentemente da' pensieri di colui che l' uccise, è un fatto bujo, ma innominabile; può essere un' azione gloriosa, un avvenimento non imputabile, un misfatto. Spetterà adunque al magistrato di dire se l' omicidio fu casuale, se comandato dalla propria difesa, o da un' autorità legittima; se chi uccise era fornito d' intelligenza, se fu provocato, se premeditò la uccisione. Però, senza farmi ad esaminare quanta sconvenienza ci sarebbe a scindere la quistione del fatto materiale da quella intorno alla sua morale imputabilità, basti l' osservare che sottoponendosi al giurì la prima soltanto, non si sarebbe in nessun modo asseguita la separazione del fatto dal diritto; ma invece rimarrebbe al giudice di decidere la parte più delicata e più importante della quistione di fatto. Nè accadrà altramente se si allarghino i poteri de' giurati, fino ad incaricarli di determinare il secondo requisito, cioè la imputabilità morale del fatto addebbitato all' accusato. Io qui assumo la imputabilità morale soltanto come condizione che rende possibile la imputazione giuridica, cioè in quanto essa comprende la intelligenza e la volontà. Cessa ogni imputazione se colui che opera è privo d' intelligenza o è costretto ad operare, e perchè sia responsabile di un'azione e delle conseguenze che produsse, è necessario

che quell'azione sia *sua* e gli appartenga; nè un'azione può appartenere altramente ad un essere ragionevole, se non quando ei l'abbia *pensata* e *voluta*. Ma in molti casi il concorso della intelligenza e della volontà non sono sufficienti per stabilire la responsabilità giuridica. Così colui che uccide per difendersi, sa di uccidere e vuole uccidere, ma non per questo è reo di omicidio; e talvolta la responsabilità giuridica, avendo per fondamento un atto pensato e voluto da chi lo commise, si allarga fino alle conseguenze che non furono nè pensate, nè volute, dall'autore di quell'atto: il che avviene negli omicidii involontarii. Or evidentemente se la verificazione della imputabilità morale non adegua, in molti casi, l'ipotesi della legge, non sarà sempre bastevole per procedere all'applicazione della pena, e spetterà al giudice di definire quelle altre quistioni di fatto, la cui soluzione è necessaria per accertare se l'ipotesi della legge si sia, o pur no, compiuta.

Che se le facoltà del giurato si estendessero sino a renderlo competente a statuire sulla responsabilità giuridica, egli entrerebbe a giudicare necessariamente della quistione di diritto. Quando in effetto il giurì dicesse che sebbene l'accusato avesse ucciso un uomo, ed avesse pensata e voluta quella uccisione, pure ei non è colpevole, perchè ha operato per legittima difesa o per obbedire a'comandi di un'autorità legittima; a quel giudizio gli è di sussidio indispensabile la notizia delle leggi, e pronunziandolo, egli si alloga apertamente nel campo del diritto. E come mai, interrogato il giurì se l'accusato sia colpevole di furto, di frode, di falso,

potrebbe rispondere a siffatte dimande senza intendere il valore giuridico di quelle voci, senza sciogliere le quistioni di diritto, spesso delicatissime, per le quali riesce talvolta dubbiosa la definizione del fatto, senza insomma riscontrare il fatto con l'ipotesi della legge, e giudicare della corrispondenza ch'è tra essi? In che modo adunque determineranno le attribuzioni dei giurati coloro che anelano a siffatta istituzione per sceverare la quistione di fatto da quella di diritto? Come tireranno essi una linea che ricisamente distingua il fatto dal diritto?

Io intendo che, pronunziata una sentenza, possa dirsi ad un tribunale: esaminate se in questo giudicato sia stata fatta giusta applicazione della legge, e che quel magistrato, ponendo da canto la definizione delle quistioni che sono del tutto commesse alla coscienza del giudice, si faccia a sindacare quelle sole parti del giudicato, nelle quali si è fatto uso del concetto legislativo. Questo magistrato è la Cassazione; la quale pertanto spande la sua autorità sopra ogni parte della causa in cui siasi fatta applicazione della legge. Il giudice ha attribuito alla prova di un fatto o alla clausola di un atto un valore diverso da quello che le dava la legge; ha omesso le indagini che la legge prescrivea; ha dato ad un contratto una definizione diversa da quella che meritava per legge; ne ha ricavate conseguenze dalla legge disdette; ha negato un diritto garantito dalla legge, ha imposto un obbligo che la legge non riconosce; la Cassazione, deputata a mantenere l'osservanza delle leggi, porterà la sua censura sopra tutte quelle parti della decisione, nelle

quali sia stata violata la legge, e si asterrà da ogni sindacato su quelle parti la definizione delle quali era interamente affidata alla coscienza del giudice. Comprendo insomma come in una decisione possano distinguersi le quistioni di diritto dalle quistioni di fatto, e dando alla Cassazione un potere censorio riguardo alle prime, le si neghi ogni autorità per le seconde; ma non so farmi capace come si possa distinguere in due parti la materia d'ogni giudizio, e dire che la prima, qualunque sieno le controversie che intorno ad essa si agitano, costituisca una quistione di diritto. E poichè ho toccato della Cassazione, non voglio trasandare un'osservazione che può trarsi da quell'instituto in sostegno del mio assunto. Se la Cassazione, nei paesi in cui delle cause penali giudicano i magistrati, osserva che i fatti sui quali la Corte giudicatrice ha fondata la condanna per commissione data ad eseguire un reato, per complicità, per omicidio premeditato, non corrispondono al concetto stabilito dalla legge intorno al mandato, alla complicità, alla premeditazione, dovrà annullare il giudicato; nè dubiterà alcuno ch'essa abbia ciò fatto con piena competenza, esercitando cioè la sua censura sopra una quistione di diritto.[1] Ne' paesi intanto ov'è in uso

[1] Le leggi napolitane dichiarano che la premeditazione consiste nel *disegno formato prima dell'azione*, e molte volte sono state annullate dalla Corte suprema di giustizia le decisioni de'magistrati nelle quali si era fallacemente applicata quella definizione. Così la Corte suprema annullava, nel 4 marzo 1833, la decisione pronunziata contro Saverio d'Ascoli, con la quale

il giurì, tutte siffatte quistioni sono assolute dalla coscienza de' giurati, senza che sia dato alla Cassazione di censurare il loro giudizio. Or diremo noi che i giurati non definiscono insieme con le quistioni di fatto anche quelle di diritto, e che mercè l'istituzione del giurì la quistione di fatto rimane segregata da quella di diritto? In quanto a me ripeto non parermi possibile presso i giudici di merito siffatta separazione;

era condannato come reo di omicidio premeditato, perchè la corte giudicatrice non avea stabilito che il disegno di uccidere era stato formato *prima dell'azione*. (NICOLINI, *Quistioni di diritto*). Il medesimo autore aggiunge in una nota alle conclusioni da lui date nella detta causa: « Lo stesso era stato detto da me nella causa di Domenico e Pasquale Zarilli, ove la Gran Corte criminale avea solamente argomentata la premeditazione, perchè *non restava dubbio che il misfatto era stato eseguito di concerto* fra i due uccisori. Ma fu questo un concerto preso forse all'istante o *prima* dell'azione? La Gran Corte nol disse; dunque ciò non motivava la premeditazione. Nella causa del coniugicida Angelo Cerulli, la Gran Corte esponeva le turpi infedeltà della moglie, la minaccia del marito poche ore *prima* della uccisione, quando non trovò lei nella casa coniugale, le minacce messe in atto quando ella si ritirò; ma non definiva che il preciso disegno della vendetta fu formato *prima* dell'azione, e la Corte Suprema annullò la definizione di omicidio premeditato. Danneggiato Giuseppe Gallo ne' suoi fondi da' convicini pastori, si mette in agguato per sorprenderli. Ne sopraggiunge uno coi suoi animali; egli uccide costui. La Gran Corte, senza investigare nè dire che quell'agguato era col *disegno* di uccidere, diede all'omicidio carattere di premeditazione. La Corte Suprema credette non motivata questa dichiarazione e l'annullò. Nella causa di Rosa Manfrecola la Corte Suprema annullò pure la dichiarazione d'omicidio premeditato. »

e quando volgo lo sguardo alla pratica, mi confermo sempre più in questa mia persuasione.

I giurati inglesi sono abilitati a rendere un verdetto *speciale*, a rimanersi cioè alla dichiarazione de' fatti materiali, ma d'ordinario essi rendono un verdetto *generale*, cioè pronunziano sulla colpabilità dell' accusato. Tutti gli scrittori intanto attestano che il magistrato non trascura mai d'informare i giurati delle regole di diritto ch' essi debbono seguire nella pronunciazione del loro giudizio, segnatamente intorno alla valutazione delle prove, e bene spesso i giurati chiedono alla corte d' esser istruiti su quei punti di diritto che occorrono al loro giudizio. Ma tutti gli scrittori riconoscono la piena libertà nei giurati di seguire i suggerimenti del magistrato o di allontanarsi da essi; il che prova evidentemente che il giurì inglese risolve non solo le quistioni di fatto, ma pure quelle di diritto.

Nè avviene altramente in Francia e in tutti quei paesi ne' quali il giurì è stato introdotto. Abbiamo già ricordato come l' Assemblea Costituente, per rendere più agevole l' ufficio de' giurati, avesse stabilito che la proposizione contenuta nell' atto di accusa si risolvesse in tutte le sue parti elementari, e che si sottoponesse ciascuna di esse separatamente alle deliberazioni del giurì, e come, dimostrato dall' esperienza pericoloso cotesto sistema, fu statuito che s' interrogassero i giurati sulla quistione complessa della colpabilità o non colpabilità dell' accusato. La diversità del metodo che si può tenere nella proposizione delle quistioni, non ha nessuna importanza rispetto al punto che qui trattiamo, essendo uguali le attribuzioni de' giurati quand' essi sono

incaricati di definire se l'accusato sia colpevole, o che a ciò pervengano risolvendo distintamente le quistioni elementari, o profferendo un solo giudizio intorno alla quistione complessa. Però noi diciamo che il giurì francese, fin dalla sua prima istituzione, ebbe il potere di giudicare delle quistioni di diritto.

Potrei citare innumerevoli esempi per provare che la dichiarazione di colpabilità suppone in chi la pronunzia una piena notizia della legge, e la risoluzione di gravi controversie di diritto; ma stimo superflue simiglianti citazioni, sembrandomi che non possa essere il mio assunto contraddetto da chiunque abbia un po' di pratica de' giudizi. Quando invero il pubblico ministero francese accusa taluno di *omicidio premeditato*, di *cospirazione*, di *complicità in un reato*, di *attentato al pudore*, ed il presidente della corte di assise rivolge ai giurati una dimanda corrispondente all'accusa, è necessario elemento del loro giudizio il concetto giuridico della premeditazione, e si dica altrettanto della cospirazione, della complicità, dell' attentato. Per rendere i giurati una risposta affermativa o negativa è ad essi indispensabile di definire tutte le quistioni di diritto che abbiano potuto elevarsi intorno alla premeditazione, alla cospirazione, alla complicità e all' attentato.

Nè han pensato altramente tutti coloro che hanno ben studiato ed osservato dappresso la istituzione dei giurati, e segnatamente gl' inglesi, i quali cercano e descrivonò i fatti con maggiore esattezza.

Onde Coke afferma: « Quando il giurì dubita della legge e intende a fare quello ch'è giusto, esso trova la

materia speciale, e la formola è: *et super tota materia petunt discretionem judiciorum.*» (Inst. IV.)

De Lolme dice: « Il loro verdetto deve comprendere l'intera materia del giudizio e decidere così del fatto, come del punto di legge che può sorgere dal fatto; in altri termini, esso deve pronunziare sulla *commissio* di un certo fatto e sulla ragione che fa che un tal fatto sia contrario alla legge.....Il principio che un giurì ha a decidere del fatto e della criminalità del fatto è così ben inteso, che se un verdetto fosse così formato da avere unicamente per suo oggetto la nuda consumazione del fatto posto a carico dell'imputato, niuna punizione potrebbe essere applicata dal giudice » (*The constitution of England,* c. XII).

Lo stesso Forsyth, che pone il carattere essenziale del giurì nella limitazione delle sue attribuzioni a definire le sole quistioni di fatto, dice: « Io non posso negare che in tutte le cause criminali i giurati possedono il potere di decidere ugualmente le quistioni di legge come quelle di fatto » (cap. XII, sez. 1ª). Ed affermano la medesima cosa quegli scrittori, non inglesi, che hanno studiata con diligenza l'istituzione del giurì. « Il giurì inglese, dice Meyer, è un tribunale composto di un numero determinato di persone scelte sopra una lista di cittadini più stimabili, per esaminare una quistione di fatto e di diritto, e la cui decisione serve per dirigere la corte di giustizia nell'applicazione della legge » (tom. II, cap. X).

Avverte a ciò il dottissimo giureconsulto tedesco Mittermayer: « Che i giudici delle assise decidano del pari sul fatto, essendo chiamati a misurare la pena

secondo la sentenza del giurì non solo, ma ben anche sopra tutti gli altri amminicoli di fatto che voglionsi considerare come motivi di mitigazione, oppure di esasperamento, è cosa generalmente riconosciuta; ma la principal cosa si è che i giurati molto spesso decidono intorno al diritto » (*Il processo orale accusat. pubbl. e per giurati*, p. 484).

Rey, non osando contraddire che il giurì definisce non solo quistioni di fatto, ma ancora quelle di diritto, e pur ritraendo la istituzione dei giurati dalla separazione delle dette quistioni, tenta schivare ogni difficoltà con un avverbio: « Noi possiamo conchiudere, egli scrive, che il giurì non decide *principalmente* che il punto di fatto, e che appartiene al giudice di dichiarare *principalmente* il diritto » (*Des instit. judic. de l'Anglet.*, t. II, cap. un. *du jury*).

Nè certamente io vorrò contraddire che la maggior parte delle cure de'giurati si volgano intorno alla quistione di fatto; e quando a ciò si aggiunga che in molti casi essi definiscono pure le quistioni di diritto, si sarà dato un giusto giudizio delle loro attribuzioni. Laonde finchè si dica che la istituzione del giurì porta per conseguenza un certo severamento della quistione di fatto da quella di diritto, non si offende in nessun modo il vero; ma quando si riguarda invece quella segregazione come causa e scopo del giurì, si cade in un errore grave e assai pericoloso. Allorchè invero quella distinzione si giudica come una conseguenza, si stabiliranno tutte le cautele opportune per garentirla, senza sacrificare ad essa i più nobili fini del giurì; ma ove si ponga invece come principio, si sconosce affatto la

vera origine ed il vero scopo del giurì; si sottopone a regole che rendono impossibili o guastano i benefizii ch'esso promette; gli si dà un indirizzo poco corrispondente o affatto contrario alla sua destinazione; si giunge perfino a far l'apologia dell'ignoranza dei giurati, [1] e si tenta improvvidamente d'inoculare a quella nobile istituzione un germe di morte, mentr'essa è visibilmente destinata a progredire.

Assai larga parte delle contese giudiziarie era negli antichi tempi la quistione di fatto; assai tenue è oggi, e sarà tenuissima nell' avvenire. Col progresso invero della coltura meglio si chiariscono le idee giuridiche, e trapassando dall'intelletto del giudice nella coscienza pubblica, mettono il legislatore in grado di definirle; quindi si forma intorno a molti punti un concetto legislativo che prima mancava, e sorge il bisogno di applicare la legge in molti casi, nei quali per lo innanzi non era quest'operazione possibile. Chi rammenta in qual piccolo numero di casi si facesse ricorso, negli antichi giudizi, alla prova scritta, e considera come oggi si apra l'adito alla prova testimoniale solo quando è impossibile procacciarsi una prova scritturale; il che, allontanando innumerevoli quistioni di fatto, surroga ad esse molte controversie di diritto; e chi non dispera che, ingentiliti i costumi, meglio scandagliate le prove, e con più certi ordinamenti assicurate,

[1] Nel congresso tenuto a Lubeck nel 1847 il sig. Joup dicea: « Il verdetto ha maggior forza e valore precisamente perchè esso è pronunziato da semplici cittadini che ignorano il diritto. » *(Revue de Législat.*, v. 30, p. 285).

possa in appresso con maggiore efficacia garentirsi la verità de' fatti, non dubiterà che sia oggi grandemente scemato il numero delle quistioni di fatto, e che via via debba sempre più assottigliarsi. Di maniera che, immaginando una linea intorno a cui si componessero le quistioni di fatto e quelle di diritto agitate nei giudizi, e facendola discorrere dall'un capo all'altro del vivere civile, si troverebbe un estremo occupato quasi solamente dalla quistione di fatto, e l'altro dalla quistione di diritto. So bene come a quest'altro estremo, che rappresenterebbe la compiuta esplicazione dell'umana perfettibilità, si possa piuttosto anelare che pervenire, ma ciò non contraddice al nostro incessante cammino verso di esso, nè vale a combattere quelle opinioni che si congiungono a questa consolante ed irrepugnabile persuasione del progresso delle umane generazioni.

Or se lo scopo ed il destino del giurì fosse quello di risolvere le quistioni di fatto, dovrebbe quell'istituzione declinare di giorno in giorno; e a ciò inconsapevolmente la tirano quegli scrittori che le assegnano quella missione. Ma ad onta delle loro teoriche, l'istituzione de' giurati non perirà; ma traendo invece maggior lena da ogni passo dell'incivilimento, si spanderà in ogni luogo, diverrà compiuta e perfetta. Nondimeno quelle teoriche possono contribuire a ritardare il suo corso, ad impedire ch'ella ponga salde radici, e che dia i benefici frutti che promette; ond'io mi terrò avventuroso se le mie parole giovino a screditarle e a mostrarle, quali veramente mi sembrano, fallaci e dannabili.

Alcuni scrittori, senza farsi ad esaminare se il giudizio del giurì cada anche sulle quistioni di diritto, si limitano a dire ch'esso non deve affermare se veramente l'accusato commise il tale o tal altro fatto, siccome è descritto nella legge, ma sibbene rispondere a questa sola dimanda: *l'accusato è egli colpevole?* (Guichard, *Manuel du Juré*, pag. 466). Chi ben considera questa sentenza, vedrà ch'essa non sottrae alla conoscenza de' giurati le controversie di diritto, ma attribuisce loro il potere di valutare il diritto in modo diverso da quello che si suole nei giudizi ordinarii. Essa invero si risolve nel concetto che il giurì abbia l'obbligo di esaminare soltanto se il fatto costituisca un reato, e che nel rendere questo giudizio, non debba avere altra norma che la propria coscienza. In tal guisa si stabilisce che il giurì, insiem con la quistione di fatto, definisca pure una quistione di diritto, ma non coi poteri del giudice, sibbene con quelli del legislatore: il che importa che non debba affatto riguardare all'ipotesi della legge e cercare se nel fatto si sieno avverate le condizioni in essa prefisse. Ma bastano poche osservazioni per dimostrare la fallacia di cotesta teorica. Sebbene il giurì, secondo la maggior parte delle legislazioni, si limiti a dichiarare se l'accusato sia o no *colpevole,* nondimeno è da avvertire che con siffatta dichiarazione egli risponde alle interrogazioni indirizzategli dal presidente, che deve formolarle giusta l'atto di accusa e gli ultimi risultamenti della pubblica discussione. Sicchè quando il giurì risponde: *sì, l'accusato è colpevole,* non afferma solo che egli sia autore di un reato qualunque, ma di quello che gli è

imputato dall' accusa, e ch' è descritto e determinato dalla legge che invoca il pubblico accusatore. Ciò diviene evidente quando si volga l' attenzione sulle circostanze che aggravano o scemanò l' imputazione giuridica del fatto; perocchè spesso non sono per sè stesse criminose, ma si estimano tali quando si aggiungono ad un reato. Or allorchè il presidente ad una prima quistione sulla consumazione di un omicidio farà seguire quest' altra: *L' accusato avea egli formato, prima dell' azione, il disegno di uccidere Tizio?* è manifesto che per rispondere non gli basta il cercare nella propria coscienza se il fatto su cui è interrogato meriti pena o no, ma deve necessariamente riscontrare i fatti raccolti dal dibattimento con l' ipotesi della legge. Nè potrebbe rispondere adeguatamente senza conoscere l' efficacia giuridica di ciascuna di quelle idee che entrano nella interrogazione, come si persuade di leggieri chi sa quanto si è scritto per stabilire il vero significato delle voci *prima* e *disegno*. Adunque non è sufficiente al giurato la persuasione che il fatto del quale deve giudicare sia reo; ma gli è pure indispensabile di scorgere la reità nella determinazione che n' è fatta dalla legge invocata dal pubblico accusatore.

Impugnando questa proposizione, si cadrebbe nell'assurdo di supporre che la determinazione del reato rimanesse in piena balia del pubblico accusatore; perocchè se il magistrato è assolutamente ristretto alla quantità della pena, che spetta all' accusato dichiarato colpevole del reato appostogli dall'atto di accusa; ove la risposta del giuri non contenesse neppur essa un giudizio sulla peculiare imputazione fatta all' accusato,

ma si risolvesse unicamente nella dichiarazione generica ch' egli abbia commesso un atto punibile, sarebbe manifesto che la parte dell'accusa concernente la determinazione specifica del reato passerebbe senza disamina, e rimarrebbe priva di ogni giudizio. Si noti intanto che siccome le pene variano a seconda de' reati, il giudizio del magistrato, ossia la determinazione della pena, si appoggia precisamente sulla specifica definizione del reato. Dall'esposta teorica seguirebbe ancora l'altro assurdo, che se l'autore di un furto fosse invece accusato di omicidio, il giurì dovrebbe rispondere ch'egli è colpevole; poichè in entrambi quei fatti troverebbe un atto punibile: di che al certo nessuno vorrà persuadersi.

Ugualmente fallace, sebbene assai meno pericolosa, è da reputare l'opinione di coloro i quali, ponendo come fondamento del giurì l'idea della parità di condizione tra il giudicabile e i giudicanti, da quella credono pure che sia la sua indole informata. Noi abbiamo già dimostrato come vadano lungi dal vero coloro che ripetono la istituzione de' giurati dal giudizio dei pari, o la confondono con esso: qui aggiungiamo che, ove pure si apponessero, non potrebbesi per questo inferire che anche oggi ritragga da' medesimi pensieri, quando è certo ch' essi sieno al presente del tutto mancati. La distinzione tra le varie classi de' cittadini si è andata mano mano dileguando; ed in Francia ed in altre parti del continente l'aristocrazia è divenuta un vano nome, accompagnato dal misero orgoglio di antiche ricordanze. Laonde già vecchie e cadenti le opinioni su cui si fondavano le distinzioni delle classi, non trovano nella coscienza pubblica di che regger sè stesse,

tanto è incredibile ch' esse valgano a porgere alimento ad un giovane e vigoroso instituto. Nè per verità questo avviene. Volgendo lo sguardo alla condizione di coloro che quotidianamente intervengono nel giurì, si dimostra evidentemente smentita da' fatti l' opinione che con la istituzione de' giurati ottenga l' accusato il vantaggio d'esser giudicato da persone della sua medesima classe.[1]

Quasi tutti gli scrittori unanimemente ripetono una definizione del giurì assai vaga ed indeterminata, e dalla quale inferiscono molte regole legislative. Il giurì, essi dicono, è *il giudizio del paese, la coscienza del popolo.* È intanto notevole come sia in siffatta guisa ugualmente qualificato da coloro che hanno opinioni disparatissime intorno all'origine, all'indole, all' utilità della detta istituzione; il che prova che quella definizione, non determinando con precisione l'indole del giurì, dà adito a tutte le opinioni comunque discordanti e contrarie.[2] La sua insufficienza è pure provata dal

[1] Mittermaier ha osservato che in una causa di infanticidio contro una donna del popolo il giurì componevasi di quattro commercianti, un banchiere, un custode di boschi, tre ricchi proprietari, due notai ed un ufficiale pensionato. Qui in Torino sono stati famosi i giudizi contro l'arcivescovo Fransoni ed il conte Costa. Nel primo furono giurati quattro negozianti, tre proprietari, tre avvocati, due professori, un oste ed un legnaiuolo; nel secondo tre negozianti, un causidico, un ufficiale in ritiro, un impiegato, un medico, un professore, due fabbricanti di stoffe, un incisore, un droghiere, un lattaio ed un magnano.

[2] Sia prova di ciò che uno stimabile scrittore crede doversi ricavare da quel concetto la conseguenza che

considerare che non è mai avvenuto che gli scrittori, togliendola per guida, abbian proceduto a rischiarare con essa l'argomento che trattano; ma invece la invocano qua e là, secondo che meglio loro giova, per afforzare di quell'antico ed autorevole dettato qualche speciale sentenza; nè osano ricavarne tutte le conseguenze di cui è capace, ma quelle solamente che convengono alle teoriche che prediligono. Sicchè, per l'uso che se n'è fatto, quel dettato è divenuto una frase vana ed un artifizio da retore. Eppure in esso è il vero, come già fa presumere l'essere stato concordemente accettato da tutti. La quale supposizione si cangia in certezza allorchè, scandagliandosene il reale contenuto, si trarrà da quel vago ed indeterminato ch'è nella sua espressione.

A ciò fare porge sicuro aiuto la storia del giurì. Si rammenti come la pronunciazione de' giurati fu detta dapprima *veredictum visineti,* e come di poi si dissero i giurati, *jurata patriæ.* Corrispondenti a siffatte qualificazioni si ravviseranno quelle che posteriormente ottenne in Francia il giurì, dicendosi ch'esso rappresentava il *giudizio del paese, la coscienza del popolo.* Nel fondo di tutte coteste formole si trova la medesima idea; ma in ciascuna di esse quell'idea si allarga e si

l'avvocato non debba arringare in difesa del suo cliente. « Questo metodo, il quale prescrive l'influenza della parola pubblica ne'dibattimenti criminali, non può intendersi presso un popolo il quale considera seriamente *la decisione del giurì come l'opinione del paese:* il paese dee vedere, giudicare e pronunziare co'suoi propri occhi, con la sua intelligenza e secondo le proprie impressioni. » De Lacuisine, *De l'admin. de la just. crimin.*, p. 184.

aggrandisce; di maniera che *il vicinato, la patria, il paese, il popolo* ritraggono i varii gradi percorsi dall'istituzione de' giurati.

Gli uomini non divengono in un tratto membri di un popolo e di una nazione. Ne' primi tempi dell'umanità l'uomo si sente compagno solamente di coloro che costituiscono la famiglia in mezzo alla quale nasce; per quelli soltanto egli è capace di affetto, e con gl'interessi di quelli solamente confonde i propri. Dalla famiglia trapassa nel vicinato, il quale, se ha una sede stabile ed un reggimento civile, è d'ordinario un municipio; e per lunga pezza, sentendosi egli astretto da intimi legami con tutti i suoi vicini, non ha sollecitudine alcuna per tutto ciò che accade fuori del suo comune, e reputa ugualmente estranei a sè tutti coloro che vivono al di là de' termini del municipio al quale appartiene. La famiglia ed il vicinato sono cose sensate, e come tali, a guisa di ogni fatto immediato, cadono sotto l'apprensiva di tutti; però agevolmente si comprendono, anche dagli uomini rozzi ed incolti. A pregiare ed amare la famiglia e il vicinato vi sono gli uomini, anche barbari, tirati dall'innato amor di sè stessi e del luogo nativo; perocchè essendo quelle associazioni intime e quasi connaturate con chi ne fa parte e con le sue cose, egli ha una coscienza subita e perfetta degli acquisti e de' danni che intervengono al vicinato e alla famiglia in mezzo a cui vive, e di leggieri li stima come propri. La consuetudine assidua, incessante, avvalorata dall'educazione, dalla pratica, dall'esempio, dagli spiriti domestici, dalle cure, da' doveri, dagli affetti, dai passatempi, dagli interessi più noti, vivi ed immediati,

fortificano i naturali sentimenti dell'uomo verso i suoi congiunti e i suoi vicini, e lo intrinsecano con essi. La sua patria è allora la casa in cui nacque, il comune.

Ma intrecciandosi di mano in mano le relazioni e gli interessi tra varii comuni, posti in una medesima contrada, diviene sensibile anche la provincia; e l'uomo sente i legami che rannodano i comuni, e le provincie che hanno conformità di vita e comunanza d'interessi. Le sue amicizie, le sue clientele, i suoi traffichi si allargano; il sentimento della vita civile e della patria perviene ad una nuova altezza, e si tramuta in idea. Ma non essendo gli uomini capaci di quelli astratti e sottili pensieri, a cui anche oggi si mostra impari molta parte del popolo, non li apprendono altramente che obbiettivandoli e personificandoli. Quindi l'idea della comunanza civile non si attigne che in una suprema fantasticazione, nel cui seno soltanto può l'uomo raggiungerla e fecondarla. Siffatta fantasticazione, divenendo sempre più astratta e più comprensiva, s'incarna di mano in mano nella persona del principe o nel concetto dello Stato; ed al principe ed allo Stato, costituendosi essi come rappresentanti di tutte le comuni utilità, de' diritti e de' poteri comuni, si sentono rannodati tutti i cittadini. Allora la patria dell'uomo è il paese su cui il principe impera, lo Stato a cui esso appartiene.

Ma d'ordinario il paese e lo Stato costituiscono una unità amministrativa ed artefatta, la quale pone in accordo le utilità private con le comuni, ed apparecchia lo sviluppo compiuto della personalità sociale de' singoli cittadini. Quando invero le condizioni si porgono

a ciò opportune, ripiegandosi gli uomini su loro stessi, e facendosi ad esplorare le relazioni reali della vita civile, necessariamente avvertono che da loro partono tutti i poteri, e che intorno ad essi si rannodano tutti i vincoli sociali. Allora il popolo si raffigura direttamente, si comprende, e trova in sè medesimo la società. La quale, perchè sia compiuta, dee spaziare tra tutti coloro che sortirono la medesima origine, corsero gli stessi pericoli, ebbero dolori e glorie indistinte, ed a cui la natura stessa destinò timori e speranze comuni; ed identificarsi per tal modo con quella unità naturale, che sola corrisponde pienamente all'anelito della patria e lo compie, la nazione. Così l'intelligenza progredisce; il sentimento sociale si avvalora, si allarga, ed acquista di giorno in giorno un ambiente più ampio, fino a che non tocca i suoi naturali confini. Al sensibile succede il fantastico, ed a questo l'intelligibile; al concreto l'astratto; al singolare il generale. Il vicinato ed il municipio si sente, lo Stato s'immagina, ma la nazione si intende. Il senso insomma ci porge la prima notizia della comunanza a cui apparteniamo, la fantasia la feconda e la ingrandisce, la ragione la sviluppa e la reca a compimento. Così l'uomo che dapprima ha sentito come proprii i beni e i danni della sua famiglia e del comune, avverte anche in appresso come propri i vantaggi e i disastri dello Stato, della nazione; in guisa che di mano in mano egli si stima socio de' communicipii, de' regnicoli, de' connazionali.

Or supponendo che l'esercizio di un dritto non si soglia conferire ad altri infuori de' concittadini, è manifesto che quel diritto, secondo il vario progresso della

cittadinanza, si troverà nelle mani del vicinato o de'municipii, de' compaesani, de' connazionali o del popolo; e se si tratterà del dritto di giudicare, il giudizio prenderà, secondo i varii tempi, il nome di giudizio del vicinato, *veredictum visineti,* giudizio del paese, *jugement du pays,* giudizio del popolo, *conscience du peuple.* Ma le qualificazioni del vicinato, del paese, del popolo sono accidentali, e però si avvicendano come muta l'ambiente della vita civile. Onde se ne' primi tempi del giurì la condizione del *vicinato* era reputata importantissima, per modo che si annullavano i giudizi in cui altri che i vicini fossero intervenuti, perdette essa ogni importanza col progresso del tempo. Che se nondimeno negli atti dei giudizi inglesi si trova ancora talvolta indicato il vicinato, e se qualche odierno scrittore ha pure definito il giurì come il giudizio de' vicini, benchè l'espressione sia la stessa, il concetto che essa significa è affatto mutato.[1] Siffatta indicazione non ha più quel valore che aveva un tempo, e si fa uso di essa come sbadatamente si adopera un vecchio arnese di casa. Quando Barnave allegava all' Assemblea francese in sostegno del giurì l'utilità di commettere le quistioni di fatto ai vicini, i quali sarebbero stati meglio d'ogni altro istruiti de' fatti intorno a' quali si disputava, questo suo argomento non aveva eco; e le sue parole, quasi

[1] Oudot dice: *Le jury est le jugement du voisinage;* il che, secondo la dimostrazione che egli ne porge, importa soltanto che la giustizia debba essere amministrata in un luogo prossimo a quello in cui fu commesso il reato, e non già che il delinquente sia giudicato da'suoi vicini. *Théorie du jury,* chap. VII, § 11.

fossero l'espressione d'un concetto già morto, erano ben presto dimenticate. Anzi le leggi intorno al giuri ebbero cura invece che i giudizi non cadessero in mano del vicinato affinchè non fossero contaminati da' pregiudizi e dalle passioni locali. Ma se nel giudizio per giurati l'aggiunto del vicinato, della provincia, del paese, del popolo, è accidentale, quale n'è il concetto sostanziale? Siffatto pensiero non può trovarsi fuori di quel medesimo aggiunto; perocchè escludendo quello, non rimane che l'idea di giudizio, la quale, come indeterminata, non si adegua punto col concetto del giurì. Laonde l'idea che noi cerchiamo debb'essere come il sostentamento comune del vicinato, del paese, del popolo; poichè nel giudizio del vicinato, del paese, del popolo, si raffigura sempre il giurì. Or i concetti del vicinato, del paese, del popolo, hanno un sentimento, e direi quasi un' anima comune; anzi essi non sono che una diversa manifestazione della medesima idea, cioè della cittadinanza. Onde le parole giudizio del vicinato, del paese, del popolo, non sono che un' espressione varia di un concetto medesimo, ch' è quello di giudizio de' cittadini. E come la varietà delle dette espressioni dipende dal graduale aggrandimento de' vincoli della comunanza cittadina e del concetto della città, il quale si allarga di mano in mano, fino a che non si adagia nel vero, ove concretandosi pienamente si adegua con la sua espressione e s' intrinseca indissolubilmente con essa; così nell' ultima sua manifestazione si svela l'idea recondita delle precedenti, che costituisce ad un tempo il pensiero sostanziale di tutte. Il vicinato, lo Stato sono associazioni che ritraggono da quella più vasta associazione ch'esse

prenunziano ed apparecchiano, quella cioè della nazione e del popolo.

Il giudizio per giurati adunque non è che un giudizio messo nelle mani del popolo. Ecco in che consiste la essenza del giurì; questa è la sua vera natura. E tutte le definizioni del giurì innanzi ricordate sono da reputare vere in quanto si adoperano ad esprimere questo concetto; ma usate in altro sentimento, si debbono stimare viziose ed erronee.

Se il giurì è un giudice popolare, sono inseparabili da esso i caratteri essenziali d'ogni giudizio; e l'ufficio del giurato, per quella parte che gli è attribuita, non può essere sostanzialmente diverso da quello del giudice. Però come il giudice definiva dapprima la causa secondo che gli dettava la sua propria coscienza, ed in appresso fu riconosciuto in lui l'obbligo di decidere *secundum allegata et probata;* così pure i giurati pronunziavano primamente secondo la propria conoscenza, e di poi anche essi furono obbligati ad attenersi alle prove recate in giudizio. Di siffatto obbligo possono dubitare soltanto coloro che non hanno notizia della storia del giurì. Noi abbiamo ricordato come il principio che i giurati avessero a giudicare secondo le prove raccolte alla presenza della corte, divenne un canone fondamentale della giurisprudenza inglese; nè la legislazione francese, che ritrasse il giurì inglese, dandogli una forma più scolpita e più corrispondente al concetto de' collegi giudiziari, manomise quella regola. Anzi da moltiplici disposizioni della legge francese si raccoglie ch'essa fu mantenuta. Basti citare la facoltà data a' giudici di deliberare anch'essi in alcuni casi intorno alla quistione

di fatto, ed il computare insieme i voti de' giurati e quelli de' magistrati; il che sarebbe assurdo se si pensasse per poco che la materia su cui avessero a deliberare i giurati fosse diversa da quella su cui pronunziano i giudici, cioè che i primi potessero sentenziare senza tener conto delle prove raccolte nel giudizio, mentrechè a' secondi non è dato di dipartirsi da quelle.

E quando la legislazione ebbe formolate alcune regole intorno all' estimazione delle prove, quelle regole furono imposte ugualmente a' giudici ed a' giurati. Ciò non può notarsi in Francia, imperocchè il giurì fu quivi accolto nel medesimo tempo in cui la legislazione sbandeggiò quelle regole siccome insufficienti; ma si può osservare in Inghilterra, ove avendo ancora vigore alcune di esse, imperano ugualmente sui magistrati e sui giurati. Anzi supponendosi che costoro possano ignorarle, è fatto preciso debito al magistrato d'istruirne i giurati. Ne' paesi in cui, stimandosi insufficienti e pericolose le regole fornite dalle antiche leggi sul valore delle prove, si prosciolse dal loro freno il convincimento del magistrato, ceme avvenne in Francia, e si stabilirono nuove garentie per la rettitudine de' giudizi, le forme da osservarsi ne' procedimenti, la pubblicità delle discussioni ed altre simili, quelle medesime garentie furono applicate al giurì. Se da taluna di esse fu questo dispensato, come dalla motivazione, ciò non vuolsi ripetere dal proposito di concedergli, nel definire le quistioni di fatto, un arbitrio maggiore di quello dato ai giudici, ma dalla impossibilità di richiederne la osservanza da uomini che tenevano per breve spazio

di tempo l' ufficio di giudice, nè si supponevano così istruiti quanto i magistrati.

La sola differenza che passa tra il magistrato ed il giurì, in quanto all'arbitrio loro dato nella estimazione del fatto, è che contro la sentenza del primo, quand' egli violi i suoi obblighi, sono stabiliti più certi rimedii di quelli conceduti contro un verdetto, nel quale fossero da' giurati gli obblighi medesimi manomessi. Il che non procede punto dal pensiero di affrancare i giurati da quei doveri, ma da altre cagioni. Di che sia prova il considerare che in Inghilterra, ne' tempi andati, come poteva il litigante accusare il giudice, così gli era pur dato d' intendere un' accusa contro i giurati per un falso verdetto; e oggi, s' è conceduto l'appello contro le sentenze da' tribunali, anche le pronunciazioni del giurì si sottopongono a nuovo esame, quando il magistrato stima ciò conveniente. Cotesto temperamento è stato pure accolto per alcuni casi in Francia; e tanto gli scrittori francesi, quanto gl' inglesi indicano il potere grazioso come utile freno dell' arbitrio de' giurati e moderatore necessario de' loro trasmodamenti. Or è assolutamente strana l' idea della onnipotenza de' giurati nelle quistioni di fatto, quando il loro giudizio può esser riesaminato e rifatto da un altro giurì, e corretto dal principe. Essi sono onnipotenti nel deliberare intorno alle quistioni di fatto al modo stesso che i magistrati, in quei paesi ne' quali la legge commette la definizione del fatto al loro libero convincimento. Per persuadersene si ragguagli il giurì inglese o francese alle corti criminali del regno di Napoli, ove i giurati non sono stati mai istallati. Contro il

giudizio pronunziato da quelle non è dato appello; le loro decisioni non sono soggette in nessun caso a revisione; ma soltanto alla censura della Corte suprema di giustizia, la quale non ha ingerenza alcuna nelle quistioni di fatto. Però raffrontando il sistema generale adottato dalla legislazione napolitana per reprimere gli svagamenti del giudice nelle quistioni di fatto, a quello ch'è in vigore in Francia e in Inghilterra, si troverebbe maggiore l'arbitrio del giudice napolitano che quello del giurì inglese o francese. Ma la legge napolitana, con una espressa disposizione, vieta al giudice di fondare il suo convincimento sopra altre prove fuori quelle raccolte dalla pubblica discussione, e l'osservanza di siffatta prescrizione è garentita dalla motivazione a cui sono astretti i magistrati. Svelando essa le fonti onde il giudice attinse le prove e i fatti su cui fondò il suo convincimento, rende possibile alla Corte suprema censurare quelle decisioni a cui non è di sostegno la pubblica discussione. La quale garentìa non scema la potestà legittima del magistrato nelle quistioni di fatto, ma ne impedisce i trasmodamenti; e s'essa manca in Inghilterra ed in Francia, non deriva ciò dal voler rispettare nei giurati perfino la facoltà di trasmodare; ma dacchè essa è possibile intanto che la decisione è motivata, e le deliberazioni de' giurati sono sfornite di considerazioni. Questo, come diremo in appresso, è un grave difetto; ma è strana cosa che si tragga ragione da esso per esagerare l'arbitrio che hanno i giurati nelle quistioni di fatto, quando la storia del giurì, le forme di cui la legge lo circonda, e i temperamenti a cui si fa ricorso per riparare i loro traviamenti,

attestano irrepugnabilmente che non abbia poteri maggiori, nel risolvere le quistioni di fatto, di quelli che son conceduti a' magistrati nelle controversie commesse al loro libero convincimento. Accade più spesso senza dubbio a' giurati che ai magistrati di trasandare i termini di que' loro poteri; perchè contro le pronunciazioni de' secondi stanno que' rimedii, di cui sono immuni quelle de' primi. Quell' abuso però dovrebbe soltanto muovere i pensatori ad esplorare i rimedii acconci per reprimerlo e prevenirlo, ma è incomportabile che si assuma invece come titolo della legittimità d' un arbitrio illimitato.

Conchiudiamo adunque che il concetto comunemente insegnato della onnipotenza del giurì nel risolvere le quistioni di fatto, inteso in modo diverso da quello da noi dimostrato, è assurdo e ripugnante all' indole di quella istituzione.

Nè al giurato è mai lecito di emanciparsi dalla legge. Ripugna in effetto alla ragione il pensare che un cittadino, in qualunque posto egli sia, e qualunque ufficio egli presti, abbia la facoltà di sottrarsi all' impero della legge; e molto più ripugna il credere che questa facoltà si acquisti quand' egli assuma, benchè per breve tempo, la qualità di magistrato, e segga per amministrar la giustizia. Può non parere assurda cotesta facoltà a coloro i quali, facendosi un falso concetto della legge, e raffigurando in essa l' espressione del volere prepotente di uno o di pochi, trovano di che applaudire a' giurati che si mostrano intolleranti di quel freno, e fan segno di ribellione. Ma quando si considera che una legge non ritrae la sua autorità dalla volontà nè di uno, nè di pochi,

ma dalla coscienza di tutti, si comprenderà appieno la esorbitanza del privilegio che si concederebbe alla coscienza de' giurati, facoltandoli a manomettere la legge. Non accade mai che il giurì risolva esplicitamente una quistione di diritto, essendo soltanto incaricato di rispondere se l'accusato sia o no colpevole; ma non pertanto nessuno contraddice che talvolta i giurati, per allontanare l'applicazione d'una legge, dichiarano, contro l'evidenza de' fatti, che l'accusato non sia colpevole, e così veramente riescono nel loro intento.

Avviene ciò frequentemente ne' casi di duello. Tradotti i duellanti innanzi a' giurati inglesi o francesi, non ostante che il duello sia appieno provato, il più delle volte, il giurì risponde negativamente alla dimanda se l'accusato sia colpevole. « Si ha un bel dire a' giurati, osserva Dumont, ch'essi non debbono giudicare che del fatto; ce ne sarà sempre di quelli che peseranno le conseguenze del loro voto, e che si appiglieranno alle più deboli ragioni di dubbio per non mettere a carico della loro coscienza la morte di un uomo » (Bentham, *De l'organ. judic.*, ch. XXXI). La medesima osservazione è ripetuta da uno scrittore molto versato nella pratica delle corti di assise (Bourgerie, *Droit et devoirs des jurés*, pag. 55). Or questo avviene precisamente allorchè ne' casi di duello, e in altri simiglianti, il giurì dichiara non colpevole l'accusato. Non è che veramente esso stimi insufficienti le prove arrecate per provare i fatti su cui si volgono le sue indagini; ma giudicando che il fatto di cui è accagionato l'accusato non sia per sè stesso criminoso, e quindi stimando generalmente ingiusta la legge, la elude con la dichiarazione di non colpabilità;

e così veramente surroga alla legge il proprio giudizio. D'ordinario l'opinione pubblica non solo non si commuove, nè si spaventa di siffatte pronunciazioni, ma anzi se ne compiace e le applaude. Non se ne spaventa, perchè sebbene s'intenda che i giurati abbiano fatto buon mercato della legge, pure non si vede ch'essa sia stata apertamente rinnegata, il che solo turba le coscienze, urtando il sentimento di sicurezza di cui è ciascuno geloso; e se ne compiace perchè, eludendo la legge, d'ordinario il giurì perviene a sospingere il giudizio ad un risultamento più equo e più consentaneo alla coscienza pubblica. Quando questi fatti si avverano, i giurati indubitatamente usano del potere legislativo, il quale non so se sia stato adoperato fuori il caso del duello; ma allorchè ciò avviene, tutti pensano, e gli stessi giurati non si dissimulano di commettere una frode contro la legge, ch'essi e gli altri reputano onesta: il che dovrebbe togliere ogni appicco al pensiero che quel potere sia della loro competenza. E non sarebbe strana cosa il supporre che una legislazione abbia ordinati i poteri pubblici in modo ch'essi non osino mostrarsi, e per recarsi in atto abbiano bisogno di mascherarsi? Se al giurì era indispensabile o conveniente l'esercizio di quei poteri, perchè mai non si sarebbero apertamente conceduti ad esso, stabilendo una formola corrispondente? Perchè non consentirgli invece altra dichiarazione fuori quella di affermare o negare la colpabilità dell'accusato, ed obbligarlo in tal guisa a mentire tutte le volte che convinto del fatto, e sentendo l'ingiustizia della pena prescritta dalla legge, per risparmiarla non trova altro scampo se non quello di

dichiarare che non sia colpevole? Questa dichiarazione è un sutterfugio a cui si appiglia il giurì, quasi sforzato dalla legge che gli chiude ogni altra via per adempiere alle esigenze della giustizia e tranquillare la sua coscienza: tanto è lontano dal vero ch'egli possa legittimamente arrogarsi la onnipotenza legislativa. Nè è nuovo che i magistrati facciano quel medesimo che suole fare il giurì, ch'essi cioè schivino, con la dichiarazione di non colpabilità, l'applicazione d'una legge che sembra loro dura; di che sia esempio lo stesso fatto del duello in tutti i paesi ne' quali il giudizio intorno ad esso è affidato a' magistrati.[1] La differenza è questa sola, ch'essendo il sistema de' rimedii contro le pronunciazioni de' magistrati più sviluppato di quello contro le dichiarazioni de' giurati, i giudizi di

[1] Nel regno di Napoli il vicerè Pietro di Toledo nel 1540 comminò la pena di morte contro i duellanti. Ma questa legge non fu eseguita, come si raccoglie da un'altra prammatica del conte di Montervi, che rinnovando quella feroce sanzione, incontrò la medesima sorte. Avvenne lo stesso di una nuova prammatica del conte di Pensonda e di altre posteriori. Tentata nel regno una compilazione delle leggi penali nel 1808, fu in essa il duello punito mitemente; nel codice penale del 1819 si seguì l'esempio della legislazione francese, e non si fece motto nel duello. Così stavan le cose quando inopinatamente, a'20 luglio 1838, venne fuori una legge severissima contro il duello, la quale punendo ogni atto che lo inizia ed apparecchia, si spinse sino a comminare l'ultimo supplizio. Ebbene, quale è stato il risultamento di tutte quelle disposizioni legislative? Son rimaste sempre prive di esecuzione. Esse aveano il nome e la forma, ma non l'autorità ed il valore di leggi. Non è già che al loro primo apparire non

costoro paiono più incrollabili, e si stimano poggiati sopra più larghi poteri.

Or nessuno direbbe che il magistrato ha il diritto di usurpare il potere legislativo, e quindi nessuno può riconoscere legittima questa usurpazione nel giurì. Che se non pertanto in qualche caso è applaudita, quell'applauso svela la ingiustizia della legge, ed è promosso da quel generale istinto del giusto che ci condurrebbe ad approvare qualunque altro mancamento, rivolto ad impedire la consumazione di una ingiustizia. Ma non bisogna obbliare che sono eccezionali ed assai rari i casi ne' quali una legge non sia la sincera espressione de' pensieri e de' bisogni dell' universale. Però la nostra opinione differisce da quella che combattiamo in ciò solo, che noi, reputando come un fatto anormale quello di una legge che sia in contraddizione con la coscienza pubblica, non crediamo che possa risultare da esso un potere normale e legittimo; mentre con l' opposta sentenza si ravvisa nella legge un fatto arbitrario, che si stima conveniente di purgare nel crogiuolo della

percuotessero l'opinione pubblica, e non costringessero i giudici a qualche condanna; ma esautorate ben presto dal comune sentire, erano a loro volta mortalmente percosse dall'opinion pubblica, che togliendo ad esse ogni potere per l'avvenire, sforzava i principi a sperdere con atti di grazia perfino ogni vestigio della loro passeggiera apparizione. Così alla legge del 1838 tennero dietro, nel 1839, due giudizi e due condanne; nel primo dei quali fu implicato un uomo d'animo nobilissimo, Francesco Carrano. Negli anni posteriori non mancarono i duelli; ma non so che per essi abbiano avuto luogo nuovi giudizi, e le due condanne mentovate furono annullate dalla grazia del principe.

coscienza pubblica, esclusivamente raffigurata nel giurì. Or, prescindendo da ogni altro ragionamento, non è più giusto il credere che quando si tratta di un principio, esso ottenga una manifestazione più corrispondente alla coscienza pubblica nella legge, cioè in un atto ch'è apparecchiato e provocato dalla opinione pubblica, discusso dalla stampa, votato da' legittimi rappresentanti di tutto il paese, e sanzionato dal potere esecutivo, che nel giudizio di pochi, nel quale le peculiari condizioni del fatto, e le speciali inclinazioni dei giudici soffocano talvolta la imparziale e più larga voce della coscienza universale?

Se a ciò si aggiungano le potenti ragioni che hanno operata la distinzione del potere legislativo dal potere giudiziario, le quali militano sempre, sotto qualunque forma sia questo amministrato, non si dubiterà punto di dover rifiutare assolutamente al giurì quell'onnipotenza legislativa che sogliono alcuni consentirgli.

Viene in appoggio di questa verità la stessa pratica de' giudizi per giurati; i quali, eccetto qualche caso straordinario, non si dipartono dalle leggi. Però noi ripetiamo che sarebbe strana cosa trarre da un fatto anormale una regola generale.[1]

[1] Le opinioni che abbiamo sinora confutate sull'onnipotenza del giurì nelle quistioni di fatto e di diritto, hanno la loro prima radice nella credenza che ogni operazione de' poteri sociali non sia che una manifestazione dell'arbitrio umano; e che perciò unico mezzo di prevenire l'annientamento delle libertà pubbliche, reprimendone pure gli eccessi, sia quello di dividere quest'arbitrario all'infinito, in modo che, secondo

Altri, facendo pure giusta stima della legge, tengono non pertanto come salutare il concedere al giurì una parte del potere legislativo, affermando che in tal guisa egli possa riuscire a temperare, all'aspetto di alcune condizioni particolari che il legislatore non può prevedere, la durezza della legge e tener per tal modo lontana dalla sua applicazione ogni giustizia.

Importa innanzi tutto distinguere questa opinione dalla precedente; perocchè qui non si esagera il potere del giudice sino a metterlo come un perenne contrapposto e a renderlo anche più importante di quello del legislatore, ma s'invoca soltanto come una potestà supplementare della legge, per riparare in taluni casi alla sua insufficienza. A ben valutare siffatto potere non sarà inutile rammentare come trovandosi nelle antiche leggi stabilite le pene per l'omicidio e per altri reati analoghi, senza che si facesse distinta ragione di alcune circostanze che accompagnandoli ne doveano scemare la imputazione e la pena, fu ne' casi speciali avvertita la loro efficacia, e di mano in mano la giurisprudenza andò apparecchiando e poscia descrisse quel sistema di scuse ch'è passato ne' nuovi codici. Ma rendendosi di giorno in giorno più mite il sentire degli uomini e più dolci i loro costumi, era naturale che, col processo del tempo, si considerassero come valevoli a diminuire la

l'espressione di un illustre oratore, « esso passasse incessantemente d'una mano in un'altra, senza essere ritenuto da alcuna » (BOYER-COLLARD, *Moniteur* 16 dicembre 1817). Questa teorica, accolta in Francia, ha dato colà quegli amari frutti ch'essa inevitabilmente produce.

imputazione e la pena alcuni fatti che prima non si e-rano stimati di tanta importanza; che venissero in maggior pregio alcuni sentimenti di cui non si era prima compresa tutta la delicatezza; che fosse più attentamente scandagliata l'indole peculiare di ogni reato. Nessuno invero potrà negare che un uomo, il quale si rendesse colpevole per conservare la vita de' suoi genitori, si stimerebbe oggi meno reo che per lo passato; che se l'infanticidio è un grave misfatto, in alcuni casi tornerebbe asprissima la pena di legge; che se i nuovi codici hanno distinto per classi i reati, raccogliendo insieme tutti quelli che hanno una somiglianza esteriore e materiale, come i furti, gli omicidii, innumerevoli non pertanto possono essere le gradazioni della reità pe' fatti che appartengono alla medesima categoria, secondo che variano l'età, l'intelligenza, l'indole, l'educazione, la condizione, i bisogni di chi li commise, e secondo la diversità delle circostanze in mezzo alle quali furono commessi.

Però trovandosi da'nuovi codici trascurate tutte queste varietà, affinchè la pena riuscisse per quanto era possibile proporzionata alla colpa, nè i giudizi urtassero la coscienza pubblica, era opportuno concedere al giurì di compiere in ogni causa quel lavoro che il legislatore si era stimato incapace di riassumere in regole generali. Ciò significa la facoltà data al giurì di dichiarare che nella consumazione del reato vi sieno concorse *circostanze attenuanti*. Con siffatta concessione è investito il giurì di una particella di un duplice potere, del potere legislativo e del potere grazioso; perocchè egli può valutare come circostanze attenuanti, non solo quelle che

concorrono nel fatto e ne modificano l'indole, ma pure alcune altre indipendenti da esso ed anche posteriori alla sua consumazione.[1] Senza dubbio questo partito è un miglioramento della legislazione, ma è importante avvertire che per esso noi ci troviamo rispetto alle *circostanze attenuanti* nella medesima condizione in cui, prima de' nuovi codici, eravamo risguardo alle scuse. Un illustre scrittore francese ha osservato ch'era necessario confidare al giurì l'estimazione delle circostanze attenuanti, perchè *indefinibili* ed *illimitate* (Hélie *Cod. pén.*, n. 4027). Ciò dicendo ripeteva quello stesso che gli antichi legisti avevano affermato delle *scusanti.*

La sua espressione sarebbe stata esatta se si fosse rimasto a dichiarare che non erano definite. Io credo fermamente che col tempo avverrà delle circostanze attenuanti ciò che si è già verificato per le scuse, cioè che saranno esse determinate e descritte dalle leggi; ed a questo importantissimo scopo dovrebbero indirizzare la loro mente i cultori del diritto penale.[2] Nella

[1] Alcuni credono che il potere di dichiarare il concorso di circostanze attenuanti sia stato introdotto per porgere a' giurati un modo di risolvere il dubbio tra la colpabilità e l'innocenza, senza conculcare troppo aspramente i diritti dell'accusato o quelli della società. Ma è questo un errore gravissimo, che risospingerebbe la legislazione al funesto sistema dell'*arbitramento delle prove* e delle *pene arbitrarie*. Senza pieno convincimento non vi può essere dichiarazione di colpabilità nè alta nè minima che si voglia: il dubbio deve portare l'assoluzione.

[2] Ho io tentato questo lavoro, secondo che le mie forze comportavano, nella *Teorica del diritto penale,* che spero poter pubblicare fra non molto.

legislazione di Ginevra sono state anche graduate le circostanze attenuanti, concedendosi al giurì di dichiarare, ove lo creda, che concorrono *circostanze molto attenuanti*.

Ad ogni modo siffatta facoltà non snatura l'indole del giurì. Potrebbe di essa investirsi anche un magistrato, senza che si alterasse per questo l'indole del suo ufficio. Abbiamo anzi dimostrato altrove come sia implicita anche in questo una parte del potere legislativo (*Dell' autorità giudiziaria*). Considerando per contrario detta facoltà, si può con ragione inferire che non sia essenziale all'ufficio del giurato; e quindi la fallacia dell'opinione che abbiamo innanzi combattuta sull'onnipotenza legislativa del giurì. La concessione di essa dimostra invero apertamente che per lo innanzi non era il giurì fornito di quei poteri; che ne rimane ancora spoglio in tutti i paesi ne' quali non ebbe luogo; e che ove fu fatta, non si possa estendere al di là delle circostanze attenuanti.

Nella quale opinione si accordano pure i due più recenti scrittori Forsyth ed Hélie; ma essi nondimeno non tralasciano di dire qua e là, secondo che torna utile ai loro ragionamenti, che la pronunziazione de' giurati *esprima il giudizio del paese* e la *coscienza del popolo*, senza farsi a precisare il vero concetto acchiuso in queste frasi. Le quali implicando un vero, ed avendo perciò un'eco nell'animo di tutti, passano di leggieri da labbro in labbro; ed alcuni ragionando a lor modo, ne cavano le più assurde conseguenze, che appoggiate non di rado dall'autorità de' dotti, riescono pure talvolta a contaminare la pratica de' giudizi. Stabilito

invero che la pronunciazione de' giurati rappresenti il giudizio del paese e la coscienza del popolo, non si pena gran fatto a parteciparle quel supremo potere ch' è nella nazione, e a dedurre ch'essa ritragga la più schietta e la più eccelsa manifestazione dell'umana giustizia; che l'istinto de'giurati sia infallibile, i loro decreti sovrani, il loro convincimento arcano ed impenetrabile agli sguardi de' privati, i quali cercherebbero indarno di comprendere e scandagliare gli abissi della coscienza nazionale da cui erompe. Quindi pure si ricava che anche il dritto sia in piena balìa del giurì, e ch'esso possa e debba amministrar la giustizia secondo le inspirazioni della propria sapienza, manomettendo ogni legge che gli sembri viziosa. Anzi suole dirsi che lo scopo principale della istituzione de'giurati sia appunto quello di stabilire nei giudizi un sindacato della giustizia delle leggi, e ch'esso torni indispensabile nei paesi governati da un libero reggimento, perchè dovendosi tutti gli atti di questo informare dalla pubblica opinione, non deve neppur essa mancare nella pratica amministrazione della giustizia, ove per mezzo dei giurati siede regina, e manifesta i suoi supremi decreti. Se queste opinioni fossero vere, il giurì non sarebbe più istituzione di un età civile, ma di tempi barbari; dovremmo gittar via in un punto il lavoro di tanti secoli, restaurare la tremenda confusione del potere giudiziario col potere legislativo; e vivendo *sine lege certa et jure certo,* ci troveremmo risospinti all'infanzia dell'umanità. Anzi la nostra condizione sarebbe anche assai peggiore di quella dei nostri primi padri; poichè ad essi, nel difetto di leggi, non potea riuscire scandaloso il pieno arbitrio del

giudice; dovechè, avendo noi leggi, ma solo per scherno, saremmo consapevoli de' nostri mali, e ci tornerebbe amarissima la misera servitù del *vagum jus*.

Certo l'opinione pubblica ha un'azione importante ne' governi liberi, ma essa deve aggirarsi nel campo che l'è proprio, senza investire ugualmente tutte le parti dell'ordinamento politico; e tanto meno può prorompere contro i principii direttori de' giudizi, cioè le leggi. Conferisce potentemente l'opinione pubblica alla formazione delle leggi, e così veramente concorre nell'indirizzo dello Stato e de' giudizi; ed indipendentemente da ciò tiene anche il suo influsso nelle sentenze, promettendo il suo plauso a chi adempie i proprii doveri, e minacciando il biasimo a chi gli trasgredisce, ed informando di sè la coscienza del giudice; ma per quanto l'afflato della pubblica opinione è salutare ai giudizi, tra questi termini, altrettanto sarebbe pestifero s'essa si spingesse sino a scuotere e a rovesciar le leggi, ed a surrogarsi a quelle, come suprema ministra della umana giustizia.

Eppure sembra che alcuni uomini dotti di ciò non si spaventino. Così il signor Heffter, professore a Berlino, nel congresso tenuto a Lubecca nell'anno 1847, dichiarando che sebbene egli avesse assunto nell'anno precedente di presentare al congresso le ragioni che militavano contro l'istituzione de' giurati, i suoi nuovi studi lo aveano convinto invece della utilità del giurì, diceva: « Dopo che la legge ha parlato, è pur d'uopo che l'uomo e la coscienza pubblica possano far udire la lor voce. Il giudice permanente non è sordo a questa voce, ma non l'ascolta sempre, e quindi è mestieri che

il paese decida per mezzo dei suoi rappresentanti sulla quistione di colpabilità » (*Revue de législat.*, v. 30, p. 285). Strano concetto, nel quale sequestrandosi la legge dall'uomo e dalla coscienza pubblica, le si toglie ogni autorità, e si sconosce l'opera della legislatura, ch'è veramente deputata a significare la coscienza pubblica ed a rappresentare il paese. Attribuendo al giurì la facoltà di sindacare le leggi, si smarriscono tutti quei vantaggi che nell'ordinamento sociale si sono già conseguiti, mercè la distinzione dei poteri del giudice da quelli del legislatore, e che debbono stimarsi come un patrimonio già acquistato al vivere civile, il quale debb'essere gelosamente custodito. Ma sebbene coteste e simiglianti sentenze possano parere strane a' più intelligenti, lusingando le passioni dei giurati, s'insinuano facilmente nei loro animi e gli conducono in una esagerata opinione de' propri poteri; la quale in ultimo torna a scapito del giurì ed avvalora gli argomenti e l'ardire de' suoi avversarii. La maggior parte in effetto delle ragioni con le quali costoro combattono l'istituzione dei giurati, son ricavate appunto dall'esagerato concetto che porgono i propugnatori del giurì delle sue attribuzioni, e sarebbero essi costretti ad ammutolire, se invece di parlare della onnipotenza del giurì, si dicesse loro che i giurati non sono altra cosa che giudici.

Senonchè essi sono giudici *popolari;* ed in questo aggiunto è da cercare il loro carattere specifico e la differenza che intercede tra essi e gli altri magistrati. Or quell'aggiunto importa che il giudice esca dal seno del popolo, e che da questo tragga i suoi poteri; per

modo ch'egli sia giudice non per elezione arbitraria degli uomini, ma perchè cittadino, e che colui il quale è sottoposto ad un'accusa vegga ne' suoi giudici non già una casta o una classe di persone privilegiate del tremendo potere de' giudizi, ma i suoi concittadini; significa cioè che la potestà giudicativa, scioltasi dagli altri poteri, sia venuta nelle mani del popolo, e da esso almeno in parte esercitata. Ma perchè il giudice possa dirsi con effetto popolare, è d'uopo che non sia magistrato, cioè che non tenga permanentemente l'ufficio di giudice; perocchè se l'esercizio del potere giudiziario s'individuasse fermamente in uno o in pochi, diverrebbe patrimonio d'una casta e cesserebbe d'esser *popolare,* essendo che cessa il concetto del popolo ove una stabile individuazione lo rappresenti, e per contrario si mantiene sempre vivo, se la persona a cui il potere si commette se ne spoglia in breve tempo, e rientrando nel popolo, un altro esca da esso a prendere quel posto. Due adunque sono le condizioni che deve avere un giudice *popolare:* la prima che sia giudice come parte del popolo, cioè come cittadino; la seconda che non abbia permanentemente l'ufficio di giudice. Quando noi porremo i giudizi in mano di giudici simiglianti, potremo senza tema di errare, denominare le loro pronunciazioni *giudizi del paese e del popolo;* ma ciò non può, nè dee significare altro, se non ch' esse sieno rendute da una magistratura popolare. E questa appunto è il giurì. Non altramente invero si manifesta il giurì in tutta la sua storia; e dovunque è stato introdotto, si osservano come inseparabili da esso le due condizioni delle quali abbiamo innanzi toccato. Quelle condizioni

in effetto assicurano tutti i vantaggi che la istituzione de' giurati promette, e senza di esse è vano sperare di conseguirli.

Soprattutto assicurano la indipendenza de' giudicanti, ch'è la più importante garentia di che abbisognano i giudizi, e fondano la fiducia de' giudicabili. Finchè invero il giudice è designato dal potere esecutivo, non si può esser mai certi ch'egli non pieghi le sue deliberazioni alle voglie di quello, ancorchè le leggi costituiscano l'autorità giudiziaria indipendente da ogni altro potere e proclamino la sua autonomia; e finchè l'amministrazione della giustizia sarà stabilmente tenuta nelle mani di alcuni, non ispireranno mai i giudizi quella piena fiducia che molce l'amarezza delle liti, dissipa il dispetto ed i rancori de' litiganti, fa che associando essi di buona fede la loro opera a quella del giudice, il lavoro di costui diventi più piano, la scoverta del vero meno difficile, che i risultamenti del giudizio sieno accettati piuttosto come da loro stessi inspirati e voluti, che imposti da altri, e così fonda l'amministrazione della giustizia sulla base più salda che possa avere, il beneplacito di coloro a cui è impartita.

Quando si è persuasi della indipendenza del giudice, ed egli gode della fiducia di coloro che si sottopongono al suo magistero, si dilegua e sgombra da' giudizi ogni sospetto; il potere giudiziario non si mostra più nè pauroso, nè terribile, ma si raffigura invece come difesa e tutela di tutti i beni del cittadino. E riassumendo tutti questi beni in quello che veramente è prevalente e ad un tempo garentia di tutti gli altri, si considera il giudice come propugnacolo della libertà.

Se il giurì si è mantenuto senza interruzione in Inghilterra; se gl'Inglesi hanno costantemente riguardata con amore e con orgoglio quella istituzione; se gli scrittori l'hanno concordemente celebrata, non da altra cagione è ciò derivato se non perchè l'hanno considerata come il *palladium* delle libertà inglesi; ossia perchè il giurì era veramente un giudice popolare. E quando si richiamano al pensiero le ragioni per le quali fu installato in Francia, si scorgerà manifestamente ch'esso fu pure colà introdotto come garentìa della libertà dei cittadini. Coteste ragioni sono espresse nel discorso di Thouret, le cui opinioni furono seguite dall'Assemblea francese. Or Thouret, come abbiam già sopra notato, dimostrava che la istituzione dei giurati non era dimandata dalla utilità di separare la quistione di fatto, da quella di diritto, ma da altre ragioni. Reputava egli bastante a conseguire il primo di siffatti vantaggi, ingiungere a'magistrati di pronunziare prima sulla quistione di fatto e poi su quella di diritto. Nondimeno proponeva il giurì nelle cause penali; perocchè esaminando l'istituzione dei giurati, per le garentìe che offriva alla libertà individuale, senza dubbio necessaria alla felicità e alla tranquillità della vita, pensava « che lo stabilimento dei giurati in materia criminale presentava un vantaggio sicuro e inestimabile sotto tale aspetto. »

« Io riguardo, dice Robespierre, come un punto incontestabile che i giurati sieno la base più essenziale della libertà; senza questa istituzione io non posso credere di esser libero, per quanto sia liberale la vostra costituzione. »

Il proposito adunque di garentire la libertà dei cittadini spinse i legislatori francesi ad accogliere il giurì; il quale conferisce a ciò in quanto, affrancando i giudizi dal potere esecutivo, ne assicura l'indipendenza, e svincolandoli da una classe di cittadini ed addicendoli al popolo, promuove la fiducia dei giudicabili; in quanto cioè racchiude le due condizioni che abbiamo innanzi toccate e che costituiscono il qiudice popolare.

Ma oltre le dette condizioni nel giurato se ne incontra pure una terza, che è quella di non statuire su tutte le quistioni della causa, ma soltanto sopra una parte di esse. Dovunque invero noi troviamo il giurì, lo vediamo incaricato di definire solamente alcuni punti delle controversie giudiziali. Or sebbene abbiamo dimostrato che la istituzione dei giurati non trae la sua origine dal bisogno di sceverare la quistione di fatto da quella di diritto, e che le controversie che si dicono di puro fatto, non di rado implicano vere quistioni di legge; pure è indubitato che la separazione in due parti della intera materia del giudizio sia una condizione costante nel sistema del giurì. Qual è la vera causa di siffatta condizione?

Non è possibile la società senza un accentramento efficace dei poteri destinati a tutelarne la conservazione ed a promuoverne l'incremento, ed importantissimo è tra quelli il potere giudiziario. Pertanto lo Stato s'impossessa della potestà giudiziaria, ed anche in quei luoghi, come in Inghilterra, nei quali non gli è possibile di spogliarne del tutto i cittadini, mantiene sempre quella parte di esso che costituisce l'elemento universale dei giudizi e la forza sociale, cioè l'applicazione

della legge ed il diritto di recarla in atto. Ciò conferisce all'uniformità delle procedure, al mantenimento della tradizione, all'osservanza dei giudicati; e quindi alla maggior garentia dei giudizi, allo sviluppamento del diritto, al rispetto pei decreti della giustizia. I quali vantaggi avvertiti ancora ne' paesi in cui i cittadini erano stati allontanati del tutto dall'amministrazione della giustizia, fanno ch'essi, quando acquistano coscienza di loro stessi, vi partecipino limitatamente. In tal guisa, nel seno stesso dello Stato, sorge il popolo; sull'antico ordine giudiziario s'innesta il nuovo; accanto al magistrato si alloga il giurato; e l'intero giudizio si divide tra costoro in due parti. Si attribuisce al primo l'elemento costante ed universale ch'è nei giudizi, al secondo quello ch'è in essi di singolare e di mutabile. Che questa partizione non riesca del tutto esatta, non rileva; perocchè non costituisce essa lo scopo del nuovo ordinamento; il quale è destinato soltanto a mettere la nazione in possesso del potere giudiziario, e ad allontanare dall'amministrazione della giustizia quei pericoli e quei danni che minaccia quando si agitano senza la partecipazione del popolo. E siccome questi pericoli e questi danni paiono maggiori nei giudizi penali, ove vengono in esame i diritti che noi abbiamo più cari, così riguardo a siffatti giudizi si mostra più viva la sollecitudine pel giurì. Ma introdotto una volta il popolo nelle aule della giustizia, non è da credere ch'esso se ne rimarrà sulle soglie. Chi considera in effetto quanto era tenue la parte che prendeva il giurì inglese, quando, cominciandosi ad organare i varii poteri della società, si sciolsero le primitive rappresentanze

e i giudizi furono spediti dalle corti regie e dal vicinato, a cui era dato soltanto d'informare i magistrati di alcuni fatti speciali; come in appresso coteste informazioni acquistavano un carattere scolpito di sentenze irrevocabili, e si allargavano sopra il fatto complesso ch'era dedotto in giudizio, e quindi sui punti di diritto ch'erano in quello involuti; non dubiterà della tendenza di siffatta istituzione ad abbracciare la maggior parte del giudizio. Nè è da maravigliare, se assai lento sia il suo cammino, perocchè non può nè affrettarsi nè compiersi senza che non si scompongano e vadano in rovina i principii e i fatti su cui si reggono gli antichi Stati; e perchè ciò avvenga, ci vogliono secoli, segnatamente in Inghilterra, stante la tenace indole dei suoi abitatori.

Anche la breve storia del giurì francese viene in appoggio del nostro assunto. Destinato dapprima a risolvere separatamente le quistioni che poteano muoversi intorno al fatto, appunto per impedirgli ogni ingerenza in quella parte dei giudizi che parea di esclusiva pertinenza dello Stato, fu di poi chiamato a definire con un solo voto tutta la quistione della colpabilità; ed ultimamente, non senza scandalo di parecchi magistrati, gli fu conceduto di giudicare sul concorso delle circostanze attenuanti, ossia una parte del potere legislativo e del potere grazioso. Un chiaro magistrato francese, il sig. De Lacuisine, ha combattuta con calore questa innovazione attuata dalla legge del 1832; e chiunque valuti gli argomenti ch'egli arreca senza aver penetrato col suo intelletto il vero significato della istituzione dei giurati e le sue irresistibili tendenze, gli

stimerà assai gravi. Ma i ragionamenti del dotto magistrato non hanno mutata l' opinione pubblica che avea fatto buon viso a quella innovazione, non son bastati a far declinare l'indirizzo della legislazione; nè quelli nè altri argomenti, che abbiano pure l'apparenza di maggior valore, potranno impedire che i giurati s'insignoriscano dei giudizi, quando verrà il tempo a ciò segnato dalla Provvidenza.

Che già questo tempo fosse giunto credettero i legislatori francesi; o forse pieni di ardore, vedendo dileguarsi dai loro sguardi tutte le forme dell'antica società, transandarono ogni computo, ed appuntando l'intelletto nel vero, tentarono arditamente di recarlo in atto. Mà essi dovettero in breve avvedersi che il creare un nuovo mondo era impossibile, e che l'antico, benchè ruinato, viveva ancora nell'intimo de' loro petti. Prima però di provare quest' amara disillusione, non dubitarono di ritrarre nelle loro leggi taluno di quei concetti che rapiscono le anime piene d'entusiasmo, le quali, sorvolando alla realtà della vita, sentono come presentanei i pensieri che vagheggiano; e tale fu quello della istituzione dei giudici scelti dal popolo. Per verità, l'immagine di un popolo, che, avendo coscienza di sè medesimo, si governa e si regge da sè stesso, e promulga le leggi a cui tutti debbono ottemperare, e presceglie i magistrati per applicarle, sia col concorso dei giurati o senza, poichè allora la quistione sul giurì si risolve in una controversia di puro metodo giudiziario, non può non destare l'affetto di chiunque sente i pregi della dignità e della libertà umana; e l'idea di un giudice, il quale sia scelto da coloro stessi che debbono

sottostare al suo giudizio, e che amministrando per breve tempo la giustizia, torna privato cittadino, lasciando il suo potere nelle mani di colui che sarà designato dai nuovi suffragi, ha tali attrattive da sedurre le anime più schive. Finchè invero i magistrati saranno prescelti dal potere esecutivo, sotto qualunque forma esso sia costituito, non cesserà mai il sospetto, che la scelta possa esser guidata dall' intrigo e da parzialità; mai non si allontaneranno i pericoli che minacciano la indipendenza dei giudizi, quand' anche le leggi intendano a garentirla. E finchè l'ufficio del giudice sarà tenuto permanentemente da alcuni pochi, sieno essi eletti dal principe o dal popolo, si mostrerà sempre bieco e pauroso ai molti. Per contrario quando il giudice viene fuori dal popolo, per proprio diritto, ed il suo ufficio è temporaneo, rimane affrancato dagli influssi del potere esecutivo; non potrà più riguardare l' ufficio ch' ei tiene come una sua stabile possessione, e quindi l' orgoglio e la pigrizia sgombreranno dal suo fianco, ed egli si porgerà umano e solerte; i cittadini lo riguarderanno con piena fiducia, ed accoglieranno i suoi decreti con sincero rispetto; l'amministrazione della giustizia piuttosto che imposta, si mostrerà sollecitata dal volere dei litiganti, e coronata dal loro plauso.

Tutti questi beni si promettevano i legislatori francesi instituendo i giudici popolari; ma la via ch'essi tennero non era conveniente, ed i tempi impari a sì alto concetto. Il quale non può attecchire se non quando il diritto abbia acquistato tale consistenza e tale diffusione, che per impartirsi ugualmente a tutti non abbisogni che coloro i quali lo amministrano ritraggano da un

potere unico ed eccelso; e quando i cittadini, comprendendo appieno l'importanza dell' ufficio del giudice, sieno disposti a soccorrerlo con lealtà ed a prestargli volenterosi un libero ossequio; nè le malizie e le riluttanze dei litiganti rendano ancor necessario che si tenga congiunto ad un potere ch' è solo abile a sopraffare gli astuti ed a sforzare i ripugnanti. Chi, senza quelle condizioni, pone integralmente i giudizi nelle mani del popolo, spogliando i magistrati dell' autorità di cui ancora abbisognano, gli rende abbietti e contennendi; e rompendo le tradizioni del diritto, lo sperpera, lo strazia, lo confonde, e crea il caos primitivo.

Or che la nazione francese non fosse ancora pervenuta a quelle felici condizioni che abbiamo accennate, e che erano indispensabili perchè la istituzione di magistrati popolari gittasse salde radici e portasse i lieti frutti che da essa si speravano, ne sono oramai tutti convinti; ma io credo ancora che un sinistro dubbio sulla durata di quella istituzione si agitasse nel fondo dell' animo di coloro stessi che la propugnavano, benchè facessero sembiante d' esser persuasi che non sarebbe stata peritura. Traggo questa persuasione principalmente dal loro vivo desiderio di fondare il giurì. Mi spiegherei tanta sollecitudine, se avessero inteso di fondare col giurì un più perfetto sistema giudiziario; ma poichè essi l' adottavano pel suo valore politico, non è facile l' intendere quale vantaggio poteva loro promettere il giurì che non avessero già conseguito coll' ordinamento de' giudici popolari.

Ma invece di dire che l' Assemblea francese non avesse ben compreso lo scopo del giurì, e che vinta

dal desiderio di seguire le vestigie dell'Inghilterra, accogliesse quell'istituzione senza scandagliarne il vero valore; a me piace credere ch'essa non era pienamente persuasa della saldezza dei magistrati popolari, e che perciò al tempo stesso in cui decretava che i giudici sarebbero stati scelti dal popolo, anelava al giurì. Quindi accadde che nei discorsi di coloro che difesero il giurì, o mancassero affatto, o fossero languidamente esposte tutte quelle gravi ragioni a cui è veramente raccomandato. Insomma l'assemblea francese lo accettava come una istituzione politica, quando gli altri ordinamenti da essa stabiliti la rendevano, sotto questo aspetto, affatto vana. Di ciò si avvidero alcuni oratori, nè lo tacquero; e con gravi ragionamenti lo espresse Thouret, giureconsulto che all'ingegno aggiungea la dottrina, e l'una e l'altra erano in lui temperati da uno squisito giudizio. Così difatti conchiudeva egli il suo discorso: « Queste considerazioni dimostrano come l'alta opinione che gl'Inglesi hanno dell'utilità politica del giurì, opinione giustissima rispetto alla loro costituzione, perde la sua importanza e cessa d'esser decisiva, applicandola alla nostra. » Le osservazioni di Thouret erano verissime, ma la conseguenza che logicamente avrebbe dovuto inferirsene, da coloro soprattutto i quali pensavano che l'utilità di separare la quistione di fatto da quella di diritto non dovesse avere nessun peso nelle deliberazioni dell'Assemblea, era la esclusione del giurì. Nondimeno lo stesso Thouret proponeva i giurati nei giudizi penali, come una garentia politica di grande importanza. Il partito da lui proposto fu vinto, perchè a vincerlo

non bisognavano buoni argomenti; perchè sarebbe stato vinto anche senza di essi; perchè gli animi dei francesi sebbene vagheggiassero i giudici popolari, erano nondimeno irresistibilmente tratti a fondare il giurì, di cui presentivano più sicuro il successo e più stabile la durata. Che se la loro coscienza non fosse stata tormentata da nessun dubbio, io non saprei perdonarli di aver respinte le osservazioni dell'abate Sieyès; nè qualunque fossero state le cagioni che sospingevano l'assemblea francese all'istituzione dei giurati, io potrei cessare di ammirare l'altezza della sua mente e l'acutezza del suo ingegno. Anch'egli proponeva il giurì, e richiedeva anzi che si applicasse ai giudizi penali ed ai civili; ma non poggiava, come gli altri, le sue proposte sopra fallaci argomenti. Vedea che sotto l'aspetto politico, era conseguita ogni utilità conferendo agli elettori la scelta del giudice; e sebbene partecipasse alla comune illusione che si potesse già in Francia introdurre questo sistema senza pericolo, si mostrava più prudente degli altri, quando richiedeva che la scelta dei giurati si facesse con l'elezione a doppio grado, e fosse limitata alla classe dei legisti, aggiuntivi alquanti proprietari. Duport esclamava che il giurì proposto da Sieyès non avea di comune con l'istituzione dei giurati che il solo nome; ma questi avrebbe potuto rispondergli che lo scopo delle loro discussioni non era la creazione del giurì, ma il migliore ordinamento della giustizia; di guisa che, se la sua proposta fosse stata più adatta a conseguire quello scopo, poco montava che i giudici si dimandassero giurati o altramente. Ma Sieyès preferì di tacere, ed il suo silenzio fu lamentato da

Clermont-Tonnere.[1] Ma l'osservazione di Duport, sebbene potesse parere superficiale, nella congiuntura in cui fu fatta, nondimeno essa esprimeva un concetto vero. Dovunque il giurì è stato introdotto, si è veduto destinato a definire soltanto alcune parti del giudizio; per modo che non si potrebbe, senza contravvenire all'accezione comunale di quel nome, applicarlo anche a quei collegi che sono incaricati di risolvere l'intera controversia. E siccome quella partizione dei giudizi non è un fatto accidentale, ma dipende, come abbiamo già dimostrato, da una legge che governa il processo degli ordinamenti giudiziari, così il nome di giurato rappresenta un'idea distinta da quella di ogni altro giudice. Però non era lecito adoperarla in un sentimento diverso.

Conchiudiamo adunque che il concetto del giurì risulta dal concorso di tre condizioni, le quali costituiscono la natura e determinano l'indole del suo ufficio. La prima è ch'esso sia un *giudice;* la seconda che sia un giudice *popolare;* la terza che abbia a giudicare d'una *parte* soltanto della causa. Chi parlando del giurì dimentica taluna delle dette condizioni, lo travisa; e facilmente è condotto ad attribuirgli pregi o difetti che gli sono alieni, o troppo esaltando, o troppo abbassando, il suo giusto valore. Noi stimiamo che le osservazioni fatte porgono una chiara idea dell'eccellenza di quella istituzione; ma non è da obbliare ch'essa non reca in atto il più perfetto e l'ottimo degli ordinamenti

[1] Un mese dopo anche da Mirabeau fu deplorato il suo silenzio come *una pubblica calamità.*

giudiziari possibili, ma lo apparecchia soltanto; ond'è inevitabile che ai suoi molti meriti si mescolino talune imperfezioni; le quali, derivando appunto dalla distanza che la separa da quella meta a cui abbiamo accennato, stimolano i nostri desiderii ed affretteranno il nostro cammino verso di essa.

CAPO IV.

DE' PREGI E DE' DIFETTI DEL GIURÌ.

La descrizione dell'indole del giurì accenna ai pregi ed ai difetti di questa istituzione; ma è importante esporli qui distintamente, tanto più che questo lavoro non è stato fatto da altri con esattezza. D'ordinario i detrattori del giurì si studiano di porre in rilievo taluna delle sue imperfezioni, dissimulandone i vantaggi; ed i suoi difensori, o nascondono o ne indicano con ripugnanza i difetti, quasi temessero che il vero potesse mettere in discredito un'istituzione che essi vorrebbero invece raccomandare. Gli uni e gli altri si spacciano di questo còmpito con leggerezza; ed il più delle volte tutta l'efficacia dei loro ragionamenti è commessa all'autorità di qualche esempio in cui può facilmente scorgersi o l'errore o la squisita giustizia delle sentenze dei giurati. Spesso ancora alcuni scrittori, notando con esattezza un pregio o un difetto del giurì, lo ripetono da una cagione diversa da quella cui veramente procede. Pertanto a me sembra che debba riuscire grandemente utile il sottoporre questa istituzione ad una compiuta e severa disamina. Essa ci porgerà l'occasione di venirla raffigurando, e ci metterà in grado di valutarla giustamente, tanto sotto l'aspetto di istituzione politica, quanto sotto quello di istituzione giudiziaria; ci

istruirà, con la piena conoscenza dei veri pregi del giurì, del modo di renderli certi e durevoli; e la esatta notizia delle sue imperfezioni, gittando un velo sulle quali non si riesce ad altro che ad assodarle e radicarle, indirizzerà le menti dei pensatori alla ricerca dei rimedii opportuni per farle cessare, ed affretterà i destini di quella nobile istituzione.

Avendo io, nei paesi in cui è da lungo tempo stabilito il giurì, interrogate molte persone sul valore di quella istituzione, la maggior parte di esse mi ha quasi uniformemente risposto: che il giurì aveva pregi e difetti, ma che, facendo ragione di tutto, credevano che fosse da commendare. Cotesta risposta, per lo più di gente aliena dalle speculazioni scientifiche, si trova corrispondente ai fatti, ed è l'espressione del vero. Lo specchio ch'io qui appresso presenterò, non sarà che il commento di essa.

SEZIONE I.

De' pregi del giurì.

Stimando utile di esporre in questo luogo non solo i veri pregi del giurì, ma anche quelli che arbitrariamente gli sono attribuiti, e che a me sembrano immaginari, distinguerò la presente sezione in due paragrafi.

I.

Dei pregi reali.

I pregi reali del giurì si possono distinguere in due categorie, alcuni principali, altri secondarii. Quelli costituiscono la causa e lo scopo di questa istituzione, e sarebbe perciò grandemente pericoloso confondere con essi anche i secondi. A distinguerli non pertanto basterà discorrere di tutti separatamente.

1.° Appartiene ai primi e sovrasta a tutti gli altri l'indipendenza del giudice. Se questi è scelto dal potere esecutivo, il quale diramandosi sopra tutta la società ed avvalorato di tutte le forze di quella, la irretisce e la stringe, e che perciò si rappresenta alla mente d'ognuno come onnipotente e terribile, chi potrà assicurarmi che un giorno non detterà al giudice, da lui eletto, la sentenza che costui dovrà pronunziare? Non altro può garentirmi contro questo pauroso pensiero che l'onestà dei governanti e la costanza dei giudici. Ma come pretendere che questa non venisse meno innanzi alle lusinghe, alle minacce di un potere così smisurato? Poco giova l'inamovibilità; perocchè il giudice non obblierà mai d'essere debitore del suo ufficio al governo, ed un governo che vuol perdere un magistrato può riuscirvi in mille guise; nè l'inamovibilità soffoca nei magistrati l'ambizione e i desiderii degli onori, delle ricchezze, secondando i quali può il potere esecutivo renderli suoi complici. Per quanto poi sia grande la fiducia che si riponga nella onestà dei

ministri, non sono essi sempre pur uomini? E nelle cause penali, potrebbe di leggieri avvenire che, senza esser mossi da abbiette e personali passioni, intendessero a provocare la condanna dell'accusato, persuasi che ciò dimandi l'utile pubblico; e facilmente s'ingenera nel loro animo siffatta persuasione in quei delitti che feriscono direttamente o indirettamente il potere esecutivo e destano più da vicino i suoi timori e i suoi corrucci.

Chi crede che la civiltà abbia oggi dileguati siffatti timori, e messi al coperto i giudizi dalle prepotenze governative, per persuadersi del suo inganno, non ha che a rivolgere il pensiero su qualche provincia di questa misera Italia, ove quotidianamente veggonsi condannati i migliori cittadini da sgherri assoldati, che si ammantano della toga del magistrato.—E non ho io contristato lo sguardo e lacerato l'animo del tetro spettacolo d'iniqui giudizi? Non mi stanno innanzi agli occhi gli uomini del mio paese natale più stimabili per nobilità d'animo, per gentilezza di costumi, per ingegno e per dottrina, cacciati in esilio o percossi da condanne capitali, come reprobi malfattori? I loro nomi passeranno alla posterità come documento tremendo contro la magistratura permanente; e gli animi onesti fremeranno di orrore pensando che nel mezzo del secolo XIX potettero consumarsi nella più bella parte d'Italia fatti tanto esecrandi. So che nei governi liberi la stampa, l'opinione pubblica e la responsabilità dei ministri frenano gli arbitrii governativi; ma conosce parimente ognuno quanto riesca agevole al potere esecutivo frangere tali freni. Ond'essi non tranquillano

pienamente la coscienza dei cittadini, nè fanno immune di sospetti l' amministrazione della giustizia. Ad ogni modo è prepotente bisogno di questi tempi che i giudizi sieno ordinati in guisa da rendere certa per quanto è possibile la indipendenza del giudice. Però, messa da canto ogni altra considerazione, quel metodo che meglio raggiunga questo scopo, si mostra ai giorni nostri come il solo consentaneo ai bisogni della comune sicurezza, e perciò ancora il solo corrispondente alle condizioni dell'odierna civiltà. Or l'istituzione del giurì garentisce, per quanto è possibile, l' indipendenza dei giudizi. Il giurato sente ch'ei non tiene il mandato dal governo; e quindi ha piena coscienza della sua indipendenza e della dignità del suo ufficio. Il quale non essendo per lui una *professione,* ma un carico passeggiero, non porge al governo l' opportunità di servirsi di esso lusingando o impaurendo il giurato. Costui, dato il suo voto, rientra tosto tra i suoi concittadini, dal seno dei quali era uscito. Forse un governo pieno di malvagio talento potrebbe anche pervenire a sedurre o intimidire i giurati; ma ciò è assai difficile che avvenga, perchè veramente è difficile che un governo sia così sfacciato da tentare iniquamente persone colle quali non abbia dimestichezza. Ad ogni modo dee bastare che il giurì offra quella maggior garentia ch' è consentita dalla natura degli uomini.

2° Il secondo vantaggio considerevole che promette il giurì, è la imparzialità dei giudici. Non avendo i giurati, il più delle volte, nessuna attenenza con le persone soggette al loro giudizio, nè con quelle che sogliono brigare negli affari giudiziari; nè essendo a

queste possibili quelle arti e quei raggiri necessari per procacciarsi la loro benevolenza e il loro favore, perchè all' uopo occorre un certo spazio di tempo; non si sospetta neppure che il voto del giurato possa procedere da colpevole deferenza. Ma avviene altramente nei giudizi dati dai magistrati permanenti. L' accusato conosce, anche prima di commettere il delitto, chi dovrà giudicarlo: però ha egli tutto il tempo opportuno per circonvenirlo ed insidiare in mille guise la sua coscienza. Oltre a ciò, chi tiene una stabile magistratura è stretto inevitabilmente da certe relazioni co' suoi superiori, co' suoi colleghi, co' suoi subordinati, e con alcune di quelle persone che versano assiduamente nei giudizi, ch' egli è un vero miracolo se non ceda ai comandi, alle esortazioni, alle preghiere con le quali la solerte astuzia de' litiganti mette in assedio la rettitudine del suo animo. Dippiù il giurato che rivolgendo lo sguardo sull'accusato, è costretto a pensare che quello potrebbe essere un giorno il suo giudice, è sospinto da questo pensiero ad usare con lui quella giustizia ch' egli reclamerebbe per sè stesso; dovechè un giudice, sentendosi protetto da tutta la forza governativa, sa bene quanto riesca malagevole agli altri di accusarlo, e come a quietare i suoi timori, più che la purità della propria coscienza, gli giovi la benevolenza de' suoi superiori e de' suoi colleghi.

3º Dalla temporaneità dell' ufficio del giurato nasce un altro vantaggio assai notevole, ch'è quello della solerzia e della diligenza con la quale egli intende al giudizio, dovechè nel magistrato la solerzia e la diligenza si attutiscono man mano, e non di rado diviene pigro ed

accidioso. Colui ch'è chiamato novellamente ad amministrar la giustizia, nei primi tempi del suo ministero è compreso di tanta riverenza per esso, sono così desti nel suo animo tutti gli scrupoli d'una coscienza dilicata, gli sembra di tanta importanza l'opera a cui è richiesto, ch'è impossibile che non si accosti al tribunale compreso da una santa trepidazione, e che non si presti all'esercizio del suo ufficio con tutte le forze del suo animo. Ma fate ch' egli si adusi a quell' ufficio, e via via i suoi scrupoli si assopiranno; mille congiunture gli mostreranno ch'egli possa cavarsene con minor pena, e transigendo di giorno in giorno con la sua coscienza, ed accomodandosi sempre più ai suggerimenti della pigrizia, perverrà in ultimo a non stimare altro del suo ufficio che il soldo, e a non esser sollecito d'altro che di riscuoterlo. Non nego io già che anche tra i vecchi magistrati s'incontrano uomini diligenti e zelantissimi. Non mi sta forse scolpita in mente l' immagine veneranda di Domenico Cacace, vice-presidente di cassazione, che all' età di ottantasei anni si consacrava all' adempimento de' suoi doveri con amore costante, e con alacrità giovanile? Non gli anni, ma il sentimento della propria dignità lo fece scendere volontario, nel 1850, dall'alto posto ch'egli occupava. Nè per certo potrà cadermi dall' animo la dolce memoria di Raimondo Franchini, che dopo di aver tenuto per quasi mezzo secolo l' ufficio di giudice criminale, serbava ancora un'anima virginale, ed erano in lui vivacissimi lo scrupolo e l' ansia del vero. Ma questi esempi non sono molto frequenti. Ed indipendentemente da ciò, nell' amministrazione della giustizia voglionsi stabilire quegli

ordinamenti i quali per sè stessi, e senza far conto del vario merito delle persone, meglio riescono a conseguire ciò che si desidera.[1] Ora il giurì è un magistrato sempre giovane e perennemente nuovo, e però sempre solerte e diligente.

4° È noverata tra i più rilevanti vantaggi del giurì la maggiore attitudine de' giurati a ben comprendere ed a meglio estimare il fatto sottoposto al loro giudizio. Anche a me così sembra, ma per ragioni molto diverse da quelle che si allegano in sostegno di questa opinione. Comincerò dunque dal confutare queste ragioni, che a me paiono non solo inesatte, ma anche molto pericolose, e poi esporrò quelle ch'io reputo convenienti. Alcuni tengono più atti i giurati a definire le

[1] « Contemplate, dicea Thouret, un giovane magistrato, che comincia la sua carriera; egli è inquieto, esitante, minuzioso fino allo scrupolo, spaventato del ministero ch'egli deve compiere allorchè è obbligato a pronunciare sulla vita del suo simile; egli ha già esaminate più volte le prove, ma le riesamina ancora, per convincersi di non essersi ingannato. Guardatelo dieci anni di poi, sopra tutto se abbia acquistata la riputazione di un gran criminalista: egli è divenuto indolente e duro, pronto a risolversi dietro le prime impressioni, troncando senza esame le difficoltà le più gravi, credendo a pena che ci sia a far distinzione tra un accusato e un colpevole, e inviando al supplizio degli sventurati, de'quali la giustizia è obbligata in appresso a riabilitar la memoria. Quest'ultimo eccesso dell'abuso è quasi l'effetto inevitabile della stabilità dell'ufficio di giudice in materia criminale. »

quistioni di fatto, affermando che a questo riescono meglio gli uomini di mezzana intelligenza e di poca istruzione. Per verità è difficile il concepire come l' eccellenza dell' intelletto e la maggior coltura dell'animo possono nuocere ad una più retta estimazione de'fatti; e gli scrittori a' quali accenniamo si guardano dall' affermarlo ricisamente, contentandosi invece di dire che un retto senso ed un mezzano ingegno bastino a ben definire una controversia di fatto. Ma non mancano di coloro a cui il mediocre sembra l' ottimo, sebbene dichiarino ingenuamente che la loro opinione abbia l'aria del paradosso. « L' ultima garentia che offre il giurì, dice Dumont, consiste nella speciale attitudine ch' esso ha a ben giudicare le quistioni di fatto; attitudine che non si trova punto nel medesimo grado presso i magistrati. Ciò sembra dapprima un paradosso, essendo naturale di credere che la perspicacia debba essere compagna della scienza e del lungo abito di giudicare, e quindi ciò richiede qualche sviluppo. » (Bentham, *De l' organisat. judic.* chap. XXIX). Ed ei ricava la dimostrazione del suo assunto dalle osservazioni di Pellegrino Rossi ch' io qui riferisco in segno di singolare ossequio verso un pensatore così profondo, e sì spietatamente tolto all' Italia nel punto in cui la sua patria avea maggior uopo del suo alto intelletto. Or ecco le osservazioni di Rossi. « Non si sa nulla a *priori*, o almeno se non si ha altra guida che il ragionamento astratto, si è di leggieri esposto, nella valutazione dei casi singolari, a molti errori e a molte inesattezze. Quanto agli affari e agli avvenimenti della vita, a' sentimenti che ci muovono ad operare, alle ragioni, anche

occulte, che possono aver determinata la volontà, alle qualità fisiche delle cose e a' caratteri esterni di alcuni fatti, caratteri che possono rendere tali fatti più o meno ingiusti, più o meno criminosi, un cittadino qualunque, purchè egli sia provveduto di buon senso e d'una istruzione comunale, è in grado di giudicarne molto meglio d'un giureconsulto. Più questi è colto, più avrà vegliato sopra i libri, più è rimasto lontano dalla vita operosa, e più ancora ignorerà ciò che accade sotto il tetto dell' agricoltore, su i pubblici mercati, ne' caffè, negli alberghi. Se si tratta di un danno egli non è per nulla in grado di valutarlo. Se d'una ingiuria, tutte le circostanze locali, peculiari, che possono renderla gravissima o leggerissima gli sono sconosciute. Se di una rissa, ne sa tanto per quanto ne ha udito -dire. Egli non è stato mai testimonio di simiglianti spettacoli, egli non ha nessuna conoscenza delle occasioni che gli promuovono, delle cagioni che contribuiscono ad accenderli, delle qualità personali della classe dei cittadini che vi si abbandonano il più sovente. » Dopo coteste osservazioni, ragiona l'illustre pubblicista italiano dell' uso che hanno i magistrati di nominare i periti in alcune cause, nelle quali essi mancano delle speciali conoscenze per ben definirle, e quindi aggiunge: « Ma il numero dei processi nei quali il magistrato avrebbe bisogno del parere dei periti, quanto non è maggiore di quello in cui si suole ricorrere ad essi? Ci ha poche quistioni di fatto e d'intenzione, nelle quali ciò non dovrebbe aver luogo, giusta quello che abbiamo osservato sull' incapacità dei giureconsulti per giudicarne. Or il giurì è il migliore di tutti gli esperti possibili. La

quistione del giurì, riguardata sotto questo singolar punto di vista, il quale a me sembra decisivo, si riduce alla quistione di sapere se convenga avere gli esperti più abili o i meno abili, quelli che offrono maggiore o miner garentia della rettitudine dei loro giudizi. È un detto triviale, ma sempre vero: *a ciascuno il suo mestiere*. Il giureconsulto dee sviluppare ed applicare il dritto; l'uomo del mondo, l'uomo di affari dee conoscere dei fatti e delle intenzioni; perocchè l'esperienza gli fornisce le conoscenze a ciò necessarie » (*Annales de Législ. et de Jurispr.* tom. II, p. 93).

Con tutta la riverenza ch'io sento pel nome di Pellegrino Rossi, non posso astenermi dal dire che le sue osservazioni mi sembrano affatto inesatte. Dal principio che premette a' suoi ragionamenti, che non si sa nulla *a priori*, avrebbe dovuto inferirne che la scienza sia anch'essa il risultamento dell'esperienza. E certamente essa procede da un'osservazione attenta, minuta, assidua dei fatti della vita; osservazione che ha avuto principio col primo uomo, e si è continuata per tutti i secoli. Onde colui che ha esercitata la sua mente negli studi, ed ha informato il suo spirito di dottrina, è aiutato ne' suoi giudizi non solo dalle proprie osservazioni, ma ancora da quelle fatte da tutti coloro che lo precedettero; ed egli, benchè consumi la vita sui libri, chiuso tra le sue mura domestiche, è più ricco di esperienza di coloro che si aggirano per le pubbliche piazze e nelle officine. Avvien talvolta che la solitudine, benchè fecondata dagli studi, inaridisca l'anima e renda sterile il sapere; ma ciò accade assai di rado, e quasi allora solamente che si rimane del tutto sequestrato

dal consorzio degli uomini e dalle cure mondane; il che è difficilissimo ad intervenire. Or è giusto dichiarare incapace la scienza, sol perchè può dimostrarsi tale in qualche caso assai raro? Rinnegabile per contrario che gli uomini colti, e soprattutto i legisti, non vivono così alieni dalle cose mondane e dai negozi terreni, come si vuol supporre, per metterli al di sotto delle altre classi della società; ma essi anzi s'ingeriscono dei propri affari e di quelli degli altri, versano non solo le loro cure sopra tutto ciò che ad essi accade, ma anche su quello che avviene ai loro concittadini; e le persone del fòro son chiamate dalla natura del loro ufficio a rivolgere la mente sopra tutte le relazioni che s'intrecciano nella società, e a scandagliarle con maggior diligenza. Or come mai l'esperienza d'un coltivatore, di un artigiano, può prevalere a quella di un uomo istruito, di un giureconsulto; la quale è confortata dalla scienza, cioè dall'esperienza dei secoli precedenti, comprende un più largo giro di fatti, ed è alimentata da una osservazione più intelligente, più assidua, più intenta? È forse il volgare buon senso o la scienza che ha creata la distinzione tra l'omicidio volontario e l'involontario, tra la colpa ed il dolo, tra il furto e la frode, cioè tutta la dottrina che noi possediamo per distinguere un fatto colpevole da un fatto innocente, le circostanze che possono renderlo più o meno ingiusto, più o meno criminoso, per raggiungere le segrete intenzioni di colui che opera? Non è dunque possibile l'intendere che quando appunto si tratta di giudicare se un fatto sia colpevole o no, la esperienza dell'agricoltore prevalga a quella dell'uomo

colto. Ma costui ignora ciò che accade sotto il tetto di quello; e sa forse l'agricoltore ciò che avviene sotto il tetto del legista, del militare, del sacerdote, e di quanti altri mai menano una vita diversa dalla sua, e possono esser tratti in giudizio? Se questo argomento valesse, porterebbe la esclusione di tutti quelli che non sono agricoltori, quando si dovesse giudicare di un agricoltore. Anzi quando si volesse osservare con esattezza il principio (e perchè non osservarlo esattamente se fosse vero?), dovrebbonsi distinguere tra gli agricoltori coloro che coltivano gli olivi, da quelli che allevano i fiori, avendo gli uni probabilmente abiti diversi dagli altri; e così si perverrebbe a ricostituire le caste, le classi, le corporazioni e il giudizio de' pari. Ma ho io ancora il bisogno di ripetere che la civiltà tende invece a rompere le distinzioni, ad accomunare gli abiti de'cittadini, ad unificare i loro sentimenti, e gl'istituti da cui debbono esser retti, e che non giova ribellarsi a questa ineluttabile e salutare tendenza? Ma ci è di più: s'egli è vero che l'agricoltore ignora quanto interviene nella casa del magistrato e del negoziante, non può dirsi parimente che il magistrato ed il negoziante non conoscano ciò che accade sotto il tetto dell'agricoltore.

Nella vita sociale quanto più uno si eleva sopra gli altri con l'ingegno, tanto maggiore è l'orizzonte ch' ei scopre, e risguardo ai fatti giuridici, i giureconsulti ne hanno uno più esteso. Sanno ben essi i dissidii e le discordie che sogliono agitare le famiglie, le cause da cui procedono, le passioni che le muovono e le inaspriscono, tutto quello insomma ch' è occasione e materia di litigi e di accuse, cioè quello appunto che giova

sapere, perchè alcuno si reputi abile ad un retto giudizio. Gli annali della giurisprudenza non sono essi uno specchio fedele di ciò che accade nella casa dell'agricoltore, del commerciante, dell' artista e di tutti i cittadini, in quanto possa fornire argomento di giudizio? Or io dico che colui il quale avrà più volte contemplato in siffatti annali le cagioni onde muovono le risse, le passioni che le hanno agitate, le loro varie manifestazioni, i varii modi come sono state estimate nei giudizi; che ha perfezionate tali conoscenze con l'esercizio delle proprie facoltà intorno a siffatte investigazioni; e che certamente, vivendo anch' egli nel mondo, non manca di quella comunale esperienza onde son gli altri forniti, sia più sufficiente, sotto l'aspetto della conoscenza, a giudicar rettamente di una rissa dell'agricoltore e del bottegaio, di colui che sia stato più volte testimonio o nelle bettole o sulle pubbliche vie di risse, alle quali egli avrà volto sbadatamente lo sguardo, senza punto brigarsi, nè allora nè poi, di scandagliare le cagioni e il valore dei fatti che cadevano sotto ai suoi sensi.

Non v'ha dubbio che in alcune cause tornano necessarie per l'estimazione del fatto alcune speciali conoscenze, delle quali mancano anche gli uomini più istruiti, e che possedono soltanto quelle persone le quali intendono specialmente a quei fatti. Così se dovrà determinarsi il valore de' guasti arrecati ad un campo, un agricoltore potrà fornire intorno a questo punto osservazioni più giuste di ogni altro; e se vorrà ricercarsi se un aborto sia avvenuto, sarebbe imprudente non ascoltare le osservazioni de' chirurgi. Per la qual cosa il

sistema di far ricorso, in alcune congiunture, al giudizio degli esperti sarà sempre necessario o che si commettano giudizi a' magistrati o che si stabilisca il giurì; ed in effetto si sono adoperati e si adoperano gli esperti in Inghilterra, al modo stesso come si sono adoperati e si adoperano nel Continente. E Bentham, come accerta il suo stesso espositore: « Avea avvalorate tutte le sue obbiezioni contro il giurì coll'osservare il gran numero di cause che lo stesso giurì dovea commettere agli arbitri (*De l'organis. judic.*, ch. XXVIII). » Ma l'uso degli esperti diventa tanto meno necessario per quanto più la scienza si accomuna e si spande; onde invece di aumentare, col progresso della civiltà, decresce. Anche non tenendo conto di questa osservazione, se si volesse allargare l'uso degli esperti ad ogni fatto ch'è dedotto in giudizio, quale sarebbe la conseguenza di questo principio? Non altra se non quella di convalidare l'autorità de' magistrati permanenti. Volete voi in ogni causa gli esperti? ebbene gli avete nei magistrati, i quali sono appunto gli uomini esperti de' fatti giudiziari. Per tal modo quel principio che l' illustre Rossi invocava per dimostrare la utilità del giurì, raccomanda invece la magistratura permanente. Ecco come anche i difensori di quella istituzione possono nuocerle, sol che non ripetano dalle vere ragioni da cui derivano i suoi vantaggi meglio accertati.

È indubitato che il magistrato permanente accostumato alla quotidiana ed esatta applicazione della legge, tenendo in mano le varie formole con le quali il legislatore determina i reati, come un misuratore il suo compasso, le applica inflessibilmente. Divenuto in lui

usuale questo studio, la sua mente prende l'abito di ridurre tutti i fatti sotto le prescrizioni della legge, e di riscontrare con questa la sola parte esteriore del fatto su cui deve giudicare. Chi dubita dell'efficacia degli abiti mentali, rammenti come spesso un magistrato ed un medico raffigurano dapertutto litigi o malattie, e come qualche volta non sanno riguardare che sotto questa immagine soltanto anche gli affari a cui essa torna meno conveniente. Così sovente avviene che pel magistrato permanente la legge si risolva in una mera forma, nella quale gitta e costringe ogni fatto di cui essa sembri apparentemente capace. Avrà giustamente applicata la legge? Nessuno potrebbe crederlo. In questi casi il fatto stesso si trova ridotto in una formola arida ed astratta, e la congiunzione di due formole produrrà deportazioni, lavori forzati, prigionie ed esilii, cioè supplizi e dolori.

Non sarà superfluo qui ancora ripetere che debba tenersi gran conto di queste osservazioni, anche quando fosse certo che molti magistrati non si lasciano sopraffare dall'abito che abbiamo segnalato; perocchè è d'uopo adagiare i giudizi in quella condizione che per la natura stessa delle cose, e non già per merito di persone, può meglio contribuire alla loro rettitudine.

Or sotto l'aspetto che qui consideriamo, il giurì prevale di gran lunga a' magistrati permanenti. Esso non raffigura il fatto a traverso la determinazione della legge, ma lo riguarda direttamente; e quindi lo contempla nel concreto, lo studia ne' suoi particolari, n'esplora la parte intima e recondita, e così lo coglie qual esso è veramente, e poscia cerca se corrisponde alla

determinazione della legge indicata dal pubblico accusatore. Questo pregio del giurì nasce dall'essere in esso impossibile il difetto contrario, che può esser causato soltanto dall'abito di giudicare; e vi conferisce ancora la varia condizione dei giudicanti. Ciascuno vi arreca que' sentimenti che segnatamente prevalgono nella classe a cui appartiene; e così si raccoglie nel seno del giurì l'opinione reale e viva delle varie condizioni del consorzio civile, ed il suo verdetto è l'espressione sincera del giudizio della società intorno a'fatti della vita sociale. Certo il giureconsulto può meditando snodare e distinguere dall'intuito del diritto, che investendo i fatti s'intrinseca in essi, i principii che lo informano e descrivere la scienza; ma perchè la scienza corrisponda alla realtà e giovi, è d'uopo ch'essa torni incessantemente alla diretta osservazione de' fatti, e rischiarandoli della sua luce, ripigli da essi nuova lena pe'nuovi progressi. Se la scienza del diritto sdegnasse di ritemprarsi nella fiumara della vita, mantenendosi foresta e solitaria nelle alte regioni a cui poggia, gitterebbe un vano chiarore di sè, e divenendo inetta ad attignere il vero ed a provvedere a' bisogni degli uomini, non solo non porgerebbe aiuto, ma contrasterebbe anzi a' civili incrementi. Or la magistratura permanente rappresenta la scienza del diritto quasi sequestrata dal consorzio civile; mentre il giurì apporta nel tribunale le ispirazioni della coscienza pubblica, e così rende i giudizi corrispondenti alla vita, cioè veri ed utili, e talvolta informandone le leggi le rianima e le avvalora.

Recherò, tra gl' innumerevoli che potrei addurre, due soli esempi, e li scelgo fra quelli in cui è meno perspicuo

l'errore del magistrato permanente ed il merito del giurì. Il primo di essi l'udii io stesso ricordare dal barone Giuseppe Poerio che difese l'accusato, ed ecco come è narrato da Colletta.

« Era in Acerenza, città della Basilicata, un tal Rocco Sileo, bello e grande della persona, ma, per vecchiezza, curvo e bianco, padre di figli e figliuole, con poca fortuna ed onesta fama. De' figli il primo, d'indole rea e malvagia, cominciò da giovinezza a commetter delitti; e l'amoroso padre, stando ancora in piedi le *udienze* e gli *scrivani,* ne redimeva la reità per danaro. Ma quegli, continuo al male, ritornava alle colpe, quanto l'altro, sollecito e costante, il difendeva, disperdendo il patrimonio della famiglia. Per grave misfatto commesso l'anno 1809, di già cambiati codici e magistrati, il tribunale della provincia il condannò a morte, da eseguirsi in patria, innanzi alla propria casa. Ma la condanna restò sospesa dal ricorso in cassazione, ed il padre, dopo di aver profuso cure e danaro, lasciò in Napoli un più giovane figlio col carico di avvertirlo celerissimamente della sentenza. Questa fu avversa: il figliuolo in gran diligenza giunse apportatore della fatale condanna, e dal padre ebbe comando di segreto anche in famiglia. Nel seguente giorno il vecchio ottenne per danaro dal custode del carcere di desinare col figlio: e fu la mensa nè abbondevole, nè scarsa, egli non lieto, nè tristo; il figlio, per lungo uso avvezzo alla prigione, indifferente.

« Finito il desinare, il padre parlò in questi sensi:
« Figliuol mio, il tribunale di cassazione ha rigettato il
« nostro ricorso, la condanna è confermata, fra poche

« ore sarà nota quella estrema sentenza, e tu dimani
« avrai cessato di vivere. In qual modo? infamemente,
« per mano del carnefice; ed in qual luogo? qui in pa-
« tria, innanzi alla nostra casa. Il patrimonio ch' era
« mio e della famiglia, tutto è stato distrutto in tua di-
« fesa; la piccola vigna ch' io piantai è stata venduta
« un mese fa. Se alla nostra povertà tu vuoi aggiun-
« gere infamia, troppo di male, o mio figlio, avrai ar-
« recato a' tuoi vecchi genitori, a due fratelli, a tre
« sorelle, al nome, alla discendenza. Non vi ha che un
« mezzo, morir prima, morir oggi. Se hai pietà della
« famiglia e di me, prendi, questo è un veleno (cavò
« di tasca una carta ravvolta), bevilo. Se l' animo ti
« manca, io partirò maledicendoti: se beverai, le mie
« benedizioni accompagneranno il tuo spirito. » A que-
sti ultimi detti qualche lagrima gli comparve agli oc-
chi, e impietrì; e il figlio, che inorridito ascoltava, prese
la carta, senza dir motto, di man dal padre, versò il
veleno nel bicchiere, baciò la destra del venerando vec-
chio, e fisamente guardandolo, beveva. Mentre l'altro,
levato in piedi, e, per inusitato vigore, scomparsa la
curvità della persona, alzato il braccio in atto patriar-
cale, tre volte designando la croce il benedisse. E su-
bito partì: il figlio morì in breve ora.

« Seppesi nel giorno istesso la condanna, il pranzo,
il veleno, la morte. Fu messo in carcere, accusato di
parricidio il vecchio padre, che nulla tacque de' fatti.
Il tribunale lo condannò a morte, la cassazione pende-
va incerta fra la legge e la coscienza, che pericolo alla
giustizia era la scusa del misfatto, ma la condanna
offendeva la virtù, l' onore e la pubblica ammirazione

per la stupenda intrepidezza paterna. In quel dubbio interrogato il governo, rispose che i fatti si coprissero col silenzio, non bisognando autorità di legge per caso singolare, primo insino allora, e che forse non avrà secondo. Rocco Sileo, tornato in libertà, visse povero, afflitto ed onoratissimo. »

Ricorderò ancora un altro caso dolorosissimo avvenuto in Parigi nell'anno 1851. Una fanciulla di diciannove anni amava con tutte le forze del suo animo un giovane da cui n'era rimasta incinta. Pochi mesi dopo il parto, seppe inopinatamente l'innamorata fanciulla che il suo amante in quel giorno medesimo si sarebbe sposato ad un'altra donna. Incredula a questo annunzio, volle certificarsi del fatto coi propri occhi, e venne innanzi la chiesa ove si doveano celebrare le nozze. Vide entrarvi gli sposi, ed immobile attese che ne uscissero. Poscia, senza dare alcun segno di esterno turbamento, ratta corse alla casa, e recatasi al collo l'infelice pegno de' suoi amori, insiem con esso si precipitò nella Senna. La pietà di alcuni operai, spettatori del caso miserando, restituì ad una vita dolorosa la sconsolata madre, ch'ebbe ancora a piangere la morte del suo figliuolo. Accusata d'infanticidio, fu dal giurì dichiarata non colpevole.

Ebbene i magistrati condannarono Rocco Sileo, il giurì lo avrebbe certamente assoluto. Il giurì dichiarava innocente quella misera madre di cui abbiamo fatto cenno, i magistrati l'avrebbero condannata. Onde questa diversità? Non da altro che dal diverso modo di estimare il fatto. Il magistrato trovando, in entrambi gli esposti casi, nell' accusato l' autore di un fatto

volontario, la cui parte esteriore corrisponde all' ipotesi della legge, si fa un debito di applicarla, benchè egli senta e dica che la sua sentenza sia rigorosa. Il giurì approfondando la parte più recondita del fatto, si persuade che quei miseri furono ben lontani dal voler compiere un parricidio o un infanticidio, e scorge l'immenso intervallo che separa quei fatti da quelle ipotesi di legge a cui i magistrati li sommettono, ed assolve. Chi ha ragione? La risposta è nella coscienza di ciascuno.

Il fatto che qui contempliamo non è da confondere co' casi in cui il giurì o impugna l'autorità delle leggi, e per ischivarla ricorre ad una onesta menzogna, ovvero sente scemata pel concorso di alcune condizioni la reità dell' accusato. Qui invece il giurì vuol mantenere la esatta osservanza della legge, ed estimando convenientemente il fatto, la pone in accordo con la coscienza pubblica, ed assolve con pieno convincimento di eseguire la legge e di compiere il suo debito.

5° Un giudice ch'è nuovo nel suo ufficio, è ancora umano; perocchè i pericoli dell' accusato e le sue angosce fanno profonda impressione sul cuore di un giudice non assuefatto al tetro spettacolo dei giudizi, e gli destano quei naturali sensi di commiserazione e di pietà, che si cercherebbero indarno nell'incallito animo di un magistrato. Or l' umanità del giurì diviene un saldo propugnacolo dell' innocenza, essendo certo che i giurati non condanneranno, se non quando le prove della reità sono abbondanti. Quindi col giurì la giustizia smette le torve sembianze di una Dea sitibonda di sangue e di vendetta, e piglia anch'essa costume e volto umano.

6° Considerevole vantaggio è quello di garentire la fiducia de'giudicabili verso i loro giudici. Qual sospetto potrebbero essi accogliere contro un collegio non scelto, ma sortito? Può bene avvenire che per ragioni speciali taluno de'giurati non abbia la confidenza dell'accusato; ma a ciò provvede largamente il diritto di ricusa. La quale, se rispetto al giurì può esercitarsi con ampiezza e senza pericolo, non è lo stesso pe'magistrati permanenti. Essendo assai ristretto il numero di costoro, non può avere riguardo ad essi il diritto di ricusa quella medesima larghezza che può ottenere quando si sperimenta contro i giurati, ed ogni ricusa contro un magistrato produce scandali e mali umori. Quindi sono esse assai rare, e sempre rumorose, mentrechè alle ricusazioni de'giurati nessuno vi bada. Or infiniti sono i vantaggi che tornano all'amministrazione della giustizia dalla fiducia che ripongono ne'giudizi coloro che vi sono sottoposti. Sono tali che bastano essi soli per raccomandare l'arbitramento come unico modo da porre fine alle controversie d'interesse privato, e l'istituzione de'giurati ne'giudizi penali. Il più delle volte che mi è accaduto di presenziare ad un giudizio fatto al cospetto de'magistrati permanenti, mi è paruto di scorgere nell'animo dell'accusato l'amaro sentimento ch'egli guerreggiasse co'suoi giudici, non senza avvertire la debolezza delle proprie forze; e la prepotenza del suo avversario. Quindi menzogne ed infingimenti, che se talvolta sono doppiezze e pretesti ed orpelli de'rei, sembrano pure qualche volta rivelazione di un animo costernato dall'asprezza di una lotta inuguale, e difesa legittima del debole contro il forte. Per contrario, avendo assistito

per lungo tempo alle corti di assise francesi, ho notato che in moltissimi casi gli accusati non si spaventavano neppure di rivelare i fatti di cui erano accagionati, e mantenevano sempre quella serenità d'animo e quella pacatezza di mente, senza della quale la condizione di un accusato fa spavento e ribrezzo.

7° Noterò in ultimo tra i vantaggi principali della istituzione del giurì la fiducia che inspira nell'animo di tutti i cittadini verso i giudizi, e quindi il sentimento di sicurezza che esso produce. Quando invero sono i cittadini persuasi che chiunque sarà tra essi accusato verrà tradotto innanzi a giudici indipendenti, imparziali, sufficienti, solerti ed umani, non è possibile ch'essi non mettano piena confidenza ne' giudizi, e che non si sentano sicuri.

8° È indicato come importante pregio del giurì quello d'essere atto a propagare l'istruzione del popolo. E senza dubbio per un uomo che abbia una certa sveltezza, non sarà senza profitto il sedere tra i giurati; ma chiunque gonfia l'animo di gioia per siffatto beneficio, s'illude puerilmente, ed il suo inganno può riuscire perfino pericoloso, se pensi ch'esso abbia contribuito a promuovere la istituzione de' giurati, e lo riguardi come uno de' fini a cui debba indirizzarsi. Lo spettacolo di un giudizio può valere meglio di una, di due, di dieci lezioni, fatte da un abile professore ad un discepolo volenteroso di apprendere? E se quelle lezioni non si rinnoveranno più che una volta l'anno, o se correrà anzi l'intervallo di due o tre anni, qual frutto penserete voi che possano produrre? — Certo tenuissimo; ed altrettanto è da dire del beneficio che possono

ricavare i giurati da' dibattimenti giudiziari. — Nè oramai che il promuovêre l'istruzione pubblica è riguardato come un preciso debito de' governi, e che s'intende ad essa con mezzi diretti, si debbono esaltare sotto questo aspetto gli istituti che indirettamente conferiscono a ciò, e che in altri tempi sarebbero stati assai commendevoli. Il padre Rocco, in Napoli, promovendo il pio costume di appendere una lampada innanzi ad ogni effigie di santo, riusciva a rendere men buia e più sicura la città; oggi che tutti sentono il vantaggio che le vie sieno rischiarate anche di notte, si riderebbe di colui che pensasse ricorrere a quel trovato, ingegnosissimo in altri tempi. Ma farebbe piangere piuttosto che ridere quegli che, inebbriato de' salutari vantaggi che possono tornare all' istruzione pubblica dal giurì, li riguardasse come uno de' precipui fini a cui debba volgersi quella istituzione; perocchè chi così la intende, non può escludere gl' ignoranti dal novero de' giurati, mai anzi accoglierli con più amore che i dotti. Avventurosamente coloro che fondarono il giurì non ebbero mai in pensiero di soccorrere all' ignoranza dei cittadini, a cui meglio provvedono le scuole pubbliche e private; e sarebbe stranissimo il disegno di far istruire gli uomini con esperimenti assai pericolosi sulla vita, la libertà, l' onore e la fortuna de' loro concittadini. Quando per contrario si richieda ne' giurati una coltura, il desiderio di concorrere ai giudizi e di rendersene degno, farà nascere in molti la volontà di educare il loro spirito. Può dunque l' istituzione del giurì apportare un vantaggio all' istruzione pubblica; ma esso è assai tenue e del tutto *secondario;* di guisa che non

debb'esser preso in nessun modo di mira da colui che si pone ad ordinare il giurì.

9° Giova senza dubbio l'istituzione del giurì ad inspirare e confortare il sentimento della propria dignità ne' cittadini; ma anche questo vantaggio è celebrato dagli scrittori oltre misura. La coscienza che ogni cittadino possa concorrere all' amministrazione della giustizia, non può non rialzarlo innanzi a' suoi propri occhi, e raccomandarlo anche al rispetto degli altri. E se avviene ch' egli con effetto l'amministri, riporterà nella sua famiglia, e per lungo tempo lo accompagneranno, quei nobili sensi che risveglia l'esercizio d' un ufficio nobilissimo, e che la consuetudine attutisce ne' magistrati permanenti. Ma chi esagerando questo vantaggio, anch' esso *secondario,* lo proponesse pure come scopo del giurì, correrebbe anch'egli il rischio di travisare quella istituzione.

10° Il medesimo giudizio è da portare intorno al vantaggio che si attribuisce al giurì di avvalorare il sentimento di uguaglianza tra i cittadini. Certamente il veder passare la spada della giustizia dalle mani di un cittadino in quelle di un altro, senza che si possa ricusare se non a coloro che sono o incapaci o indegni di trattarla, è uno spettacolo che afforza l'opinione dell'uguaglianza civile; ma è questo anch'esso un vantaggio *secondario.*

II.

De' pregi immaginarii.

1° È immaginario il vantaggio che si attribuisce ai giurati, supponendoli più atti ad estimare il vero valore de' fatti imputati all' accusato, per la parità di condizione ch' è tra quelli e costui. Noi abbiamo già dimostrato che la parità di condizione non si è mai assunta come fondamento del giurì; ora qui esaminiamo fino a che punto quella giovi alla rettitudine de' giudizi. Si afferma comunalmente ch' essa porga a' giudici l' opportunità d' intrinsecarsi meglio nell' animo dell' accusato, di misurare con esattezza le impressioni ch' egli ha prese dalle circostanze in mezzo alle quali ha operato, e di comprendere appieno le sue intenzioni. L' abate Sieyès lodava anch' egli il giurì, perchè così l' accusato sarebbe stato giudicato da coloro che appartenevano alla sua medesima classe; ma egli ripeteva il vantaggio, non già dalla più giusta valutazione del fatto, ma dalla più retta conoscenza che quei giudici avrebbero avuto della legge. « Rappresentatevi, diceva egli, un cittadino il quale commetta un delitto sia contro la proprietà, sia contro la libertà, cioè quando egli viola la legge: non è chiaro che gli uomini più atti a conoscere la legge ch' egli ha violato sono i suoi pari, cioè coloro che più si approssimano a lui per simiglianza di doveri e di relazioni? Così colui che manometterà la legge militare, sarà giudicato da coloro che messi nella medesima posizione debbono essere meglio

instruiti de' doveri ch' essa impone; così un coltivatore, un manifatturiere, un commerciante, conoscono oltre le leggi generali, a cui sono soggetti ugualmente tutti i cittadini, quelle che sono speciali alle loro professioni; ed ecco perchè un giurì debb' esser composto, per quanto è possibile, de' pari dell' accusato o de' litiganti. » Nondimeno nelle sue proposte l' abate Sieyès si dilungava da siffatti pensieri, affermando non parergli ancora venuto il tempo in cui si potessero recare in atto. Noi diciamo che quel tempo che l' abate Sieyès sperava futuro, era invece passato. Egli è vero che ad alcune classi di cittadini incombono doveri particolari, e che perciò sono esse soggette a leggi speciali: ciò ha pure causato la separazione delle giurisdizioni; ma il progresso legislativo affievolisce, invece di rifermare, siffatte distinzioni. In ogni modo non è da supporre che sotto l' aspetto de' doveri che le leggi ingiungono a' cittadini, si possano essi partire in tante classi, per quante sono le loro professioni. Il soldato ha certamente, oltre quelli comuni con ogni altro cittadino, doveri speciali; ma il ciabattino e l' agricoltore sono soggetti alle medesime leggi. Nè infine è vero che la parità di condizione tra il giudice e l' accusato faccia supporre in quello una più esatta conoscenza della legge che si dice violata, e gli renda più agevole d'intendere i veri doveri dell'altro. Chiunque accogliesse siffatta supposizione si rappresenti per poco un ciabattino, un agricoltore, accusato di falso, di omicidio o di un altro reato qualunque, e poi ci dica s' egli può seriamente credere che un collegio di ciabattini o di agricoltori sarebbero in grado di giudicare meglio di ogni altro su quell'accusa.

Ugualmente fallace è da stimare l'opinione che il giudice possa meglio immedesimarsi con l'accusato, ed attignere una più precisa e più compiuta notizia del fatto, quando appartenga alla sua stessa condizione. Deducendo da questa opinione le sue estreme conseguenze, si cade nel ridicolo. Essa ci condurrebbe a conchiudere che in un'accusa d'infanticidio, per causa d'onore, il giudizio sarebbe meglio affidato ad un coro di pudiche donzelle che ad un collegio di giudici.

Ma basti il notare che le assertive di quegli scrittori che si sforzano di dimostrare il vantaggio di cui abbiamo sinora ragionato, sono smentite da tutte le legislazioni, dalle quali è stato introdotto il giurì; non essendosi mai queste brigate di ordinarlo in modo che gli accusati fossero giudicati da persone della loro medesima condizione.

2° È immaginaria la eccellenza che sogliono taluni ammirare nelle pronunciazioni de' giurati come fondate sull'evidenza, affermandosi che il loro giudizio sia sintetico e non analitico, poggiato sull'intuito e non sulla riflessione. I quali concetti non sono che l'esplicazione di quello poco innanzi combattuto; e se fossero veri, saremmo sforzati a conchiudere, contro ogni documento storico, contro ogni principio di filosofia, e contro la giornaliera esperienza, che i giudizi delle comunanze incolte e barbare sieno più retti di quelli delle società disciplinate e civili; che l'istinto prevalga alla ragione, e che gli uomini meno addottrinati e le donne fossero i giudici migliori. E certamente nelle società rozze, negli uomini digiuni d'ogni coltura e nelle donne, il sentimento e l'intuito abbondano; dovechè nelle società

colte e tra gli uomini istruiti prevalgono la riflessione e l'ingegno. Ma l' istinto e la riflessione, l' intuito e l' ingegno non sono già due cose distinte; ma due facce della medesima cosa, ch'è l' intelligenza, o, come oggi suole dirsi, due momenti di essa. L'intuito e la riflessione sono i due coefficienti dell' umana conoscenza, e come i due poli intorno a cui si aggira l' umano sapere; quello comincia la scienza e l' altra la matura. Onde, avendo rispetto agli ordini potenziali, l'intuito è un *primo*, verso cui l' ingegno non è altro che un *secondo*. Ma il sentimento non è notizia distinta; ignora e non possiede sè stesso; esso contiene sommariamente quanto si trova nella ragion riflessiva, e la vince anzi di comprensione, versando questa sopra una sola parte delle conoscenze che si acchiudono nel sentimento. « Come invero ogni potenza ha una virtualità infinita di cui gli atti successivi son la finita esplicazione; cosi la ragion dell' uomo, svolgendosi di mano in mano, è un' attuazione circoscritta e progressiva di quella ricca potenzialità inesausta che si acchiude nell' intuito e spicca soprattutto nel senso donnesco e plebeo. » (Gioberti, *Rinnovamento,* p. 344). Ma sebbene il sentimento e l' intuito precorrano la riflessione e l' ingegno, ed abbiano una più vasta comprensione, alla riflessione ed all' ingegno soltanto è dato di fecondare e mettere in luce i riposti tesori del sentimento intuitivo e della potenzialità infinita che in esso si acchiude. Essendo invero un cotal senso perplesso ed indeterminato, spesso langue e si occulta, ed eccetto certi fortunati momenti ne' quali prorompe per impeto e per inspirazione, ha d' uopo, se debba recarsi in atto, di chi lo guidi e lo

traduca in pieno e netto conoscimento. « Se vuol regolarsi e far da sè, mancando di coltura e di esperienza, ignorando o mal conoscendo la materia in cui si travaglia, scambia il vero col falso, il bene col suo contrario, la misura coll' eccesso, il reale coll' apparente, e il senso naturale diventa volgare, ch' è quanto dire fallace e ingannevole. » (Gioberti, ivi). E soprattutto esso barcolla ne' giudizi; ne' quali dee l' intelligenza versarsi sul finito, sul determinato, sul distinto, e ne' quali pertanto il sentimento non prova, e il solo ingegno può riuscirvi, appunto perchè il sentimento è per sua natura moltiplice e collettivo, e l' ingegno è un' individuazione risentita, distinta e singolare. Però quando si voglia attignere l' esatta conoscenza di un fatto individuo e singolare, non si può meglio raggiungere questo scopo che col soccorso della riflessione e dell' ingegno; i quali sono il distinto che predomina sul confuso, e il finito che signoreggia ed armonizza l' indefinito. E recherebbe maraviglia come taluni si fossero indotti a credere seriamente che gli uomini incolti sieno più abili a scandagliare l' efficacia degli indizi e delle prove, a misurarne le mutue attenenze e quelle che esse hanno col fatto su cui si contende, a cogliere insomma la verità, meglio degli uomini ingegnosi e addottrinati, se non avessero, notando come talvolta l' intuito con movimento improvviso ed irriflettuto prorompa nel vero, scambiato in costante norma alcuni fatti eccezionali, e mutato in tal guisa i giudizi, cioè la prosa più grave della vita, in leggerissima poesia. Secondo la loro opinione, la coscienza dell' uomo incolto, che per la stessa sua rozzezza è più vergine e prossima a natura, e non

guasta da una scienza fallace, riscossa dalle interrogazioni del magistrato, come da un tocco elettrico, gitterà lampi di viva luce, che riveleranno infallantemente il vero. Ma chiunque abbia osservato dappresso i giudizi, e ricordi che il giurì, come dapertutto è ordinato, comprende uomini colti e ignoranti, rozzi e civili; la lunghezza delle discussioni in cui versano; le arringhe del pubblico ministero e degli avvocati; il riassunto che fa il presidente, ed il tempo ch' essi consumano per deliberare; si farà persuaso che i loro giudizi non sono intuitivi ed irriflettuti, nè i loro responsi improvvisi e subitanei, e comprenderà quanto sia improprio il paragone che vuolsi istituire tra la luce elettrica e le decisioni de' giurati. I quali per buona ventura mai non tralasciano di riflettere il meglio che possono e sanno; che se invece si abbandonassero all' istinto, rifiutando i soccorsi della riflessione e dell' ingegno, se ne vedrebbero delle belle. Chi dice che ne' giudizi vuole la natura e non l' arte, dice appunto di volerli guidati e rischiarati dall' intuito e non dall' ingegno; ma non sa che l' ingegno è tale arte che non guasta la materia che gli porge l' intuito, cioè la natura; ma la purga, l' affina, la compie; è un' arte che reca un limite nella congerie torbida e scomposta dell' indeterminato; che induce l' ordine e l' armonia ove non erano che irregolari subugli e agitazioni impetuose; che reca a chiaro atto intellettivo ed a luce le buie e perplesse cogitazioni che si velano nella coscienza, e vagano in essa sotto forma d' istinto e di sentimento. Se fosse vera l' opinione ch' io qui combatto, i suoi fautori non dovrebbero spaventarsi dall' affermare che sarebbe più utile sbandeggiare

da' giudizi la voce del pubblico ministero e de' difensori i quali intendono a destare la riflessione de' giurati e ad accendere il loro ingegno; e che tanto sarebbe più da confidare nella rettitudine de' loro giudizi, per quanto essi fossero più rozzi ed ignoranti. Questa sarebbe una conseguenza diretta delle loro teoriche; e s' essi la schivano ed hanno rossore di professarla, discreditano con ciò la verità de' loro principii. Ma diciamo il vero: cotesti principii non sono che un trovato a cui alcuni hanno stimato conveniente di ricorrere per giustificare le leggi che aprivano il giurì anche all' ignoranza, senz' avvedersi che, plaudendo a tali leggi, porgevano agli avversari del giurì un' arma potentissima. Di questa si è avvaluto segnatamente il nostro Carmignani (*Teoria delle leggi della sicur. soc.*, tom. IV, p. 260).

3° Dall'applicazione intanto degli stessi principii non al fatto, ma al diritto, si ricava un altro vantaggio del giurì, ch' è quello di veder amministrata la giustizia secondo la coscienza pubblica e le leggi corrette e rifatte nella loro applicazione dall' istinto popolare. Il quale vantaggio non solo è immaginario, come è provato da' ragionamenti precedenti, ma suppone una facoltà ne' giurati, ch' essi non hanno, e che sarebbe assai pericoloso di consentir loro, come abbiam pure altrove dimostrato.

4° L' ultimo vantaggio immaginario si ripete dalla separazione della quistione di fatto da quella di diritto. Abbiamo già notato come nella prima di esse si mescolino inevitabilmente anche le controversie di diritto, e quanto sia difficile che i giurati, allorchè intendono a

definire il fatto, si astengano dal riguardare al dritto e dal misurare le conseguenze del loro giudizio; ma qui, ponendo anche da banda siffatte considerazioni, proveremo che non giova punto alla più retta amministrazione della giustizia il conferire ad un giudice la facoltà di definire la quistione di fatto, e ad un altro quella di applicare la legge. L'utilità del giurì, sotto questo aspetto, era ravvisata da Duport nello schivare l'inconveniente, certo gravissimo, che la decisione de' collegi giudiziari non corrispondesse al voto della maggioranza, riuscendo anzi talvolta contraria. Ma Thouret e gli uomini meglio esperti delle faccende giudiziarie, osservavano che a cansare quel pericolo bastasse ingiungere a' magistrati di definire prima la quistione di fatto e poi quella di diritto, senza spartire il litigio tra due giudici, mettendo in repentaglio altri più certi è più notabili vantaggi. Qual risposta fu data a' ragionamenti di Thouret? Quella che solo era possibile; si disse che il metodo da lui proposto porrebbe il giudice, che avesse votato nella quistione di fatto per la non colpabilità dell' accusato, nella dura condizione, dopo che la maggioranza lo avesse dichiarato colpevole, di pronunziare la pena; il che avrebbe messo in iscompiglio l' animo del giudice, combattuto dalla legge e dalla propria coscienza. Ma Thouret poteva rispondere che non si cangia la condizione del giudice sol perchè egli si astenga dal dare il suo voto sulla quistione di fatto. Non assiste pur egli alla discussione pubblica, e non giudica anch'egli, benchè non manifesti il suo giudizio, della colpabilità dell'accusato? E quando crederà provata la innocenza di costui, e invece i giurati gli presenteranno una

dichiarazione di colpabilità, non sarà tormentato dal dovere di applicare la legge, al modo stesso che se quella dichiarazione fosse stata il risultato della maggioranza de' voti de' suoi colleghi? Poco monta ch'egli non abbia rivelato il suo avviso; qui non si tratta che di un combattimento interno e segreto, il quale non è alleggerito dal silenzio: anzi la pubblicità può renderlo meno aspro, perocchè se il magistrato, che ha renduto il suo voto per l'assoluzione, compie di poi il dovere di applicare la pena, gli è di sostegno e di conforto il plauso de' colleghi, dovechè, senza compatimento alcuno, e perciò con maggiore amarezza egli dee fare il sacrifizio della propria coscienza, quando il suo voto sulla quistione di fatto è del tutto ignorato. Del rimanente siffatti inconvenienti paiono più gravi riguardati in astratto di quello che lo sieno nel concreto. Posso attestare che mi è accaduto di vedere quotidianamente nei tribunali napoletani come i giudici, i quali sulla quistione di fatto aveano votato per l'assoluzione dell'accusato, applicavano la legge senza esitazione e senza scrupolo, quando dal maggior numero de' voti fosse stabilita una contraria sentenza. Sorgendo poi quistioni intorno all'applicazione della legge, coloro che hanno dato il loro voto a favore dell'accusato si accostano all'opinione men rigorosa; e tanto anche avviene nel giudizio per giurati. Considerata indipendentemente da ciò la partizione tra il fatto ed il dritto, invece di aiutare, pone in pericolo la retta amministrazione della giustizia; perocchè s'egli è vero che i giurati, definendo il fatto, volgano pure il loro sguardo, quasi di sbieco, al diritto, e che i magistrati, nel procedere all'applicazione

della legge, non possono astenersi dal traguardare al fatto; quanto non sarebbe meglio d' impedire queste occhiate furtive, sottoponendo alla contemplazione del giudice tutta la causa? quanto non sarebbe più consentaneo alla natura non rompere e porre in brani ciò ch' è uno ed inseparabile, e commettere alle indagini e alla conoscenza del giudice l' esame totale de' fatti che s' imputano ad un uomo, e delle controversie che ad essi si rannodano? Ma qui basti l' aver notato che si allontanano dal vero coloro i quali pensano che la separazione del fatto dal dritto sia uno dei principali vantaggi di cui si debba glorificare il giurì.

5° Gli apologisti del giurì ripetono anche oggi ciò che dicea Chabroud nell' Assemblea francese, che l' istituzione de' giurati è il mezzo più efficace per dileguare quella ciurma di gente che sono gli avvocati, i procuratori, gli uscieri, i faccendieri, i quali tutti vivono dei dolori altrui, e si aggirano ne' tribunali come i corvi intorno a' cadaveri; e che instituito il giurì, tosto si scemerebbe il loro numero, nonchè quello delle citazioni e dei processi.

Gli avvocati, i procuratori, gli uscieri, i giudici traggono la loro vita dalle liti, come i medici dalle infermità; ma come i medici non creano essi le infermità, ma concorrono a renderle meno aspre e meno mortali, così pure gli avvocati ed i giudici non creano essi le liti, ma col loro intervento le temperano e ne rendono meno amari i risultati. Però solo chi avrà scemato il numero de' reati e dei litigi, potrà vantarsi di aver diminuito quello degli avvocati e dei giudici.

SEZIONE II.

Dei difetti del giurì.

Attenendomi al medesimo ordine seguito nella sezione precedente, discorrerò prima de' difetti reali, e poi de' difetti immaginarii.

I.

Dei difetti reali.

1° Il più grave di tutti i vizii di cui si può accagionare l'istituzione dei giurati e sul quale segnatamente si fondano i suoi avversarii, è ch'essa non garentisce in nessun modo la sufficienza di coloro che giudicano.

La indipendenza e la probità del giudice sono condizioni necessarie alla rettitudine dei giudizi, ma il non curarsi della sua sufficienza porta danni e pericoli infiniti. Nè la scienza del giudice vuol essere la comunale, ed essa anzi non si acquista senza studi. I meno incauti apologisti del giurì tentano di orpellare questo suo difetto, non già predicando che l'ignoranza frutti meglio della scienza; ma affermano che a risolvere le quistioni di fatto basti una mezzana intelligenza, e quella comunale istruzione che mai non mancano in tutte le persone, le quali non appartengano all' ultima classe della società. Ma per verità è malagevole il comprendere come l'arte di ricercare il vero, a traverso la

nebbia di che lo velano le passioni degli uomini ed i lacciuoli che gli tendono i privati interessi, non abbisogni di nessun apparecchio di studi, quando pure all'esercizio d'ogni più umile mestiere è indispensabile il tirocinio. Che se poi si considera la fallacia della volgare opinione che alla coscienza de' giurati sieno commesse le sole quistioni di fatto, divien più manifesta la leggerezza del giudizio di coloro che presumono bastevole ad una retta amministrazione della giustizia l'intelligenza delle moltitudini, e sufficienti a questo carico tutti coloro che sortirono una condizione meno trista di quella che affligge e travaglia le misere plebi. Io son certo che interrogando un accusato s'ei volesse piuttosto esser giudicato da un uomo versato negli studi, che da un uomo sfornito d'ogni coltura, egli innanzi di scegliere, farebbe i conti con la sua coscienza; e quando la indipendenza e la parzialità del primo non gli fosse per altri riguardi sospetta, sentendosi innocente, gli darebbe senza dubbio quella preferenza, che volentieri riserberebbe all'altro, se si sentisse colpevole: e senza esitazione alcuna affermo che altrettanto avrebbero fatto e farebbero quanti mai sono stati al mondo, sono e saranno accusati, se ad essi fosse stata o fosse proposta la medesima scelta. Il che prova che la coltura, assicurando gl'innocenti e spaventando i rei, importa non poco alla rettitudine dei giudizi. Ed aggiungo che sarà tanto più proficua, per quanto sarà maggiore. E basti pure la mezzana e la comunale; è questa almeno efficacemente assicurata dalle odierne legislazioni intorno al giurì. Qui è veramente il punto grave della quistione. Or chiunque volga ad esso la sua

attenzione, con l'animo sgombro da quelle preoccupazioni che ottenebrano il nostro intelletto ed insidiano perfino la nostra sincerità, non potrà contraddire che bene spesso s'incontrano nel collegio de' giurati persone sfornite d'ogni coltura e digiune d'ogni disciplina, nel cui giudizio non si potrebbe confidare per nulla. Forse accadrà che accanto all'ignorante si trovi talvolta un uomo istruito; ma la dottrina di costui non ripara all'insufficienza dell'altro; anzi l'odierno giurì è siffattamente costituito che la stessa scienza di uno o di pochi, invece di affidare, impaurisce; perchè la dottrina messa a contatto d'uno spirito non privo d'una certa coltura ed esercitato agli studi l'aiuta senza sopraffarlo, dovechè scontrandosi con una intelligenza affatto digiuna e non mai disciplinata, la padroneggia a sua posta e l'annienta. Onde avviene che se un uomo istruito capiti in mezzo a giurati del tutto ignoranti, il loro numero dovrà reputarsi di tanto scemato, per quanti sono gl'ignoranti. Nè giova il citare esempi di giurì bene assortiti o di giudizi assai retti, benchè pronunziati da uomini volgari. Non citano anch'essi alla loro volta gli avversarii del giurì molti casi, ne'quali è stato costituito in modo da non ispirare nessuna fiducia per la qualità delle persone che lo componevano? Non citano anch'essi sentenze stranissime pronunziate dai giurati?[1] E sieno pure in maggior copia, come anzi

[1] Feuerbach, citato da Cock (*Diss. de judicio juratorum*, p. 52, n. 1) in sostegno delle sue opinioni, riferiva che in una causa di furto tentato, essendo stato sorpreso il reo nella casa altrui dopo di avere scassinato un armadio, fu chiesto a' giurati se l'accusato

certamente sono, quelle da lodare, ciò rileva assai poco quando pure non mancano esempi contrari. Ma per fondarsi sugli esempi sarebbe uopo avere tutte quelle notizie delle quali ancora noi difettiamo. Certa cosa è che osservando la istituzione de' giurati, siccome è ordinata da tutte le odierne legislazioni, può affermarsi senza scrupolo ch' essa non ci porge la sicurezza di trovare ne' giurati almeno quella mezzana coltura, che anche i più indulgenti riconoscono indispensabile. Quindi accade che il giudizio per giurati si rappresenti alla mente di molti come un alea in cui si rischia l' onore e la vita de' cittadini. Però è a dimandare se sia un destino immedicabile di quella istituzione ch' essa non possa assicurare la sufficienza di coloro a cui si conferiscono i giudizi; se stabilendo il giurì non sia possibile escluderne coloro che generalmente son reputati insufficienti; se l' ignoranza ed il rischio sieno un tarlo irreparabile per quella istituzione, o se veramente la causa di questo vizio debbasi cercare nelle leggi. Noi risponderemo in altro luogo a siffatta dimanda, bastando averlo qui indicato soltanto.

2° Nessuna delle legislazioni onde è stato stabilito il giurì ha dimandato che i giurati motivassero le loro sentenze. Or senza cercare in questo luogo se la istituzione dei giurati ripugni per sè stessa a siffatto obbligo, imprendo a dimostrare che non è ciò senza grave danno de' giudizi.

Nessuno in effetto può dubitare che l' obbligo che le

avesse manifestato con atti *esterni* il proposito di rubare, e quelli risposero no, perchè il tentativo era stato commesso nella parte *interna* della casa.

odierne legislazioni hanno ingiunto al giudice di render ragione delle sue sentenze, sia una delle maggiori garentie della innocenza. La motivazione è ad un tempo sussidio e freno pel magistrato; mallevadrice al pubblico della rettitudine dei giudizi; fondamento d'uno dei più importanti istituti dei tempi moderni, la Cassazione; mezzo pel quale la scienza delle leggi s'insinua nella vita; vincolo che rannodando il sentire delle moltitudini con quello degli spiriti eletti, insieme li tempera e li corregge; cagione talvolta della rassegnazione e del pentimento del reo.

Traducendosi con la motivazione in pieno e netto conoscimento il sentire istintivo del giudice, essa lo toglie dalla perplessità e dalla incertezza, e bene spesso lo indirizza e lo corregge. Quante volte difatti non accade che un giudice, solo facendosi ad esporre le ragioni della sua prima opinione, muti sentenza? Costretto dal debito di motivare a far l'analisi del suo pensiero, egli è così sforzato, contro i naturali allettamenti della pigrizia, ad ordinare e riscontrare parte a parte gli elementi del suo giudizio, che perciò solo acquista maturità e perfezione. Più ancora è utile quel debito come freno al mal volere del giudice, a cui, per quanto può sembrare facile l'inganno e lontano ogni pericolo, quando la legge gli consente di circondarsi d'un misterioso silenzio, altrettanto gli sarà e gli sembrerà malagevole dissimulare la corruzione del suo animo, quando gli è ingiunto di far palesi le ragioni del suo sentenziare. Nè per vero in questi tempi, venuta meno l'opinione d'ogni infallibilità, sarebbe possibile la fede in una giustizia che dettasse i suoi responsi

come oracoli, e, percuotendo nel buio, mostrasse di paventare la luce. Bentham ha forse esagerato il valore della *giustizia apparente,* preponendola alla *reale,* ma certamente al viver civile non importa solo che la giustizia sia fatta, ma ancora e grandemente che il pubblico lo creda. Della quale credenza è alimento e sussidio quasi indispensabile la motivazione; perocchè di leggieri si confida nel giudizio di chi partecipando al pubblico le ragioni della sua sentenza, fa segno di non temerne il sindacato, e per l'opposto l'arcano silenzio del giudice viene facilmente in sospetto. E se togli la motivazione, quanto non riescono anguste e sterili le attribuzioni della Cassazione, le quali pur sono tanto importanti e di tanta utilità in ogni giudizio? Rimossa la motivazione, l'ufficio del magistrato di Cassazione si riduce all'esame della sola quistione dell'applicazione della legge, nella quale è assai rara la discordanza. Maggiori anche di quelli sinora esposti sono due altri vantaggi che produce la motivazione, ed a cui gli scrittori non hanno posto mente.

Accade della giustizia quel medesimo che interviene d'ogni altra disciplina, che la pratica cioè di essa precorre ed apparecchia la scienza; e come quella è sorretta al suo primo apparire dall'istinto e dall'intuito, così questa si appoggia al pensiero riflesso. Onde sebbene al volgo sembrino cose distinte e separate, il pensatore ben vede come l'una non sia ch'esplicazione dell'altra, e da quanto indissolubili nodi sieno tra loro strette e congiunte. Al cospetto de' fatti si sveglia in noi e si pone in movimento il sentimento naturale del giusto, il quale si compone e si atteggia in tanta

corrispondenza col fatto su cui si adagia, che mutando o alterando per poco i particolari del fatto, incontanente si muta o si altera. Cotesta osservazione giustifica la regola: *ex facto oritur jus;* e quindi avviene che il diritto, accompagnando i fatti della vita ed abbracciandoli, procede insiem con essi, e insiem con essi si dirama, si estende, si rinnova.

Or la motivazione è il campo in cui meglio si ricongiungono il fatto col diritto, l'intuito con la riflessione. Avendo il giudice l'obbligo di motivare, è costretto ad esplicare quel senso intuitivo del giusto, e può farlo senza tema di chimeriche e fallaci divagazioni, dalle quali lo preserva la concretezza del fatto che gli sta d'innanzi agli occhi, e che lega e stringe il suo pensiero alla realtà. Non dico io già che senza la motivazione non possa nascere la scienza, ch'essa n'è stata anzi preceduta; ma affermo solamente che quella contemplazione minuta, quotidiana di tutti i fatti della vita, nudrisce e migliora la speculazione scientifica. Quindi avviene che le sentenze dei tribunali forniscono oggi una gran copia di osservazioni agli scrittori di diritto, e ciascuno stima indispensabile di riscontrare le sue teoriche con esse. Mercè la motivazione adunque la scienza del diritto si pone al contatto de' fatti, e così rendendosi essa veramente utile alla vita, toglie da quella un indirizzo più certo e la coscienza di nuovi incrementi.

L'altro vantaggio di cui ho toccato consiste nella diffusione dei principii del diritto. Quanti che non aprirebbero mai un codice o un libro di giurisprudenza, leggendo le decisioni dei magistrati, acquistano

per tal modo conoscenza delle leggi, delle loro ragioni e della scienza legislativa?

La motivazione ravvicinando al senso ruvido e confuso della giustizia, sparso nel popolo, quello più esplicito e più colto del giudice, gli accorda insieme e gli armonizza; e le nozioni giuridiche messe a contatto della coscienza popolare si ripurgano a' virginali afflati di quella e ringiovaniscono. Onde la motivazione, quasi vincolo tra gli uomini colti ed il popolo, ammanisce ai primi le inspirazioni della coscienza pubblica, e partecipa a questa i trovati della scienza; ed in tal guisa contribuisce efficacemente agl' incrementi del diritto ed alla sua propagazione.

Da ultimo la motivazione, non di rado, espugna la stessa contumacia del reo, essendosi visto talvolta inchinarsi riverente innanzi alla sentenza del giudice quello stesso che sembrava meno disposto alla rassegnazione.

Or se il difetto della motivazione non toglie alla sentenza dei giurati la confidenza del pubblico e la rassegnazione del condannato, a ciò provvedendo sufficientemente le altre condizioni che l'accompagnano, è se queste pure bastano a preservare il giurato dall' inerzia e dalla corruzione, non è perciò ragionevole rinunziare a questa garentia cosi salutare. La sua mancanza priva certamente le sentenze dei giurati degli altri vantaggi di cui abbiamo toccato, e le proscioglie in gran parte da uno de' più importanti freni che garentiscono gli odierni giudizi dalla censura della Cassazione.

3° Un altro difetto che suole imputarsi all' istituzione dei giurati è la parzialità in alcune specie di cause. Ciò

è stato avvertito dagli antichi scrittori, e talvolta si verifica pure ai dì nostri. Thouret citava a questo proposito l'autorità di uno scrittore inglese, Villiam Paley, il quale, sebbene lodasse a cielo il giurì, non dissimulava che sovente le sue deliberazioni erano parziali. « Questa imperfezione si nota principalmente nelle dispute, nelle quali si mescola qualche passione o pregiudizio popolare, tali sono i casi in cui un ordine di cittadini esercita i suoi diritti contro la società, come quando il clero piatisce per le decime; quelli ne' quali una classe di persone adempie un dovere molesto agli altri, come fanno coloro che son preposti alla riscossione delle pubbliche entrate; quelli ne' quali uno de' litiganti ha un interesse comune e l'altro opposto a quello de' giurati, come nelle contestazioni tra i proprietari e i loro coloni; infine quelli ne' quali gli spiriti sono accesi da dissentimenti politici o da odii religiosi. » A' nostri giorni, e massime nel continente, è nelle quistioni politiche che le deliberazioni de' giurati si dimostrano talvolta parziali. Essendosi squarciato il velo che toglieva gli affari pubblici agli sguardi de' cittadini, e rotto l'odioso privilegio che aggiudicava a pochi di essi il diritto di trattarli, avviene naturalmente che tutti o pressochè tutti prendano sollecitudine delle faccende che toccano la comunanza; e molti ne parlano ed abbracciano intorno ad esse quella opinione che loro sembra più giusta. Però d'ordinario quando son chiamati all'ufficio di giurati usano indulgenza con coloro che sono accusati di fatti, i quali hanno radice in opinioni conformi alle loro, e si mostrano rigorosi verso quelli che furono mossi a delinquere da un sentimento contrario a quello che

essi professano. Talvolta per riuscire nel suo proposito il giurì è costretto a negare le cose più manifeste o ad affermare le più assurde.

Sa ognuno quanto rumore si levasse in Europa pel verdetto pronunciato dal giurì di Strasburgo nel 18 gennaio 1837. Luigi Bonaparte, seguito da un pugno di gente a lui devota, si era mostrato in quella città, e avea tentato, con successo meno felice di quello che ottenne il 2 dicembre, di rovesciare il governo orleanese ed insignorirsi della Francia. Imprigionato con alcuni suoi compagni, parendo al ministero disdicevole che il nipote di un imperatore fosse tradotto come reo presso un collegio di privati cittadini, e pur volendo togliersi d'innanzi agli occhi quella spina, ordinò che fosse imbarcato sopra una nave francese. Mostruoso privilegio, dice uno storico, che fu cagione d'una mostruosa ingiustizia. Così mentre Luigi Napoleone, sottratto al giudizio, in virtù di un provvedimento governativo, veleggiava per l'America, ed alcuni altri aveano trovato scampo nella fuga, sette solamente de'suoi seguaci erano sottoposti al giudizio de'giurati. Il fatto onde venivano accusati era certo, la loro colpabilità manifesta; e pure nel punto in cui i giurati lasciavano i loro seggi e si avviavano a pronunziare il giudizio, molte voci s'innalzavano in mezzo alla folla accorsa ad assistere a quel dibattimento, le quali dicevano: *Assolvete! Assolvete!* Sembrava che la memoria di Napoleone proteggesse gli accusati che si erano levati in arme al suo nome; e concorrevano al medesimo effetto il desiderio che aveano i repubblicani di umiliare l'autorità regia, e l'irritazione di tutti nel veder arbitrariamente manomesso

dal governo il principio di uguaglianza, compagno della giustizia, e negli animi francesi potentissimo. Per le quali cose quando, rientrato il giurì nella sala delle udienze, si udirono pronunziare le seguenti parole: *No, gli accusati non sono colpevoli,* la gioia toccò al colmo e per parecchi giorni l'intera città fu in allegrezza ed in festa.

Ora racconterò un altro giudizio del quale fui io medesimo testimone. Dopo il dì 11 giugno 1851 non ho mai potuto pensare o parlare del giurì senza che mi tornasse a mente l'amaro spettacolo di quel giorno. Una calca di gente numerosissima accorreva al tribunale di Parigi e si precipitava nella sala dei giurati, non recipiente per tanta moltitudine di persone. Gli sguardi di tutti si rivolgevano sullo scanno dei rei, come se là ricercassero l'obbietto di tanta sollecitudine. Era colà assiso un giovane di 24 anni, dal cui volto sfolgorava quella piena serenità che prova soltanto chi si sente incolpabile. Sedevagli accanto un uomo di età matura, dai cui sguardi si rilevava l' ansia solenne che agitava il suo petto. Era il primo Carlo Hugo, che devoto alla causa della democrazia francese, combattea per essa nella stampa quotidiana con coraggio ammirabile. Aveva egli, descrivendo nel giornale l' *Evénement* la esecuzione di una condanna capitale, tentato di mostrare quanto male questa pena corrispondesse all' intento del legislatore, e pieno d' uno sdegno santissimo, avea con severe parole imprecato all' ultimo supplizio. Quegli che sedevagli presso, era suo padre, l' illustre poeta, l'intrepido oratore della repubblica francese, Vittore Hugo. Sapeva ognuno con quanto vigore e con quanta

facondia avesse l'autore dell'*ultimo giorno di un condannato* combattuta la pena di morte; onde ciascuno vedeva nell'accusato una vittima della religione domestica la più augusta delle virtù, ed in Francia assai rara; poichè era impossibile che Carlo Hugo, nel cui animo rivivevano i nobili spiriti paterni, non partecipasse all'odio generoso che il padre suo aveva tentato di svegliare in tutti i petti contro l'ultimo supplizio. Ciascuno sentiva che Vittore Hugo, più che suo figlio, era colà venuto per difendere sè medesimo, anzi qualche cosa di più importante, un'idea generosa e prediletta. Ed egli francamente protestava che se negli scritti del figliuol suo vi erano errori o colpe, a lui solo sarebbe spettato pagarne il fio; perchè quegli errori e quelle colpe erano frutto de'suoi insegnamenti. Questi pensieri, che covavano nell'animo degli spettatori, dipingevano visibilmente sul volto di tutti la disapprovazione di quell'importuno giudizio. Quanto a me, io mi sentiva tutto compreso da quella discussione, e certo agitavasi in essa una quistione che avea incessantemente occupata la mia anima. Giovane ancora avea provato un odio indicibile contro la pena di morte; gli anni e gli studi mi aveano svelata la cagione di quell'odio e lo aveano fatto più gagliardo; ed in ogni posto in cui mi era trovato, avea con tutte le forze del mio animo combattuto l'immane supplizio, riguardandolo sempre come simbolo della barbarie, ultimo trofeo del passato vessillo di tutte le iniquità e di tutte le ingiustizie. Ed in effetto mi parea di vedere nella pena di morte accentrati, come in un foco, l'orgoglio del potere e la pretensione della sua infallibilità, la soperchieria contro

l'inerme, l'oppressione del debole, il disprezzo del pentimento, la pena degli innocenti, la violenza contro la natura, l'usurpazione dei decreti di Dio, la conculcazione d'ogni senso di umanità, di gentilezza, di amore, l'apoteosi di tutti gl'istinti più laidi, più perversi, più crudeli. Però io avea benedetto alla repubblica francese quand'ella volle consacrare l'aurora della sua vita con la legge che aboliva la pena di morte nei reati politici, e avea sperato che divenuta adulta, avrebbe con mano forte rovesciato per sempre il patibolo. Ma la repubblica cresceva tra gli amplessi de' suoi mortali nemici, inconsapevole che ben presto sarebbe rimasta in quei simulati abbracciamenti soffogata. Quindi si agitava nel 10 giugno 51 un giudizio che ai tempi della monarchia Orleanese sarebbe stato impossibile. Luigi Filippo quando Vittore Hugo ebbe scritto l'*ultimo giorno di un condannato,* lo nominò pari di Francia; sotto la repubblica Vittore Hugo sedeva sullo scanno dei rei perchè suo figlio aveva scritto un articolo contro la pena di morte! Egli è vero che il pubblico ministero mascherava l'accusa sotto il pretesto che in quell'articelo si era *attaccato il rispetto dovuto alle leggi;* ed era pur vero che la quistione intorno la pena di morte era essa stessa una maschera di più cupi disegni; ma quand'io udiva la concitata e robusta voce di Vittore Hugo che, rapito da'suoi antichi amori, obliando il vero scopo di quel giudizio, i pretesti di cui si coloriva e i pericòli del figlio, combatteva animosamente la pena di morte fin nella corte di assise, ov'egli per fermo non avea mai sperato di poterla raggiungere; dimenticava anch'io gli accusatori, l'accusato e l'accusa, e

tutto assorto con l'animo in quel combattimento, era solo preoccupato dal desiderio di veder soccombere il mio antico ed odiato nemico.

È più facile immaginare che descrivere l'ansia solenne con cui il pubblico attendeva la pronunciazione del giurì, e la meraviglia e il dolore onde fu compreso l'animo di ciascuno quando fu udito che il giurì dichiarava colpevole l'accusato. I magistrati lo condannarono a sei mesi di prigionia ed all'ammenda di fr. 500. Il pubblico, ascoltata la decisione, si dileguò silenziosamente; ma si raccolse di nuovo, innanzi la porta del tribunale, ove attese il passaggio del condannato e del suo difensore, che là pervenuti furono accolti e salutati con fragorose e ripetute grida di *viva la repubblica!* Così mostrava il popolo d'intendere chiaramente che quel processo non era stato fatto contro un reato, non contro l'avversione per l'ultimo supplizio, ma contro l'opinione repubblicana, che l'illustre poeta francese ha espiato con la prigionia di tutti i suoi figli e con l'esilio. Tutti i giornali della Francia fecero unanimi querele di siffatto giudizio. La stampa inglese, l'americana vollero stigmatizzare la deliberazione dei giurati, porgendo al condannato testimonianza di viva simpatia. Questo universal consentimento era prova irrefragabile del sopruso commesso dal giurì francese; il quale spiccava anche dippiù per un confronto che occorreva spontaneo alla mente di tutti. Alcuni giornali quotidianamente ingiuriavano e maledicevano senza pericolo la legge fondamentale della Francia, la costituzione, ed il pubblico ministero avea potuto accusare ed il giurì trovar colpevole un libero sfogo contro la legge che sancisce la pena di morte!

Ho io citato questi giudizi, non come prova dell' assunto che il giurì sia nelle quistioni politiche spesse volte parziale, il che mi sembra irrepugnabile, ma per chiarire al lume dei fatti le varie cagioni da cui può procedere la parzialità. Perciò ancora mi è stato d' uopo esporre i particolari di quei giudizi e rappresentare la parte che vi prendeva il popolo; che se nella narrazione dell' ultimo di essi la penna tenne dietro a ricordanze superflue, ciò mi sarà facilmente perdonato, io spero, da chiunque ha in pregio la virtù sventurata.

Ragguagliando fra loro i due giudizi qui sopra notati, si scorge che sebbene entrambi erano infetti da manifesta parzialità, essi ebbero moventi diversi ed esito contrario. Carlo Hugo era condannato, benchè innocentissimo; i seguaci di Bonaparte assoluti, benchè colpevoli; la condanna di Hugo era desiderata dal governo; l' assoluzione dei compagni di Napoleone era sollecitata dall' opinione pubblica contro il governo. Sicchè non è vero che nei giudizi politici i giurati parteggino sempre per l' accusato, nè ch' essi cedano sempre alle esigenze delle opinioni popolari; ma quando, obbliando i loro doveri si commettono all' onda delle passioni politiche, il loro animo, sbattuto dal fiotto delle parti, si piega ai voleri del governo o ai desiderii del popolo, secondochè predomina l' influsso governativo o quello dell' opinione pubblica; e messo il loro giudizio in balia di siffatto ambiente, può essere spostato dal giusto, e gittato or da un canto or da un altro, può trascorrere fino a toccare i due poli opposti dell' arbitrio.

Avviene anche talvolta che i desiderii dei governanti si congiungano a quelli del maggior numero, ed allora

tirano con impeto irresistibile i giudizi fuori del giusto. Nè mancano esempi lamentabili anche in quei paesi nei quali nè il governo cerca di prepotere suì giudizi, nè l'opinione pubblica è fuorviata. Citerò il Piemonte. Qui il governo rispetta l'indipendenza dei giudici, nè si adopera a guastare l'opinione pubblica, ma da quella anzi s'informa e trae consiglio e vigore. E qui l'opinione pubblica è quasi sempre retta, essendo squisito e diffuso il senso di onestà nei Piemontesi. Io non conosco nel continente un altro paese che meglio del Piemonte ritragga la serietà e la rettitudine dei felici abitatori dell'Inghilterra. Or qui, non ha guari, era sottoposto al giudizio dei giurati il conte Ignazio Costa, consigliere di cassazione; ed a lui imputavasi di aver offeso il Re, attaccato il regime costituzionale, provocato alla disobbedienza contro le leggi dello stato. Allegava il pubblico accusatore, come prova di cotesti reati, un opuscoletto messo a stampa dal conte Costa contro una legge sul matrimonio, proposta dal Ministero. Non parlerò dei due ultimi capi d'accusa, non avendo intorno ad essi portata tutta quell'attenzione ch'era necessaria per dare un sicuro giudizio, ma sì della prima imputazione, potendosi giudicare di essa con tranquilla coscienza dalla sola lettura dell'accusa. Ecco qual era il suo fondamento. Nel libriccino incriminato si trovano scritte le seguenti parole: *Il Ministero ponendo in bocca del Re il discorso della Corona.* In questo passo scorgeva il pubblico ministero un'offesa contro la persona del Re, allegando che il conte Costa avesse mutato il Principe in pappagallo.

Io sono ben alieno dall'assentire in qualunque modo

alle opinioni manifestate dal conte Costa in quel suo opuscoletto; anzi le riconosco e le dichiaro altamente fallaci. Nè taccio la compiacenza che provava il mio animo nel vedere un conte, un consigliere di cassazione, sottoposto al giudizio di privati ed umili cittadini. Ma tutto questo non mi oscurò la mente sino al punto di non sentire l'esorbitanza del giudizio dei giurati in quella parte con la quale dichiararono l'accusato colpevole di offese contro la persona del Re. Sarebbe stato da riprendere il conte Costa se avesse detto che il discorso della Corona era opera del Re e non dei ministri; tanto è strano che le sue parole potessero parere condannabili quando diceva il contrario, cioè, propriamente quello che in un regime costituzionale è da dire. La condanna del conte Costa gradiva ad un tempo alle opinioni popolari ed al governo.

4° Si può affermare con sicurezza che la istituzione dei giurati attenui la responsabilità del giudice. Questa è di due sorte, morale e legale. Ora i magistrati che concorrono al giurì, sebbene possano contribuire, e non di rado contribuiscano alle sue deliberazioni, non portano responsabilità alcuna per esse. Assai tenue è d'altra parte quella a cui sono esposti per il loro compito, che è quello di applicar la legge, nella maggior parte dei casi puramente passivo. I giurati secondo le odierne legislazioni, non sono legalmente responsabili; non si possono render pubblici neppur i loro nomi. Però sottostanno soltanto alla responsabilità morale. Ma qual valore potrebbe essa avere risguardo a persone delle quali si ignora perfin il nome, e che sedendo un giorno nel tribunale, rientrano nel dì seguente nel seno della

società e si confondono in essa? Il sindacato dell'opinione pubblica può percuotere i loro atti, ma non le loro persone. Coloro tra essi che hanno una coscienza più delicata e che non saranno sordi alla voce dell' opinione pubblica, che sorge sdegnata contro le loro pronunciazioni, potranno tutto al più sentire nel fondo del loro cuore un segreto rimorso. Ecco l'unica pena che sovrasta ai giurati.

Ma importa avvertire che la responsabilità dei giudici è un freno necessario per la santità dei giudizi nei primi tempi dei consorzi civili; e perciò molto usato ed assai vigoroso nelle legislazioni nascenti. Ma avendo esso per iscopo di riparare i danni, si rallenta la sua efficacia come di mano in mano si sviluppano i mezzi atti a tenerli lontani. Uno scrittore francese, di cui io pregio altamente l'ingegno e la dottrina, ha esposte con gran cura le antiche leggi sopra questo argomento, e le ha additate come esempio ai nuovi legislatori. Credo che le condizioni dei tempi odierni su questo punto sieno affatto mutate. Il primo e più naturale pensiero che si affaccia alla mente degli uomini all'avvenimento di un danno è quello di ripararlo: in appresso sorge il provvido intendimento di prevenirlo. Le antiche legislazioni erano informate dal primo di questi concetti; le nuove hanno per fondamento il secondo.

5° Stabilendo il giurì si è pensato di ottenere, in ogni causa che gli è sottoposta, il giudizio indipendente dei giurati. Ma essi, senza avvedersene, non fanno che esprimere quello del presidente che regge la corte. Essendo costui incaricato di riassumere e prospettare ai

giurati tutte le ragioni che nel corso della pubblica discussione, il quale può essere lunghissimo, si sono allegate a pro o contro l'accusato, gli riesce agevole d'insinuare nell'animo dei giurati le sue proprie opinioni; e sarà difficile che ciò non avvenga, anche quando egli non ne abbia il disegno. Così esposta questa osservazione, può giudicarsi certamente esagerata; ma non si può contraddire che la voce del magistrato abbia talvolta grande autorità sull' opinione dei giurati.

II.

De' difetti immaginarii.

1° Coloro che combattono il giurì osservano quanto sia importante che i cittadini rispettino i magistrati, e dicono che l'istituzione dei giurati fa scapitare quel sentimento. Al che io risponderò con le parole di Duport: « Non è vero che i magistrati saranno meno onorati e meno rispettati, eccetto ch' essi, rendendosi simili ai despoti dell'Asia, non preferiscano il rispetto che nasce dal timore e dalla dipendenza a quello che procede dalla riconoscenza e dalla stima. » Ed aggiungerò che siccome il giurì fonda o accresce la confidenza nei giudizi, così dissipa quei rancori e quegli odii dei quali sono talvolta fatti segno i magistrati, quando la giustizia è da essi soli amministrata, e procaccia loro quella devozione sincera, che è la più salda garentia della loro autorità. Onde a ragione osserva l'illustre Toqueville: « Mentre sembra che il giurì dovrebbe

scemare il rispetto per la magistratura, fonda invece il suo impero.»

2° Non mi farò ad enumerare distintamente tutte quelle obbiezioni che gli oppositori del giurì fanno contro questa istituzione, e che sono le armi perpetue con le quali gli amici del passato combattono la libertà della stampa, il governo rappresentativo ed ogni innovazione, sia pure necessaria, provvida e sapiente. Essi lamentano il danno che si reca ai cittadini distogliendoli dalle loro faccende, l'abbassamento dell'autorità giudiziaria quando si separa dal potere regio, i pericoli che corre affidandola ai privati, la loro rilassatezza, la mitezza delle pene. Queste voci non sono che gli stridori del vecchio mondo che ruina, il rantolo di chi muore; e la risposta più conveniente è un *requiescat in pace.*

Ecco quali sono a mio avviso i pregi e i difetti dell'odierno giurì; e quantunque ad esporli non fossi stato condotto dal disegno di raccomandarne l'istituzione, pure mi sembra che le osservazioni fatte riescano a questo intento. Mio precipuo scopo, come ho dichiarato dapprima, è stato quello di riguardare e prospettare il giurì da tutti i suoi lati, cioè descriverlo compiutamente, essendomi paruto che ciò era indispensabile per portare intorno ad esso un giudizio sicuro e per investigare i modi coi quali si potesse correggere e migliorare. Niente invero è più contrario all'incremento di una scienza quanto il mutilare e travisare i fatti sui quali essa poggia.

Il ragguaglio da noi dato spiega i dissentimenti degli scrittori; i quali si sono fatti a combattere o a difendere

il giurì, secondochè hanno contemplato piuttosto uno che un altro lato di esso; e ci rende manifesto come alcuni di essi, passando successivamente a raffigurarne i varii aspetti, abbiano talvolta cangiata opinione. Di che occorrono due esempi notevoli. Bentham, a cui nessuno certo potrà contraddire un ingegno acutissimo, dopo essersi mostrato persuaso dell'utilità del giurì, cominciò a dubitarne, ed avendo ondeggiato lungamente tra varii dubbii, si riposò in ultimo nell'opinione contraria. Mittermaier, che tutti onorano come uno dei più dotti giureconsulti dell'Europa, mostratosi dapprima poco favorevole alla istituzione dei giurati, n'è di poi divenuto zelante propugnatore. Mittermaier ha cangiato avviso osservando dappresso il giurì inglese, e l'osservazione del giurì inglese avea pure fatto mutare l'opinione di Bentham. Ogni istituzione è ad un tempo una e moltiplice, ed i giudizi discordanti che si portano intorno ad essa, sono d'ordinario fallaci soltanto in ciò che ritraendo una parte del vero, mostrano la persuasione di rappresentarlo compiutamente.

Ora io dimando se le imperfezioni che ho finora notate nel giurì si debbano ripetere in tutto o in parte dalla sua stessa natura, o dalle leggi che hanno descritta quell'istituzione? E se non le sono connaturali, in qual modo potrebb'essere affrancata? Così l'esposizione dei vizii del giurì ci conduce all'esame delle cagioni da cui procedono, ed all'investigazione dei rimedii più opportuni per allontanarli almeno in parte, ossia a trattare dei modi più convenienti per l'ordinamento del giurì.

CAPO V.

DELLA PIÙ CONVENIENTE DETERMINAZIONE DEL GIURÌ.

Poichè nell' istituzione dei giurati s' incontrano pregi e difetti, lo scopo del legislatore nell' ordinare il giurì debb' esser rivolto ad avvalorare i primi e ad attenuare, per quanto è possibile, i secondi. Or io mostrerò in qual guisa si possa ciò conseguire, toccando dei punti più importanti di quell' istituzione, cioè della composizione del giurì, della sua competenza, delle ricuse, e de' suffragi. Le osservazioni fatte sull' indole del giurì, ci danno un giusto concetto delle sue attribuzioni, e ci dispensano di aggiunger altro su questo punto.

I.

Della formazione del giurì.

I provvedimenti intorno alla formazione del giurì sono da considerare come il fondamento di questa istituzione; per modo che qualunque imperfezione che sia in essi, si comunica a tutte le altre sue parti, e gravi ed indeclinabili sono i danni che produce; dovechè

quando il giurì è costituito secondo ragione, assai leggieri e facilmente riparabili sono gl'inconvenienti a cui possono dar luogo i vizii che cadessero nelle altre disposizioni di legge destinate a regolarne il procedimento. Per la qual cosa con grande sollecitudine deve il potere legislativo rivolgere le sue cure intorno a siffatto argomento; e l'instabilità della legislazione su tal punto testifica l'ansia irrequieta onde sono stati tormentati i legislatori, e la coscienza ch'era in essi di non aver condotto il giurì a quella meta a cui dalla propria natura era sospinto.

Nato il giurì da un sentimento politico, si congiunse a quegli altri istituti su cui si fondava la nuova costituzione politica. Era base di questa l'ordinamento del corpo elettorale; e su questa base si poggiava pure il giurì. Pareva in effetto consentaneo alla sua natura, destinato a significare i giudizi del paese, che fosse costituito da coloro onde il *paese legale* componevasi. Però la legge del 1791 conferiva la qualità di giurato a tutti gli elettori, e seguirono questo medesimo indirizzo le altre leggi che si promulgarono in Francia fino alla pubblicazione del codice d'istruzion criminale, confondendosi in tal guisa l'ufficio di elettore con quello di giurato. Gli scrittori per giustificare questa confusione allegavano che giovava mettere in armonia le varie istituzioni, dando ad esse una base comune; ch'era utile compensare il carico del giurato co' privilegi dell'elettore; che entrambi questi uffici dimandavano una certa conoscenza ed una certa agiatezza come condizioni di rettitudine e d'indipendenza; e che il solo censo poteva garentire siffatte condizioni. Ma per

verità l'accordo delle istituzioni non si deve tanto sperare dal congegnarle insieme, essendo allora solo apparente e fattizio, quanto dal concorso di tutte al fine comune; il che dimanda che ciascuna risponda al suo proprio subbietto: l'armonia insomma non risulta dalla confusione, ma da una ordinata distinzione. L'ufficio dell'elettore è sostanzialmente distinto da quello del giurato, essendo il primo affatto politico, e l'altro giudiziario; quello intende all'indirizzo generale degli affari dello Stato, ed il secondo all'accertamento d'un fatto; dall'opera dell'elettore può risultare un cangiamento negli ordini civili, da quella del giurato l'assoluzione o la condanna d'un cittadino; uno si limita a nominare la persona che deve ingerirsi nei pubblici affari, moltiplici, svariati, e nel trattare i quali ove è da cercare il sapere ed ove la probità, in questo l'industria, in quello il coraggio; l'altro è scelto per pronunziare un giudizio intorno ad un caso singolare, cioè per una operazione del suo intelletto. L'elettore difende o combatte l'amministrazione della cosa pubblica, il giurato risolve le speciali quistioni di fatto che sorgono in un giudizio. Però all'elettore si dimanda una garentia del suo attaccamento alla conservazione dell'ordine sociale; e quindi il sistema di rendere elezionarii coloro i quali, essendo forniti di censo, si suppongono solleciti della conservazione e della prosperità dello Stato. Rispetto alla capacità è generalmente ritenuto che anche gl'indotti, anche gli uomini volgari possono elegger bene: anzi Montesquieu e molti altri dopo di lui hanno avvertito, che in quanto a ciò è squisito il senso delle moltitudini. Inoltre il gran numero delle persone

che concorrono alla elezione ne garentisce il risultato. Ma sono ben altre le condizioni che si richieggono in un giudice. Egli dee *sapere* e *volere* giudicar rettamente. Sia qualunque il desiderio che abbia pel mantenimento dell'ordine pubblico, ed il suo buon volere, non gioveranno a nulla s'egli *non saprà* dare un retto giudizio; e la sola scienza piuttosto che proficua si rende funesta, se non è accompagnata dalla probità, cioè dalla *volontà* di servirsene a buon fine. Or il censo stabilisce una presunzione, ma non una sufficiente garentia nè della *sufficienza*, nè della *probità*.

D'ordinario un uomo agiato riceve una educazione ed una istruzione conveniente al suo grado; e quindi ragionevolmente può fondarsi sopra il censo una congettura di capacità; la quale avendosi a stimare più o meno efficace secondochè il censo sia maggiore o minore, è debolissima, se il censo è assai tenue. Ma quanti, privi affatto di fortuna, sono non pertanto più istruiti e più virtuosi de' ricchi e de' ricchissimi; e quanti dei ricchi e de' ricchissimi sono ignoranti e corrotti?

Laonde se il legislatore designasse il censo come il requisito del giurato, correrebbe il rischio di escludere i più atti a tale ufficio, e di conferirlo a' meno idonei. Ciò dimostra quanto fosse pericoloso il confondere insieme l' ufficio di elettore e quello di giurato, e prescrivere pel secondo le medesime condizioni che si stimano bastevoli pel primo. Da questa confusione son derivati ancora in Francia altri danni all' istituzione de' giurati, e probabilmente molti di essi si riprodurranno in tutti i luoghi nei quali sarà seguito l' esempio francese. Primo e gravissimo fra essi è stato l' incessante

mutamento del corpo de'giurati; perocchè essendosi in breve tempo cangiato più volte il reggimento politico, si è pure mutata più fiate la legge elettorale, ed ogni innovazione fatta a quella ne ha portata un'altra corrispondente nel corpo de'giurati. Or è facile il comprendere come sia consentaneo ad un governo più liberale allargare la legge elettorale, e ad un altro meno liberale restringerla, ma non s'intende come un reggimento più largo possa impartire a'cittadini, ed uno più stretto toglier loro, la capacità di ben giudicare una controversia. E quel che più importa il notare si è che quando la sorte del giurato si congiunge a quella dell'elettore, la composizione del giurì può essere inavvertitamente alterata e rinnovata. Così avendo la legge francese del 1831 ridotto a 200 franchi il censo elettorale ch'era prima di 300, fu in conseguenza e forse senza addarsene, aperto il giurì ad un numero considerevole di cittadini, i quali sino a quel punto n'erano stati esclusi. Il legislatore intendeva di aggrandire il corpo elettorale e la sua legge ebbe pure per risultamento di accrescere ad un tempo la lista dei giurati. Or che le liste dei giurati si allarghino e si restringano quasi per caso e senza gli opportuni studi e le indagini necessarie, è cosa certamente stolta e riprovevole.

Ricordo di aver letto in parecchi giornali, pubblicati qui a Torino, che le nuove imposte votate ultimamente dal Parlamento, aveano prodotto l'effetto di aumentare di un terzo il numero degli elettori; perocchè essendo prima circa 60,000, eran di poi cresciuti sino a 90,000. Qui sinora il giurì non è in uso che pei soli reati di stampa; ma ciò non cangia la quistione. Potrei pertanto

richiedere a tutti coloro da cui furon votate quelle imposte, se nell' emettere il loro voto fecero ragione delle conseguenze ch' esso portava rispetto al giurì, e s' essi esaminarono la quistione da questo lato. Io son certo che tutti risponderebbero di no; intanto con quel voto essi creavano impensatamente 30,000 giudici.

È ben difficile che i cittadini distinguano ciò che la legge confonde, segnatamente quando la confusione lusinga il loro amor proprio, ed aumenta il loro potere: onde, allorchè la legge unisce l' ufficio di giurato a quello di elettore, s' insinua agevolmente nell' animo di tutti la persuasione che gli elettori ed i giurati abbiano i medesimi poteri, e debbano intendere al medesimo scopo. Pertanto, tenendosi per sovrani i collegi elettorali, si fonda o si radica l'opinione della sovranità del giurì; si tragittano nel santuario della giustizia tutte quelle passioni politiche che agitano i collegi elettorali; e come qui ogni contesa si discute e si risolve parteggiando, così si fa stima che non si debba altramente dibattere e difinire ogni controversia giudiziaria.

Gravissimi sono adunque i danni che seguono dal confondere l'ufficio di elettore con quello di giurato; e se la legge del 1791 sanzionò siffatta confusione, più maraviglioso è ancora come le leggi posteriori, aiutate da una lunga esperienza, non vi apportassero rimedio. Eppure ne' rapporti, onde fu apparecchiato il codice d' istruzion criminale, si era già manifestato il vero principio che dovea dirigere l' ordinamento del giurì, e che, applicato alla legislazione, avrebbe portato lo scioglimento del mostruoso connubio tra il corpo elezionario e quello de' giurati. Dicevasi in effetto in quei rapporti

che il giurì dovea costituirsi dalle persone più intelligenti della società; il che avrebbe dovuto costringere i compilatori del codice a togliere per guida, nell'ordinare il giurì, una regola diversa da quella che governava la composizione de' collegi elettorali; ma essi non mostrarono di aver pienamente compreso il principio che annunziavano, nè osarono di farne una rigorosa applicazione; e però nell'art. 382 conferivano la qualità di giurato a tutti gli elezionarii. Se non che dal medesimo articolo erano pure indicati come abili all'ufficio di giurato gli uffiziali dell'ordine amministrativo nominati dal re, i dottori o licenziati, i membri corrispondenti dell'Istituto, i notai, i banchieri, gli agenti di cambio ed i negozianti, ecc. Per la qual cosa tutti costoro poteano far parte del giurì anche quando non fossero elettori; e per tal modo accanto al corpo elettorale costituivasi un'altra cava di giurati, con la quale pareva a' compilatori del codice di aver recato in atto il principio che aveano stabilito come base per la composizione del giurì, che cioè dovesse costituirsi dalle persone più intelligenti del paese. Ma l'opera non corrispondeva alle loro intenzioni; la creazione d'una nuova classe di giurati, raccomandata dall'intelligenza, lasciando intatta la prima, ch'era fondata sul censo, era la timida introduzione di un sistema che facea segno di volere il vero, e di volere ad un tempo rispettato l'errore; perocchè se abilitando al giurì alcuni ordini di cittadini che non prendeano posto ne' collegi elettorali, cessava l'ingiusta esclusione di coloro i quali sebbene sforniti di censo, potevano nonpertanto compiere l'ufficio di giurato assai meglio di quelli che

n'erano riccamente dotati; si perpetuava l'inconveniente di far concorrere a' giudizi persone incapaci di trattarli, quando in essi si ammettevano ad un tempo tutti i membri dei collegi elettorali, cioè tutti coloro che aveano un censo, fossero o no sufficienti. Onde il codice mise in campo una dualità che svelava il vizio del sistema seguito in esso: un cittadino era giurato perchè possidente; un altro perchè istruito, e così la stessa attitudine si facea derivare da due sorgenti diverse. Però, sebbene i compilatori del codice francese travidero il principio su cui dovea fondarsi l'istruzione del giurì, pure non ne compresero tutta la forza, e non ebbero il coraggio di scolpirlo nettamente nelle leggi; ed in tal guisa esse accennavano al vero, rimanendone non pertanto lontane. Nè la legge del 1827 portò intorno a questo punto alcuna notevole innovazione.

Pertanto tutte coteste leggi racchiudevano in sè stesse la prova del loro errore, e la condanna de'principii da cui movevano; perocchè, essendo impossibile di non sentire la necessità che i giudizi fossero affidati a persone capaci di giudicare, e l'insufficienza delle condizioni elettorali per accertare siffatta capacità, mentre si prodigava a tutti gli elettori il diploma di giurato, nel fatto esso non era proficuo che a quei pochi i quali erano scelti dal procuratore-sindaco, dalle amministrazioni dipartimentali, dal prefetto, a cui le dette leggi dovettero necessariamente ricorrere per tener lontana da' giudizi l'ignoranza delle moltitudini ch'esse stesse vi aveano chiamate. Il censo, dicevasi, e le altre condizioni indicate dalla legge, fanno presumere la capacità,

ma non è prudente, nè ragionevole consiglio affidarsi ad una mera presunzione in affari di tanto momento quanto i giudizi penali: il censo dunque e le altre condizioni varranno perchè i nomi di tutti coloro che son dotati di esse, sieno compresi in una lista generale; ma quando si tratta di metter su un collegio di giurati, e dargli l'incarico di giudicare se un cittadino sia colpevole o innocente, è mestieri accertarsi che coloro onde componesi il giurì sieno effettualmente capaci di dare un retto giudizio; e quindi la necessità di un esame personale, il quale garentisse di essersi realmente avverata in ciascuno di loro la presunzione della legge; ossia la scelta del procuratore-sindaco, delle amministrazioni dipartimentali, del prefetto.

Quali sono state le conseguenze di questo sistema? Due accuse, in apparenza contraddittorie, si sono levate in Francia contro la scelta affidata agli uffiziali pubblici. Alcuni hanno osservato che i detti uffiziali, o non comprendendo l'importanza del loro incarico, o negligentandolo, si son limitati a passare i nomi de' giurati da una lista più ampia in un'altra più ristretta seguendo l'ordine numerico giusta il quale erano iscritti nella prima, senza fare alcuno esame intorno ad essi, e che per questo si eran sovente, sopra tali liste, trovati i nomi di persone morte, assenti, o che non sapessero nè leggere, nè scrivere. Altri han detto invece che l'uffiziale pubblico spediva l'incarico a lui commesso con industria maliziosa, spigolando nella lista generale de' giurati i nomi di coloro che erano più devoti al governo. Benchè le dette accuse paiano contraddittorie, nondimeno è da ritenerle entrambe per vere; essendochè

da una parte sono innegabili i fatti che testificano la trascuranza di alcuni uffiziali pubblici, e parimente certi sono quelli che provano la fraudolenta solerzia di altri. Laonde d'ordinario questo diritto di scelta a cui si è avuto ricorso dalla legge, è stato esercitato o con negligenza, o con malizia, e sempre con danno; perocchè nel primo caso il sorteggio, contro l'intendimento della legge, è caduto con effetto sulla lista generale, non corretta in nessuna guisa, e si sono introdotte nel giurì persone insufficienti ed indegne di un tanto ufficio, e nell'altro il giurì si è visto composto da uomini parziali, e perciò ancora più indegni. Quindi la maggior parte degli statisti, che scrissero dopo la pubblicazione del codice, attaccarono con calore il diritto dato a' prefetti di formare le liste dei giurati, mostrando invero maggior paura del loro zelo che della loro tiepidezza (Béranger, *De la justice criminelle en France;* Oudot, *Théorie du jury;* Aignan, *Hist. du jury.*). Per effetto di tali clamori, corretto l'art. 387 del codice, il quale stabiliva che i prefetti presentassero la lista dei giurati quando ne fossero richiesti dal presidente della corte di assise, e 15 giorni prima che si aprisse la sessione, fu dalla legge del 1827 ordinato che i prefetti dovessero compilare in ogni anno la detta lista. Siffatta modificazione importava che nel punto in cui il prefetto formava la lista, non sapeva quali accuse sarebbero state sottoposte al giudizio dei giurati ch' egli indicava, e quindi impediva che fosse accomodata dal prefetto secondo gl'intendimenti che potea avere il governo in ciascuna causa; ma non rendeva impossibile che, segnatamente in certi tempi ed in alcuni luoghi, un prefetto

zelante componesse l'intera lista annuale, o la maggior parte di essa, di uomini devoti al potere. Però neppure di questo si mostravano paghi gli scrittori francesi: « Come credere all'imparzialità coscienziosa di giurati scelti dagli uffiziali di polizia, i quali hanno fatto arrestare l'incolpato, e lo hanno tratto innanzi ai tribunali? Come cotesti giurati potranno mantenersi dal seguire gl'impulsi che si presume aver loro dati il governo? Come inspireranno essi al pubblico quella fiducia sì necessaria all'efficacia della pena? . . Non si può dissimulare che l'attribuzione data ai prefetti di scegliere i giurati, annulla il giurì e lo muta in una commissione giudiziaria permanente. Gli uomini che costituivano le commissioni giudiziarie, sotto l'antico régime, eran detti *giudici della tirannia;* i loro nomi conservati dagli scrittori contemporanei, si votavano all'esecrazione. Ci ha questa differenza tra gli atti di tirannia che esercitavano i nostri re e la disposizione che incarica il prefetto di scegliere i giurati, che tali atti del potere assoluto erano illegittimi e rari, mentrechè la nomina de' giurati fatta da un uffiziale del governo si opera oggi all'ombra di una legge che ci governa da trent'anni, ed è parte del diritto comune! » (Oudot, p. 246, 247.)

Quindi si generava e si diffondeva l'opinione che il giurì non era dalle leggi ordinato con sensi liberali; da ciò si ripetevano i suoi difetti ed i suoi errori; ed incessantemente si dimandavano riforme e maggiori larghezze. Sopra due punti segnatamente si volgevano i desiderii di novità; sull'ampliazione della lista generale de' giurati, e sull'annullamento della scelta

de' prefetti. Pareva che la legge sarebbe stata tanto più liberale per quanto fosse stato maggiore il numero de' cittadini che potevano esser compresi nelle liste generali, e minore l'arbitrio del prefetto; e per verità così dovea parere ad ognuno, finchè non si tenesse conto di quelle peculiari condizioni di fatto che poteano far dubitare della giustizia di quel concetto, volendo recarlo in atto. Ma siccome i più non si fanno debito di queste fastidiose ricerche, la maggior parte richiedea che si allargassero le categorie dei giurati sino a comprendere tutti i cittadini, e che si scemasse il potere dei prefetti. Era facile accordarsi intorno al modo di effettuare la prima di coteste esigenze, ma non era lo stesso per l'altra. Anche i pubblicisti si mostravano intorno a ciò discordi. Taluno proponeva che si confidasse al presidente delle corti reali l'incarico di formare la lista (De Lacuisine, *De l'administrat. de la just. crim.* pag. 99); altri che all'uopo fosse instituito un magistrato affatto indipendente dal governo, scelto dagli elettori o dal consiglio di prefettura col titolo di *direttore del giurì* (Oudot, pag. 262); ed altri infine che siffatto incarico fosse commesso al consiglio municipale. Nè tali opinioni e tali voti rimasero senza effetto: la rivoluzione del 1848 ne imprese l'adempimento. Ai 25 maggio il ministro di giustizia propose una nuova legge pel giurì, che fu votata il dì 7 agosto 1848. Questa prescrisse che la lista dei giurati si formasse sulla lista generale degli elettori, iscrivendosi in essa tutti i francesi di 30 anni, i quali godessero dei diritti civili e politici. Le attribuzioni prima date al prefetto per la formazione della lista annuale, erano conferite dalla detta legge ad una

commissione composta di consiglieri municipali e del giudice di pace; in coteste liste non si poteva annotare più di 1500 persone per ogni dipartimento e 3000 per quello della Senna. Furono adunque da questa legge largite le riforme a cui si anelava; ma soddisfece essa e quietò i desiderii dei più? riparò ai vizii ond'era infetto il giurì? provvide ad una più retta amministrazione della giustizia?

Erano corsi appena due anni dacchè la detta legge fu messa in esecuzione e l'aula legislativa risuonava di clamori contro le deliberazioni de' giurati. Sul cadere dell'anno 50 un deputato, il signor Colfravu, dimandava che si spogliasse il Pubblico Ministero del diritto di ricusa, allegando ch'egli rappresentava il potere esecutivo, a cui dovea togliersi ogni ingerènza nella composizione del giurì. Gli fu risposto che il Pubblico Ministero rappresentava la società, e che se era giusto porgere all'accusato i mezzi opportuni per respingere dal giudizio que' giurati che gli erano sospetti, era parimente giusto mantenere al Pubblico Ministero il diritto di allontanare quei giurati che stimasse parziali. La proposta di Colfavru fu esclusa, come suol dirsi, con la quistione preliminare; ma essa testimoniava che il nuovo ordinamento dato al giurì non era riuscito a spegnere i sospetti contro gl'influssi governativi. I quali vennero in piena luce nell'anno appresso, quando un altro deputato, il signor Esquiros, propose che fosse del tutto soppressa la scelta nella formazione delle liste dei giurati. La legge del 7 agosto, diceva egli, ha stabilito il gran principio che ogni francese è giurato, ma questa è una finzione; perocchè non tutti i francesi, ma

quelli soltanto i quali fossero stati scelti da una commissione speciale possono esercitare quell'ufficio. Ond'egli richiedeva che la lista annuale dei giurati non si formasse altramente che per sorteggio. La commissione incaricata di riferire su questa proposta se ne mostrò spaventata, e ne votava il rigetto all'unanimità. La maggioranza dell' assemblea tenne il medesimo avviso; ma la discussione mise in chiaro che la legge del 7 agosto non rispondea pienamente allo scopo che si avevano proposto i suoi autori. Parecchi deputati attestavano che la scelta dei giurati era governata dalle passioni di parte; il signor Hennequin allegò che il suo nome era stato escluso dalla lista annuale de' giurati perchè socialista; ricordò un giudizio del quale si era menato molto rumore in quei tempi. In un'accusa per delitto di club, il presidente aveva interrogato l'accusato: « *avez vous dit que la terre tournait autour du soleil?* » L'accusato rispose di sì. Allora il presidente ripigliò: « *mais avez vous ajouté: quoiqu' en aient dit Josué et l'Inquisition?* » Anche a quest'altra interrogazione fu risposto affermativamente; ed il giurì giudicò questo fatto come una circostanza aggravante. Altri attestarono che in alcuni circondarii, segnatamente ove i consiglieri municipali non erano molto intelligenti, le liste si formano effettualmente da'giudici di pace. Lo stesso Cremieux, autore della legge del 7 agosto, non celava i difetti che si erano svelati nell'esecuzione di essa; ma egli li attribuiva al mal volere del governo. Rammentò una dimanda presentata in quel tempo alla cassazione per rinvio ad un'altra corte di assise, fondata sulla ragione che nel dipartimento di Hérault quando era accusato

un *bianco* o un *rosso*, e il giurì composto di *bianchi* e *rossi*, l'assoluzione era certa, per accordo fermato tra quelle due parti. I membri della commissione e coloro fra i deputati che appoggiavano le conclusioni da quella prese, neppur essi contraddicevano assolutamente gl' inconvenienti a cui dava luogo la legge del 7 agosto, ma affermavano che non erano gravi.

E per verità avendo io stesso assistito per molti mesi a'dibattimenti giudiziari che seguirono presso la corte di assise di Parigi, sotto il reggimento repubblicano, ebbi più volte a deplorare la parzialità del giurì.

Ho visto condannare dal giurì francese e punire rigorosamente dai magistrati taluno ch'era accusato di aver gridato: *viva la repubblica democratica e sociale,* quando i testimoni dichiaravano di non aver udito l'ultimo di siffatti aggettivi. Nè mi cade dalla memoria che un accusato interrogava, me presente, il Pubblico Ministero perchè egli perseguitando accanitamente i repubblicani, sotto il pretesto che volessero rovesciar la repubblica, fosse poi indulgentissimo verso tutti coloro che con gli scritti e con le parole apertamente la offendevano, invocando senza riserva un governo monarchico e gridando a piena gola: *abbasso la repubblica.* Il Pubblico Ministero rispose ch'egli aveva una volta promosso un giudizio contro costoro, ma che avendo il giurì, con l' assoluzione dell' accusato, protestato contro l'indirizzo da lui preso, avea creduto suo debito recedere da quella via. Però chiunque legga i giornali francesi da' quali ai tempi della repubblica era rappresentata l'opinione liberale, troverà in essi incessanti querele contro il giurì; di guisa che sembrava che

coloro i quali aveano con maggior istanza dimandata la riforma ne fossero i meno soddisfatti.

La discussione promossa da Esquiros nell'assemblea legislativa versava intorno a due punti. Si cercava primamente se l'esecuzione della legge del 7 agosto aveva prodotti inconvenienti notevoli, ed in secondo luogo quali rimedii si potessero adottare. Or mentre sul primo punto sembrava che la ragione stesse dal canto di Esquiros e de' suoi compagni, quand' essi si facevano a proporre i mezzi che stimavano acconci per migliorare l'ordinamento del giurì, incontravano nelle risposte dei loro avversarii una confutazione vittoriosa. Poichè, dicevan costoro, la legge del 7 agosto ammette all' ufficio di giurato tutti i cittadini, eccetto que' pochi che essa dichiara incapaci o indegni, e poichè è innegabile che non tutti i cittadini sieno idonei a trattare i giudizi, è necessario un sindacato sopra ciascuno di coloro che debbono comporre il giurì. Era giustamente sospetto questo sindacato, aggiungevano, allorchè esercitavasi dal prefetto, ma commesso ai consiglieri municipali, eletti anch' essi dal popolo, non ha nulla di pauroso. Che cosa si propone d'altra parte? Che i giurati fossero nominati direttamente dal suffragio popolare; che i loro nomi si traessero a sorte dalla lista generale degli elettori; partiti entrambi pericolosi. Abbracciandosi, continuavano essi, il primo partito verranno i giudizi in mano di coloro che si faranno segnalare tra le moltitudini per l'ardenza delle loro opinioni politiche, e se oggi si deplora che giurati cattolici abbiano riconosciuta una circostanza aggravante in alcune espressioni anti-cattoliche, un giurì che uscisse

dal suffragio diretto darebbe ancora minori garenzie per la libertà filosofica che s'invoca: che affidare al sorteggio la destinazione de' giurati, era lo stesso che commettere alla sorte i risultamenti dei giudizi; perocchè la maggior parte delle persone i cui nomi sarebbero stati messi nell'urna erano senza dubbio insufficienti all'ufficio di giurato. Prevalsero queste ragioni e la proposizione del deputato Esquiros fu rigettata alla maggioranza di 462 voti contrarii e 192 favorevoli. Ma se quel rigetto valse ad allontanare una nuova riforma, non cessava gl'inconvenienti onde si querelavano coloro che la dimandavano, e la discussione da cui fu preceduto gli pose anzi in maggior luce. I temperamenti messi in campo dai promotori di una nuova riforma erano erronei, perchè essi non avvertivano la vera cagione de' mali che lamentavano. La più parte li ripeteva dall'intervento del giudice di pace, affermando che innocuo secondo la mente degli autori della legge del 1848, i quali pensavano che il giudice di pace sarebbe stato scelto dal popolo, era riuscito funesto quando invece continuava ad essere un uffiziale del governo. Se il giudice di pace fosse stato designato dagli elettori, si sarebbero anche di poi lamentati gli stessi inconvenienti, nè cesseranno mai finchè i legislatori non calcheranno con franco animo quella via su cui l'istinto del vero gli avea tirati, e dalla quale furono travolti da un cieco desiderio di maggiori larghezze. Questa via è quella a cui accennava il codice d'istruzion criminale, e su cui insistè la legge del 1827: fuori di essa non vi è salute pel giurì. Credo che le osservazioni già fatte mostrano con evidenza quanti sieno i danni che cagiona

a' giudizi la confusione dell' ufficio di elettore con quello di giurato; onde mi è lecito di assumere che coloro i quali vogliono ordinare convenientemente il giurì, debbono con ogni cura tenersi lontani da siffatta confusione, benchè sanzionata dal maggior numero delle odierne legislazioni.

Ma chi saranno i giurati se non debbono essere gli elettori? Coloro soli tra i cittadini, noi rispondiamo, ne'quali concorrono le condizioni necessarie per giudicare rettamente, la sufficienza e la probità. Qui prego il lettore di soffermarsi alquanto, e di considerare attentamente questa proposizione, ch' è la base de' successivi ragionamenti. In che modo potrebb' essere contraddetta? Per me non veggo possibile nessuna ragionevole obbiezione. Dirà forse taluno essere principio sostanziale dell' istituzione de' giurati che i giudizi si conferiscano all' universalità dei cittadini? Nè io ne dubito; ma ciò importa soltanto che la facoltà di giudicare non debb' essere esclusivamente attribuita ad alcune determinate persone, non ad una casta privilegiata, non ad una o a certe classi. Ma se da ciò volesse pure inferirsi che dovesse concedersi a *tutti,* io dimanderei: anche agl' incapaci e agl' indegni? Nessuno oserebbe risponder di sì; e se alcuno pure l' osasse, la folle risposta sarebbe contraddetta da tutte le legislazioni, le quali sia che si consideri le condizioni che hanno dimandate per esser giurato, o la facoltà data agli uffiziali pubblici di scegliere, provano evidentemente l' unanime assentimento prestato da tutti i legislatori alla proposizione da me enunciata, cioè che i giudizi si debbano attribuire a coloro soltanto che

hanno la capacità e la probità necessaria per trattarli convenientemente; la quale perciò è come un vero fondamentale da cui hanno a muovere ed a cui debbono tornare tutti i ragionamenti intorno a questo subbietto.

Ma come si riconosceranno coloro tra i cittadini che sono abili all'ufficio di giurati? Ecco il vero punto della quistione; e per eliminare ogni ambiguità dalla sua trattazione, noi parleremo distintamente pria della sufficienza e poi della probità de' giurati.

La maggior parte delle leggi hanno riguardato il censo come garentia della sufficienza dei giurati; or dovrò io forse dimostrare che il censo sia da per sè stesso disadatto a provare l'attitudine di un uomo ai giudizi? Niuna legislazione ha osato affidarsi del tutto a quella prova, di guisa che dopo che sono stati dichiarati abili i censiti, si è commesso ad un uffiziale pubblico di designare quelli tra essi che doveano con effetto venire a'giudizi. Sicchè secondo queste stesse legislazioni il censo costituiva non più che una mera presunzione di sufficienza, la quale conferiva al censito un diritto affatto potenziale e però del tutto vano nell'ordine civile. Ma se queste leggi non concedevano in realtà niun diritto a chi era provvisto di censo, oltraggiavano d'altra parte i diritti di chi n'era sfornito. Una legge invero che si appiglia al censo e commette ad un tempo ad un uffiziale pubblico di scegliere, limita il diritto di scelta tra i censiti, ed esclude i non censiti. La limitazione può in certa guisa agevolare il lavoro della scelta, che sarà tanto meno faticoso per quanto è minore il numero di coloro su cui versa; ma questo vantaggio non ha alcuna importanza,

segnatamente quando si acquista a discapito dei diritti de'cittadini. Grave è per contrario l'offesa che si arreca ai loro diritti, quando si escludono dai giudizi tutti coloro che son privi di censo; perocchè se l'istituto dei giurati vien fuori appunto per mettere il popolo nel possesso della potestà giudiziaria, e dee perciò investire del diritto di trattarla tutti coloro che sono a ciò sufficienti, l'esclusione de'non censiti può allontanare dai giudizi molti che ne sono capaci, con manifesta offesa del loro diritto. Finchè la legge dice ai cittadini: io non posso commettere il giudizio sulla vita e sull'onore degli uomini se non a coloro che sono atti a giudicare, nessuno potrà trovare ingiusto siffatto linguaggio, e nessuno potrà farne richiamo. Ma se invece ella dicesse: io non posso affidare i giudizi che ai soli proprietarii, la coscienza pubblica e la ragione si rivolterebbero contro questo superbo dettato. Così dicendo la legge mostrerebbe di fare più caso dei doni che d'ordinario son dispensati dalla fortuna, che di quelli che si acquistano con fatica e con merito; mostrerebbe di avere a vile e stimar disadatti ai pubblici carichi tutti coloro che fossero poveri, ed essendovi spesse volte tra costoro uomini per virtù e per dottrina onorandi, il giudizio della legge si stimerebbe ingiusto ed iniquo. Cansarono le leggi siffatto rimprovero quando aprirono i giudizi anche ai non censiti, purchè in altra guisa fosse dimostrata la loro capacità; ma continuarono nell'errore, come altrove notammo, di mantenere nel possesso de'giudizi anche i proprietarii solo perchè proprietarii; onde potette giustamente accagionarsi d'incoerenza il concetto della legge che ripetea la

medesima attitudine da condizioni diverse. Che se il censo si dimandava non come segno di sufficienza, sebbene come garentìa di devozione allo Stato e di sollecitudine per l' ordine, non s' intendeva perchè si facessero ad un tempo abili ai giudizi anche coloro che ne fossero privi. Le quali incongruenze avrebbero dovuto spiccare di vantaggio quandò i deputati, cioè coloro de'cui sentimenti, rispetto all' ordine pubblico ed al reggimento politico, più importava essere sicuri, potevano essere scelti indistintamente tra i possidenti o non. Che se il censo dovea reputarsi, non già necessario, che non lo era, ma bastante per far abili i cittadini ai giudizi, sia come prova della loro sufficienza o come indizio di devozione agli ordini politici, era strana cosa determinarlo in una quantità così tenue, che non potesse ragionevolmente stimarsi bastevole prova nè dell' una, nè dell'altra di quelle qualità. Onde visibilmente le stesse leggi tradivano il proposito dei legislatori, ed assottigliando di grado in grado la quantità del censo, mostravano col loro tenore, ch'esso non attestava devozione allo Stato, o almeno che non bisognava siffatta ricerca nella scelta del giudice; che non era prova d'ingegno, il quale assai meglio potea esser testificato da altre condizioni; e che dovea del tutto disparire nell' ordinamento de'giurati. Ciò avvenne con la rivoluzione del 48, la quale fu appunto lo scoppio degli odii contro i privilegi delle classi censite. Quindi la legge del 7 agosto 1848, che abolendo i privilegi della proprietà nell'ordinamento del giurì, abilitò indistintamente tutti all'ufficio di giurati, avessero o no censo. Ma se per questa parte la detta legge compiva quel progresso legislativo a cui si erano

indirizzate le leggi precedenti, ne deviava manifestamente quando ponendo al medesimo livello del censo la capacità, abilitava tutti i cittadini ai giudizi, affidandosi puramente alla cerna che ne avrebbero fatto i consigli municipali, e manomettendo in tal guisa anche quelle categorie che il codice d'istruzion criminale prima, e la legge del 1827 poi, aveano collocate accanto alla categoria dei censiti, e ch' erano visibilmente destinate a surrogarla. Il concetto che spuntava nel codice d'istruzion criminale di togliere i giurati dalle classi colte, benchè non censite, era raccomandato da' veri bisogni de' giudizi e dalla ragione; e le leggi posteriori anzichè strozzarlo, avrebbero dovuto fecondarlo ed attenersi ad esso come sola guida non fallibile. Ma quando i popoli si ribellano a lunghe oppressure ed insorgono contro ingiuste preminenze, facilmente involgono ne' loro odii tutto ciò ch' eccelle, astiano ogni autorità sia pure legittima, e con bestiale furore prendono perfino in ira l' ingegno; errori degni di scusa, ma lamentabili. Così dunque il censo e l'intelligenza furon messi dalla rivoluzione di febbraio in un fascio. E pure se ci ha qualche cosa in cui i privilegi dell' ingegno si mostrano meno contestabili e meno amari, sono appunto i giudizi, dove la sola ragione deve prevalere, e dove l' ingegno non torna a vantaggio di chi lo possiede ma di altri. Nessuno potrà invero contraddire che debbansi eliminare dal giurì coloro che non sono sufficienti; il che importa che l' ufficio di giurato si possa conferire solamente a quelli che si mostrano capaci di reggerlo.

Fermato questo punto che è irrepugnabile, s' incontrano due quistioni: qual' è l' istruzione e la coltura che

possa stimarsi sufficiente per un giurato? In qual modo dovrà il legislatore accertarsi di essa? La soluzione della prima quistione è agevolata dalla stessa difficoltà di risolverla con esattezza. Chi può dire con sicurtà il grado di coltura necessario ad un retto giudizio? Chi conosce il vario sviluppo che acquista l' intelligenza secondo ch' è varia l'istruzione che riceve? Chi può scandagliare i diversi risultati che si ottengono dalla medesima educazione applicata a persone diverse? L' impossibilità di determinare con precisione i risultamenti di tali ricerche, costringe il legislatore a seguire alcune regole generali che si appoggiano ad una esperienza costante. Anche queste regole potrebbero scoprirsi inesatte in qualche caso, ma è meglio correre il rischio di un errore infrequente e singolare, che aggirarsi in una perpetua incertezza o in un errore perenne. Sebbene non sia dato di sapere con precisione qual grado di coltura sia necessario per acquistare l'attitudine ad un retto giudizio, dipendendo ciò dal vario grado d' intelligenza di ciascun individuo, e se perciò non è possibile distinguere tra le persone disciplinate dagli studi quelle che sono atte dalle altre, interviene altramente ragguagliando tra loro le persone che coltivarono il loro animo con quelle che rimasero affatto digiune d' ogni istruzione. Fra le prime e le seconde corre una distanza assai notevole, e tale che permette al legislatore di sceverarle. Anche nelle persone istruite è grandemente varia la capacità, ma a prescindere che siffatta varietà, spiccando negl' individui e non già nelle classi, non è valutabile *a priori*, potrebbe da essa soltanto argomentarsi la maggiore o minore attitudine ai giudizi, senza

che in nessun modo potesse dirsi *a priori* che tale o tal altro ordine di esse vi sia disadatto. Ci ha dunque tra i cittadini una parte, e la più notevole, che riguardata generalmente non può stimarsi incapace di tener l'ufficio di giurato; e ci ha un' altra parte, che considerata anche generalmente, dee reputarsi insufficiente; quella è la classe dei cittadini il cui spirito è educato agli studi; questa è la classe di coloro che sono stati sempre alieni da ogni esercizio intellettuale.

In queste due classi debbe il legislatore distinguere i cittadini quando cerca a chi tra essi abbiansi a conferire i giudizi, e attribuendoli a tutti gli uomini colti del paese, negarli agli altri. Non penso che questa mia seconda proposizione, la quale non è che un'esplicazione della prima, possa incontrare difficoltà di sorta. Non dicono anche coloro i quali più leggermente estimano l'ufficio del giurato essere ad esso indispensabile una certa istruzione, una mezzana coltura? Onde non può sembrare eccessivo il richiedere che sieno allontanati da quell'ufficio coloro i quali sono privi d'ogni istruzione e d'ogni coltura. Ed è tanto necessaria la distinzione su cui insisto, ch'essa è stata consacrata da tutte le legislazioni. Richiedevasi in effetto il censo come un fatto che facea presumere la sufficienza di chi lo possedeva; le capacità non furono altramente introdotte se non per abilitare la coltura sfornita di censo; e la cerna infine a cui tutte le legislazioni hanno ricorso è stata precipuamente ordinata ad escludere dai giudizi coloro che n'erano incapaci. Dunque in quello che io propongo non ci ha nulla di nuovo o di repugnante ai principii di coloro i quali pretendono che il giurì

debba essere largamente ordinato. La sola differenza che passa tra la mia proposizione e i provvedimenti delle odierne legislazioni consiste in ciò, che in essa si trova apertamente scolpito quel concetto che nelle leggi è quasi velato e solamente implicito. Tutti gli uomini colti adunque, tutti gli uomini istruiti sieno ammessi all'ufficio di giurato, ne sieno esclusi soltanto coloro che sono sforniti di ogni coltura e di ogni istruzione.

Ma in che modo riconoscerà e distinguerà il legislatore i primi dai secondi? Eccoci a trattare l'altra quistione, la quale richiama il nostro discorso ad investigazioni pratiche, in mezzo a cui il vero più spesso si abbuia e divien più malagevole di raggiungerlo.

I mezzi seguiti sinora dalle legislazioni per garentire la sufficienza dei giurati sono stati il *censo*, la *capacità*, la *cerna*.

In quanto al primo non stimo necessario di aggiungere altre osservazioni per dimostrare ch'esso valga solo a stabilire una presunzione di sufficienza, spesse volte fallace. E come sarebbe assurda cosa, trattandosi della vita e dell'onore de'cittadini, affidarsi a mere presunzioni, il che non osarono neppur fare le legislazioni che ne tennero ragione, prescrivendo la scelta tra i censiti, così è manifesto che non possa farsi nessun caso del censo riguardato per sè stesso. Vedremo in appresso qual giudizio debba portarsi delle leggi che aggiungono a quello la cerna.

Per determinare la capacità le leggi hanno avuto ricorso alle professioni e a qualche altro titolo. Il codice riconosceva atti all'ufficio di giurati gli uffiziali dell'ordine amministrativo nominati dal re, i dottori o i

licenziati in una delle facoltà di diritto, di medicina, di scienze e di belle lettere, i notai, gl'impiegati delle amministrazioni avessero un salario di 4 mila franchi almeno, i banchieri, gli agenti di cambio, negozianti e mercatanti che avessero una patente di prima o seconda classe, i membri corrispondenti dell'Istituto e di altre società scientifiche.

Siffatte indicazioni erano difettose perchè mentre denotavano i negozianti, gli agenti di cambio, i banchieri e i mercatanti, cioè tali persone per le quali l'esercizio della loro professione dava una sola presunzione di sufficienza, d'altra parte non comprendevano tutte le capacità. La legge del 1827 migliorò gli ordinamenti del codice; sopprimendo la classe de' negozianti, banchieri, agenti di cambio e mercatanti, ed aggiungendovi altri ordini di cittadini, nei quali credette ravvisare la capacità. Ond'ella aggiunse gli uffiziali di terra e di mare in riposo, i quali godessero di una pensione annuale di lire 1200 almeno. Per verità anche questa nuova categoria era fondata sopra una presunzione; e poichè la legge si contentava di ciò, avrebbe dovuto non trasandare altre professioni, e sotto questo aspetto è stata ragionevolmente tacciata di una ingiusta restrizione.

Sicchè il concetto fondamentale del codice e della legge del 27 in quella parte che riguardava la capacità era giustissimo; perocchè tendeva a raggiungerla direttamente e non per mere congetture. Il difetto nasceva dal non essersi quelle leggi rigorosamente attenute al principio da cui movevano. Che cosa adunque bisogna fare per perfezionarle? Non altro che applicare inflessibilmente quel principio. E questo appunto

dovrà praticarsi da chiunque voglia ordinare convenientemente il giurì. Se si pensa che i giurati debbono essere atti a giudicare, la loro sufficienza vuol esser certa e non presunta. Però debbono mettersi da banda tutti quei fatti dai quali con maggiore o minor probabilità si può soltanto inferire, ed accogliere quelle sole prove che la testificano irrepugnabilmente. A quali querele potrebbe dar luogo questo sistema? Chi potrebbe dolersene? Forse si obbietterà che la lista dei giurati ne risulterebbe troppo ristretta; ma non è il maggior numero degli eleggibili che costituisce la perfezione del giurì, sibbene il concorso di quelle condizioni nei giurati che contribuiscono alla retta amministrazione della giustizia. Or qui si tratta di sufficienza, cioè d'una tal condizione, senza la quale manca ogni sicurezza che la giustizia sia bene amministrata. Il maggiore o minor numero degli eleggibili potrebbe esser argomento della maggiore o minor civiltà d'un paese, ma nessuno oserebbe proporre che si gonfiasse arbitrariamente il numero delle persone intelligenti, per far credere che un paese sia civile. Con altri provvedimenti può il legislatore e deve promuoverne la civiltà e mostrare di avere a cuore l'onore de'cittadini; ma allorchè intende ad ordinare il giurì, ha l'obbligo di raccogliere in esso l'intelligenza reale del paese, e non può crearne una fittizia.

Quando una legge avrà con effetto confidati i giudizi a tutti coloro che sono degni di trattarli, quando cioè avrà esclusi dal giurì gl'incapaci, non le si potrà muovere rimprovero di sorta. Ma si osserverà che appigliandosi soltanto alle prove dirette della capacità,

è possibile che rimangano esclusi da quell' ufficio parecchi che pur sarebbero sufficienti. Lo credo; ma a chi dovrà attribuirsene la colpa, se non a loro stessi? Se le prove che dimanda la legge non sieno nè fastidiose, nè costose, per modo che ognuno possa agevolmente fornirle, l'esclusione di coloro che sono abili non può tornare che a loro biasimo. Con qual diritto si farebbe colpa al legislatore ch' ei non sia dotato della sovrumana virtù di conoscere intuitivamente la sufficienza dei cittadini? Nè ciò basterebbe; perocchè sarebbe ancora mestieri che tutti i cittadini fossero fregiati del medesimo dono, affinchè non credessero che il legislatore prenda a ludibrio la loro vita e il loro onore. Per la qual cosa è forza scegliere tra questi due partiti; o ammettendo al giurì coloro solamente la cui sufficienza è provata, correre il rischio di lasciarne fuori taluno il quale, benchè sufficiente, non ne avesse fornito un documento certo; ovvero aprire il giurì a tutti coloro la cui sufficienza è provata o ragionevolmente presunta, e mettersi a repentaglio di comprendere nella lista dei giurati persone non atte a quest' ufficio. Or non mi persuado, nè credo che alcuno al mondo potrà in buona fede persuadersi, che non sia da prescegliere il primo partito, come quello ch'è richiesto imperiosamente dal precipuo scopo di tutt' i giudizi, la retta amministrazione della giustizia, e meglio tutela le ragioni dell' accusato e della società. E quando si considera che la possibilità dell' esclusione a cui accenna il primo partito non può mettersi a colpa del legislatore, e che per contrario sarebbe egli responsabile dei danni che minaccia il secondo, non può non riconoscersi

astretto a seguire indeclinabilmente il primo. Ma forse le leggi che si mostrano larghe sino ad ordinare che s'iscrivessero nelle liste dei giurati tutti coloro la cui sufficienza si potesse presumere si contentarono di siffatta presunzione, e non vollero pure che fosse verificata la sufficienza reale di ciascun giurato? Laonde i ragionamenti fatti non si discostano pur nulla dall'intendimento e dalla pratica che hanno sinora seguita tutte le leggi intorno al giurì.

Ma quale sarà la prova diretta che la legge dovrà richiedere? Essa debb'esser tale che testifichi irrepugnabilmente una coltura ed un'istruzione qualunque, che dimostri cioè un esercizio delle facoltà intellettuali. Assai di rado può intervenire che colui il quale abbia educato il suo spirito, non sia abile a formare un retto giudizio; laddove quegli che si è tenuto assolutamente lontano dagli studii, non porge nessuna garentia per questo intento. Oltrechè ho già dimostrato che il solo fatto a cui il legislatore può appigliarsi per distinguere i cittadini che sono sufficienti ai giudizi da coloro che non lo sono, è appunto l'applicazione dell'intelligenza. Questo solo fatto è perspicuo e facilmente dimostrabile; perocchè di leggieri può sapersi chi abbia coltivato la sua intelligenza e chi non abbia mai atteso a ciò; ed è pure concludente, dovendosi fondatamente stimare colui ch'è esercitato negli studi abile ad un retto giudizio, e disadatto chi della sua intelligenza non ha preso mai nessuna cura. Or le odierne società sono ordinate in siffatta guisa che agevolmente si può pervenire a distinguere gli uni dagli altri. Tutti coloro che coltivano la loro mente intendono a qualche

professione o a qualche ufficio, e per tutte le professioni e per tutti gli uffici è generalmente dimandato un esperimento. Togliendo adunque il legislatore per guida siffatti esperimenti, può ricavare da essi lo specchio di tutti i cittadini atti ai giudizi. Ordinariamente siffatte prove si compiono presso le università; e quindi un diploma universitario sarebbe il titolo dell' ammissione nel corpo de' giurati. Se parlo di diploma universitario, è perchè veramente nella maggior parte dei paesi presso le università si spediscono gli esperimenti di cui ragiono; ma essendo solo necessaria una prova diretta dell' esercizio dell' intelligenza, poco rileva l' attignerla da un diploma universitario o da altra sorgente. Così nei paesi in cui l' insegnamento è libero, il diploma universitario potrebbe essere supplito da un attestato del professore o da altre dimostrazioni corrispondenti al medesimo scopo, e che possono variare secondo i varii istituti che sono in uso nei diversi paesi. Seguendo cotesta prova si ha la maggior sicurezza che si possa conseguire da un legislatore, di non eliminare dal giurì nessuno dei cittadini che abbia coltivato il suo ingegno, e che tutti coloro che vi sono compresi sieno sufficienti ai giudizi. E per verità volgendo uno sguardo a tutte le classi che vacano agli studi, come i legisti e i notai, i medici, gli architetti, i filosofi, i letterati, è molto difficile, se non impossibile, trovarne un solo che non si sia sottoposto ad un esame e che non abbia dato nelle scuole, nei licei, nelle università, nei pubblici concorsi un esperimento della sua capacità. Potrebbe nondimeno avvenire che un uomo dedito alle lettere per

singolari congiunture si fosse rimasto da simiglianti prove; ma è assai difficile che quell'individuo non si trovi ascritto in qualche società letteraria o scientifica, non attenda all' istruzione, o non abbia pubblicato un lavoro qualunque che dimostri la sua capacità. Sicchè prescrivendosi di comprendere nella lista de'giurati, oltre quelli i quali hanno dato una prova di avere atteso agli studi, ancora tutti i membri delle società scientifiche e letterarie, tutti coloro che in qualunque maniera si adoperano all'insegnamento, e tutti quei cittadini che avranno pubblicato un loro scritto, è da presumere che la lista dei giurati offrirà uno specchio esatto di tutta l'intelligenza del paese.

Ragguagliando una legge che fosse fondata sopra questi pensieri alle leggi francesi, le quali hanno certamente creduto di abbracciare tutte le capacità, sembreranno queste più larghe in quanto si veggono pure descritti in esse i negozianti, i banchieri, gli agenti di cambio, i mercatanti, gli uffiziali di terra o di mare in riposo. Molti di costoro probabilmente, ove non avessero dato nessuno esperimento di sè, ne rimarrebbero esclusi; ma se si osserva che la legge francese del 1827 ammette solamente i *dottori* o coloro che sono *licenziati* in una delle facoltà di diritto, di scienze e di lettere, e i dottori in medicina, e ch'io reputo bastevole invece ogni sperimento scientifico o letterario, anche quando non sia giunto al grado di conseguire la licenza e la laurea, l' esclusione di quei banchieri o negozianti che fossero privi di ogni attestato di capacità, può anche numericamente esser compensata dall'inclusione di molti altri che senza ragione sono eliminati dalla legge

del 1827. Ma se pure ciò non fosse, io ripeto che il migliore ordinamento del giurì non è già quello che abbraccia il maggior numero di cittadini, sibbene quello che meglio provvede alla dirittura dei giudizi. E quando si pensa quanto sia frequente incontrare, tra i banchieri e i mercatanti, uomini, se li togli dai loro traffichi, in tutto il resto di grossolano intendimento, non farà rammarico che rimangano lontano dal giurì coloro tra essi i quali non avessero modo di offrire migliori prove della loro sufficienza. Sembra dunque che una legge la quale si attenesse ai concetti sinora esposti, abbraccerebbe tutti i cittadini che avessero aiutato cogli studi l'esercizio e lo svolgimento delle loro facoltà intellettuali.

Non sarei obbligato a provare che coloro i quali hanno coltivato cogli studi il loro intelletto sieno sufficienti all'ufficio di giurati, quando tutte le leggi sinora fatte han tenuto adatti ad esso, perchè censiti, il magnano ed il legnaiuolo; ma nondimeno affermo potersi ragionevolmente presumere che un uomo il quale abbia lavorato il suo ingegno ed il cui giudizio sia stato corretto e raffinato da certi studi, sia capace di cogliere il vero in una controversia giudiziaria, quando adoperandosi a ciò con tutte le forze del suo animo, è soccorso dalla voce dei difensori e da quella del magistrato. Se paresse ad alcuno che avendo protestato contro il tenore di quelle legislazioni, le quali non dubitano di commettere la vita e l'onore dei cittadini alla presunta sufficienza dei giurati, qui si ricade nel medesimo vizio, badi che l'errore è dal suo canto. La legge che apre il giurì ai censiti, inferisce dal censo la

coltura e la istruzione di colui che lo possiede, e tenendosi contenta d'ogni sorta di coltura e d'istruzione, non cerca più oltre. Giusta i miei pensieri per contrario la coltura e l'istruzione non vuol esser solo presunta, ma provata; e quando essa è certa, si accoglie la presunzione della sufficienza. Le fondamenta adunque sulle quali, secondo il metodo qui proposto, s'innalzerebbe l'istituzione dei giurati, sarebbero molto più solide di quelle che ha avute sinora. Potrebbe nonpertanto nel fatto venir meno quella presunzione ch'è pure dimostrata ragionevole. Può avverarsi in effetto che taluno, dopo di essersi applicato agli studi, o per infermità, o per lunga desuetudine pervenga a smarrire ogni beneficio dell'antica coltura. Contro siffatte eventualità il diritto di ricusa, come meglio mostrerò in appresso, è il solo e più opportuno rimedio. Quando il pubblico accusatore e l'accusato sieno entrambi dotati della facoltà di ricusare i giurati, non può temersi che mossi da contrarii interessi e da uguale sollecitudine, non allontanino dal giurì chi per la sua insufficienza potrebbe mostrarsi disadatto a quel compito. Il diritto di ricusa adunque verrebbe in soccorso della presunzione stabilita dalla legge, e, o la convaliderebbe tacendo, o, infermandola, eliminerebbe dal giurì il cittadino della cui sufficienza si dubitasse. Per tali ragioni a me sembra che ordinandosi il giurì nel modo da me designato, si sarebbe certi della sufficienza dei giurati, senza far ricorso al terzo mezzo a cui sono state costrette di volgersi le altre legislazioni per conseguire il medesimo intento, cioè la cerna dei pubblici uffiziali.

Abbiamo veduto in effetto che la legislazione inglese,

e tutte quelle che si sono in varii tempi succedute in Francia, non sono state contente nè del censo, nè delle altre condizioni le quali abilitavano i cittadini al giurì, ma han pure dimandata la cerna dei pubblici uffiziali. Il che è stato e sarà sempre indispensabile, quando la lista dei giurati si allarga sino a comprendere tutti coloro dei quali si possa soltanto presumere la sufficienza. Allorchè invero si dichiarano abili tutti coloro che posseggono un piccolo censo, che pagano un'imposta, che sono addetti a' traffichi, o meglio tutti i cittadini, diviene assai probabile il pericolo che i banchi dei giurati sieno popolati da persone ignoranti e del tutto disadatte a quell'ufficio, nè contro siffatto pericolo ci ha altro schermo che la cerna. Ma questo appunto è per sè stessa un grave, e, per quanto io stimo, il maggiore pericolo che possa incontrare il giurì; è dessa il vero tarlo che logora e minaccia di consumare quella nobilissima istituzione. L'incarico dato ad un pubblico uffiziale di eleggere tra il corpo dei giurati coloro i quali debbano effettualmente comporre il giurì, ondeggerà incessantemente tra la negligenza e la solerzia maliziosa di chi deve compierlo, ed assai di rado sarà adempiuto con quella scrupolosa operosità che sarebbe necessaria per conseguire lo scopo e dileguare ogni sospetto. Nè al male è rimedio commettere l'incarico ad un collegio piuttosto che ad un solo, e provvedere che cotesti pubblici uffiziali sieno scelti dal popolo e non dal principe; perocchè il male sta nell'arbitrio in cui inevitabilmente s'intinge, e l'arbitrio sia di uno, sia di più, sia di principe, sia di popolo, è sempre sospetto, sempre funesto. L'uffiziale pubblico o il collegio a ciò

destinato, non possono avere esatta contezza della idoneità di ciascuno di quelli che la legge vuole che sieno iscritti sulla lista dei giurati: onde coloro i quali si persuadono che la scelta dei pubblici uffiziali acchiuda un giudizio sicuro sulla sufficienza degli eletti, supponendo ch'essi faranno un esame speciale su ciascuno dei nomi compresi nella lista generale, s'ingannano; poichè suppongono negli uffiziali pubblici una conoscenza la quale non solo non è certa, ma è anzi grandemente improbabile. Però sebbene la loro scelta importi un giudizio della capacità dell'eletto, il più delle volte siffatto giudizio è dato alla cieca. Peggio è ancora se essi non solo non preteriscono quelle disamine che sembrano opportune ad un esatto giudizio, ma le spingano anzi tropp'oltre; il che ordinariamente interviene quando sono tratti a tali indagini da passione; la quale, sia popolare o regia, di uno o di più, suscitata dal parteggiare o dal prepotere governativo, deturpa sempre l'opera di chi si abbandona ad essa, riempiendola di sospetto e di parzialità. Queste nostre osservazioni sono pienamente confermate dalla storia del giurì. Non si citi l'Inghilterra ove questa istituzione è radicata nei costumi, ed ove i costumi sono tali che rendono innocui molti ordinamenti i quali tragittati nel continente riuscirebbero funesti.

Più giova a quei paesi in cui vuolsi introdurre il giurì di riguardare alla Francia, la quale lo accolse pure novellamente, ed ha con la maggior parte dei popoli del continente maggior conformità di consuetudini. Ebbene, l'esperienza, che per più di mezzo secolo si è fatta in Francia, testifica irrepugnabilmente che la cerna

degli uffiziali pubblici è stata d'ordinario accompagnata o da negligenza o da parzialità, e sempre da sospetto. Tutti gli scrittori affermano che ai tempi della Convenzione fu il diritto di scelta che aveano gli agenti nazionali abusato tirannicamente; che sotto l'impero e le due monarchie che gli successero i prefetti lo abusarono anch' essi; e che non ebbe neppure sorte diversa quando, nel 48, cadde in mano dei consigli municipali. Quel diritto mette come fondamento della composizione del giurì, l'arbitrio, ed in tal guisa gl'inocula il più mortale veleno. Tutti gli statisti se ne mostravano scontenti, ma non pensando che se ne potesse far senza, ponevano ogni loro cura ad esaminare a quali mani sarebbe meglio affidato, sperando che se invece di un uffiziale amministrativo s' incaricasse della scelta un magistrato, o se si creasse all'uopo un'apposita magistratura, o se invece di un uffiziale del governo si deputassero a ciò persone elette dal popolo, cesserebbero i danni. Ma pressochè tutti cotesti partiti furono tentati, e tutti indarno: il male non procedeva dalle persone a cui era confidato quel diritto, ma dal diritto medesimo; ossia esso è per sè stesso tale che sarà abusato nelle mani di chiunque ricada. Però non si ottiene nessun rimedio ai mali che cagiona, tragittandolo dalle mani di uno in quelle di un altro: solo rimedio è l'annullarlo. Mai non gitterà l'istituzione del giurì profonde radici sul continente, mai non si terrà lontano da esso il sospetto, mai non saranno accolti con fiducia e con riverenza i suoi decreti, finchè sarà manipolato da un uffiziale pubblico, qualunque nome egli prenda, qualunque divisa egli vesta, qualunque sia l'origine del suo potere.

Di ciò si è accorto un illustre scrittore francese; ed esponendo i vizii della legislazione intorno alla composizione del giurì, suggeriva, cinque anni prima che la medesima proposta fosse fatta all'assemblea legislativa da Esquiros, che la lista annuale dovesse formarsi per sorteggio, confidando che la ricusa correggerebbe gli errori del caso (Hélie, *Rev. de legisl. 1842*). Questo sistema fu vittoriosamente combattuto, come ho già innanzi dimostrato, nell'assemblea legislativa, e sarà sempre oppugnato con ragione, finchè nella lista generale non saranno iscritti solamente i nomi di coloro la cui sufficienza sia dimostrata con prove dirette; perocchè allargandosi essa fino a comprendere tutti coloro dei quali può solo presumersi la sufficienza, sarà sempre indispensabile una cerna. Non può la coscienza pubblica non spaurirsi ove si veda affidata la santità dei giudizi penali a mere presunzioni, dimostrate dalla più volgare esperienza spesse volte fallaci, e facendo di quelle presunzioni arbitro il caso. Nè potrebbe riposar tranquilla stabilendo come unico mezzo di correggere la fallacia di quelle presunzioni o gli errori della sorte il diritto di ricusa; il quale, talvolta per incuria e spesso per difetto delle conoscenze opportune o per interesse, tacerebbe con discapito della giustizia. Oltrechè mutando il diritto di rimuovere un giudice sospetto in quello di sceglierlo, si snaturerebbe la ricusa, la quale si dimostra opportuna ed utilissima finchè sarà mantenuta ne' suoi termini, cioè fino a tanto sarà riguardata come un mezzo sussidiario per correggere gli errori che, non ostante le diligenze prescritte dalla legge, potessero avverarsi nella composizione del giurì.

Ma togliendola come norma unica o pressochè unica di quella composizione, gitterebbe i giudizi in una grande incertezza, e darebbe spesso luogo al triste spettacolo di veder respinti dalla volontà dell'accusato o dalla voce del pubblico accusatore tutti coloro che la legge avrebbe abilitati al giurì, e la sorte avrebbe designati per giurati. Di che nascerebbero disordini e confusione ne giudizi, e mali umori tra i privati. Però io ripeto che sino a che la lista generale dei giurati abbraccerà indistintamente i capaci e gl'incapaci, è necessario incaricare un pubblico uffiziale che frugando e scandagliando quella lista, elegga i nomi di coloro che veramente egli creda atti. Laonde quando si voglia annullare questa cerna, è d'uopo rimuovere il fatto che la rende necessaria, iscrivendo nella lista generale quei soli cittadini che sono sufficienti. Così non da un pubblico uffiziale, ma sarà fatta dalla legge, e perciò meno sospetta, meno arbitraria, più giusta. Supponendo in vero che il pubblico uffiziale destinato a formare la lista annuale dei giurati adempia quest'incarico con diligenza e senza parzialità, egli non può altramente giudicare dell'attitudine di coloro che sceglie, se non tenendo dietro ad alcune presunzioni più o meno probabili, le quali saranno sempre più vaghe e meno certe di quelle su cui poggia il suo giudizio la legge che abilita all'ufficio di giurato quei soli cittadini la cui capacità sia attestata da prove dirette. Onde la scelta di un uffiziale pubblico, anche diligente ed imparziale, non può inspirare maggior fiducia di quella che facesse direttamente la legge, seguendo le norme da noi accennate. Che se per poco si pensi come l'opera dell'ufiziale pubblico possa essere viziata

da negligenza o da parzialità, e come anzi ciò d'ordinario avvenga, non potrà persuadersi nessuno che non sia da preferire a quella la scelta del legislatore, che non può esser in nessun modo sospetta. La quale preserva pure da ogni pericolo il sorteggio che le succede per la speciale designazione de' giurati.

Ma seguendo questo sistema, dirà taluno, i giudizi penali non saranno attribuiti all'universalità dei cittadini, ma ad alcune classi soltanto, ed assai ristretto risulterà il numero dei giurati. Ecco la sola obbiezione che può farsi, ed alla quale rispondo in due modi, con la fiducia di dileguarla del tutto.

E primamente dimando, se dall'istituzione dei giurati sia richiesto che i giudizi si conferiscano indistintamente ai capaci e agl'incapaci, o solamente ai primi? Credo che nessuno potrà dubitare che si debbano concedere solo a coloro che ne sono capaci. Ora a questo scopo appunto intende il sistema da me divisato; onde esso è fondato sopra un principio che non si può in nessun modo contraddire, e potrebbe censurarsi soltanto se si provasse che nella pratica non riuscisse a raggiungere quello scopo. Ma ho già dimostrato che in questa parte è preferibile a tutti gli altri che sono stati insino ad ora tentati. Insomma chi vorrà convincermi di errore dovrà provare che ordinando in tal guisa il giurì, o ne rimarrebbero esclusi anche i capaci, o vi sarebbero compresi gl'incapaci, ma non potrà confutarlo allegando che con esso si conferirebbero i giudizi ad una sola parte, ad alcune classi di cittadini e non già a tutti; di che appunto qui si tratta. Secondo quel sistema si concede la facoltà di giudicare a quella parte

di cittadini e a quelle classi di essi che ne sono degne, ed è ciò che richiede l'istituzione dei giurati. A coloro poi i quali credono che il metodo da me propugnato restringa di soverchio la lista dei giurati, fo avvertire che il concetto d'un numero maggiore o minore, suppone quello di un altro numero a cui si ragguagli; or quest'altro numero rispetto al quale può giudicarsi tenue quello che risulterebbe dall'ordinamento qui difeso, potrebb'essere o il numero dei cittadini a cui spetta, secondo ragione, il diritto di partecipare al giurì, ovvero quello che risulta dal sistema adottato dalle altre legislazioni.

Se il primo, la quistione sarebbe ricondotta sopra un punto già trattato; si dovrebbe cioè cercare se quel sistema comprenda o pur no con effetto tutta la mentalità del paese; ed avendo pienamente soddisfatto a cotesto dubbio, sarebbe superfluo parlarne di vantaggio. Esaminiamo adunque se il numero dei cittadini a cui sarebbe aperto il giurì riuscirebbe veramente assai tenue rispetto al numero di quei cittadini che, giusta le leggi sinora osservate, hanno partecipato al giurì. Ebbene, io oso dire che, quando non si voglia tener dietro a mere illusioni e si riguardi invece alla realtà delle cose, col nuovo metodo concorrerà ai giudizi un maggior numero di cittadini di quello ammesso dalle altre leggi. È risaputo che alcune leggi apparentemente più larghe, nella loro pratica applicazione si trovino più strette di altre che sembrano meno larghe: or ciò appunto interviene di quelle da cui è ordinato il giurì. Chi ragguaglia la legge del 1791 a quella del 1793, a prima vista giudicherà la seconda molto più liberale

della prima; ma io ho già notato come avvenisse il contrario. La legge del 1791 apriva il giurì ai cittadini che avevano un censo, quella del 93 a tutti; ma seguiva forse da questa legge che veramente tutti i cittadini partecipassero ai giudizi? Vi intervenivano soltanto coloro che erano scelti dall'agente nazionale, ed egli non poteva scegliere che un solo per ogni mille abitanti. Sicchè l'abilitazione fatta dalla legge a tutti i cittadini d'esser giurati era una mera illusione; non il numero dei cittadini che concorrevano al giudizio, ma solo l'arbitrio dell'uffiziale pubblico incaricato della scelta dei giurati si era allargato; perocchè esso spaziava sopra un maggior numero di persone. Può notarsi altrettanto, ponendo in confronto il codice d'istruzion criminale e la legge del 1827 con quella del 1848. Le prime davano balia al perfetto di scegliere sopra una lista formata su certe categorie, la seconda tra i cittadini dell'età di 30 anni; ma era forse maggiore per questo il numero di quelli che in virtù della legge del 48 partecipavano ai giudizi? Maggiore era certo l'arbitrio di coloro ch'eran deputati a scegliere per formare la lista annuale. « Si è dichiarato, dicea Esquiros, nella legge del 7 agosto il gran principio che ogni francese è giurato; ma questa dichiarazione è una finzione, perocchè non tutti i francesi addivengono giurati, ma quelli soltanto che sono a ciò scelti da una commissione. » A che giova dunque che una legge abiliti al giurì tutti i cittadini, quando siffatta dichiarazione non ha effetto se non per coloro solamente che un uffiziale pubblico stimerà capaci di quell'ufficio? Io ripeto che, versandosi la scelta sopra una lista più ampia, non si accresce il

numero dei giurati, ma sibbene e soltanto l'arbitrio di chi sceglie. Qual sia poi il vero numero di coloro che partecipano ai giudizi, quando la lista annuale è formata con la cerna di un pubblico uffiziale, non può dirsi in nessun modo, dipendendo ciò dalla maniera di giudicare di coloro a cui è commessa la scelta. Così in un distretto o dipartimento sarà maggiore o minore di quello di un altro distretto o dipartimento, secondochè gli uffizi pubblici che hanno il diritto di eleggere stimeranno più o meno importante l'ufficio di giurato. Manca adunque d'ogni fondamento la supposizione che, abbracciando le idee da me esposte, sarebbe più ristretto il numero dei cittadini che concorrerebbero ai giudizi. Sotto una legislazione che pone in balia degli uffiziali pubblici la formazione delle liste trimestrali o annuali, potranno essere giurati quei cittadini che gli uffiziali pubblici stimeranno capaci; invece a me sembra preferibile che questo giudizio sia fatto dalla legge; ecco la sola differenza che corre tra il sistema da me proposto e gli altri sinora seguiti.

Che se anche fosse dimostrato che appigliandosi ai metodi sinora praticati per la composizione del giurì, si otterrebbe di abilitare ai giudizi un maggior numero di cittadini, ciò non sarebbe un argomento di lode per quei metodi, se non in quanto si provasse pure che coloro da cui si compone quel maggior numero sieno veramente capaci. Ma in questo caso bisognerebbe respingere il sistema che io pongo innanzi, non perchè chiama a' giudizi un minor numero di cittadini, ma perchè ne allontana molti che pure avrebbero diritto di farne parte. E ciò riconduce la controversia al

vero punto sul quale debb'essa insistere. Chi ordina il giurì non dee preferire quel sistema che accoglie più gran numero di persone, ma quello che, comprendendo tutti coloro i quali sono capaci, non dia adito agl'incapaci. Or siccome mi sembra di aver dimostrato che a siffatto scopo quello ch'è qui proposto riesce meglio di ogni altro innanzi praticato, così conchiudo che esso debba preferirsi.

Forsith, ripetendo una osservazione comune alla maggior parte degli scrittori, dice: « Se i giurati mancano talvolta d'intelligenza, il rimedio non è quello di abolire l'istituzione, ma di educare il popolo in modo che possa adempire i doveri che gli sono imposti (pag. 446). » Noi consentiamo pienamente nell'opinione che non si debba abolire il giurì perchè talvolta s'intromettono in esso gl'ignoranti; ma non possiamo ugualmente consentire nel rimedio, essendocene un altro più spedito e più diretto ch'è quello di cacciarne gl'ignoranti. L'educazione del popolo è un grave dovere, ed un fatto importante pel miglior andamento di tutte le leggi e di tutti gl'istituti sociali, e quando si sarà conseguito pienamente, molti ordinamenti, e forse anche quello del giurì, verranno meno o saranno del tutto rinnovati. Ma finchè non si sia raggiunta questa meta, non potendosi procedere verso di essa che lentamente e per gradi, ci sarà sempre una parte del popolo nè intelligente, nè istruita. Sicchè indicandosi l'educazione pubblica come mezzo di migliorare il giurì, si propone un rimedio ch'è per sè stesso un problema più complicato e più arduo di quello che si vuol sciogliere, e che anche spianato gradatamente, come solo è possibile, non importa la risoluzione

dell'altro. Pronto, sicuro, efficace è per contrario quello da noi proposto, e dal quale non può rifuggire chi riconoscendo i danni che porta l'ammettere nel giurì ogni sorta di gente, non si risolva improvvidamente a perpetuarli.

Attenendosi al rimedio da noi suggerito il numero dei giurati verrà aumentandosi di mano in mano, in proporzione che si spanderà la cultura nel popolo, e può crescere fino a comprendere effettualmente tutti i cittadini, se mai avverà che tutti un giorno divengano colti e civili. Pertanto questo progressivo accrescimento sarà una conseguenza dello stesso principio su cui è fondato il giurì, che mantenendosi sempre puro, si allargherà senza corrompersi; ma non una cieca e violenta usurpazione del diritto, non una grave ed incessante minaccia per la giustizià a temperare la quale s'abbia ad invocare il tardo aiuto della universale coltura.

Se in Inghilterra quest'ordine di cose non produce scandalo ed inconvenienti notevoli, ciò avviene perchè colà, come abbiamo già notato, le tradizioni equivalgono ai principii, e quelle e questi informano con pari forza la civiltà, componendo insieme il nuovo e l'antico. Il giurì inglese, sotto questo aspetto, rappresenta ad un tempo gli uomini liberi che concorrevano negli antichi placiti e l'odierna magistratura popolare; e così corrisponde a tutte le altre istituzioni, anzi a tutta la meravigliosa civiltà di quel paese. Ma i prodigi non si trapiantano, ed i giurati destituti di coltura nel continente, non si appoggiano ad antiche consuetudini, non sono sorretti dalla tradizione, e non rappresentano

altra cosa che l'ignoranza, ossia ciò che negli odierni giudizi ci può essere di più lurido, di più abbietto e di più esiziale pel giurì.

La conchiusione da noi presa si afforza potentemente volgendo il pensiero agl' innumerevoli mali che si cansano allontanando dalla composizione del giurì l'intervento di un uffiziale, il quale, per negligenza o parzialità, spesso fa sedere sui seggi de' giurati uomini ignorantissimi o deferenti, corrompendo la santità dei giudizi, con grave pericolo della libertà privata e della sicurezza pubblica. E meglio si avvalora considerando come in tal guisa si rendano vane molte dispute che sarebbero altramente gravi ed insolubili, si attenuino i difetti di cui si può far rimprovero al giurì, e si accertino i suoi pregi.

Si dileguano invero tutte le gravi ed intrigate quistioni intorno alla parte d'ingerenza che deve prendere il potere esecutivo nella scelta de' giurati, intorno alle persone a cui debb' esser confidata, ed a' modi coi quali debbe recarsi in atto; e cessano ancora molte dubbiezze. Così poichè dalla legge inglese è stabilito che basta l'età di ventun anno per esser giurato, e le leggi francesi hanno invece or dimandato venticinque anni, or trenta, molti pubblicisti si sono fatti a combattere con solide ragioni il rigore di cui faceva pompa in questa parte la legislazione francese. Essi allegavano che se leggi francesi riconoscevano che all' età di ventun anno era compiuto lo sviluppo delle facoltà intellettuali, e però, dichiarando maggiorenne il cittadino, gli concedevano l'esercizio di tutti i diritti civili e politici, arbitrariamente gli negavano quello d' intervenire

nei giudizi come giurato. Le quali accuse si mostravano in parecchi casi giuste e fondate, potendo avvenire che un cittadino, innanzi al compiere gli anni trenta, fosse atto a tener l'ufficio di giurato. Ma con qual diritto d'altra parte pretendono essi che l'età di ventun anno debba bastare, quando accade anche spesso che a quella età non si abbia ancora acquistato il senno necessario per giudicare della vita e dell'avere de' suoi concittadini? Che se le leggi le quali regolano la capacità dei cittadini, rispetto alla loro età, debbono togliere per guida quelle regole che si fondano sul più gran numero di casi, senza spaurirsi che possano talvolta venir meno, ciò non accade quando la legge sia da altre cagioni costretta a concedere o a rifiutare l'esercizio di alcuni diritti dopo un esame individuale di tutti coloro che possono pretendervi. Or tutte le legislazioni fanno dipendere l'esercizio dell'ufficio di giurato da un sindacato che istituiscono gli uffiziali pubblici, o che almeno essi dovrebbero istituire sopra ciascuno di coloro che sono compresi in quelle classi che la legge abilita al giurì; però non può avere efficacia nella composizione del giurì il principio che la legge debba seguire quelle regole che l'esperienza più comunale raccomanda, le quali spesso generano ingiustizie nell'applicarsi a' singoli casi, e che perciò sono da accettare solamente quando è ciò comandato da necessità. Eppure commettendosi la scelta de' giurati agli uffiziali pubblici pareva indispensabile di determinare l'età nella quale fosse il cittadino capace dell'ufficio di giurato; perocchè altramente in una provincia si sarebbero messi sulla lista i cittadini minori di ventuno e di trenta

anni, ed esclusi in un'altra, senza che di siffatta varietà si potesse addurre altra ragione fuori che l'arbitrio di colui ch'è deputato alla formazione delle liste. Ma questa necessità è fittizia e non reale, dipendendo essa dal segreto che avvolge l'esame che si fa di ciascun cittadino: onde non sono giustificabili le ingiustizie di cui può esser causa la legge stabilendo la capacità del giurato secondo il numero degli anni, senza che ciò sia richiesto da reale necessità. Or siffatte quistioni si dileguano seguendosi la nostra opinione; perocchè ritenendo che si acquista il pieno esercizio dei diritti civili e politici quando si ha raggiunta l'età maggiore, e che perciò non si possa esser giurato prima di ventun anno, il tempo in cui ciascuno diviene abile ad entrare nel giurì sarà quello nel quale avrà egli dato quell'esperimento di capacità che la legge dimanda. In tal guisa taluno non potrà esser giurato prima di trent'anni, se innanzi di quel tempo non si sarà dimostrato capace, e tal'altro potrà esser giurato prima, s'egli ha già provato ch'era meritevole di esserlo; e cesserà così ogni ragion di contesa ed ogni ingiustizia.

Si affievoliscono, tenendosi a questo partito i difetti del giurì, e meglio si assicurano i suoi pregi; perchè esso porge la certezza che non vi entreranno uomini digiuni d'ogni disciplina ed affatto ignoranti.

Richiamando al pensiero i difetti di cui abbiamo discorso, è facile avvertire com'essi se non in tutto, cessano in gran parte, allorchè il giurì sia costantemente composto di uomini esercitati alla speculazione ed agli studi; perchè la coltura gli abilita ad un retto giudizio, fa possibile la motivazione, ed anche senza di

essa impedisce che si interrompa del tutto la tradizione giuridica; perchè rendendoli capaci de' loro obblighi, è freno contro i loro trasmodamenti e la loro parzialità, acuisce quei sottili pungoli di responsabilità morale che possono pure spronarli all'esatto adempimento de' loro doveri, e che gl'ignoranti non appercepiscono, nè sentono, e da ultimo li preserva da un cieco ossequio alla voce del magistrato.

La sufficienza de'giurati avvalora i pregi del giurì, perchè quando ad essi non manca la coscienza del loro carico, sentono la propria indipendenza, l'importanza del loro ufficio e l'obbligo di adempierlo con imparzialità e con solerzia; perchè gli studi raffinano il senso del giusto, e pongono il giudice in grado di penetrare più agevolmente nella parte recondita de' fatti, e ad essere sapientemente umano.

Laonde sotto qualunque aspetto si consideri il sistema qui proposto, si troverà ch'esso sia il solo su cui possa fondarsi con sicurezza l'istituzione dei giurati, ed il solo che valga a garentire quei beni che essa promette.

Ho sinora discorso della sufficienza dei giurati: aggiungerò poche parole intorno a'modi che deve tener la legge per assicurarsi la loro probità, ch'è l'altra condizione di cui debb'essere dotato il giudice. Quasi tutte le legislazioni respingono dal giurì alcune persone che l'opinione pubblica concordemente ritiene come sospette. Tali sono coloro che soggiacquero a condanna per alcuni reati; coloro che son falliti fraudolentemente. Intorno a questo punto la miglior guida del legislatore è l'opinione pubblica; egli deve dichiarare

indegni del giurì coloro che universalmente sono così giudicati. Ma oltre queste cause d'indegnità, descritte dal legislatore, se ne possono avverare altre, che non è possibile determinare. Nessuno al certo riputerà ottimo giurato un uomo di corrotti costumi e di fama perduta. Le legislazioni che confidano la scelta de'giurati a qualche uffiziale pubblico, commettono implicitamente anche a costui il carico di allontanare dal giurì coloro che sebbene non dichiarati indegni dalla legge, pure lo sono; secondo il nostro concetto queste attribuzioni sarebbero supplite dal diritto di ricusa, mercè il quale si provvederebbe a questo scopo con maggior diligenza e meglio. Ciò è provato in gran parte da quelle medesime ragioni che abbiamo innanzi allegate per dimostrare i pericoli che corre il giurì quando si affida agli uffiziali pubblici la sua composizione, e che ci dispensiamo di ripetere in questo luogo.

Laonde ordinando il giurì nel modo da noi divisato si acquisterebbe quella maggior certezza che si possa conseguire ch'esso sarebbe costituito da giurati sufficienti e probi.

II.

Della ricusa.

Nell'esposizione degli ordinamenti sul giurì inglese e francese abbiamo considerata la ricusa come uno dei mezzi ordinati ad assicurare una buona composizione del giurì; e perciò ne abbiamo trattato nel discorrere della sua formazione. Qui ne ragioniamo distintamente per

mettere in maggior luce questo concetto e designare con precisione i suoi giusti confini.

Ciascuno dovrebbe riconoscere da sè stesso gli obblighi a cui è soggetto e adempierli volontariamente, ma come il difetto dell'intelligenza o le passioni possono impedire la chiara riconoscenza dei propri doveri o renderla vana, la società non potrebbe senza gravi pericoli abbandonare questa materia al buon volere dei privati. Quindi la necessità di una ingerenza sociale, la quale è legittima fino a che si mostra giustificata da quella stessa *necessità* che le dà origine. Può pertanto la società costringere il cittadino, dal quale è richiesto l'adempimento di un obbligo a cui ripugna, a surrogare a sè stesso un altro; ma non le sarebbe dato spingersi più oltre senza violare l'indipendenza della personalità giuridica dei privati. Ogni menomazione invero di questa, non dimandata da un'imperiosa necessità, si dimostrerebbe come un'offesa arbitraria e perciò riprovevole. Quindi nelle cause d'interesse privato l'arbitramento si rappresenta come il solo modo ragionevole di porre fine alle controversie.

Ma l'ingerenza sociale non potrebbe mantenersi nei medesimi limiti pei giudizi penali, nei quali da una parte le ripugnanze istintive dell'incolpato rendono quasi inconcepibile il pensiero d'una surrogazione, e d'altra parte l'interesse che ha in siffatti giudizi tutta la società richiede una magistratura indipendente dai voleri de' singoli cittadini.

Nondimeno non sarebbe lecito assumere coteste esigenze come fondamento di un principio contrario a quello innanzi annunciato, ch'è il primo vero di ogni

giudizio, e stabilire che nelle cause d'interesse pubblico possa sentenziare colui che l' accusato non voglia per suo giudice. Basta che il giudice non debba esser quello che sceglie l' accusato; ma dare maggior efficacia all' azione sociale, fino a riconoscerla legittima quando imponesse un magistrato in cui non ha fiducia chi si sottopone al suo giudizio, sarebbe un santificare l' impero della forza brutale.

Sicchè la confidenza dell'accusato in coloro che debbono giudicarlo è una condizione indispensabile alla legittimità dei giudizi penali. Adagiando su questo concetto la ricusa, essa acquista un' ampiezza maggiore di quella che ha sinora avuta, e diviene per conseguente un mezzo opportuno per riparare le imperfezioni, che nonostante gli ordinamenti di legge da noi indicati, potessero verificarsi nella composizione del giurì. Tutti consentono che non debba un litigante sottoporsi al giudizio di chi gli sia ragionevolmente sospetto; ma noi crediamo che non sia giusto imporgli un giudice nel quale egli non abbia confidenza. Questa seconda proposizione differisce dalla prima in quanto rende ammissibile la ricusa, senza cercare le ragioni da cui muove, fino a che essa non si rivolga manifestamente a rendere impossibile il giudizio. Nè pochi sono i vantaggi che nascono dalla ricusa perentoria; elimina quel gran numero di piccole cause inevitabili quando la ricusa debba esser motivata; tien lontani i mali umori e i dissidii che genera la propalazione delle ragioni della ricusa; e si cansa il brutto spettacolo di vedere taluno, che forse pieno di stizza contro colui che lo ha ricusato, rimane nondimeno suo giudice.

È manifesto che attenendosi agli ordinamenti da me proposti il diritto di ricusa dovrebbe concedersi ugualmente all'accusato ed al Pubblico Ministero. Con qual ragione invero potrebbe rifiutarsi a quest'ultimo, rompendo in tal guisa, a danno dell'intera società, il principio dell' uguaglianza che nei giudizi vuole essere osservato scrupolosamente? Se taluni scrittori hanno ciò preteso, essi appoggiavano i loro ragionamenti alla considerazione, che siccome la lista era formata e poi riveduta da uffiziali del governo, era strano concedere ancora al Pubblico Ministero il diritto di impugnare in qualunque modo la detta lista; ma siffatta considerazione non avrebbe luogo quando il giurì fosse composto nel modo ch' è stato innanzi indicato.

È non pertanto equo che l'accusato eserciti il suo diritto di ricusa dopo che quello del Pubblico Ministero è stato esaurito. Ciò è un vantaggio, e sarebbe aspra cosa preferire l' accusatore all'accusato.

Non potrei qui determinare fino a che numero di giurati debba ammettersi la ricusa, essendo mio proposito esporre soltanto le idee fondamentali su cui dovrebbe innalzarsi un nuovo ordinamento del giurì. Nondimeno e conveniente avvertire che attesa la nuova ampiezza a cui si dovrebbe condurre il diritto di ricusa, è d'uopo che si traesse a sorte dalla lista generale, per la composizione del giurì, un numero di persone maggiore di quello che finora si è usato.

Allorchè la ricusa è larga e libera, così come noi la immaginiamo, essa risponderà ancora allo scopo di eliminare coloro, che nonostante le precauzioni prese, potranno stimarsi non atti o non degni per l' ufficio di

giurati; e si otterrà in tal guisa la maggior sicurezza possibile che i giudizi penali verranno in mano di persone probe e sufficienti.

III.

Della competenza del giuri.

Introdotto il giuri nel continente come istituzione politica, cioè pel precipuo scopo di garentire l'indipendenza del giudice, affrancandolo da ogni influsso governativo, fu applicato a quei soli giudizi nei quali questo bisogno era più potente.

Ragguagliando pertanto il giuri inglese e l'americano al giuri francese, mentre vedesi il primo estendersi sopra tutte le cause civili e penali, e rispetto a queste intervenire perfino nel giudizio di accusa, le attribuzioni del secondo si scorgono limitate ai soli giudizi definitivi pei reati che portano pene afflittive o infamanti.

Certamente in siffatti giudizi si mostra più facile e più pericolosa l'ingerenza governativa, e quindi ancora più manifesta e più importante l' utilità del giuri; ma anche negli altri era possibile, e certamente giovava a procacciare tutti i vataggi che assicura l'istituzione dei giurati. Però molti scrittori insistevano perchè le si desse quella medesima ampiezza che avea conseguita in Inghilterra ed in America; ma non avendo essi nè posti in chiaro tutti i vantaggi del giuri, nè avvertito ai difetti che le leggi gli hanno comunicati,

nè ai temperamenti opportuni per ripararli, i loro ragionamenti non hanno portato nessun frutto. Poichè invero il giurì è stato ordinato in modo da non garentire efficacemente la sufficienza dei giudici, era naturale ch'esso fosse tenuto lontano da quei giudizi nei quali il pericolo degl'influssi governativi era leggiero, e grave il bisogno di molta perizia nei giudicanti. Quindi ancora avviene che mentre molti scrittori del continente non cessano di richiedere l' ampliazione del giurì, perecchi giureconsulti inglesi dimandino che sia allontanato dalle cause civili, e perfino nel Parlamento inglese si è fatto ultimamente buon viso a questo pensiero. Chi di essi ha ragione?—Tutti. I primi sono stimolati dai pericoli e dai danni che porta la magistratura permanente; i secondi dai difetti del giurì. Quelli errano soltanto quando credono che il solo ed il miglior modo di schivare quei danni sia di allargare il giurì ad ogni controversia; gli altri quando non valutano abbastanza i difetti della magistratura che vogliono in alcune cause surrogare ai giurati.

Pertanto possiamo noi ricavare da siffatta contraddizione l'autorevele ammaestramento che per raggiungere il fine a cui tutti concordemente anelano, ch'è la miglior amministrazione della giustizia in tutte le cause, si debbano tenere vie diverse da quelle qui innanzi indicate. E soprattutto importa ch' esse sieno accomodate alla varia natura delle controversie giudiziarie.

Il richiedere ancora per le liti in cui si ventilano interessi meramente privati l' istituzione del giurì, è un urtare contro il corso indeclinabile delle cose, sufficiente da per sè stesso a svelare la vanità di siffatte esigenze.

Quando invero il giurì si è insinuato nella maggior parte dei codici del continente, ma dapertutto è rimasto lontano dalle cause civili, non ostante che nei primi tempi si fosse pensato di estenderlo anche a queste; quando siffatta opinione ha in prosieguo declinato in modo che in nessun consiglio legislativo si è più rinnovata, e comincia perfino a vacillare in Inghilterra, credo potersi ragionevolmente affermare che questi soli fatti bastino. Certo anche dai giudizi civili debbonsi rimuovere quei danni che sono immancabili finchè saranno retti da una magistratura permanente; e certo è stretto debito procacciare anche ad essi quei vantaggi che assicura il giurì nei giudizi penali: ma per conseguire questo intento, possibile soltanto allorchè l'amministrazione della giustizia nelle contese di privato interesse non abbisogni più di un'ampia tutela governativa, non ci ha altro mezzo che l'arbitramento. Avendo ciò dimostrato in altro mio lavoro (*Dell' autorità giudiziaria*) mi asterrò dal ripetere in questo luogo le osservazioni colà fatte.

La medesima ripugnanza provata dalle legislazioni del continente pel giurì nelle cause civili è stata pure da esse dimostrata pel giurì di accusa. Importante è senza dubbio lo scopo del giudizio di accusa: esso ha in mira di proteggere la libertà individuale contro i pericoli che le minacciano il mal talento o lo zelo smodato degli uffiziali inquisitori, e di preservare i giudizi da nna tarda e lamentevole prova della loro vanità. Ed invero se, raccolte le indagini di un reato e ventilate alla pubblica discussione, i magistrati nel momento supremo del giudizio dichiarassero o che il fatto non

costituisce reato, o che l'azione sia prescritta; o che le investigazioni prese, invece di accennare alla reità, chiariscono l'innocenza, chi non reclamerebbe contro l'insano consiglio di sospingere fino al suo termine un giudizio la cui vanità poteva esser prima avvertita? Il rumore di un giudizio penale e la pubblica discussione delle prove, non sono mai senza grave discapito dell'accusato, senza molestia per coloro che se ne occupano, senza turbamento pel pubblico. Ad evitar questi danni è ordinato il giudizio di accusa; manca esso pei reati minori, ai quali è conceduta una diversa garentia nell'appellazione.

Queste osservazioni dimostrano tutta l'importanza del giudizio di accusa, ma lo segnalano ad un tempo come un rimedio contro i pericoli che porta l'inquisizione, e richiamano su di questa l'attenzione dei legislatori. Cesserebbe diffatti in gran parte la sua importanza se venisse meno il carcere preventivo, o se l'inquisizione, per la maggior parte dei reati almeno, si togliesse al segreto da cui è circondata, e che spesso piuttosto che una garentia di giustizia la fa parere come un'insidia paurosa. Però prima di discutere dei temperamenti opportuni per rendere efficace il rimedio, sarebbe da esaminare se il male sia inevitabile e fino a che punto; e certamente ogni opinione sul miglior modo di ordinare il giudizio di accusa la quale prescinda dai provvedimenti di legge intorno all'inquisizione, non può essere che superficiale. Quel giudizio è una garentia dell'inquisizione, e fa parte del sistema ond'è questa stabilita. Non essendo pertanto a noi dato d'istituire in questo luogo un compiuto esame di essa,

non possiamo manifestare su questo punto una ragionata opinione. Nondimeno non ci asteniamo dal dire che sarebbe più prudente non discostarsi dalla legislazione francese.

Quanto ai giudizi pei reati minori, non comprendiamo come potrebbero sottrarsi alla competenza del giurì, quando questo fosse costituito in modo da porgersi preferibile alla magistratura permanente, non solo sotto l'aspetto politico, ma anche come istituzione giudiziaria. Bisogna persuadersi che introducendo nel giurì anche gl'ignoranti, si è impedito il suo naturale sviluppo. Se si rimedia a questo fallo, ch'è pure cagione della maggior parte dei difetti del giurì, esso piglierà incontanente il corso che gli è destinato ed abbraccerà ogni controversia nella quale ci sia interesse pubblico. Con qual ragione invero si direbbe allora che si ha a seguire il miglior metodo giudiziario solo quando l'accusato può esser condannato alle pene criminali? Forse cinque anni di carcere e le altre pene correzionali, sono poca cosa? Ma il tormentare un innocente in qualunque modo ed anche per un solo istante, sarà sempre cosa enorme ed indegna di un popolo civile.

È quasi superfluo aggiungere che accertata la sufficienza dei giurati, diventa anche inutile sotto ogni aspetto un giurì speciale. Certo in alcune controversie occorrono peculiari conoscenze; ma a ciò si provvede sufficientemente con la nomina di periti, senza alterare il consueto ordine dei giudizi ed il procedimento.

La parzialità che talvolta han dimostrato i giurati nelle quistioni politiche ha indotto taluni a persuadersi che siffatte controversie e quelle concernenti la stampa

dovrebbero commettersi ai magistrati permanenti. Tanto più che ricavandosi quasi esclusivamente dalla legge l'indole criminosa dei fatti sopra cui si aggirano cotesti giudizi, non sarebbero senza pericolo affidati a chi non ha l'abito di attemperare le sue opinioni alle prescrizioni legislative. Ma chi ragiona in questa guisa vede soltanto il danno che vuol cansare, senza porre mente a quei mali maggiori che incontrerà quando avrà recato in atto il suo disegno. D'ordinario i magistrati permanenti parteggiano pel governo da cui traggono la loro autorità ed ogni speranza; ed è difficile che sieno mantenuti nella magistratura coloro che abbiano opinioni politiche non conformi all'andamento governativo. In Inghilterra non si sceglierebbe mai per presidente di una corte chi professasse una politica diversa da quella del ministero. — « La prima condizione, dice Cottu, che dimandano i ministri nella scelta di un presidente, è ch'egli abbia un'opinione politica conforme alla loro: sono su ciò inesorabili; nè l'ingegno, la fama o altro merito può farli cedere su questo punto. » (*De l'admin. de la just. en Anglet.*, ch. V, p. 144). Rimuovendo il giurì dalle cause politiche e di stampa, invece di purgare siffatti giudizi dal vizio della parzialità, ne rimarranno maggiormente contaminati. Non si può contraddire che in generale, la differenza che corre nelle cause politiche tra il magistrato permanente ed il giurì è questa, che il primo è più pieghevole all'autorità governativa e l'altro cede più facilmente agl'impulsi delle opinioni popolari. Quindi la parzialità del magistrato riesce il più delle volte a condannare chi non era degno di pena, quella del giurì ad assolvere chi

la meritava. Or nessuno vorrà dubitare di quanto la prima sia più funesta della seconda. Se anche per tutte le altre cause potesse rivocarsi in dubbio la utilità del giurì, sarebbe nondimeno manifesta per le cause politiche e di stampa. Ciò sentono i popoli, e come si affrancano dal dispotismo e ne sorgono a libertà, cercano innanzi tutto il giurì pe' reati di stampa e pei reati politici. Qui in Piemonte fu introdotto pe' primi tosto che vennero proclamate le franchige costituzionali; e quando in Napoli, apertosi il parlamento, dopo il 15 maggio 1848, il ministero si studiava di annullarlo, rendendogli impossibile ogni ingerenza ne' pubblici affari, per modo che a combattere quel proposito parricida fu la rappresentanza nazionale costretta ad assumere, ciò che solo potea, l'opera legislativa, io che avea l' onore di sedere tra i deputati, stimai che senza indugio dovesse per entrambi quegli ordini di reati sanzionarsi il giurì, e proposi all' uopo una legge, che fu dalla camera elettiva approvata a voti uniformi. Oggi i giornali ci annunziano essersi pubblicata in Moldavia una legge sulla stampa, che abolisce la censura, e dalla stessa legge è fondato il giurì pe'delitti di stampa. Coloro che contrastano questo istinto popolare, tentano di privare della istituzione de'giurati quei giudizi che ne hanno maggior uopo, perchè in essi è più minacciata l'indipendenza del giudice.

IV.

Dei suffragi.

Nel definire il numero dei suffragi che debbono concorrere per stabilire la colpabilità, ci sembra opportuno cansare entrambi i partiti estremi a cui si è sovente appigliata la legislazione.

« Io sono stato afflitto, dicea Phillips, di aver veduto poco tempo fa mettere in quistione la saggezza del principio dell'unanimità per le decisioni dei giurati. Alcuni stranieri, i quali non hanno potuto comprendere o che hanno esaminato male la natura del nostro sistema sul giurì, hanno considerato l'unanimità come una macchia, ed ancora come una cosa non praticabile e contraria alla ragione; ed alcuni inglesi, avendo leggermente adottata questa opinione, sono stati artifiziosamente impegnati a propagarla coi loro scritti. Eppure un' osservazione assai facile proverà la saggezza e la particolare utilità del nostro sistema, quale è al presente. La decisione del giurì non è una approssimazione del vero, nè una dichiarazione della semplice probabilità; essa è nel senso della legge la *copula della verità*. Certezza e non probabilità, questo è l' oggetto della dichiarazione del giurì.

« Il segno più sicuro della verità è l'assentimento universale del genere umano; e la dichiarazione unanime di un giurì composto di dodici persone indipendenti l'una dall'altra, e immune da ogni parzialità, è il segno meno equivoco di questo assentimento. » (Op. cit. ch. V.)

Noi potremmo osservare che il passaggio dal numero di dodici giurati al genere umano, importa un salto a cui vien meno anche la più ardita fantasia; ma a prescindere da ciò, l' errore principale dell' esposto ragionamento consiste nel credere che una sentenza giudiziaria rappresenti assolutamente il vero. Assumendo questo concetto come fondamento dei giudicati, invece di avvalorare, si scredita la loro autorità; non essendo in nessun modo possibile la prova che l'opinione in essi sanzionata si adegui col vero. E che dovrebbe poi dirsi quando si volesse riconoscere come infallibile riscontro del vero l' uniforme suffragio di dodici persone, l' accordo delle quali è il più delle volte solo apparente?

In tutte le cose umane, ed anche nei giudizi, deve mirarsi al certo, e bisogna esser paghi di conseguire il più alto grado di probabilità di averlo raggiunto. Chi travalica questi termini, può foggiare seducenti teoriche, ma i suoi ragionamenti si dilungheranno dalla realtà. Pertanto è necessario ordinare in modo i giudizi, che il giudicato abbia l' impronta della maggior probabilità di certezza.

L' uniformità dei suffragi può senza dubbio conferirvi: ma quando è forzata perde ogni efficacia, e siccome in questo caso può velare una semplice maggioranza, così si trova esposta alle medesime obbiezioni da cui è questa combattuta. Anche un illustre scrittore francese si è dimostrato caldo fautore del sistema inglese; ma egli stesso dopo di aver esaltati i vantaggi di una deliberazione presa a voti uniformi, inferma, senza avvedersene, tutta l'efficacia de' suoi ragionamenti con la seguente osservazione: « Gli uomini che hanno un

convincimento più profondo e più potente traggono dietro a sè gli altri » (Comte, *Consid. sur le pouvoir jud.*, ch. VI, p. 237).

La semplice maggioranza, che è l'altro partito estremo, è egualmente da reputare troppo debole fondamento per una condanna penale. Chi oserebbe dire che la colpabilità di un accusato sia accertata col maggior grado di probabilità allorchè di dodici giurati sette lo dichiarino colpevole ed altri cinque innocente? Trattandosi di gradi di probabilità, non può prescindersi dal numero dei suffragi, e perchè sia massima, come debbe essere per la dichiarazione di colpabilità, è d'uopo che vi concorra la maggior parte dei voti.

Esponendo alla Camera napolitana i pensieri che mi aveano guidato nella legge sul giurì, innanzi citata, diceva: « In Inghilterra è ritenuto come principio inconcusso che non possa esservi condanna senza una dichiarazione unanime di colpabilità; e così scrupolosamente si osserva che spesse volte è accaduto di veder le corti di Assise trarsi dietro da luogo in luogo i giurati, finchè, se non per proprio convincimento, per stanchezza non si fossero ricongiunti in una opinione comune. In Francia d'ordinario si è reputata sufficiente la semplice maggioranza dei voti.[1] A me è sembrato doverci noi allontanare da entrambi cotesti sistemi. La deliberazione del giurì, perchè sia autorevole, è d'uopo che si mostri agli occhi di tutti come l' espressione di un convincimento legittimo e potente. Or quando ci ha

[1] Non era stata ancor pubblicata la legge del 7 agosto 1848.

discrepanza di suffragi e tale che le opinioni opposte sono quasi sostenute da un egual numero di voti, si contrabbilanciano, e nessuna di esse ha diritto a quella piena fiducia e a quell'ossequio riverente che deve circondare una condanna penale. Qual confidenza può mai ispirare una condanna vinta a maggioranza di un sol voto? D' altra parte il richiedere l' uniformità dei suffragi, è lo stesso che costringere una parte dei giurati a manifestare un'opinione contraria a quella che sentono, e spesso contentarsi della semplice maggioranza. Onde mi è sembrato opportuno stabilire che alla dichiarazione di colpabilità, perchè possa dar luogo ad una condanna, debbano concorrere non meno di nove voti, cioè tre quarti dei suffragi. Ciò avverandosi io credo che la condanna dell' accusato si mostri meritevole della fiducia dei più scrupolosi e dell'acquiescenza della società.»

Le osservazioni da me posteriormente fatte sull' istituzione dei giurati, invece di affievolire, hanno anche meglio avvalorata quella mia opinione. Quando tra dodici votanti se ne trovano nove i quali si accordano nella dichiarazione di colpabilità, mi sembra che un siffatto accordo debba ingenerare nell' animo di. ciascuno la persuasione che la reità dell'accusato sia stabilita col più alto grado di probabilità possibile a conseguire, senza sforzare i suffragi, e valga a render autorevole presso tutti la deliberazione del giurì.